R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER L'UMBRIA

Appendice al Vol. XV del Bollettino

LE RELAZIONI
TRA
LA REPUBBLICA DI FIRENZE E L'UMBRIA
NEI SECOLI XIII E XIV

Secondo i documenti del R.° Archivio di Stato di Firenze

PER CURA DEL

Dott. G. DEGLI AZZI VITELLESCHI

Socio ordinario

VOL. II. — DAI REGISTRI

PERUGIA
UNIONE TIPOGRAFICA COOPERATIVA
(PALAZZO PROVINCIALE)
1909

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER L'UMBRIA

Appendice al Vol. XV del Bollettino

LE RELAZIONI
TRA
LA REPUBBLICA DI FIRENZE E L'UMBRIA
NEI SECOLI XIII E XIV

Secondo i documenti del R.° Archivio di Stato di Firenze

PER CURA DEL

Dott. G. DEGLI AZZI VITELLESCHI

Socio ordinario

VOL. II. — DAI REGISTRI

PERUGIA
UNIONE TIPOGRAFICA COOPERATIVA
(PALAZZO PROVINCIALE)
1909.

PREFAZIONE

Nel proemio al primo volume di quest'opera esposi brevemente le ragioni che m'avean mosso a intraprendere il lavoro e i criteri ed il metodo adottati nell'eseguirlo: mi sembra quindi inutile tornar ora a parlarne (1).

---

(1) Che il concetto informatore del lavoro da me intrapreso e i criteri [illegible] nell'attuarlo rispondessero ai desideri e alle esigenze degli studiosi lo han dimostrato — mi si permetta la constatazione — l'accoglienza che il primo [illegible] ha incontrato da parte di quelli che s'interessano di cose umbre, e le citazioni che delle notizie e documenti in esso contenuti se ne son fatte nella maggior parte delle più recenti pubblicazioni italiane e straniere relative alla nostra storia regionale.

Molto lusinghiere furono anche le rassegne bibliografiche che ne apparvero in molte riviste storiche, tra cui quella inserita nell'autorevolissimo *Archivio Storico Italiano* (ser. V, t. XXXVI, pp. 173-174), della quale mi piace riferir qui un breve passo, che mette adeguatamente in rilievo il valore che per la storia umbra hanno i nuovi materiali tratti dall'Archivio fiorentino:

« ... Da questo primo volume è facile desumere l'utilità e l'importanza di tutto il lavoro quando sarà condotto a termine, perchè non serve [illegible] allo studio dell'Umbria in se stessa, ma vale a rappresentarla nel suo movimento [illegible] entro l'ambito della politica generale, di cui Firenze è il centro, che s'irraggia a Siena e a Perugia. Non è solo la cronaca ufficiale e autentica della vita che si svolge giorno per giorno, ma è la preparazione degli avvenimenti, è la cura di trarre dagli avvenimenti l'utile politico, è insomma l'arte diplomatica che si [illegible] dallo studio del carteggio fiorentino ... ».

Anche recentemente nel *Supplemento Letterario* del *Times* [illegible] scrittore di storia medievale italiana, il sig. WILLIAM HEYWOOD, dat[illegible] materia del primo volume e annunciata la pubblicazione di questo, rilevandone i vantaggi e il profitto che ne ha tratto egli stesso e che altri potrà trarne per gli studi della storia nostra.

Anche del periodo storico, cui i documenti riassunti in quel primo volume si riferivano, tenni parola a dimostrare qual fosse il contributo recato alla conoscenza della storia regionale e generale dai miei regesti. Per questa seconda parte è da osservare che le notizie in essa contenute risalgono ad un tempo assai anteriore a quello da cui muovono i documenti del volume primo, cominciando essi — per quanto con gravi lacune, specialmente per la prima metà del secolo XIII — dall'anno 1218, mentre i carteggi rimontavano solo al 1309.

Piuttosto sarebbe da dire delle diverse serie di atti da cui trassi questi nuovi documenti e della composizione e del funzionamento delle diverse Magistrature dalle quali codesti atti emanarono; nonchè della composizione de' diversi Consigli della Repubblica e de' complicati congegni burocratici e delle consuetudini cancelleresche a quelli corrispondenti; ma una siffatta disamina ne trarrebbe troppo fuor del nostro proposito. Mi limiterò quindi a dar un brevissimo cenno delle principali serie da me spogliate per questi regesti (1), rinviando il lettore per chiarimenti e notizie ulte-

(1) Per le citazioni de' registri originali ho adottato — come pel primo volume — il sistema di sigle indicative di ciascuna serie, come risulta dalla seguente avvertenza:

La sigla in lettere maiuscole, che vien prima d'ogni altra indicazione entro la parentesi quadra, dopo il numero d'ordine progressivo apposto a ciascun regesto, rappresenta la serie de' registri dell'Archivio Fiorentino, da cui il documento è tolto, e cioè:

La sigla	*C*	corrisponde	alla serie	*Consulte.*
»	*K*	»	»	*Capitoli.*
»	*P*	»	»	*Provvisioni.*
»	*C S R*	»	»	*Consulti di Savi su Rappresaglie.*
»	*P P*	»	»	*Protocolli di Provvisioni.*
»	*P C*	»	»	*Protocolli di Capitoli.*

Il numero romano che segue dopo la lettera rappresenta il numero d'ordine che ha il registro, donde il documento è tratto, in quella data serie.

Il numero arabico dopo questo indica la carta del registro in cui trovasi il documento.

Il primo numero arabo in *neretto*, che è sul lato destro della pagina, indica l'anno, secondo il computo comune: un asterisco sopra il numero dell'anno indica

riori alle dotte pubblicazioni del Guasti (1), del Gherardi (2) e del Marzi (3) sull'argomento.

I registri dei *Capitoli*, che a Firenze si dissero *libri instrumentorum*, contengono in copie più o meno autentiche atti d'accomandigia o di sottomissione di signori, di terre e castelli; atti di leghe, paci, tregue, compre, vendite, censi e ogni altra specie di convenzioni che importassero ampliamento o confinazioni di territori; elezioni d'ufficiali; lettere di papi, imperatori, re e altri principi, ecc. I *Capitoli* sono gli atti finali in cui si riassume, per così dire, la vita del Comune: essi ci mostrano come si accrescesse il dominio della Repubblica, in quali relazioni ella vivesse co' sudditi e con gli estranei pel corso di ben quattro secoli.

I *Protocolli di Capitoli* o *Minutari originali* « consistono in sbozzi di notari; pregevoli qualche volta per i cambiamenti introdotti, per gli articoli aggiunti o resecati, che son accenni di molta importanza per chi studia con intendimenti non volgari la storia. Per quali vie si conducessero i trattati, a quali vicende andassero soggetti, quanta virtù avesse una parola opportunamente scritta o cancellata, lo direbbero a lui questi fogli » (4).

Le *Consulte* sono i processi verbali delle discussioni e dei partiti dei Consigli Maggiori e dei Savi sulle Provvisioni proposte dalla Signoria e dai Collegi. Le discussioni o pareri dei Consiglieri vi si riportarono in succinto fino a tutto il secolo XIII; poi vi si notarono i soli soggetti delle Prov-

---

che questo è nel documento espressamente designato secondo il computo [illegible] nel periodo in cui non s'accorda col comune (1° gennaio - 24 marzo). — [illegible] l'anno non è espresso nel testo, si pone in parentesi quadra [ ].

Le abbreviazioni usate nel regesto sono le seguenti: *Flor.* - *Florentie*. — F. - Firenze. — P. - Perugia. — C. - Comune. — CC. - Comuni.

(1) Guasti C., *I Capitoli del Comune di Firenze*; Firenze, Cellini, [illegible]; voll. 2 in 4°; *prefazione* al vol. I, pp. I-XXXI.

(2) Gherardi A., *Le Consulte della Repubblica Fiorentina*; Firenze, [illegible], 1896; voll. 2 in 4°; *Introduzione* al vol. I, pp. XXII e segg.

(3) Marzi D., *La Cancelleria Fiorentina*, ecc.; Rocca S. Casciano, Cappelli, 1910.

(4) Guasti, op. e loc. cit.

visioni colle conclusioni e il numero dei votanti, favorevoli e contrari: onde la serie è anche generalmente nota sotto il nome di « Partiti de' Consigli » o « Libri Fabarum ».

« Dai registri delle Consulte, che portavano sunti o sbozzi delle sedute, il Notaro traeva la materia per i libri, di assai maggior formato e membranacei, delle *Riformagioni* o *Provvisioni.* I quali libri di Provvisioni se contenessero per disteso tutta quanta la materia delle Consulte, renderebbero queste, invero, dove tutto è notato in succinto o appena accennato, quasi del tutto inutili. Ma non è così. Ne' libri delle *Provvisioni* registrava il Notaro tutti i Consigli de' Cento, del Capitano e del Potestà, e gli altri atti che vi si facevano, dipendenti in gran parte da essi, come costituzioni di sindaci, concessioni d' imbreviature e di rappresaglie, sentenze di ammende e risarcimenti di danni. Vi registrava pure quei Consigli di Savi che o preparavano la materia da trattarsi negli opportuni o n'erano, per dir così, l'effetto e la conclusione; come, fra altri, quelli in cui si portavano lettere o ambasciate di Comunità o Signori per avere aiuti di gente o di denaro, e quelli dove, per autorità de' Consigli opportuni che avevano in massima esaudito quelle domande, si stabiliva la quantità dei soccorsi e il tempo e il modo di darli. Ma tutti quei Consigli di Savi e di Capitudini che si adunavano dal Podestà, dal Capitano e da' Priori, per autorità del loro ufficio, o in forza non di speciali balìe date loro volta per volta e per speciali occorrenze, ma generali ed a tempo, che sono i più e di maggiore importanza, nei libri delle *Provvisioni* non compariscono: ond'è, per addurre un esempio, che ben poco oggi si saprebbe della guerra guelfa contro Pisa ed Arezzo se mancassero le Consulte, che ne sono come un diario. Degli stessi Consigli opportuni mancano altresì nelle *Provvisioni* tutte le proposte che, non avendo ottenuto il necessario numero di voti, erano state respinte, e perciò non si registravano. Quanto alle arringhe de' Consiglieri, esse vi mancano addirittura, nei pochi Consigli di

Savi. Nei Consigli opportuni, tranne poche eccezioni, ci sono, ma non sempre tutte. Perchè, vincendosi i partiti o con la approvazione intera delle proposte o con modificazioni di questo o di quel Consigliere, alla solennità e legalità degli atti dovea bastare registrarvi quei pareri in conformità dei quali si eran fatte le riformagioni. Aggiungervi anche i pareri di quelli che aveano dissentito, o proposto aggiunte o modificazioni che non fossero state accettate, era superfluo: ond' è che il più delle volte... questi pareri che, per dir così, non collimavano nè con le proposte nè coi partiti non compaiono nelle *Provvisioni* » (1), mentre invece figurano nelle *Consulte.*

Detto così brevemente delle principali serie da cui attinsi i documenti qui dati in regesto, e notata di passaggio l'utilità che per le determinazioni e i riscontri cronologici può aver l'elenco degli Umbri che furono ufficiali in Firenze al seguito de' Magistrati maggiori, elenco che detti come nell'altro volume in appendice, non mi resta che esprimere il desiderio e formulare l'augurio di potere, appena le circostanze me lo permettano, completare con un terzo volume l'assunto propostomi, nella speranza anche che qualche volonteroso, convinto del vantaggio che da queste aride e lunghe fatiche possa conseguire agli studi, s'induca a continuare per oltre il secolo XIV il mio modesto lavoro.

Firenze, 1° novembre 1909.

Dott. GIUSTINIANO DEGLI AZZI.

(1) GHERARDI, op. cit., pp. XXII e segg.

1. [K. XXX. 35]. 1218, Mar. 19.

Arlotto, console de' mercanti di P., addiviene ad una concordia coi rappresentanti dei mercanti di F. circa l'esazione dei pedaggi sulle merci che si scambiassero tra gli abitanti dei territori d'essi CC. di P. e F. e circa le immunità da godere dai cittadini dei due Stati nelle respettive giurisdizioni; la prima clausola di tali convenzioni stabilisce « quod pro avere detento et ablato a Vinciguerra Bacialierij debeat pedagium imponi et auferri apud Perusium a Florentinis et illis de eorum districtu usque ad libras .xc. et non plus hoc ordine: de salma pannorum lane .ii. sol.; et de salma pannorum lini et salvaticume .xviii. den.; et de omni alia salma den. .xii.; et de troscia cuniculorum et de variis laboratis den. .xii. », ecc.

« Actum in palatio Comunis Perusij, in presentia Iacobi Ugiccionis, Suppolini Ugolini presbiteri, Ranuccij Bertraimi, Martoli Guardoli. civ. perus. », ecc.

Altre due copie di questo trattato sono nei registri XXVI, cc. 94 e XXIX, cc. 97 della stessa serie dei Capitoli. — Edito per intero dai proff. A. Del Vecchio ed F. Casanova nel vol. *Le Rappresaglie nei Comuni medievali* (Bologna, Zanichelli, [illegible]), pag. 86.

2. [K. XXIX. 139]. 1232, Apr. 16.

Concordia e convenzione tra Andrea podestà di F. e Orlando « Borgognonis » not. e sindaco del C. di F. per incarico del General Consiglio di F., da una parte; e Bonsegnore giudice, sindaco del C. di Città di Castello: « Siquis de civ. vel districtu Flor. crediderit vel dederit vel contraxerit cum aliquo de Civ. Castelli vel eius districtu, ipse conqueratur de eo cum quo vel quibus contractum fecerit deinceps et

eius heredibus coram judice Civ. Castelli, et contra eos suam exigat rationem, iustitia mediante; et nulla alia persona de Civ. Castelli vel eius districtu patiatur aliquam iacturam vel dampnum seu iniuriam in personis vel rebus in civitate Flor. vel districtu, nec possit seu debeat conveniri vel detineri aliquo modo »; reciproco trattamento poi, in correspettivo, si stabilisce pei Tifernati che contrattassero coi sudditi del C. di F.; tali convenzioni debbano registrarsi « in constituto utriusque Civitatis, de regimento in regimento », con obbligo d'osservanza per ambe le parti.

Fatto nel palazzo del C. di F., ecc.

« Ego Cambius not. rog.

« † Ego Belcarus not. exemplavi ».

Un'altra copia di quest'atto è a cc. 147 del reg. XXIX della stessa serie.

3. [*Strozz.* LXXV. 15]. **1260**, Set. 15.

« Inquisitio » e processo istruiti da Polo giudice del podestà di Città di Castello contro i fiorentini Giovanni, detto « Zafone », Bencevenna « Amati », Balecenna e Betto, responsabili di aver coadiuvato Uguccione « q. d. Ugolini » nell'assassinio di Uguccione « olim d. Comitis », ucciso con un colpo di clava di ferro nel capo.

È questo un prezioso registro, composto di più frammenti di quinterni membranacei, portante in forma autentica denunzie, atti di accuse, d'inquisizioni, processi, ecc., svoltisi innanzi ai magistrati criminali di Città di Castello, e specialmente ai due podestà Guido e Matteo « de Corigia », dal 1260 al 1276. — Nell'ultimo fascicolo son registrate le « condempnationes facte per d. Marcovaldum Malpilii luc., dei et imperiali gratia potest. Civitatis Castelli — super accusis maleficiorum et possessionum ablatarum de mense Martij et Aprelis [MCCXLIV] ». — Segue una sentenza, resa in detto anno 1244, nel General Consiglio di Città di Castello, dal suddetto Marcovaldo, con cui egli, « habito consilio Sapientum », condanna, « per rationem communem [sic] et arbitrio nobis ab Imperatore concessum », un assassino alla forca. — Di questo, come del successivo registro strozziano, importantissimi entrambi per la storia tifernate ed umbra del sec. XIII, ho data già estesa notizia nel vol. XI, fasc. I-II, n. 30 del *Bollettino della R. Deputazione di Storia Patria per l'Umbria.*

4. [K. XXIX. 179 t. e 180]. **1270**, Mag. 15.

Bonconte « Monaldi de Monaldeschis » d'Orvieto era stato nominato per lettere del popolo fior. (scritte da Roberto giudice e notaio degli Anziani di F., de' 13 Giug. 1260) Capitano di F., col salario di 800 lire di buoni den. fior. picc., oltre a lire 240 per salario degli 8 berrovieri che dovea tenere, per un anno; pei quali denari, chiesti e

non riscossi, esso Boncontc avea ottenute le rappresaglie contro [illegible], come da istromento rogato li 31 Dec. 1262 dal not. Ranaldo « Bonicomitis ». Ora però ne avea fatta transazione con Dino « q. Donati de Vellutis », sindaco di F. per ciò espressamente inviato, onde a lui rilasciava pel suo C. ampia e finale quietanza d'ogni credito suo e de' suoi; pena a lui e suoi, se avessero sconfessato tale dichiarazione, del doppio del mal richiesto, e cioè di 2080 fior. picc., oltre ai danni, spese, ecc., avendone ricevuto, a tacitazione completa del suo credito e di quello de' suoi birri per salario, interessi, ecc., lire 1040 di buoni den. fior. picc. sborsatigli da detto Dino.

Fatto nel palazzo del C. d'Orvieto, presenti il nob. Errico « de Terzago », podestà di Orvieto e il Consiglio speciale d'essa città, nonchè i seguenti testimoni: « d. Francischo d. Oddonis, d. Petro d. Rainerij Monaldi, d. Oderico de Philippensibus, d. Bantone de Albericis judice, d. Meliore judice, d. Andrea d. Danesi jud., d. Petro Balde jud. et sindico Comunis Urbisveteris et Ranaldo Boncontis not. et scriba Consiliorum dicti Comunis Urbisveteris, et aliis.

« Ego Arrigus Gratie de Flor. not. *etc.* scripsi et publicavi, et hic de mandato d. Iohannis de Braida regij Vicarij Flor. iterato exemplando transcripsi, ideoque subscripsi.

† Ego Ruffectus filius Bonacorsi Bontalenti de Signa not. autenticum huius exemplaris *etc.* transcripsi », *etc.*

Altra copia di questo atto è a c. 4 t. del reg. XXXV della stessa serie.

5. [K. XXIX. 251]. 1274. Mar. 10.

« Finaguerra Petri, familiaris et procurator d. Harmanni q. d. Cittadini de Monaldeschis » d'Orvieto, già podestà di F., dichiara d'aver ricevuto da Riccomanno monaco della Badia di S. Salvatore di Settimo, Camerlengo del C. di F., per conto d'esso Armanno da parte di detto C., lire 262, sol. 14 e den. 8 di buoni den. fior. picc., a complemento delle 1562 lire, sol. 14 e den. 8, ad esso Armanno promesse da Cataluccio « q. Spilliati », sindaco del C. di F., per residuo delle 3300 lire del suo salario d'un anno; onde gli fa d'ogni credito di detto suo mandante ampia quietanza; pena del doppio e di lire 2000 oltre i danni, spese, ecc.

Fatto in F., ecc.

« Ego Rusticus Iacobi de Signa *etc.* not. *etc.* scripsi *etc.*

« † Ego Ruffectus filius Bonacorsi Bontalenti de Signa not. [illegible] exemplando transcripsi », *etc.*

Altro esemplare di quest'atto è a cc. 259 del reg. XXVI [illegible]

6. [*Strozz.* LXXIV. c. ult.]. [1278], Gen. 30.

Innanzi ad Uberto, giudice del Capitano di Città di Castello, « Cenninus q. Andree, qui fuit de Florentia, presentavit instrumentum sue citadancie *(sic)* Civitatis Castelli, scriptum per Mateum Abadeugi not. in .m.cc.lxxvii., tempore d. Mathei de Corigia, potestatis Civitatis Castelli; et dixit quod habet domum in civitate in porta S. Egidij: et quod inde fecit instrumentum dictus Matheus notarius: cui Cenino dictus d. Ubertus judex precepit quod hinc ad .vii. dies prestet fideiussores seu recoltas secundum formam statuti, aut renuntiet beneficio immunitatis sibi concesse pro dicta citadancia ». E il 27 Feb. successivo esso Cennino, « constitutus coram dicto judice, renuntiavit immunitati sibi concesse secundum sermonem statuti, dicens se nolle prestare fideiussores, reservato sibi beneficio citadancie », e dichiarandosi quindi pronto a « solvere dacia et facere factiones Comunis sicut alii cives », ecc.

Questo reg. membranaceo, risultante di più quaderni e frammenti di vari registri, porta da cc. 1 a 30, ininterrottamente, e poi in altre successive, i verbali delle adunanze de' Consigli Generale de' 200, Speciale de' 24 e di Credenza del C. di Città di Castello, adunati per lo più « in palatio Ugucci »; dal 16 Ott. 1261 al Dec. 1268. — Dal Mar. al Lug. 1263 son ricordati come podestà di Città di Castello il nobile Rolando « Gui[donis] de Parma », e come Capitano « Huguccio de Cortona ». — A c. 26 t., sotto il 2 Mar. 1266, è discussa una questione di rappresaglie col C. di P. — Nel 1268 si trova che le proposte al Consiglio di Credenza le faceva un « d. Amadore judex vice d. Comitis », e talora direttamente anche il detto « d. Comes ». — Vedi per più ampio ragguaglio su questo prezioso registro lo stesso mio lavoro sopra ricordato in nota al doc. n. 3.

7. [K. XXI. 182 t.]. 1282, Apr. 25.

In presenza di Iacopino « de Rodellia », podestà di F., Corata banditore e sindaco del C. di Assisi avea presentata una lettera del suo C. sigillata con 2 sigilli di cera rossa, « in uno quorum ymago et figura beati Francisci cum uno leone parvo iuxta ipsius pedes, et in alio figura cuiusdam leonis rampantis esse noscuntur », colla qual lettera il Capitano, i Consoli de' Mercanti, i Rettori e Sindaci delle Arti e tutti i Consiglieri d'Assisi commettevano ai Rettori e Consigli di F., la scelta d'un fiorentino per Capitano di detta città; ed essendo stato eletto e nominato Gianni « d. Bernardi de Adimaribus », nobile di F., questi dichiara di accettare detta carica, e di portar seco un buon giudice giurisperito e 2 notai buoni ed esperti, per 6 mesi dal 1° Giu. p. f. sin al 1° Dec. p. v., presentandosi in Assisi 8 dì innanzi il 1° Giu., e di star poi a sindacato per 8 dì dopo finito l'officio, pattuendo il sa-

lario di 400 lire di buoni den. cortonesi minuti per sè e sua famiglia e per tutto il tempo, ecc.

Fatto nel palazzo del C. di F., ecc.

« Ego Bonsegnore olim Guezzi civis mutinensis, not. et nunc dicti Com. Flor. scriba *etc.* rog. scripsi », *etc.*

8. [K. XLV. 73 t.]. **1284**, Feb. 20.

Comando monaco e sacerdote « Monasterij de Osello Ordinis Valli-Umbrose dyocesis Castellan. », sapendosi scomunicato per aver prevaricato contro le costituzioni d'esso Ordine, si presentò a Valentino abbate di tutto l'Ordine Vallombrosano, confessando « se retinuisse quosdam pueros laicos ad ducendum *(sic)* contra ordinis iust. » : e l'abbate lo assolvè di tutto, facendosi promettere obbedienza, ecc.

Fatto nel chiostro del monastero di Razzolo dell'Ordine di Vallombrosa.

« Ego Dogius q. ser Uguetti de Burgo ad S. Laurentium de Mucello, not. », *etc.*

Copia semplice.

9. [K. XXX. 194 t.]. **1285**, Dec. 19.

In presenza di Pietro « d. Andree », e Cerioceo « Sparguli », ambasciatori del C. di P. spediti a F. per l'infrascritto affare, Crescino (o Crescio) « Boniscagni » di P. nomina il fior. Bindo « de Macciis » e Andreuccio « d. Cecilie » da P. suoi procuratori a far quietanza al C. di F. « de omni eo quod diceretur seu dicebatur vel dici posset iniurie vel gravaminis vel dampni dati fuisse contra eum vel in eius bonis seu etiam derobationis que dicerentur vel dicta essent vel dici possent facta esse in districtu Flor. in villa de Septimo vel alibi, tempore potestarie d. Ballionis vel alias quandocumque, ipsi Crescino per quosdam Francigenos vel ultramontanos sive per alios quoscumque » : e così d'ogni spesa e danno per ciò avuti, per i cavalli e some rubatigli, ecc., ecc.

« Act. Flor. in domo Abbatie Flor. in qua morantur Priores Artium civ. Flor. pro eorum officio exercendo, presentibus d. Vieri de Cerchis, d. Clerico de Pazziis, militibus, *etc.*

« Ego Bonsegnore olim Guezzi civ. mutin. *etc.* scripsi.

« † Ego Gamis Pegolocti de Zollaia not. *etc.* exemplando transcripsi ».

10. [PP. I. 32 t.]. **1286**, Set. 4.

Trattandosi di accordare a Taddeo da Spoleto, giudice degli appelli, delle esecuzioni e delle nullità, e sindaco del C. di F., ed a' suoi notai, licenza di deporre l'officio e andarsene, si delibera che le cause pendenti rimangano immuni da prescrizione e nello stato in cui fossero al tempo della partenza d'esso giudice sinchè il suo successore non venisse a render giustizia al solito banco « ad pedem palatij Com. Flor. ».

11. [P. I. 27]. **1286**, Ott. 2.

Si dà balìa a messer Monaldo di messer Cittadino dei Monaldeschi da Orvieto, Difensore e Capitano di F., ed ai suoi giudici di conoscere e giudicare nelle cause che si agitino tra popolari e magnati, ecc.

12. [PP. I. 35 t.]. **1286**, Dec. 2.

Ad istanza del nobile Monaldo « de Monaldeschis », Difensore delle Arti e degli Artefici, Capitano e Conservatore della pace della città di F., si delibera che nè egli, nè i suoi notai e giudici possano conoscere e trattar le cause relative ai ribandimenti ed alle cancellazioni delle condanne sino al 1° Mag. p. v., se coloro che chiedessero detti ribandimenti e cancellazioni non avessero preventivamente pagate per intero le pene stabilite da dette condanne, attesochè ciò ridondava « ad honorem ipsius domini Defensoris et utilitatem Comunis Flor. »; non ostante i capitoli del Constituto d'esso Difensore che disponevano in contrario.

13. [PP. I. 36 t.]. **1287**, Gen. 7.

Avendo molti CC. vicini scritto al C. di F. che volesse per facilitare i commerci sospender tutte le rappresaglie, Stefano da Orvieto, giudice del nob. Monaldo « [de] Monaldeschis », Difensore e Capitano di F., propone e il Consiglio delibera che si sospendano per un anno dette rappresaglie contro chiunque concesse, per procurare « quod strate et vie ubique sint expedite florentinis mercatoribus et secure, et quod aliis mercatoribus et personis forensibus cum victualibus seu aliis rebus ad civ. Flor. accedentibus nullum represaliarum metu prestetur impedimentum ».

14. [K. XLIV. 50 t.]. 1287, Magg. [illegible]

Il nob. Monaldo « d. Cittadini de Monaldeschis de Urbeveteri, olim Defensor Artium et Artificum, Capitaneus et Conservator pacis civit. et Com. Flor. in anno prox. pret., completo in kal. Maij predicti », per sè, nonchè per ser Pietro « Ranerij » d'Orvieto, già suo notaio e officiale; e Pietro « Guidonis » e Aldobrando, d'Orvieto, suoi « milites »; Andrea « Bernardini » d'Assisi e Stefano « Magalotti » d'Orvieto, suoi giudici; ser Guido « Ranerij », ser Angelo « Clarentani », ser Iacopo « de Balneoreggio », suoi notari in quell'officio, fanno al C. di F. ampia e finale quietanza d'ogni loro avere per salari, ecc.; pena il doppio e 1000 marche d'argento, ecc.

Fatto in F. « in hospitio del Cappello de burgo sancti Laurentij, in quo tunc hospitabatur d. Monaldus predictus et dicta sua familia, in presentia sapientum virorum d. Bonaccursi Lisei, d. Maffei Tedaldi, judicum, Gherardi Ilderini, Neri Attiliantis et Lapi Guillielmi, sindicorum deputatorum pro Com. Flor. ad sindicandum dictum d. Monaldum et eius familiam », *etc.*

« † Ego Bernardus Arrigi Gratie de Flor. not. rog. scripsi et in presenti registro Com. Flor. registravi », *etc.*

15. [PP. I. 52 t.]. 1287, Lug. 23.

Sono menzionati come testimoni all'adunanza in questo giorno tenuta dai Consigli di F., sotto la presidenza di Iacopo da Rieti, giudice collaterale, assessore e vicario del podestà di F., ch'era Bertoldo de' figli di Stefano, proconsole de' Romani, Egidio da Rieti cavaliere e compagno del podestà, e ser Nicolò « Victoris » da Rieti, suo notaio.

Iacopo giudice è ricordato pure sotto il 5 Sett. successivo (XVI, c. 60).

16. [PP. I. 73 t.]. 1287, Nov. 20

Si ricorda come il giudice e assessore collaterale del podestà di F., Nastasio da Terni, fosse stato inviato con altri ambasciatori del C. di F. per 13 giorni in Pisa, per sedarvi le discordie e i tumulti che vi erano sorti, e si delibera il compenso e il salario per lui e per gli [illegible]

17. [PP. I. 79]. 1288, Gen. 20.

Data lettura di una lettera spedita al podestà e C. di F. dal [illegible] capitano, dai Consigli e dal C. di Assisi, a mezzo del [illegible]

« Chodini », sindaco del C. di Assisi a ciò espressamente inviato, come risultava da atto di procura rogato da Tommaso « Egidij » notaio di Assisi, colla qual lettera si pregava il C. di F. a nominare una terna di suoi cittadini per l' officio di Capitano del C. di Assisi dal 1º Mar. p. f. al 1º Set. p. v., a patto che l' eletto fosse nobile e fedele alla Chiesa, si eleggono a scrutinio : il nob. cav. Ceglario (?) « de Thedaldis », il nob. Lapo « Rubei de Rubeis e » Sconnilialdo (?) « de Tornaquincis », cittadini di F., alla condizione che, non accettando il primo l'officio, s' intendesse eletto il secondo ; e, se anche questi rifiutasse, il terzo.

18. [P. II. 43]. **1290**, Gen. 20.

Monaldello da Gubbio, giudice e collaterale di messer Rosso de' Gabrielli podestà di F., concede a messer Simone da Salto, giurisperito, le rappresaglie contro il C. e gli uomini di Modigliana, ecc.

19. [P. III. 30]. **1290**, Apr. 6.

Si conferma la piena balìa, da durare sino al 1º Lug. p. v., concessa al podestà messer Rosso de' Gabrielli, ecc., sulle cose relative agli apparecchi militari, eccettuando le imposizioni dei cavalli.

Vedi altrettanto in P. II. 69 t., sotto il 7 Apr.

20. [K. XLI. 24]. **1290**, Mag. 27.

Il Consiglio generale e speciale del C. di Città di Castello, adunato « in logia Communis in exercitu felici dicte Civitatis supra castrum Anghiaris », d' ordine del nob. Rosso « de la Tosa » podestà, delega Salviguerra « Canbij » di detta città a sindaco e procuratore del C. per contrarre un mutuo di 1000 fior. d' oro col C. di F., dando le debite garanzie, ecc.

Fatto in detto Consiglio « in exercitu super castro Anghiaris comitatus Aretij », presenti : Guido marchese del Monte S. Maria, Oddone marchese, Simone notaio di detto podestà, ecc.

« Ego Iohannes olim Ugolini not. et jud. et nunc scriba Camere dicti Com. rog. *etc.*

« † Ego Ranaldus q. d. Manecti de Fighino jud. et not. *etc.* registravi et exemplando scripxi », *etc.*

21. [K. XLI. 24 t.]. 1290, Giu. 7.

Salviguerra « Canbij » di Città di Castello, sindaco del suo C., come da istromento di procura del 28 Mag. 1290, rogato da Giovanni q. « Ugolini », dichiara d'aver ricevuto a mutuo pel suo C. dai Camerlenghi del C. di F. 1000 fior. d'oro di buon peso, necessari al suo C. « in fornimentis et pro munimentis exercitus castri Anglaris comitatus Aretij, qui nunc fiet per ipsum Comune Castelli celeriter et utiliter faciendus »: qual somma avrebbe dovuto restituirsi entro un anno, ecc.

Fatto a F., ecc.

« Ego Mafeus Lapi flor. not. rog. *etc.*

« † Ego Ranaldus q. d. Manecti de Fighino jud. et not. *etc.* exemplando scripxi », *etc.*

In P. II. 69, sotto la stessa data, è l'autorizzazione al Camerlengo del C. di pagar detta somma.

22. [P. II. 106 t.]. 1290, Lug. 4.

Si determina di liberare Guccio d'Amelia, arrestato cogli Aretini: e si stabilisce di farlo per riguardo del C. d'Amelia, che ne aveva fatto richiesta per mezzo d'ambasciatori.

23. [P. III. 8]. 1291, Mar. 27.

A favore di Giacomuccio di Baroncino da Città di Castello, stipendiario del conte Manente di Sarteano, si stanziano 20 fiorini d'oro per menda d'un cavallo uccisogli di lancia nella battaglia di S. Giusto, del Febb. p. p., contro i Pisani.

24. [P. III. 52]. 1291, Apr. 6.

Avendo il C. di Orvieto e quello di Chiusi compromesso nella Repubblica di F. la decisione di certe loro contese, se ne affida il lodo ai Priori coi Savi, il Podestà ed il Capitano.

25. [P. III. 20]. 1291, [illegible].

Si delibera di pagar la menda di un cavallo, mortogli nella guerra contro i Pisani, a Poggiolo di Luccio da Romena, stipendiario nelle masnade di Naldo da P. al soldo di F.

26. [P. III. 32 t.]. **1291**, Nov. 27.

Si stanzia il soldo di 7 giorni, pei quali servì oltre il tempo prestabilito, in Ottobre, a favore di Gualdo di Leursio da P., conestabile di 30 cavalieri al soldo di F., e gli si assegna la menda di 2 cavalli uccisi a 2 suoi stipendiarî in servizio di F.

27. [P. III. 39 t.]. **1291**, Dec. 7.

A Scello « d. Bartoletti » da Spoleto, podestà di F., si assegnano 40 fiorini d'oro per menda d'un cavallo uccisogli nello scontro successo tra messer Monaldo suo milite ed alcuni soldati fiorentini, i quali furono aggrediti dai Pisani che stavano in Calcinaia, mentre tornavano da Pontedera, dove eransi portati di ordine del podestà a farvi la rassegna del presidio.

28. [P. III. 12 t.]. **1292**, Mar. 9.

A favore di Michelozzo di Anselmo da Città di Castello, stipendiario nella masnada del conte Bolgaruccio da Sarteano, e di Ciolo di Rainaldo da Orvieto, stipendiario della stessa masnada, si stanzia la menda di cavalli loro morti nella guerra contro i Pisani.

29. [P. III. 60 t.]. **1292**, Giu. 13.

Si ordina il pagamento del soldo dovuto a Francesco da Rieti, conestabile di 24 cavalieri.

30. [P. III. 80]. **1292**, Giu. 26.

Si convocano da Iacopino da Spoleto, vicario di Scello di Bartoletto da Spoleto, podestà, il Consiglio speciale del Capitano e le Capitudini delle 12 Arti maggiori nell'Abbazia Fiorentina per deliberare su petizioni di mercanti di F. residenti a Venezia ed altrove.

31. [P. III. 97 t.]. **1292**, Agó. 6.

Si stanzia il soldo di Astorre di Giovanni da Spoleto, conestabile di 21 militi, per i mesi d'Ago. e Set., a ragione di 25 fior. al mese per lui, e di 10 per ogni soldato.

32. [P. III. 117 t.]. 1292. Ott. [illegible]

Si stanzia la menda di cavalli morti nella guerra contro i Pisani a Rinaldo di Lupo da Todi, soldato della masnada di messer Gentile Orsini, stipendiario del C. di F.

33. [P. III. 139 t.]. 1293. Giu. 10

Lapo Saltarelli, dottor di leggi, è autorizzato ad assumere l'officio di podestà di Spoleto, cui era stato eletto per 6 mesi da cominciar al 1° di Lug. p. v.

34. [C. S. R. 8]. 1293. Nov. 4

Si accordano le rappresaglie contro il C. di Rieti a Lucchese « q. Bonaccursi » e soci, mercanti di F., che ne avevano fatto domanda perchè nel Giugno p. p. Geri « q. Lucchesis » loro socio, tornando dalla Puglia, era stato nel territorio reatino, a mezzo miglio tra Rieti e il monastero di S. Tommaso, derubato d'un cavallo e di 580 fiorini d'oro, e poi assassinato.

Edito da Del Vecchio e Casanova, *op. cit.*, pag. 300.

35. [P. IV. 20]. 1294, Giu. 21.

Si deliberano ordini da impartirsi, circa la decisione di certe cause, a messer Manente da Spoleto, Capitano del Popolo.

36. [K. XXXV. 93]. 1294. Set. 10

Giovannello « Bucharelli », cittadino e sindaco del C. di P., come da atto del giorno 10 Gen. 1294 rogato da Giusto notaio, a nome di esso C., promette ai sindaci e procuratori del C. di F. che il detto C. di P. e suoi non toglierebbero, nè in alcun modo esigerebbero « aliquod vectigal seu pedagium aut passagium pro aliquibus rebus, mercimoniis vel personis » per 10 anni dal C. di F. e dai sudditi di esso che transitassero pel territorio perugino: e questo esso sindaco [illegible] chè in quel giorno ed ivi stesso il C. di F. avea promesso altrettanto al C. di P., come da atto rogato dal not. perugino Fino [illegible]

Fatto in F. « super domo filiorum d. Gerardini de [illegible] » dove abitavano i Signori, presenti ecc.

« † Ego Fredericus filius olim Palmerij jud. de Quarantola flor. dioc. not. *etc.* scripsi », *etc.*

Edito da GINO ARIAS, *I trattati commerciali della Repubblica fiorentina* (Firenze, Le Monnier, 1901), vol. I, pagg. 440 e seg. — Vedi pure in DAVIDSOHN, *Forschungen zur Geschichte von Florenz,* Dritter Theil, pag. 50, doc. n. 211.

37. [P. IV. 70 t.]. **1294**, Set. 15.

Il fiorentino Iacopo di Rosso de' Rossi è autorizzato ad accettare la podesteria di Città di Castello per 6 mesi da cominciare col 1° Nov. p. v.

38. [K. XLI. 48 t.]. **1294**, Nov. 8.

Il nob. Ranaldo « q. d. Manentis » di Spoleto, già Difensore e Capitano di F. per 6 mesi cominciati il 1° Mag. p. p., fa per sè e per quelli del suo seguito ampia e finale quietanza d'ogni salario od altro al C. di F., pena a lui e suoi, se smentissero tale dichiarazione, il doppio di quel che ingiustamente richiesero ed inoltre 1000 marche d'argento buono e puro, ecc.

Fatto in F. nel palazzo de' figli « q. d. Gerardini de Circulis, in quo morantur dd. Priores et Vexillifer Iustitie pro eorum offitio exercendo », *etc.*

« † Ego Ricchus filius olim Torrice Octaviani de Flor. not. rog. », *etc.*

39. [P. IV. 157]. **1295**, Feb. 4.

Si elegge un sindaco e nunzio per portare e notificare a Carlo « d. Manentis » da Spoleto la sua elezione a Difensore degli Artefici e delle Arti, Capitano del Popolo e Comune, e Conservatore della pace nella città e C. di F., per 6 mesi da cominciar col 1° Mag. p. v.

40. [P. V. 97]. **1295**, Mag. 2.

Si dà al podestà, al Capitano Carlo « d. Manentis » da Spoleto, ecc., piena balìa per pacificare lo stato.

41. [P. V. 186]. **1295**, Dic. 6.

Si ricordano alcune sentenze di Francesco di Nicola « Bartoli » da Spoleto, giudice ed assessore di Carlo « d. Manentis » da Spoleto, Capitano del C. di F.

42. [P. V. 9]. 1296, Gen. 12.

Si sospendono per un dato termine tutte le rappresaglie concesse ai sudditi di F., eccetto quelle accordate a Lucchese di Bonaccorso contro il C. di Rieti.

43. [P. VI. 155]. 1296, Ott. 25.

Si autorizza la Signoria di F. a contrarre società, unione e compagnia col C. di P. per il tempo e coi patti da stabilirsi dai Priori, dal Gonfaloniere di Giustizia e da quei Savî che ad essi piacesse aggregarsi.

44. [P. VII. 14]. 1296, Dec. 7.

Il fiorentino Berto de' Frescobaldi è autorizzato ad accettare l'officio di Podestà d'Orvieto, cui era stato eletto per 6 mesi da cominciare col 1º Gen. p. v.

45. [P. VI. 153]. 1296, Dec. 10.

Si assegna il salario di 3 lire al giorno ad Arrigo di Boccaccio e a Guidotto Canigiani, ambasciatori di F. al C. di P.

46. [P. VII. 28]. 1297, Gen. 4.

Si sospendono per un anno tutte le rappresaglie, eccetto quelle già ricordate contro il C. di Rieti.

47. [P. VII. 24 t.]. 1297, Gen. 7.

La Signoria di F., coi 12 Savî e 12 Buonuomini, elegge a Capitano del Popolo: in primo luogo Rosso di Stefano da Città di Castello, e in terzo luogo Bonifazio de' Giacani da P.

48. [P. VII. 29 t.]. 1297, Gen. 9.

Si ratifica la compagnia e lega stretta tra il C. di F. e quel di P. dai ricordati ambasciatori messer Arrigo di Boccaccio de' Rossi, messer Guidotto Canigiani e ser Arrigo Rocchi, sindaci del C. di F.: sono qui riferiti i patti di detta lega, redatti definitivamente in pubblici istromenti il 20 Gen. successivo.

patti del presente contratto; questa lega non s'intenderebbe [illegible] fatta contro il Papa e la Chiesa;

a reciproca garanzia del presente contratto se ne sarebbero rogati pubblici istromenti da Maffeo « Andree » not. di P., da ser Giovanni « del Toscho » not. modenese e dall'infrascritto Enrico.

Fatto nel palazzo del C. di P. dove abita il podestà; — coram nobilibus militibus d. Schiatta d. Raynerij de Cancelleriis de Pistorio, potestate; d. Rolandino de Puttalliis de Parma, capitaneo Comunis et populi perusini; et discretis viris dd. Iohanne Angeli, [illegible] Nicchole, Tuccio Ugolini, Ugolino Benvenuti et Maffuccio [illegible], Consulibus Artium civit. Perusij; et d. Nicchola de Buzzano et d. Guidone de Lezzano militibus et sotiis d. potestatis; et d. Guidone de [illegible]; d. Lanberto d. Iannis et Iohannello Bucharelli et Naldolo Benvenuti, Piero d. Blanchi et Feolo Libriotti, civibus perus., testibus », *etc.*

« ✝ Ego Henricus Gerardi not. flor. rog. scripsi », *etc.*

Edito in parte da G. [illegible], *op. cit.*, vol. I, pagg. [illegible].

51. [P. VII, 8]. 1297, Mar. 12.

Il C. di Città di Castello, che ne aveva fatta richiesta a mezzo d'amb., è ammesso a far parte della Lega Guelfa Toscana, coi patti da stabilirsi dalla Signoria di F. allora sedente in ufficio.

52. [P. VIII, 30]. 1297, Mar. 13.

Messer Ugolino de' Tornaquinci giurisperito e deputato sindaco e procuratore di F. per ricevere nella società della lega [illegible] Toscana il C. di Città di Castello.

53. [P. VIII, 39 t.]. 1297, Apr. 10.

Guarente di Bono, di F., ottiene le rappresaglie contro il C. di Spoleto per lire 350 di danni e lire 50 di spese, perché, mentre nel Dic. scorso Sacco vetturale di S. Gaudenzio, fattore e servo d'esso Guarente, passava con 2 muli di detto suo padrone per Spoleto, fu preso, portato in casa di Carlo « d. Mainetti », chiuso in prigione, poi aspramente tormentato e derubato delle mule e di tutte le cose [illegible]

54. [P. VIII, 45]. 1297, Apr. 22.

Bosso di Stefano di Città di Castello, [illegible] del Popolo e C., Difensore delle Arti e degli Artefici e Conservatore della pace

nella città di F., presentatosi in S. Reparata davanti al Podestà, al Capitano uscente di carica, alla Signoria, ai Consigli, alle Capitudini ed al generale Parlamento, giura l'osservanza del Costituto relativo al suo ufficio; e, dopo di lui, giurano i 2 militi, i 3 giudici, i 6 notari e i 12 birri che avea recati seco.

55. [P. VIII. 108]. **1297**, Ago. 2.

Si stanzia la menda di cavalli morti a stipendiarî del C. di F. sotto Monterchi, mentre combattevano pel C. di F. e per quello di Città di Castello.

56. [P. VIII. 113]. **1297**, Ago. 19.

La Signoria e i Savî di F. deliberano di ammettere alla taglia, da farsi per un anno e stabilita nel parlamento tenuto in Empoli, il C. di Città di Castello.

57. [P. VIII. 127]. **1297**, Ago. 21.

Si accetta il C. di Città di Castello nella società Toscana per la taglia de' militi stipendiarî.

58. [P. VIII. 201 t.]. **1297**, Ago. 22.

Ranieri di Ostigiano de' Pilli, cavaliere, e Gualtieri di Gongoreto, giurisperito, sono deputati sindaci del C. di F. a ricevere il C. di Città di Castello nella unione e società della taglia Toscana.

59. [P. VIII. 116 t.]. **1297**, Set. 3.

La Signoria e i Savi di F. scelgono per podestà, in 2° luogo, messer Cante de' Gabrielli da Gubbio.

60. [P. VIII. 117]. **1297**, Ott. 22.

È ricordato come notaio del Capitano, più specialmente deputato all'officio delle gabelle, ser Primerano di mastro Diotiguardi da Città di Castello.

61. [P. VIII. 163]. 1297, Ott. 21.

È menzione delle sentenze di Andrea da Gubbio, giudice ed assessore del Podestà di F.

62. [K. XXX. 149]. 1297, Nov. 2.

Il nob. cav. Rosso « Stephani » di Città di Castello, già Capitano e Difensore di F. pei 6 mesi p. p., cominciati il 1° Mag. p. p. e finiti il 31 Ott. p. s., e gl'infrascritti: « d. Andreas de Vivianis de Parma, d. Donodeus de Civitate Castelli, d. Tomasinus de Cartariis (?) de Regio, judices; d. Iacobus Dictiguardi et d. Hericus Guilichini de Civ. Castelli, milites; ser Iacobus Toberti, ser Gratia Iacobi, ser Benvenutus Amizzi, ser Primeranus magistri Dietiguardi, ser Mangerius Gerardi de Civ. Castelli et ser Federigus de Piscia, notarij; Andreas Guidonis, Comanduccius Petri, Gallina Iohannis, Cieschus Gregorij, Venturuccius Paule, Cieschus Iohannis de Castro Durantis, Guido de Campo, Colanduccius Petri, Bucatus Iohannis et Domenichellus Giuntarelli, berrovarij », tutti famigliari e officiali di detto Capitano, fanno insieme con lui piena e finale quietanza d'ogni loro avere, per salari od altro al C. di F., pena il doppio del mal richiesto e di più 1000 fior. d'oro, oltre i danni e spese, ecc.

« † Ego Mannus jud. atque not., filius q. Talenti Riccomanni de Sexto *etc.* scripsi », *etc.*

63. [K. XXX. 150]. 1298, Gen. 3.

Il nob. Bonifazio « q. d. Simonis de Iacanis » di P., già podestà di F. pei 6 mesi p. p., per sè e suoi dipendenti fa al C. di F. ampia e finale quietanza d'ogni suo avere « occasione salarij et feudi » e per ogni altra ragione, dichiarandosi pienamente soddisfatto, pena il doppio del mal preteso e 1000 lire di f. p. se ardisse altro ripetere, ecc.

Fatto in F.

« Ego † Petraccolus not. filius ser Parenzi de Ancisa not. *etc.* scripsi », *etc.*

64. [C. S. R. 5.]. 1298, Feb. 18-Mar. 17.

Collo « q. Reynaldi de Sanbuco » e Massese « q. Consigli de Campi » denunziano d'essere stati derubati nel Nov. p. p. dai distrettuali di Spoleto e di Spello di 5 muli per ciascuno, del valore di

150 fior. d'oro; e che detti CC., invano richiesti dal C. di F., nulla avevano fatto perchè i malfattori, sgherri di Carlo « q. d. Manentis de Spoleto », restituissero il tolto o lo indennizzassero; onde i danneggiati chiedono le rappresaglie contro i detti 2 CC.; e il podestà di F. Monfiorido « de Coderta » ed il suo giudice ed assessore Iacopo « de Yngnano », dottor di leggi, su parere del Savio del C. di F. e giudice, Cavalcante « Bonaventure de Pulicciano », le accordano per detta somma, nonchè per 100 lire di fior. picc. per le spese.

La data dell'anno è di mano posteriore, e a tergo. L'atto è in 2 cc. staccate. — Edito da DEL VECCHIO e CASANOVA, *op. cit.*, pag. 322.

65. [P. VII. 18]. **1298**, Feb. 22.

Si deroga al capitolo dei Costituti vietante che dei denari del C. di F. potesse farsi alcun dono, volendosi compiacere alle richieste fatte dai CC. di P. e di Città di Castello.

66. [P. VII. 185 t.]. **1298**, Feb. 28.

Si decreta un donativo di lire 1206 a favore del C. di P., che ne aveva fatta richiesta a mezzo de' suoi ambasciatori Paolo di Angelo e Rinaldo di Tancredi; ed un altro dono di lire 514 al C. di Città di Castello, che l'avea richiesto a mezzo di ser Ridolfo d'Orlando suo sindaco; a patto però che Andrea de' Viviani da Parma, ch'era stato assessore di Rosso di Stefano tifernate, già Capitano di F., facesse fine e quietanza per tutto ciò che dal C. o dai privati di F. potesse pretendere.

67. [P. VIII. 21]. **1298**, Mar. 8.

S'invia un sindaco del C. di F. a presentare a messer Cante de' Gabrielli da Gubbio la sua nomina a Podestà di F. per 6 mesi da cominciare col 1° Lug. p. v.

68. [C. S. R. 23]. **1298**, Mar. 27 (Giovedì).

Bartolo « q. Tinghi de Acciaiuolis, sotius sotietatis de Acciaiuolis », nel distretto di P. era stato derubato di 4 « salme de cera », che i ladroni avevano poi venduto « in districtu Peruxij in quodam castro de Monte Magiore »: ed avendo poi per lettere e ambasciatori del C. di F. sollecitato invano il Podestà, il Capitano e il C. « de Monte-

magiore Pesugio « (*sic*, o *Perugino* o *Penugio*?) a rendergli giustizia, chiede le rapresaglie contro tutti i sudditi del C. di P. per 400 lire, valore di detta cera; e Lapo « de Burgo », Savio del C. di F., opina che gli si concedano; così infatti viene giudicato da Pietro.... da Brescia, giudice ed assessore di Ubertino « de Salis », podestà di F.

Edito da Del Vecchio e Casanova, *op. cit.*, pagg. 313 e 316-321. — La data non risulta dall'atto; ma si rileva dalle note tergali, da cui pure si apprende che l'Aceiaiuoli diede le garanzie di legge l'11 Apr. successivo. — In P. IX. 176, sotto il 11 Apr. 1298, è registrata la concessione di dette rappresaglie per lire 600.

69. [K. XXX. 153]. 1298, Apr. 28.

In F., presenti i soliti testimoni, ecc., Gentile « Aiuti » di F., procuratore di Andrea « de Vivianis », già giudice ed assessore del cav. Rosso « q. Stefani » di Città di Castello, fa al C. di F. in nome del suo mandante finale quietanza pel residuo che restava ad avere di salario.

Ed, a sua volta, Campanario « Bencivennis » procuratore del C. di Città di Castello, come da istromento del notaio tifernate Piero « Rainerij » del 15 Mar. 1298, dichiara d'aver ricevuto dai Camerlenghi del C. di F. lire 513, sol. 11 e den. 4 di fior. picc., delle 514 lire di fior. picc. donate « et in donum et gratiam concessas » dal C. di F. a quel di Città di Castello; pena il doppio, ecc.

« † Ego Testa q. Iohannis civis flor. jud. et not. *etc.*

Ivi, a c. 152 t., sotto la stessa data, è la quietanza fatta da detto Campanario (in qualità di procuratore del nob. Rosso suddetto, già Capitano di F., come da mandato di procura del 22 Apr. corr. rogato dal notaio tifernate Giovanni « Francisci ») per 709 lire di fior. picc., residuo del salario di esso Rosso e per ogni altro credito da lui vantato contro il C. di F. — Anche in quest'atto il rogatario è Testa « q. Iohannis ».

70. [XXX. 153 t.]. 1298, Apr. 29.

In F., presenti i soliti testimoni, ecc., Gentile « Brimazoni, » [o « Burnazzoni »] e Mangiamone « olim Bartolomei », procuratori del nob. Bonifazio « d. Symonis de Iacanis » di P., già podestà di F. (come da istromento di procura del not. perugino Andrea « Angeli », del 24 Apr. corr.), fanno ai Camerlenghi del C. di F. quietanza di 1665 lire, sol. 16 e den. 4 di fior. picc., che detto Bonifazio dovea avere per resto di salario suo e del suo seguito.

I due sopraddetti, procuratori del C. di P. (come da atto di procura del 21 Apr. corr., rogato da Iacopo « Bartoli » di Porta

S. Pietro e della parrocchia dell'Ospedale), « gratanter acceptando donum », fanno ai Camerlenghi di F. quietanza delle 1206 lire donate dal C. di F. al C. di P., a pena del doppio, ecc., e « renuntiantes in hoc facto exceptioni non habitorum denariorum et pecunie, et etiam exceptioni fori privilegij, epistule divi Adriani, et condictioni sine causa, et ex iniusta causa, doli mali, et in factum et finis promissionis et obligationis non facte, beneficio restitutionis in integrum, constitutioni de duobus dietis edite in concilio generali et obligationis non facte, privilegio crucis revocande », *etc.*

« † Ego Testa q. Iohannis civis flor. et not. », *etc.*

71. [P. IX. 56]. **1298**, Lug. 7.

Si ordina a messer Cante de' Gabrielli da Gubbio, podestà di F., di delegare alcuni giudici per definire certi processi rimasti pendenti.

72. [P. IX. 56 t.]. **1298**, Lug. 8.

A messer Cante de' Gabrielli, podestà di F., si dà piena balìa di procedere nelle cause di ferimento, e di poter sostenere in arresto per 5 giorni nei cortili del suo palazzo quei cittadini che crederà d'uopo per la pubblica quiete.

73. [P. IX. 230]. **1298**, Lug. 9.

Nomina d'un sindaco a portare la nomina di Capitano di F. per 6 mesi, dal Nov. 1299 al Mag. 1300, a Corrado di Ormanno Monaldeschi da Orvieto.

74. [P. IX. 67 t.]. **1298**, Lug. 24.

A richiesta del C. di Siena, si accetta quello di Città di Castello nella lega e compagnia testè fatta per 10 anni con alcuni CC. guelfi della Toscana.

75. [P. IX. 21 t.]. **1298**, Set. 5.

Avendo il C. di Città di Castello affidata al C. di F. la nomina del suo Podestà per 6 mesi da cominciare col 1° Nov. p. v., si incaricano la Signoria ed i Savi di scegliere un cittadino di F. per tale ufficio.

76. [P. IX. 208 t.]. 1298, Set. 24.

Petizione di Lapo de' Saltarelli, giudice, e atto di concessione a lui fatta, delle rappresaglie contro il C. di Spoleto per un credito di 250 fior. che avea contro Carlo « q. d. Manentis » da Spoleto, e per altri 80 fior. per danni, spese e interessi.

77. [P. IX. 24]. 1298, Ott. 3.

Nicola dei Cerchi di F., eletto podestà di P. per 6 mesi da cominciar col Dec., è autorizzato ad assumere quell'officio.

Vedi pure ivi, a c. 101, sotto li 11 Feb. 1299, un'altra autorizzazione al suddetto per poter accettare la conferma in quella carica pel successivo semestre.

78. [P. IX. 115]. 1298, Dic. 9.

Si stanzia la menda a Giotto di Gheri da Cascia per un cavallo mortogli combattendo a Cella di Vernio contro i nemici di F. e di Città di Castello.

79. [P. IX. 125]. 1298, Dic. 30.

È ricordato come Capitano di F. Neri della Torre da Orvieto.

80. [K. XXX. 156 t.]. 1299, Gen. 14.

Il nob. cav. Cante « q. d. Petri de Ghabriellibus de civ. Heugubij », già podestà di F. per 6 mesi finiti il 1º del corr. Gen., fa per sè e per quelli del suo seguito al Camerlengo della Camera del C. di F. generale quietanza d'ogni credito per salarî, refusione di danni e spese, ecc., rinunziando ad ogni eccezione per sè e suoi birri, i cui nomi sono i seguenti : « Gnialdus Magalotti, Iacomellus vocatus Rossus q. Iuntoli, Andreas Borguccij, Attolus Viti, Michus Nieri, Ceccholus Venture, Iacomellus Righi, Pierus Marchi, Mercatellus Compagni, Nuccius Franceschelli, Petrus Benvenuti, Monalduccius Bencivenni, Bonaora Romey, Francischus Beningrandi, Pisterellus Guidoli, Montefocarius Angeli, Roncione Salvuccij, Castelguelfus Bonamati, Iacomellus Domenichi, Frescolus Iohannis, Venutellus Alberichi, Vescica d'Agura, Iohanninolus Rigoccij, Franceschinus Falcionis, Petruccius Buti, Bonaora Boninsegne, Masseiolus Christofori de Orbilliano, Nucciolus Pieri, Ammanatus Amati et Beccolus Pietri ».

Actum Flor. super sala domus filiorum q. d. Gherardini de Circulis in qua dd. Priores et Vex. Iustitie pop. flor. morantur pro eorum offitio execendo », *etc.*

† Ego Iohannes fil. Berghi de Cantapochis *etc.* jud. et not. et nunc scriba supradicte Camere Com. Flor. *etc.* scripsi », *etc.*

81. [P. IX. 153]. **1299**, Feb. 25.

A messer Neri della Torre da Orvieto, Capitano del popolo, si dà piena balìa, per insino al 15 Apr. p. v., per l'esazione delle condanne pecuniarie.

82. [P. IX. 153 t.]. **1299**, Feb. 25.

Si proroga al Podestà per un mese il tempo utile a sbrigar le cause lasciate pendenti dal suo antecessore messer Cante de' Gabrielli da Gubbio, acciò per la troppa sollecitudine non sia lesa la giustizia e non perisca la verità.

83. [C. S. R. 24]. **1299**, Mar. 18.

« Poltrone, filius Puccij Germini de Petrognano », tornando « de partibus Marchie » a F., era stato nel distretto di Foligno da Carlo « d. Manentis » di Spoleto preso, carcerato in Spello e derubato di 134 fior. d'oro e d'altre cose, toccandone un danno d'oltre 70 fior. d'oro; chiestane invano soddisfazione ai CC. e rettori di Spello, Foligno e Spoleto, domanda le rappresaglie contr'essi e loro sudditi per dette somme e per altri 25 fior. di spese; e Lapo « de Burgo », dottor di leggi e Savio del C. di F., su ciò interpellato, consiglia che gli si accordino per 134 fior. e per altri 50 di danni e spese.

Non c'è la data dell'anno: ma nel contesto si dice che gli ultimi tentativi per un amichevole accordo erano stati fatti con lettere del podestà « Montfloridi de Coderta » e del Capitano « Ranerij de la Torre ».

84. [P. IX. 258]. **1299**, Mar. 24.

Si accetta la preghiera di eleggergli un « Priorem Comunis » fatta al C. di F. da quel di Gubbio.

85. [K. XXX. 157]. **1299**, Mag. 2.

Nobilis et sapiens vir d. Neri de la Torre de Urbeveteri olim Capitaneus et Defensor Artium et Artificum civ. Flor., et d. Paulus Gual-

terij de Spoleto, d. Iacobus Petri de Urbeveteri, et d. Domenicus Agolantis judex Gabelle, judices dicti d. Capitanei; d. Guido de Pertevo et d. Petrus Iohannis de Urbeveteri, sotij et milites dicti d. Capitanei, ser Petrus Petri de Urbeveteri, ser Petrus Nicchole de Montefiascone, ser Salamone Blasij de Urbeveteri, ser Aldobrandinus de Bangnoreta, ser Neri Amadoris de Sertravo et ser Ormannus Pacini de Prato, notarij predicti d. Cap.; Cecchus d. Montanari, Ciuccius Petri d. Iacobi, Fuccius Barochi d. Bernardini, Vannes Stephani d. Orlandini, Franchuccius Bolgaruccij, Petruccius Inghilberti, Cettus eius frater, Petricciuolus [domicelli predicti] d. Capitanei, et Lambertuccius Tommasini, Massuccettus Tebalduccij, magister Iacobus magistri Iohannis, Nellus Andree, Odducius Iacobi, Vannes S. Iohannis, Pacchonus Titti, Nutus Benvenuti, Guiderellus Golantis, Franceschus de Polzano et Cone de Montepulciano, berrovarij dicti d. Capitanei », fanno a Lippo « Tracche », sindaco del C. di F., ampia e finale quietanza d'ogni loro credito verso detto C. per salario od altro, ecc.

« Actum Flor.

« Ego Iohannes ser Benedicti Capitani jud. et not. *etc.* scripsi, *etc.*

« † Ego Ioseppus jud. et not. filius Gelli Peruzzi de Sancto Cassiano autenticum *etc.* exemplando trascripsi ».

86. [P. X. 43 t.]. **1299**, Lug. 15.

Si autorizza Forese Adimari ad accettare l'ufficio di podestà di Foligno, cui era stato eletto per 6 mesi da cominciar col 20 di Luglio.

87. [P. X. 94 t.]. **1299**, Set. 7.

Si stanziano lire 23 a favore di ser Caro giudice, per menda d'un cavallo mortogli nell'ambasceria a Città di Castello nell'Apr. p. p.

88. [P. X. 170]. **1299**, Nov. 7.

Si dà piena balìa per l'esazione delle pene pecuniarie a Corrado di Ormanno de' Monaldeschi da Orvieto, Capitano del popolo di F., e ai suoi giudici, ecc.

89. [PP. II. 3 t. e 4]. **1300**, Feb. 4.

Collo « q. Raynaldi de Sambuco » e Massese « q. Consigli » di Campi, distrettuali di F., chiedono le rappresaglie contro i CC. e gli uo-

mini di Spoleto e di Spello, perchè da Carlo « q. d. Manentis » di Spoleto ed altri suoi seguaci e fautori erano stati assaliti nel distretto di Spello, arrestati e derubati di 10 muli del valore di 450 fior. d'oro; e poscia inutilmente da essi e dal C. di F. s'era chiesto riparazione e indennizzo; onde, visto il capitolo del Costituto fiorentino relativo alle rappresaglie, udito il parere di Cavalcante « Bonaventure de Puliciano », giurisperito, i Consigli di F. concedono le rappresaglie per i detti 450 fior., e per altri 100 di danni e spese sofferti, ai sunnominati, i quali giurano e dànno garanzia di usare onestamente e giuridicamente di tale licenza di rappresaglia, ecc.

90. [C. V. 4 t]. **1301**, Apr. 14.

Nel Consiglio delle Capitudini delle 12 Arti Maggiori, sulle proposte presentate dal nob. Gualfreduccio « d. Iohannis Ballionis » di P., Capitano e difensore di F., dà il suo parere « Dante Alagherij ».

Altri pareri di Dante sono a cc. 5, 8, 13 t., 14 dello stesso reg., sino al 28 Sett.

91. [K. XLIV. 182 t.]. **1301**, Mag. 2.

Il nob. cav. Offreduccio « q. magnifici viri d. Iohannis Ballionis », di P., già Capitano e Difensore di F. per 6 mesi p. p., dal Nov. all'Apr. p. p., fa per sè e suoi ampia e finale quietanza al C. di F. di ogni credito per salario od altro; pena 1000 marche d'argento, ecc.

Fatto in F., ecc.

« Ego † Petracolus not. filius ser Parenzi de Ancisa not., scripsi », *etc.*

Nel principio dell'atto il Baglioni è chiamato Offreduccio, poi sempre Gualfreduccio.

92. [C. V. 72]. **1303**, Lug. 4.

Per l'elezione del futuro Capitano del Popolo, sono tra i proposti:

in 1.° luogo, con altri tre, Vinciolo da P.;

in 2.°, con altri tre, « d. Neri Chola de Monaldeschis de Urbeveteri »;

in 3.°, con un altro, Bino de' Gabrielli da Gubbio;

e in 4.°, con altri due, Uberto « d. Guarnerij (?) » da Città di Castello.

93. [C. V. 10]. 1301. Lug. 5.

È ricordato, come giudice e collaterale assessore del podestà, Offreduccio da Spello; e più innanzi (c. 6 t., ecc.), colla stessa carica, Andrea da Montefalco.

A c. 15 t., sotto il 12 Ott., è menzionato colla stessa qualifica Ricciardo « d. Ricciardi de Reate ». — Ved. Del Lungo I., *D. Compagni e la sua cronaca* (Firenze, Le Monnier, 1880), vol. I, par. II, docc. pagg. XXXVII, ecc., doc. 27.

94. [C. V. 18 t.]. 1301, Dec. 7.

Come giudice e collaterale assessore del podestà, Cante « de Gabriellis » da Gubbio, è menzionato Andrea « Bartholuccii » da Gubbio, e poi (c. 21, 12 genn. 1302) « Angnolo de Eugubio, milite » d'esso podestà.

A c. 22, sotto il 9 Feb. 1302 son ricordati Cecco « Natice, milite d. pot. » e ser Puccio Thomasi », notaio di esso podestà, ambedue da Gubbio. E a c. 26, sotto il 27 Mar. 1302, Franceso « ser Angeli », da Gubbio. — Nel Giu. 1302 (c. 29 t., ecc.) il detto Andrea « Bartoluccij » è menzionato frequentemente come vicario di detto podestà. — In P. XI. 61 t., sotto il 28 Set. 1301, è ricordata una sentenza resa da Cante podestà il 25 Ott. 1298.

95. [C. V. 20 t.]. 1302, Gen. 11.

Si approva una provvisione « super facto condempnatorum et exbannitorum per d. Cantem pot. ante kal. mensis Ian. a die .viiii. mensis Nov. usque ad kal. mens. Ian. ».

A c. 21, sotto il 12 Gen., si ricorda che Cante podestà concesse le rappresaglie contro il C. di Gubbio a Simone « de Bardis ». In P. XI. 92, sotto questa data, si decreta che non possano continuarsi i processi iniziati negli atti del podestà Tebaldo da Montelupone fino al 4 Nov., ma debbano ricominciarsi innanzi al Gabrielli suo successore, mediante nuove accuse o denunzie. — Ivi, a c. 92 t., sotto la stessa data, sempre per una considerazione di favore, verso esso Gabrielli, si delibera che l' ufficio di podestà da lui assunto il 9 Nov. p. p. debba continuarsi a tutto il Giugno, considerandosi il tempo corso da quel giorno al 31 Dec. come una prosecuzione dell' ufficio del vecchio podestà, dal quale quindi dovessero ritenersi come emanati i bandi e condanne pronunziati da Cante nel tempo suddetto. — E ivi, a c. 101, sotto il 26 Feb., si delibera di affidare al Gabrielli piena balìa sui processi di calunnie, false testimonianze e lesioni, purchè i relativi delitti [illegible] commessi dopo il 15 Feb. — Il reg. XIX dei Capitoli è il registro delle condanne criminali pronunziate nel 1302 contro Dante Alighieri ed altri dal Gabrielli [illegible]. Questo, che è copia del notissimo *Libro del Chiodo*, è superfluo far parola [illegible] le notizie datene dal P. Ildefonso (*Delizie degli Eruditi Tosc.*, ecc., X. 93), di I. Del Lungo (*Discorso dell'esiglio di Dante*, con appendice di docc.), ecc.

96. [C. V. 24]. **1302**, Mar. 15.

Si autorizza Rodolfo « d. Gherardi de Guidaloctis » ad accettare la carica di Capitano del C. e popolo « civitatis Assesij », per 6 mesi dal 1° Giu. p. v.

97. [C. V. 51]. **1302**, Mag. 27.

Si autorizza il nob. cav. Raniero « d. Rubei de Bondelmontibus » ad andar Capitano d'Assisi per 6 mesi dal 1° Giu. p. v.

98. [K. XLI. 83]. **1302**, Giu. 24.

Il nob. Cante « de Gabrielis » di Gubbio, già podestà di F. per 7 mesi e 12 giorni compiuti il 21 corr., fa per sè e suoi al C. di F. ampia e finale quietanza d'ogni credito per salario od altro; pena del doppio e di 500 marche d'argento, oltre i danni e le spese, ecc., s'egli e suoi ardissero pretendere alcuna cosa dal C. di F., ecc.

Fatte in F. « in domo de Spinis », ecc.

« † Ego Ranerius q. Baldesis not. scripsi », *etc.*

99. [K. XLIV. 241 t.]. **1302**, Set. 13.

Ser Iacopo « Ubertini » di Città di Castello, che fu in F. notaio al seguito di Guido marchese del Monte S. Maria, fa al C. di F. ampia e finale quietanza d'ogni suo credito per salari od altro, pena 1000 marche d'argento, ecc.

Fatto in F., ecc.

« † Ego Iohannes Durantis Pisciancanto de Flor., not. rog. scripsi », *etc.*

100. [P. XI. 158]. **1302**, Nov. 15.

Si conferiscono speciali poteri in materia di giudizi penali a Vannozzo « d. Angeli » degli Armanni, di Assisi, Capitano di F.

101. [P. XI. 175]. **1303**, Gen. 12.

Si elegge un procuratore per presentare a Guelfo « d. Iacopi » [« Guelfuccij »] da Città di Castello la sua nomina a Capitano, ecc., di F. per 6 mesi dall'8 Mag. 1303.

102. [PP. II. 37 t. e 38]. 1303. Dec. 7.

Si stanzia la spesa di lire 68 e sol. 10 per rimborso di quel che i Massari del C. avevano speso per far riattare « hospitia et domos in quibus d. Ghisentius de Heugudio (*sic*, pro Eugubio), judex deputatus super rationibus Comunis revidendis, et d. Peregrinus de Perusio, judex deputatus super librarum impositarum et prestantiarum exactione », stanno coi loro notai e famigli ad esercitare i respettivi offici; nonchè per aver fatto « de novo construi curias eorum, in quibus dicta eorum exerceant offitia ».

A c. 41 t., sotto la data del 13 Mar. 1303 (1304), si stanziano a favore d'esso Peregrino « d. Gerardini » da P., giudice e officiale suddetto, lire 9 per rimborso della ritenuta di 4 den. per lira indebitamente fattagli nel pagamento del suo salario. — Il 12 Dec. 1303 fu approvata un'istanza fatta dal suddetto Ghisenzio (C. VI. 3 t).

103. [C. VI. 6]. 1303. Dec. 22.

Nel pubblico « parlamento » adunato nella chiesa di S. Reparata presta giuramento « d. Mannus de la Brancha », nuovo podestà con alcuni de' suoi giudici, cavalieri e notai.

E ivi, a c. 19, sotto il 5 Lug., egli con altri suoi dipendenti giura avanti il generale Consiglio, adunato « in curia pallatii potestatis », di esercitar l'officio di podestà sino al 1° Ago. p. v. — In P. XII. 11 t., sotto il 10 Set. 1303, è la nomina del sindaco che gli notificò la sua elezione a podestà di F. per 6 mesi dal 1 Gen. p. v.

104. [C. VI. 16 t]. 1304. Mag. 29.

Sono testimoni alle deliberazioni del general Consiglio di F. « Tino et Mino de Eugubio », cavalieri del podestà.

105. [C. VI. 17]. 1304. Giu. 22.

Sulla domanda fatta dal C. « civitatis Orbeveteris » di avere un podestà scelto dal C. di F., « ser Guillelmus de la Plasentina » consiglia d'accettare la commissione, rimettendo l'elezione alla Signoria.

Guglielmo della Piacentina è il celebre umanista, amico del Petrarca.

106. [C. VI. 18]. 1304. Giu. 26.

Il Consiglio generale di F. si aduna d'ordine « d. Tini Bufarelli de Eugubio », vicario e cavaliere « d. Manni d. Corradi de Eugubio », podestà di F.

107. [C. VI. 16 bis]. **1304**, Lug. 28.

Si consente a Iacopo « de Rubeis » di poter accettare la nomina a podestà di Gubbio per 6 mesi, dal 1° Nov. p. v.

Altrettanto si legge a c. 19 di esso reg. sotto la stessa data 28 Lug.

108. [C. VI. 36]. **1304**, Dec. 4.

Si delibera che Ugolino « de Tornaquincis » possa accettare la carica di Capitano d'Orvieto per 6 mesi dal 1° Genn. p. v.

109. [C. VI. 39 t.]. **1304**, Dec. 21.

Si dà licenza « d. Guidoni judici de Burgo » di poter andare e stare in Orvieto per giudice delle gabelle di detta città per 6 mesi dal 1° Gen. p. v., secondo la richiesta fattane per lettera dal Cardinale d'Orvieto.

110. [C. VI. 50 t.]. **1305**, Apr. 20.

Si consente a Filippo « de Cavalcantibus » d'andar capitano d'Assisi per 6 mesi dal 1° Lug. p. v., « prestando securitatem secundum formam statutorum ».

111. [PP. II. 114]. **1305**, Lug. 13.

I Consigli di F., adunati nella Chiesa di S. Pietro Scheraggio, consentono al nob. cav. Iacopo « de Rubeis » di F. di poter accettare la carica di Capitano del popolo e del C. di P., per 6 mesi, « dummodo idem d. Iacobus vel alter pro eo, antequam vadat ad ipsum exercendum regimen, penes Comune Florentie satisdet cum bonis fideiussoribus secundum formam statuti dicti Comunis Flor. de hoc loquentis ».

Così in C. VI. 62, sotto la stessa data.

112. [C. VI. 77 t.]. **1305**, Ott. 28.

« In publica concione congregata in ecclesia S. Reparate » presta giuramento il nuovo capitano di F. « d. Berrardus d. Stelluti de Stellutis de Fulginio », con i suoi giudici, ecc.

113. [C. VI. 78]. 1305, Nov. 3.

Si consente a Betto « q. d. Pepi de Adhimarijs » di andar Capitano d'Assisi per 6 mesi dal 1° Gen. p. v.

114. [C. VI. 78]. 1305, Nov. 20.

Si consente a Ceffo « de Alleis » di accettare la carica di podestà d'Orvieto per 6 mesi dal 1° Gen. p. v.

115. [C. VI. 79 t.]. 1305, Dec. 11.

Si approva la proposta « de arbitrio dando d. Bino de Gabrielis de Eugubio potestati venturo super accusationibus et denuntiationibus falsis et non veris, secundum quod d. Tignacha presens potestas habuit, duraturo usque ad medium mensis Iunij prox. vent. ».

Altrettanto è ripetuto a c. 80 r., sotto il 13 Dec. — In P. XII, 145, sotto il 6 Apr. 1305, è la nomina del sindaco che gli portò la nuova della sua elezione a podestà di F. per 6 mesi dal 1° Gen. p. v.

116. [C. VI. 82 t.]. 1306, Gen. 3.

Presiede il Consiglio generale de' 300 Monaldello « d. Monaldi de Eugubio », giudice e collaterale assessore del podestà Bino de' Gabrielli; è testimone « Puncino q. Thomaxij » da Gubbio, cavaliere e socio del podestà.

A c. 84 t., sotto il 13 Genn., si delibera « de jurisdictione committenda d. Bino potestati, ita quod eam possit committere suo vicario in civilibus et in criminalibus ». — A c. 87 t., sotto il 17 Feb., è ricordato Iacopo da Norcia, « miles et sotius » del podestà. — Di Monaldello suddetto e di Berardo da Foligno, Capitano di F., è ricordo nel doc. 2044 (21 Apr. 1306) del DAVIDSOHN, *Forschungen*, ecc., Zw. Th., pag. 266.

117. [PP. II. 68 t. e 69 r.]. 1306, Gen. 12.

« Ut regimen et offitium d. Capitanei Populi et Comunis Flor. melius et ferventius fieri possit in ipsius d. Capitanei honorem et ad utilitatem et commodum Com. Flor. et singularium personarum », si ratifica la provvisione deliberata dalla Signoria « quod nobilis miles d. Berrardus d. Stelluti de Stellutis de Fulginio, Capitaneus dicti populi et Comunis », potesse tenere pe' 6 mesi del suo ufficio, dal 1° Nov. p.

p. al 1° Mag. p. v., « pro dicto regimine et offitio et pro honore et custodia sue persone et pro ipsius populi et Comunis et singularium personarum serviciis, tam in civitate quam in comitatu Flor. faciendis, viginti berovarios sive sergentes cum armis; computatis in dicto numero » i 12 birri o sergenti che a norma dello Statuto doveva il Capitano ordinariamente tenere; dei quali 20 due dovean tenersi a spese di lui e gli altri 18 a spese del C., col salario di lire 4 al mese per ciascuno, senz'alcuna ritenuta.

118. [PP. II. 68]. **1306**, Gen. 12 e 13.

I Consigli di F., convocati d'ordine del Capitano, nonchè di Monaldello « d. Monaldi » da Gubbio, giudice, collaterale, assessore ed attualmente vicario del nob. cav. Bino « de Gabriellibus » di Gubbio, podestà di F., ratificano la seguente provvisione: « Pro honore et augmento regiminis d. potestatis et pro serviciis Comunis Flor. et singularium personarum melius faciendis, provisum et stabilitum fuit per dd. Priores Artium et Vex. iustitie iamdictos, eorum officij auctoritate et vigore, quod nobilis miles d. Binus de Gabriellis de Eugubio potestas eiusdem Comunis Flor. in termino et pro termino et tempore sex mensium initiatorum in kal. mensis Ianuarij proxime preteriti et finiendorum in kal. mensis Iulij proxime venturi hactenus potuerit habuisse et tenuisse et de cetero possit et debeat habere et tenere in dicto et pro dicto regimine, pro honore et custodia sue persone et pro ipsius Comunis et singularium personarum serviciis tam in Civitate quam in comitatu Flor. faciendis, centum berovarios sive sergentes cum armis; computatis in dicto numero sexaginta berovariis sive sergentibus quos idem d. potestas in dicto regimine secundum formam statuti dicti Comunis habere et tenere debet: et quod predicti centum berovarij sive sergentes a Comuni et pro Comuni Flor. pro eorum salario stipendiis et satisfactione in tempore et pro tempore dictorum sex mensium habeant et percipiant et habere et percipere possint et debeant libras quatuor et sol. decem. f. p. pro quolibet eorum et quolibet mense, absque aliqua gabella », *etc.*

Si ratifica poi la spesa deliberata dalla Signoria « pro reparatione palatij in quo pro ipso Comuni moratur d. Potestas, et etiam domorum iuxta ipsum palatium positarum et pro ipso Comuni ad pensionem conductarum, in quibus morari debent familiares seu stipendiarij equites dicti Comunis deputati ad seguimentum et obedientiam ipsius d. Potestatis », *etc.*

119. [C. S. R. 14]. 1306, Feb. 4.

Tuccio « Feruczi » del popolo di S. Frediano di F. espone che mentre per conto suo e de' suoi soci si trasportavano 10 « torselli pannorum franciscenorum » pel distretto di Spoleto, i conduttori di quelli furono « in terzeno *(sic)* sacrato Abbatie de Florentillo », a 12 miglia o circa da Spoleto, da certi malandrini derubati di ben 24 di quei panni ch'erano in detti torselli, pel valore di 800 libre di denari « parisienses »; e se vollero riscattar i rimanenti, dovettero sborsare 636 fior. d'oro; risentendone complessivamente un danno per altri 200 e più fior.: onde, riuscite vane le pratiche fatte per aver giustizia presso il podestà, il capitano e gli Anziani di Spoleto, esso Tuccio chiede per sè e suoi, e, su parere favorevole del giudice Giovanni « q. Rustichelli », Savio del C. di F., ottiene, per 800 lire parigine e per 636 fior. d'oro, le rappresaglie contro il C. di Spoleto, da Ruggero conte « De Doadoli » allora podestà di F.

120. [C. VI. 89 t.]. 1306, Feb. 22.

Si approva « quod super electione facta per Commune Perusij de novo Capitaneo Civitatis Flor. possit sindicus Com. Flor. licteras dicti Com. Flor. presentare eidem, non obstante eo quod non sit miles ».

V'era presente « d. Giuncta Genatij de Eugubio », cavaliere e socio del podestà. — In P. XII. 168 t., sotto il 25 gen. 1306, è la nomina del sindaco inviato da F. a partecipare al C. di P. la commissione che gli si affidava, ed a notificare l'elezione a colui che dai perugini sarebbe prescelto. — Ed ivi, a c. 185, sotto il 22 Feb., è la conferma dell'elezione fatta dal C. di P. nella persona di Taddeo « Bartholi » da P. a Capitano di F. per 6 mesi dal 1° Mag. p. v.

121. [C. VI. 92]. 1316, Mar. 20.

Si delibera « quod sapiens vir d. Angellus Petri de Asisio, iudex electus ad offitium Ghabellarum civitatis luchane pro sex mensibus prox. vent. initiandis in kall. mensis Aprell. prox. vent. », possa accettare detto officio, e si riconosce « quod ipse d. Petrus sit Guelfus et de parte Guelforum ».

122. [C. VII. 2]. 1306, Apr. 8.

Si delibera di accettare la commissione fatta dal C. di P. nel C. di F. per l'elezione del podestà, e di affidare la nomina alla Signoria ed ai Savî.

A c. 4, sotto il 20 Apr., è la licenza accordata a Becto « de Bru[illegible] », eletto podestà di P. per 6 mesi dal 1° Lug. p. v., di poter accettare quell'[illegible].

123. [PP. II. 73 t.]. 1306, Apr. 22.

Udite le raccomandazioni che facevano gli ambasciatori del C. di P., all'uopo venuti in F. a favore del perugino Giliuzzo « Iacopelli d. Symenetti »; visti molti « instrumentis publicis et iuribus » da lui prodotti a sostegno delle sue pretese; considerato « quod quecumque regimina que pro parte dicti populi et Comunis Perusij dicto populo et Comuni Flor. quandocumque et quacumque de causa porrigantur et fiant, totaliter admittenda et exaudienda sunt merito cum effectu », si ratifica la deliberazione già presa dal precedente officio della Signoria di pagare a detto Giliuzzo per sè e per conto di Signoruccio « Iohannuccij de Castello », di Rainaldo « Trasmondi », Maso « Angeli » da Gubbio, Bastardo « Giliuccij » di P. ed altri, già stipendiarî del C. di F., lire 323, sol. 4 e den. 5, « in una parte », e 90 fior. d'oro « in alia parte », per soldo loro dovuto a norma della dichiarazione a loro favore rilasciata il 25 Genn. 1302 (1303) dagli Officiali della Condotta del C. di F.

In C. VII, 4 e 5, sotto il 22 e 27 Apr., sono le ratifiche de' Consigli per tali stanziamenti di somme, approvati su conforme parere reso da ser Guglielmo « de la Plasentina », con lievissima divergenza nella cifra. — Ed ivi, a c. 47 t., sotto il 6 Apr. 1307, è la deliberazione « quod fiat solutio Gilliuctio de Perusio de eo quod recipere debet de jure a Com. Flor., non obstante reformatione in contrarium loquente ».

124. [PP. II. 74 t.]. 1306, Apr. 29.

Il Consiglio del Capitano, adunato d'ordine di Bernardo « Stelluti de Stellutis » di Foligno, capitano di F., e poscia, il giorno 10 Mag. successivo, il Consiglio del Podestà, convocato d'ordine di Monaldello « d. Monaldi » da Gubbio, giudice, collaterale, assessore ed ora vicario del nob. cav. Bino « de Gabriellis » di Gubbio, attuale podestà, ratificano il pagamento della somma necessaria « pro satisfactione expensarum factarum seu fiendarum in duabus [*sic*] et pro duabus palliis seu drapis deauratis pro ipso Comuni emptis causa honorandi nobilem virum d. Binum de Gabriellis de Eugubio potestatem Flor. in redditu quem fecit ad civitatem Flor. reddeundo ab obsidione et victoria habita de civitate Pistorij et etiam in vestibus et pro vestibus bobum et aliorum qui nunc carroccium Comunis Flor. conduxerunt obviam dicto d. Potestati; et in aliis et pro aliis expedientibus ad ornamentum et fornimentum ipsius carroccij lib. centum octuaginta sex f. p. per Camerarios Flor. dicta de causa exibendas et dandas, pro Comuni iam-

dicto Nerio Guidenghi, et per ipsum Nerium licite et impune et absque ipsius preiuditio et gravamine... expendendas et solvendas », *etc.*

In C. VII, 6, sotto la stessa data, è lo stanziamento di lire 186 di f. p. a favore di detto Nerio, in rimborso delle spese fatte « pro caroccio ornando et bobus et bubulco induendis de scharleto et in paliis subtus quo *(sic)* venit d. Binus potestas ». — Ivi a c. 8 t. è la ratifica de' Consigli per il rimborso di tale spesa fatta « quando d. Binus reddiit de exercitu Pistor. ad civitatem Flor. ».

125. [C. VII. 7]. 1306, Apr. 30.

Si delibera di affidare alla Signoria la scelta dei 6 sindaci « inter quos sint duo judices et etiam duo notarij cum eis qui sindicare debeant d. Berrardum de Stellutis, Capitaneum veterem et eius familiam et berovarios ».

126. [C. VII. 7 t.]. 1306, Mag. 4.

Nel Consiglio de' Cento si approvano le seguenti proposte:

1.ª « de arbitrio dando d. Canti de Gabriellis de Eugubio novo potestati super accusationibus notificationibus et testificationibus falsis et non veris secundum quod d. Ninus presens potestas habet et habuit in dicto suo regimine »;

2.ª « quod d. Canti possit et debeat secum ducere habere et tenere in dicto suo futuro regimine judices, milites, notarios, domicellos et berovarios qui steterunt a decem annis citra cum aliquo potestate et capitaneo civ. Flor. »;

3.ª « quod dentur et solvantur per Camerarios Camere dicti Com. Flor. d. Canti futuro potestati libras mille f. p. sine gabella ultra salarium in statutis comprehensum ».

A c. 8, sotto il 10 Mag., è la ratifica fatta di tali deliberazioni dai Cons. Gen. e Spec.; a c. 15 t., sotto il 4 Lug., è ricordato, come giudice collaterale, assessore e vicario di ser Cante, Pietro « d. Anastaxij de Interanne », a cui li 7 Lug. (c. 17) fu deliberato di concedere il mero e misto imperio fino al 1° Genn. p. v. « durante absentia potestatis ». — A c. 33, sotto il 1° Genn. 1306 (1307), si delibera l'elezione d'un sindaco « ad petendum contra d. potestatem veterem et eius familiam et berovarios ».

127. [C. VII. F.]. 1306, Mag. 4.

Si permette a Manente « q. d. Rubei de Bondelmontibus » d'accettare la carica di Capitano di Gubbio per 6 mesi dal 1° Giu. p. v.

A c. 51, sotto li 23 Apr. 1307, si consente a lui stesso di andare podestà di Spoleto per 6 mesi dal 1° Lug. p. v.

128. [C. VII. 9]. **1306, Mag. 31.**

Si approvano le seguenti proposte:

1.ª « de arbitrio dando d. Tadeo d. Bartholomei de Perusio, novo Capitaneo, et suo judici deputato super exactionibus condempnationum hinc ad medium mensem Oct. prox. vent. »;

2.ª « quod berovarij d. Capitanei sint et esse debeant numero . xx . et intelligantur esse de familia eiusdem d. Capitanei et etiam possint recipere et recepisse solutiones singularium personarum pro serviciis quas facient eisdem sicut et quemadmodum recipere possunt berovariis [*sic*] d. Potestatis; et si quis offenderit eisdem berovariis [*sic*], idem d. Capitaneus habeat cognitionem de predictis »;

3.ª che a detti birri del Capitano per 6 mesi dal 1º Mag. corr. al 1º Nov. p. v. si dessero lire 4 di f. p.

Ratificata il 1º Giug.; ivi, c. 10. — In PP. II. 75, sotto la stessa data, son le ratifiche de' Consigli per tale deliberazione. — A c. 28 t., sotto il 24 Ott., si elegge un « sindicus ad defendendum jura Comunis Flor. contra et adversus » detto Taddeo e suoi.

129. [C. VII. 14]. **1306, Giu. 21.**

Fatta la proposta « quod ser Iacobus Petri de Asisio, qui nunc nuper electus est per populum et Comune Luchan. in notarium et pro notario Cancellarie civitatis predicte ad malleficia pro termino et tempore sex mensium initiat. a kal. Iul. prox. vent., videlicet in approbando ipsum ser Iacobum Guelfum et de parte guelfa et sancte Ecclesie Romane », si delibera, su parere di ser Guglielmo « de la Plasentina », che detto ser Iacopo « est verus Guelfus et de parte Guelfa ».

130. [P. XIII. 15]. **1306, Lug. 29.**

Si accordano amplissimi poteri e facoltà discrezionali al podestà di F., messer Cante de' Gabrielli da Gubbio, circa la remissione di certe condanne, circa le temporanee esenzioni de' cittadini da' pubblici oneri e circa i mezzi opportuni a procacciare il denaro necessario per condurre a termine la sottomissione del castello di Monte Accianico.

131. [C. VII. 26]. **1306, Ott. 13.**

Si consente a Bindo « d. Gentilis de Bondelmontibus » di accettar l'officio di podestà di Gubbio per 6 mesi dal 1º Nov. p. v.

132. [C. VII. 27 t.]. **1306**, Ott. 21.

Si dà facoltà a Raniero « olim d. Rubei de Bondelmontibus » d'andare podestà di Spoleto per 6 mesi, dal 1° Gen. p. v.

A lui stesso, li 11 Mag. 1307, fu data licenza di accettare la podesteria di P. per 6 mesi dal 1° Lug. p. v.

133. [P. XIII. 31 t.]. **1306**, Nov. 9.

Il cav. Lapo « Boccaccij de Rubeis » e il giurisperito Giovanni « Rustichelli » sono nominati ambasciatori e sindaci del C. di F. per far lega e taglia con i CC. di Bologna, Lucca, Siena, Città di Castello, e con tutti quegli altri CC. e signori di parte guelfa che volessero aderire a tale confederazione.

134. [C. VII. 29]. **1306**, Nov. 19.

Si approva come Guelfo e di Parte ecclesiastica ser Cecco « Massogi » da Gubbio, notaio, eletto « ad offitium cancellarie » di Lucca per 6 mesi dal 1° Gen. p. v.

135. [C. VII. 29 t.]. **1306**, Dec. 9.

La Signoria ed i sei delle Gabelle di F. eleggono Francesco « d. Petri » da Orvieto giudice ed officiale delle gabelle con due notari, per 6 mesi dal 1° Gen. p. v.

Il 24 Dec. si elesse il sindaco a portargli la nomina. — Ved. P. XIII, 32 t., alla stessa data del 23 Dec. — Il 29 successivo detto Francesco, insieme ai suoi notari, giurò l'officio.

136. [C. VII. 43]. **1307**, Mar. 4.

Si consente a Simone « d. Rubei de lo Tosa *(sic)* » d'accettar l'officio di podestà di Città di Castello per 6 mesi dal 1° Giu. p. v.

137. [C. VII. 47]. **1307**, Mar. 26.

Il nob. Matteo d'Amelia, coi suoi giudici, notai e 20 sergenti, giura l'officio d'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia di F.

In P. XIII, 99 t., sotto il 16 Lug. 1307, si fa menzione d'una sentenza condennatoria da lui pronunziata il 15 Lug. contro Ferrantino de' Malatesti, podestà di F. nell'antecedente semestre.

138. [C. VII. 62 t.]. **1307**, Lug. 6.

Si delibera la proposta « de jurisdictione danda d. Anastaxio de Intirene (*sic*, pro Interamne) » giudice, collaterale, assessore ed ora vicario del nob. Monaldo « de Brancaleonis de Castro Duranti », podestà di F.

Da una menzione di lui fatta a c. 66, sotto li 2 Ago., si rileva ch' era della famiglia « de Manaseis ».

139. [C. VII. 73 t.]. **1307**, Ott. 1.

Nella chiesa di S. Pietro Scheraggio giura l' officio di Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia di F. il nob. Matteo « de Ternibilibus » di Amelia.

In P. XIII. 163 t., sotto il 12 Dec., si legge lo stanziamento di 25 fior. d' oro a favore di Cecco di Buccio da Todi, e di otto fior. a favore di Marchese di Nicoletto da Terni, stipendiari di detto Esecutore, per menda di due cavalli loro morti in certe spedizioni fatte a Montemurlo e a Montecalli per arrestare alcuni malfattori e banditi.

140. [C. VII. 81]. **1307**, Dec. 12.

Su proposta fatta dal Capitano, nob. Rossolino « d. Rubei de Castello », si ratifica la provvisione fatta sui 150 fior. versati dal sindaco del C. di Città di Castello ai sindaci del C. di F., che li pagarono al nob. march. Guido del Monte S. Maria « pro servitiis per eum factis Com. Flor. in exercitu hoc anno facto contra Aretinos ».

A c. 1 del reg. VIII il detto Capitano è chiamato « Rissellus d. Rubei Stephani »; ed ivi a c. 7, sotto il 1° Mag. 1308, si delibera di eleggere « avocatum et sindicum ad petendum » contro di lui. — In P. XIII, 105 t., sotto il 31 Lug. 1307, è la nomina del sindaco spedito a notificare l' elezione a detto Rossello, per 6 mesi dal 1 Nov. p. v.

141. [C. VII. 83]. **1307**, Dec. 15.

Si consente al nob. Guatano « d. Oderici de Pilliis » d' andar podestà di Foligno.

142. [C. VII. 83 t.]. **1307**, Dec. 25.

Nella « publica contione », nella chiesa di S. Reparata giura l'ufficio il nuovo podestà, nob. Carlo « De Ternibilibus » d'Amelia.

Costui ebbe per suo giudice, collaterale, assessore e vicario Angelo « Tuffi de [illegible]

143. [P. XIII. 179]. 1308, Feb. 10.

Si ratifica la nomina di Galgano « Iohannis » da P., nella cui elezione a giudice ed ufficiale del C. di F. sull'abbondanza de' viveri e sulla riparazione delle vie, per 6 mesi dal 1° Gen. p. p., si erano omesse alcune formalità volute dagli Statuti.

144. [C. VIII. 7 t.]. 1308, Mag. 15.

Si autorizza Gherardo « de Bostichis » ad accettare l'officio di podestà di Città di Castello per 6 mesi dal 1° Giu. p. v.

145. [C. VIII. 8]. 1308, Mag. 24.

Si ratificano i seguenti pagamenti: a Matteo d'Amelia, già Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia in F., o al suo procuratore, 300 fior. d'oro;

a Monaldo « de Branchaleonibus », già podestà di F., lire 400, e fior. 14 d'oro; e a Oddone di lui stipendiario 234 fior. d'oro.

146. [C. VIII. 13 t.]. 1308, Giu. 19.

Si autorizza il nob. Pietro « de la Brancha », nuovo podestà di F., a condurre seco, fra gli altri suoi officiali, tre a suo piacere, malgrado che avessero avuto cariche in F. da meno di 10 anni, purchè almeno da un biennio non avessero più avuto offici da esso C.

Il 20 successivo esso Pietro con tutto il suo seguito presta giuramento in S. Reparata. — Tra i suoi giudici erano Maffeo « Giuntuli » da Gubbio, ricordato a c. 22, sotto il 9 Ago.; e Ofreduccio da Spello (ivi, c. 23: Ago. 24); suo socio era ser Francesco « Iacobi » da Gubbio (ivi, c. 28 t.; Ott. 4). Il 1° Genn. del successivo 1308 (1309) si nominano un sindaco ed alcuni avvocati pel C. di F. « ad sindicandum » contro esso Pietro già podestà, e contro il Giudice degli Appelli (ivi, c. 39 t.). — In P. XIV. 18 t. - 22 t., a dì 8 Ago. 1308, è ricordata una denunzia portata innanzi a detto Podestà contro 656 uomini di S. Miniato che, completamente armati, aveano fatto un assalto contro Castel Fiorentino.

147. [C. VIII. 14 t.]. 1308, Giu. 23.

Si delibera, « cum d. Karolus de Amelia descesserit de civ. Flor., suum offitium intelligatur esse finitum », e che Pietro della Branca, attuale podestà, possa esercitare la carica sino al 1° Lug. p. v.

Il dì 14 successivo si delibera di eleggere contro il detto Carlo e sua famiglia 3 o 4 avvocati e un sindaco del C., che fu Ristoro « Benincase » del popolo di

S. Maria Maggiore. — Questo Ristoro fu il 6 Lug. succ. (ivi, c. 17) eletto, su parere emesso da ser Gherardo « Aleigherij » membro del Consiglio de' Trecento, sindaco del C. di F. con alcuni avvocati contro il giudice Galvano, che è probabilmente quello stesso « Galgano Iohannis » da P., giurisperito, di cui al n.° 2 del vol. I di queste *Relazioni*.

148. [C. VIII. 30 t.]. **1308, Ott. 26.**

Cino « d. Guillielmi de Rubeis », ha licenza d'andare podestà di Spoleto per 6 mesi dal 1° Gen. p. v.

149. [C. VIII. 32]. **1308, Nov. 1.**

In S. Reparata presta giuramento colla sua « familia » Simone « d. Bonifatij de Giacchanis » di P., nuovo Capitano di F.

Ricordato (col cognome « de Iaconis ») dal DAVIDSOHN, *Forschungen* ecc., Zw. Th., pag. 258, n.° 1988.

150. [C. VIII. 34 t.]. **1308, Nov. 19.**

Si approva la proposta di pagare 400 fior. d'oro a Giovanni « de Nuceria » ed a Benozzo « Andree, recipientibus pro Lofredo et Benedicto comitibus et nepotibus olim d. Bonifatij pape ».

151. [C. VIII. 44]. **1308, Dec. 22.**

In S. Reparata presta giuramento con tutto il suo seguito Pietro « Ugholini de Bitonio », nuovo podestà di F.

Questi aveva seco Mainardo da Foligno per giudice collaterale e assessore: ser Giovanni « Oduccii » da Bettona per « sotio »; e ser Francesco da Bettona per notaio (ivi, c. 17 t., 1308 (9), Gen. 16). — In P. XIV. 42, a dì 14 Gen. 1309, è menzione di rappresaglie autorizzate da detto Podestà ad istanza di quei da Certaldo contro il C. di Volterra.

152. [PP. III. 129 t.]. **1309, Gen. 16.**

Nel Consiglio Generale di F., convocato d'ordine del nob. Pietro « d. Ugholini de Bictonio », podestà, si elegge un procuratore del C. per notificare al nob. « Pelegrino d. Bartoli de Baldovinis », di Città di Castello, la sua nomina a Capitano del popolo, Difensor dell'Arti e Conservatore di pace in F. per 6 mesi, dal 1° Mar. p. f. al 1° Nov. successivo.

153. [C. IX. 2 t.]. 1309, Apr. 3.

Al seguito del Capitano, Simone « d. Bonifatij de Giaccanis » di P., erano ser « Saccho Gherardi » di P., notaio, Mainardo da Foligno, giudice e collaterale assessore; Giovanni « Grimaldi » da Rieti, pure giudice, ecc.

154. [C. IX. 5]. 1309, Apr. 22.

In S. Reparata presta giuramento il nuovo Capitano, Peregrino [« q. d. Bartoli de Baldovinis »] da Città di Castello, col suo seguito. Avea per « sotio » ser « Gratia Iacobi de Castello ».

Il 28 Apr. fu deliberato di soddisfare del suo avere Pepo « Bernardi » da P. — Al seguito del Podestà, sotto li 29 Mag., si trova ser Egidio « q. Petri ». da Todi, notaio. — Il 1° Nov. di detto anno (ivi, c. 24) si eleggono dei sindaci ed avvocati per sindacare detto Peregrino, capitano.

155. [C. IX. 13]. 1309, Lug. 16.

Si autorizza Bindo « Pepi de Adimaris » ad accettare la nomina di podestà di Gubbio, per 6 mesi dal 1° Nov.

Il dì 18 success. si stanziarono lire 70 a favore di due albergatori, « qui hospitaverunt d. Petrum de Bitonio », già podestà di F.

156. [C. IX. 29]. 1309, Dec. 14.

Si concede a Nardo « d. Bernardi de Squarcialupis » d'andare podestà di Foligno per 6 mesi dal 1° Gen. p. v.

157. [C. IX. 37 t.]. 1310, Feb. 12.

Furono concesse le rappresaglie: a Vanni « de Loxo de Soldaneriis » contro il C. di P.; e a ser Mallio procuratore di Ranieri « de Bondelmontibus » contro il detto C.

158. [C. IX. 44]. 1310, Mar. 26.

Presta giuramento in S. Pietro Scheraggio il nuovo Executor di Giustizia Andrea [« Fazarelli »] da P. col suo seguito.

In questo stesso giorno si autorizza « Ghotiffredo de la Tosa » ad andare podestà di Città di Castello per 6 mesi dal 1° Giu. p. v.

159. [C. IX. 47]. **1310, Apr. 29.**

In S. Reparata presta giuramento il nob. cav. Boncontc « de Monaldeschis » d'Orvieto, nuovo Capitano di F., col suo seguito.

Suo giudice era Pietro da Orvieto (ivi, c. 55 t.; Ago. 8). — Il 31 Ott. si decise la nomina d'un sindaco e di 3 o 4 avvocati per sindacare detto Bonconte e suoi (ivi, 66 t.).

160. [C. IX. 47 t.]. **1310, Mag. 14.**

Si autorizza Iacopo « de Rubeis » ad accettare l'officio di Capitano d'Orvieto per 6 mesi dal 1° Gen. p. v.

Il 26 di detto mese si approva una provvisione a favore di Tommaso « Saluccij » da P.

161. [C. IX. 69]. **1310, Nov. 16.**

Si dà licenza a Gottifredo « de la Tosa » d'accettare l'officio di Capitano d'Orvieto per 6 mesi.

162. [C. IX. 70]. **1310, Nov. 25.**

Si concede ad Ottaviano « d. Becti de Brunelleschis » d'andare podestà di P. per 6 mesi dal 1° Gen. p. v.

163. [PP. IV. 81-84]. **1310, Dec. 7.**

Gualterone « q. Tignosi de Ricciis », cittadino e mercante di F., socio e procuratore della società de' Ricci, innanzi al podestà di F. si querela contro Tomasello « Iacobelli Gianni Chiavelli », mercante di Rieti, e contro i di lui soci Giovanni « donne Gemme », detto « Clavellus », e Iacobello suo figlio, per mancata restituzione di lire 1925, sol. 10 e den. 7 « ad florenos, secundum usum et cursum Kallismale Florentie, videlicet in fiorenis auri quemlibet computando pro soldis viginti novem et non plus », loro mutuati con istromento rogato da ser Pietro « Berardi » notaio di Rieti; qual debito non era stato pagato alla scadenza, come risultava da pubblico atto rogato li 14 Nov. 1299 da ser Tebaldo « q. d. Terni », notaio di Cascia; nonchè per un altro credito da essi fiorentini vantato contro i suddetti di lire 499 e 4 soldi; e, ad istanza de' creditori fatto arrestare in Rieti detto Iacobello « Clavelli », i Rettori di quella città (« Capita de Reate, convo-

cata in domo in qua dicta Capita morantur et sunt solita congregari », l'aveano rilasciato dalle carceri, come risultava da atto de' 29 Dec. 1308, rogato dal notaio reatino ser Pietro « Pazanelle »; onde, rimaste inascoltate le sollecitazioni all'uopo fatte dai Rettori di F. presso quei di Rieti, si chiedono le rappresaglie contro tutti i Reatini per dette somme e per 300 e più fiorini d'oro di spese, danni, ecc., e si ottengono per l'ammontare di detti crediti e per le relative indennità, secondo la tassazione che ne farebbe ser Cortonese da Cortona, notaio ed officiale della Mercanzia di F.

Vedi in C. IX. 74, sotto la stessa data, ricordo di ciò.

164. [C. IX. 77]. 1310, Dec. 21.

In S. Reparata presta giuramento il nob. Gianni « d. Ugolini de Monaldeschis » d'Orvieto, nuovo podestà.

Uno de' suoi giudici era un Nicolò da Narni (ivi, c. 81; 1310 (1311), Gen. 2), e un altro, Pietro da Orvieto (ivi, c. 84).

165. [C. IX. 86]. 1311, Feb. 11.

Si ratifica la provvisione fatta « super electionem » d. Galvani », officiale « super victualibus faciendis ».

È verisimilmente lo stesso Galgano « Iohannis » da P., di cui vedi qui più avanti sotto li 23 Giu. 1308.

166. [C. IX. 88 t.]. 1311, Mar. 14.

Si dà autorizzazione al nob. Bindo « Stancherij de Bondelmontibus » di accettare la podesteria di Città di Castello per 6 mesi, dal 1° Giu. p. v.

167. [C. X. 6]. 1311, Apr. 30.

Si concedono le rappresaglie contro il C. di Spoleto a ser Giunta « ser Donati de Castroflorentino » per lire 650.

Fu testimone a questa deliberazione ser Cola « Dominici » d'Orvieto; e ad un'altra del 26 Mag., Pietro « Ranuccetti », giudice, da Orvieto.

168. [C. X. 8 t.]. 1311, Giu. 10.

Si stanziano 537 fior. d'oro e mezzo per rimborsare Ranaldo « Casini » e compagni di altrettanti da essi pagati pel C. di F. a Iacopo

ser Michelis, pro conducendis militibus in civitate Perusij pro Communi ».

169. [C. X. 13]. **1311, Lug. 1.**

In S. Reparata giura co' suoi il nuovo podestà, nob. Monaldo « de Brancaleonibus de Castro Duranti ».

Sotto il 2 Ago. (ivi, c. 15 t.) si trova, come giudice e collaterale assessore del Capitano, Benefatto « de Castro Plebis ». Il 1° Gen. 1311 (1312) si eleggono i suoi sindacatori (ivi, a c. 29 t.).

170. [PP. III. 37 e 38]. **1311, Lug. 29.**

Nel Consiglio Generale di F., convocato d'ordine del nob. Monaldo « de Brancaleonibus de Castro Durantis », podestà di F., si eleggono 2 procuratori d'esso C. a portare le lettere di nomina al nob. Vinciolo « d. Elemosime » di P., eletto Capitano, ecc., di F. per 6 mesi, dal 1° Nov. p. v. al 1° Mag. dell'anno seguente; nonchè al nob. Bonizzello « d. Suppolini » da Gubbio, eletto Esecutore di Giustizia per 6 mesi dal 1° Ott. p. v. al 1° Apr. dell'anno seguente.

171. [C. X. 21 t.]. **1311, Set. 26.**

In S. Pietro Scheraggio giura il nuovo Esecutore di Giustizia Bonizzello « d. Suppolini de Eugubio ».

172. [C. X. 23 t.]. **1311, Ott. 19.**

Si riconosce dai Consigli di F. che Anastasio « Andree » da Terni, attuale giudice e collaterale assessore del podestà, testè eletto a maggior Sindaco di Lucca per un anno dal 1° Apr. p. v., è guelfo e di parte guelfa: contemporaneamente egli giura sui Vangeli « esse guelfum et Partis guelfe zelatorem ».

173. [C. X. 25]. **1311, Ott. 28.**

In S. Reparata giura co' suoi il nuovo Capitano Vinciolo « d. Elemosine » di P.

Il 21 Mar. 1311 (1312) si approva una provvisione « in favorem Elimosine d. Vincioli », eletto podestà di Prato (ivi, c. 34). — Il 22 Apr. 1312 (ivi, c. 38) si riconosce al nob. Vinciolo « Elemosine », testè eletto podestà di Lucca, la qualità di vero guelfo e di fautore del presente stato. — Il 30 Apr. (ivi, c. 39) furono eletti i sindacatori di d. Vinciolo.

174. [C. X. 25 t.]. **1311**, Nov. 3.

Si concedono al nob. Gottifredo « de la Tosa » le rappresaglie contro il C. di Città di Castello per lire 200 oltre le spese.

175. [PP. III. 52]. **1312**, Feb. 3.

Si elegge un sindaco del C. di F. per notificare al nob. Masso « Nalli » di Bevagna la sua nomina a Esecutore di Giustizia in F. per 6 mesi, dal 1° Apr. p. v. al 1° Ott. successivo.

176. [PP. III. 54 t.]. **1312**, Feb. 22.

Si ricordano sentenze rese il 21 Lug. 1306 da Benefatto « q. d. Plebani de Castro Plebis », giudice e assessore del nob. cav. Taddeo « d. Bartholomei » da P., allora Capitano di F.

177. [C. X. 36]. **1312**, Mar. 27.

In S. Pietro Scheraggio giura il nob. Masso « Nalli de Bevagna », nuovo Esecutor di Giustizia.

178. [PP. IV. 104 t. e segg.]. **1312**, Apr. 19.

Ciprino « q. Bonaguide » di F. si querela dinanzi al podestà di F. contro Pietro e Simoncello « q. Nerij Girardi Arezzini » e Pietro « q. Iacobi Gratiani », consorti e mercanti d'Orvieto, per un suo credito verso di loro di 231 lira, sol. 17 e den. 11 per prezzo di certi panni loro venduti con regolare istrumento; per il qual debito, rimaste inutili le istanze fatte dai Rettori di F. presso quei d'Orvieto, esso Ciprino, avendo risentito dal mancato pagamento un danno di 60 fior. d'oro, chiede ed ottiene le rappresaglie contro tutti gli Orvietani per detto credito e per le relative spese, danni, interessi, ecc.

Menzione di ciò si legge in C. X. 38, sotto lo stesso giorno, nel quale furono contemporaneamente accordate a Bindo « Albertini » le rappresaglie contro il C. di Foligno, per 75 fior. d'oro. — Ivi, a c. 40 t., sotto il 5 Giu., è ricordato un ser Vanni di Assisi, notaio del podestà di F.

179. [PP. IV. 70]. **1312**, Dec. 30.

Il cav. Lapo de' Bardi e Dardano Acciaiuoli sono eletti sindaci del C. di F. per recarsi, insieme con quelli de' CC. di Lucca, Siena,

P. e Bologna, a Napoli affine di chiedere al serenissimo principe Roberto re di Gerusalemme e di Sicilia che si compiacesse di eleggere uno strenuo ed esperto Capitano della taglia de' CC. di Toscana e di Bologna, e per concordare con esso Re la condotta d'un certo numero di soldati da prendersi a servizio e difesa d'essi CC., a patto però che venissero sotto la scorta di lui stesso o d'uno de' suoi figli o fratelli.

180. [C. X. 50]. **1313**, Gen. 31.

Si propongono per l'officio di Capitano del C. di F.:
in 1.° luogo Balduccio « de Castronuovo »; e in 4.° luogo Filippo « d. Rossi de Gabriellis » di Gubbio.

181. [PP. IV. 71 t.]. **1313**, Feb. 2.

Si elegge un sindaco del C. di F. per notificare al nob. Balduccio « Cionis de Castronovo » di P. la sua nomina a Capitano, ecc., di F. per 6 mesi, dal 1° Mag. p. v. al 1° Nov. successivo.

182. [C. X. 56]. **1313**, Apr. 27.

« In publica contione in Ecclesia S. Reparate » e poscia nel Consiglio Gen. e Spec. del C., adunato nel palazzo del podestà, presta giuramento il nob. Baldo « Cionis de Castelnuovo » da P., nuovo podestà.

Il 1° Mag. succ. giurò in S. Pietro Scheraggio il nuovo Esecutore « Manellus de Eugubio ».

183. [PP. III. 143 t.]. **1313**, Ago. 13.

Attesochè il nob. Baldo « de Castronovo, hon: civis perusinus », eletto Capitano di F. per 6 mesi, dal 1° Mag. p. p. al 1° Nov. p. v., era stato senza sua colpa rimosso dall'ufficio da Iacopo « Cantelmi » vicario di F., considerata la lodevolissima gestione di lui, per fargli onore, si delibera di esonerar lui e suoi dal sindacato e di pagar loro l'intero stipendio del semestre in lire 846, sol. 13 e den. 14.

184. [C. X. 61]. **1313**, Ago. 13.

Su proposta di Boncambio « de Salmono », giudice e collaterale assessore d. Iacobi Cantelmi magistri panaterij Regni Sicilie, vicarij

civ. Flor. », si delibera di pagare il salario a Baldo « de Castelnovo », già Capitano del popolo in F., e a Mannello già Esecutore.

185. [PP. III. 144 t.]. 1313, Ago. 13.

Attesochè il nob. Mannello « de Baroncellis » di Gubbio era stato nominato dal C. di F. Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia d'esso C. per 6 mesi, dal 1° Apr. p. p. al 1° Ott. p. f., e durante il suo officio, senz'alcuna sua colpa, era stato, insieme ad altri officiali del C. di F., rimosso dalla carica dal magnifico Iacopo « Cantelmi », vicario regio in F., si delibera di esonerar lui e suoi dipendenti dal processo di sindacato, di pagargli 800 lire di f. p. per suo salario e altre 5 lire « pro cera, incaustro et cartis », da lui acquistati pel disimpegno del suo ufficio.

186. [PP. III. 146 t.]. 1313, Ago. 13.

Si delibera il rimborso di 30 fior. per menda del deprezzamento di un cavallo del nob. Baldo « de Castronovo » di P., Capitano di F., il quale in una cavalcata fatta per servizio d'esso C. alla terra di S. Miniato nel Lug. p. p., ne avea ricondotto detto cavallo « devastatus et bolsus, magagnatus et quasi nullius valoris effectus ».

187. [PP. III. 191 t.]. 1314, Feb. 9.

Si delibera il rimborso dovuto a Giovanni « d. Pini de Rubeis » di F., il quale, essendo andato in servizio del C. di F. colle milizie d'esso C. in Orvieto « pro resistendo Imperatori sueque genti », ebbe in quella città morto un cavallo, che avea condotto « in dictam cavallatam », del valore di 80 fiorini, come risultava da pubblico istrumento.

188. [C. X. 81]. 1314, Apr. 3.

Tra i giudici e assessori del Vicario di F. è Ranieri « Guidetti » d'Orvieto.

189. [PP. V. 31 t.]. 1314, Nov. 29.

Si stanziano 6000 lire di f. p. per soddisfare de' loro salari, ne' modi e termini già soliti a seguirsi pel Podestà di F., il nob. Ranieri « d. Zaccherie » d'Orvieto, vicario di F. per 6 mesi dal 22 Nov. corr. al 21 Mag. p. v., nonchè i suoi officiali e famigli, ecc.

190. [C. X. 98]. **1314, Nov. 30.**

Tra i giudici e collaterali assessori di Ranieri o Nerio « d. Zacharie » d'Orvieto, vicario di F., è il dottor di leggi Giovanni « de Grimaldis » da Rieti.

A c. 105, sotto li 8 Feb. 1314 (1315), è ricordato collo stesso ufficio Andrea « Petri de Mevania ». — In P. XVI. 64, sotto il 18 Mag. 1319, si fa menzione di sentenze rese da detto Ranieri nel 1315.

191. [PP. III. 271]. **1316, Mag. 29.**

Si ricordano sentenze rese li 30 Apr. 1314 da ser Restoro « q. Federigi » d'Orvieto, notaio ed officiale dell' Università de' Mercanti e della Mercanzia di F.

192. [C. XI. 34 t.]. **1316, Giu. 2.**

Si riconoscono come « guelfi et de parte guelfa » i componenti la « familia d. Iacobi de Ameriis (o « Amoriis »), eletto podestà di Città di Castello.

In P. XIV. 181, ecc., sotto questa data, si eccettuano dalla remissione o riduzione delle pene quelli ch' erano stati condannati da ser Cante de' Gabrielli, dal 1° Nov. 1301 al 30 Giu. 1302. — Così in P. XVI, 45, sotto il 26 Mar. 1319.

193. [C. XI. 38]. **1316, Giu. 13.**

È menzionato come giudice e collaterale assessore del Vicario di F., Covato da Narni.

Questi fu eletto, l' 11 Lug. successivo, « super offitio revidendi rationes offitialium » (ivi, c. 45). Sotto l' 11 Ott. 1316, è menzionato, pure come giudice e collaterale assessore del Vicario di F., Matteo da Rieti (ivi, c. 58). — A. c. 77 di questo registro, a dì 8 Feb. 1316 (1317), il primo di detti giudici è chiamato « Chovata de Narni ».

194. [C. XI. 52]. **1316, Ago. 13.**

Il nob. Francesco « Ardinghi de Medicis » ha licenza d' andar podestà « civitatis Egobij », per 6 mesi dal 3 Dec. p. v.

Per errore nella data è scritto Luglio invece che Agosto, ma evidentemente per effetto d'una svista del notaio.

195. [PP. III. 294 t.]. 1318, Apr. 11.

Si ricordano sentenze rese il 15 Gen. 1315 ('16) dal dott. di leggi Giovanni « de Grimaldis » di Rieti, giudice collaterale e assessore di Ranieri « d. Zacherie » d'Orvieto, vicario regio in F.

196. [P. XV. 179]. 1318, Mag. 6.

Dalla eleggibilità alla carica di Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia in F., si escludono quelli nativi di Gubbio e di Lombardia.

Ivi, a c. 261 t., sotto il 7 Dec., si ricorda una casa tenuta in affitto in P. per 17 fior. d'oro dalla Compagnia degli Alfani di F.

197. [PP. VI. 69]. 1319, Feb. 3.

Ser Andrea « Pelegrini », notaio d'Assisi, era stato eletto « ad custodiam civitatis notturnam » in F. per 6 mesi dal 1° Gen. p. p., col salario di 450 lire; ma, dopo un mese, non avea più esercitato tale officio, essendosi le attribuzioni a quello inerenti affidate invece all'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia: malgrado ciò, si delibera di pagargli l'intiero salario del semestre.

Ed altrettanto si delibera a favore di ser Pietro « d. Philippi de Montefalcho », notaio (eletto per 6 mesi (dal 1° Gen. p. p.) officiale della gabella e della distribuzione del sale del C. di F., col salario di lire 300 di f. p.), che non avea potuto esercitare la carica perchè nel frattempo quell'officio era stato abolito; a patto però ch'egli facesse quietanza d'ogni suo avere per stipendi, danni, interessi, ecc.

Vedi altrettanto in C. XVI. 19, sotto la stessa data. Ivi è pure registrata la deliberazione di soddisfar d'ogni suo avere il nob. Offreduccio d'Acquasparta, che nel Nov. e Dec. p. p. era stato rettore ed ufficiale di custodia in F.

198. [PP. VII. 153]. 1319, Dec. 6.

Si ricordano sentenze rese da ser Saccho « Gherardi » da P., officiale de' mercanti in F., li 24 Lug. 1319.

Nel reg. VI della stessa serie, a c. 103, sotto la data del 9 Ago. 1324 è ricordo d'altre sentenze proferite da lui nella stessa carica li 7 Giu. 1324. — Vedi di lui in DAVIDSOHN, *Forschs.* cit., dritter Th., n. 730.

199. [PP. VII. 164]. 1320, Gen. 9.

Si ricordano sentenze rese nel Feb. 1317 (1318) da Pietro « d. Ghisentij » da Gubbio, giudice collaterale e vicario sostituto del magnifico

ed ecc.mo Dego « Delarat », conte di Caserta, Gran Camerlengo del Regno di Sicilia e vicario generale regio in F.

200. [PP. VII. 161]. **1320**, Gen. 12.

Si spedisce ser Bartolomeo « Benvenuti », chierico di F., per sostenere giudizialmente i diritti del C. in ogni controversia pendente innanzi al Papa od altro giudice ecclesiastico, e specialmente innanzi al Vescovo d'Orvieto, Rettore del Patrimonio di S. Pietro in Toscana, nonchè de' territori di Todi e Narni e della Sabina, ecc.

201. [PP. VII. 131]. **1320**, Gen. 25.

Si delibera di pagare a Pepo « q. d. Lapi de Circulis » di F. 120 fior. d'oro per l'affitto, durato 2 anni e 48 giorni (dal 12 Lug. 1317 al 31 Ago. p. p.), a ragione di 38 fior. d'oro per semestre, d'un suo palazzo posto nel popolo di S. Martino vescovo, nel quale avevano tenuto residenza ed ufficio l'un dopo l'altro 4 giudici ed officiali delle Gabelle e della Camera del C. di F., il 1º de' quali, Covato da Narni, v'era dimorato un mese e 9 giorni, ed il 3º, Giovanni da Rieti, per 6 mesi.

202. [P. XVII. 20]. **1320**, Set. 11.

Si autorizza il cav. Iacopo « Rinieri » di F. ad accettare la carica di podestà di Gubbio.

203. [P. XVII. 83 t.]. **1321**, Feb. 10.

Si stanzia il pagamento dell'alloggio e stallatico dato all'albergo del Cappello in F. per 10 giorni a Paolo Baglioni da P., vicario. — Si delibera pure sulle rappresaglie concesse ad Ugo Ricasoli contro il C. di P.

Il 18 Nov. 1321 si ratificò la spesa occorsa per scongiurare le rappresaglie chieste da detto Baglioni, vicario, contro il C. di F. (ivi, XVIII, 25). Altro ricordo della causa vertita tra lui e F. è ivi, a c. 34, sotto il 9 Dec.

204. [P. XVIII. 15]. **1321**, Set. 29.

Si stanziano lire 60 pel salario d'un mese di ser Bardo da P. incaricato dell'esazione de' proventi da trarsi dalla distribuzione del sale nel contado.

Similmente si delibera il 18 Nov. successivo (ivi, c. 25). — Il detto Bardo, esattore delle prestanze e gabelle del C. di F., fu l'11 Mar. 1323 dichiarato immune da ogni pena incorsa, per compenso degli odi privati che s'era attirati addosso pel disimpegno del suo officio (ivi, 93 t.).

205. [P. XVII. 24]. 1321, Ott. 11.

Si autorizza Biagio « q. Lapi de Tornaquincis » ad accettare per 6 mesi la podesteria di Città di Castello.

206. [C. XII. 8 t.]. 1322, Giu. 21.

In S. Reparata giura l'officio il nob. cav. Filippo « de Gabriellibus » di Gubbio, nuovo podestà di F., e con lui giurano gli 11 giudici, i 30 notai, i 3 cavalieri e i 40 birri del suo seguito.

Il 18 Mar. 1323 si stanziò il salario dovutogli per servizi prestati, come condottiero, al C. di F. in Lombardia (P. XIX, 83). E il 4 Gen. 1324 si stanziano 250 fior. d'oro a favore di Rosciolo suo figlio ed erede, come compenso della cavalcata fatta da esso Filippo con 20 cavalli in Lombardia pel C. di F., e per premio della vittoria che il 27 Feb. dell'anno precedente avea ottenuta al passo dell'Adda su Marco Visconti da Milano (ivi, XX, 56 t.).

207. [P. XIX. 22 t.]. 1322, Ago. 2.

Si dichiarano immuni da ogni responsabilità pei danni eventualmente commessi per ragione del loro officio Bartolello « Lelli Niccoluccij » da P., deputato dal C. di F. alla persecuzione de' banditi e ribelli, e ser Cardo « Niccoluccij », pure perugino, stipendiario di F., che lo accompagnava in quell' impresa.

Sotto il 3 Set. (ivi, c. 35 t.) è ricordato ser Tommaso da P., ufficiale generale della Mercanzia e dell'Università de' mercanti di F., nel 1317.

208. [C. XII. 16 t.]. 1322, Set. 1°.

Pell' officio di podestà, che dovea rinnovarsi il 1° Genn. p. v., è proposto, in 4° luogo, Ugolino da Foligno.

209. [C. XII. 23 t.]. 1322, Ott. 7.

Si consente al nob. cav. Razzante « de Foraboschis » d'accettare l'officio di podestà di P.

210. [C. XII. 23 t.]. 1322, Ott. 23.

In S. Reparata presta giuramento co' suoi il nob. cav. Cione « d. Tedaldi de Tedaldis », da Città di Castello, nuovo Capitano di F.

211. [C. XII. 28]. 1322, Dec. 2.

Tra i proposti per l'officio d'Executore, da cominciare il 3 Feb. p. v., è, in 2º luogo, Controlo *(sic)* « Rinieri » da P.

212. [C. XII. 33 t.]. 1323, Gen. 2.

All'officio di Capitano del Popolo, per 6 mesi dal 1º Mag. p. v., si propongono i nobili:

Corrado « de Trincijs » da Foligno, in primo luogo; e
Andrea « d. Francisci » da Todi, in 2º.

In P. XIX. 66, sotto il 12 Gen., è la nomina del sindaco che portò al Trinci la nuova dell'elezione.

213. [C. XII. 38 t.]. 1323, Feb. 3.

Si ratifica lo stanziamento di lire 440 di fior. picc. a favore di Barnaba « Homodey » da Città di Castello, per salario suo e de' suoi fanti e cavalli, che per 40 giorni nel Dec. scorso avea tenuti in Siena per scorta degli ambasciatori di F.

Così in P. XIX. 69, alla stessa data: ed ivi, a c. 76, sotto il 28 Feb., è deliberato il compenso per un ronzino mortogli in quell'occasione.

214. [C. XII. 44]. 1323, Mar. 2.

Tra i 4 proposti per podestà, dal 1º Lug. p. v., è in 1º luogo il nob. cav. Manno « q. d. Corradi della Brancha » da Gubbio.

Giurò in S. Reparata il 25 Giu. 1323 success. (ivi, c. 17). — A lui il 18 Ago. fu dato arbitrio, balìa, facoltà e il mero e misto imperio « super inventione ac destructione » de' beni di coloro ch'ei condannasse (ivi, c. 74 t.). In P. XX. 46, sotto il 7 Dec. 1323, si ricordano rappresaglie concesse da detto Manno podestà contro il C. di S. Miniato.

215. [C. XII. 70]. 1323, Lug. 2.

Sono proposti a Capitano di F. pel sem. da cominciare il 1º Nov. p. v.:

il nob. Rossello da Città di Castello in 1º luogo;
il nob. Ugolino « de Trincijs » da Foligno, in 2º.

Il 2 Ago. fu eletto Rossello « d. Rubei Stephani » suddetto, presente Francesco « Ceccronis » da Gubbio, giudice e collaterale del Podestà allora in officio (ivi, c. 71).

216. [C. XII. 78]. 1323, Set. 2.

A podestà di F. pel futuro semestre si propongono i nobili:
Ugolino « de Trincijs » da Foligno, per primo;
Rossello « d. Rubei Stephani de Castello », per 2°.

217. [C. XII. 94 t.]. 1324, Gen. 2.

Tra i proposti a Capitano pel semestre dal 1° Mag. p. v. è, in primo luogo, il nob. cav. Bonifazio « de Giachanis » da P.

218. [C. XII.ª 3 t.]. 1324, Apr. 10.

Si delibera « super licentia danda d. Nigrixolo de Ansaldis de Cremona, presenti Capitaneo, et sue familie eundi ad regimen Capit. civitatis Perusij »; e si approva.

Altrettanto si legge in P. XX. 65, sotto il 9 Apr. — Il 22 successivo, in S. Pietro Scheraggio, giura l'officio il nuovo Esecutore nob. cav. Bonifazio « d. Offreduccij de Giachanis » di P. — Questo vol., comprendente i registri di più anni, ha 2 numerazioni; la seconda di queste che comincia qui, ho distinta contrassegnando questa parte colla lettera ª apposta al numero d' ordine del registro.

219. [*Mercanzia,* 1039, 16]. 1324, Mag. 14.

In una causa di rappresaglie, promossa da Coppo di Stefano e da Bonaiuto di Banco contro il C. di S. Gimignano, è ricordato come ufficiale della Mercanzia di F. « ser Saccho » da P.

Questo doc. è edito da Del Vecchio e Casanova in op. cit., pag. 377.

220. [C. XII.ª 12 t.]. 1324, Giu. 2.

Si autorizza il nob. Porcello (*sic*) « d. Baronis de Rubeis » ad andare podestà di Foligno per 6 mesi, dal 22 Giu. p. v., col salario di lire 1800 di den. picc. per sè e suoi.

Il giorno stesso, innanzi ai Consigli di F. ed a Martino « d. Iohannis » e Erasmo « Petri », sindaci e procuratori di Foligno, venuti a presentargli la nomina (come da atto di procura rogatone da Giovanni « Pagani », notaio folignate), giura ch' egli e suoi sono tutti guelfi e di parte ecclesiastica, e che assumerebbe l' officio entro il termine prescritto, pena il doppio del salario.

221. [C. XII.ª 21 t.]. **1324, Lug. 6.**

Tra i proposti all'ufficio di Capitano è, in 4° luogo, il nob. Monaldo « della Serra ».

A cc. 43 t. e 44, sotto il 6 e 15 Ott., è ricordata l'elezione di un « d. Tomaxus de Marzano » (o « de Marciano ») a Capitano di Guerra del C. di F.

222. [P. XXI. 29 t.]. **1324, Lug. 21.**

Si stanzia la provvisione a favore di Guido marchese del Monte S. Maria, eletto per 6 mesi, cominciati col 1° Mar. p. p., Capitano della Tallia dei militi dei CC. di F., Siena, Bologna, P., ecc.

223. [P. XXI. 40]. **1324, Ago. 30.**

Si stanziano somme per gli ambasciatori del C. di F. che stettero 16 giorni in P., e di Cola di Castel della Pieve, capitano de' berrovieri della Signoria, per sè e per i suoi militi.

224. [P. XXI. 50]. **1324, Ott. 5.**

Si stanzia il salario di ser Andrea di Vanni di Castel della Pieve, notaro, dimorante coi berrovieri della Signoria di F.

225. [PP. VI. 122]. **1324, Nov. 13.**

Si nomina un procuratore del C. di F. per promettere al magnifico Guido, marchese del Monte S. Maria e suoi sudditi che, se risentiranno danni « occasione receptationis quam facient de Guelfis exititiis Civitatis Castelli », ne saranno indennizzati dagli stessi fuorusciti, una volta che fossero rientrati in detta città; altrimenti, il C. di F. provvederebbe a risarcirli per la parte ad esso spettante « secundum distributionem talie »; che, senza consenso di detto Marchese, essi Guelfi non avrebbero fatta pace coi Ghibellini che attualmente eran padroni di Città di Castello; che nel frattempo F. avrebbe tenuti a disposizione d'esso Guido nel suo castello 50 cavalli e 100 fanti; che il C. di F. e gli altri alleati della taglia lo avrebbero sempre sostenuto e difeso; e che d'intesa con lui si sarebbe sempre proceduto dai Capitani della taglia guelfa nelle ostilità contro Città di Castello, e specialmente nella scelta del luogo dove fabbricare la « terra nova sive battifolle, que fieri ordinata est pro recuperatione Civitatis Castelli ».

In C. XII.ª 50, alla stessa data, è registrata la detta deliberazione.

226. [C. XII.ª 59]. 1324, Dec. 20.

Si autorizza il nob. cav. Ranieri « d. Rossi de Bondelmontibus » ad accettare la podesteria d'Orvieto per 6 mesi dal 1° Gen. p. v.

In questo tempo era banditore del C. di F. un « Chola Mathei de Castro Plebis » (ivi, c. 66).

227. [XII.ª 66 t.]. 1325, Feb. 5.

Si autorizza « Razanti de Foraboschis » ad andare per 6 mesi, iniziati dal 1° Feb. corr., podestà di Todi.

228. [PP. VI. 134]. 1325, Mar. 11.

Si deputa un sindaco del C. di F. per portare al nob. cav. Rinuccio « d. Abrunamontis delle Serre de Eugubio » la di lui nomina a podestà di F. per 6 mesi dal 1° Gen. p. v.

229. [PP. VI. 145 t.]. 1325, Apr. 17.

Si eleggono dei sindaci del C. di F. per recarsi, insieme agli eredi ed aventi causa del fu Nicola « q. Petri de Arcionibus de Urbe », già stipendiario del C. di F. con 10 cavalli e 40 fanti, dinanzi ai magistrati di P. e di qualsiasi altro luogo per sostenerne le ragioni e tutelare i diritti spettanti a lui, ai suoi eredi ed a quelli « de sua masnada seu comitiva ».

230. [PP. VI. 148]. 1325, Giu. 8.

Si nomina un sindaco del C. di F. per notificare al C. d'Orvieto che i fiorentini rimettevano ad esso C. l'elezione del loro Esecutore di Giustizia per 6 mesi dal 3 Ago. p. v., e per celebrare con regolare istrumento la nomina di colui che gli orvietani avessero scelto a tale officio.

231. [XII.ª 88]. 1325, Giu. 20.

Nel Consiglio Generale in S. Reparata giura il nob. cav. Ranuccio « d. Brunamontis della Serra », nuovo podestà di F., dal 1° Lug. p. v., coi suoi.

232. [C. XII.a 92 t.]. **1325, Lug. 8.**

A Capitano pel prossimo semestre dal 1º Nov. p. v. si propongono: Albertino « d. Pauli » da Foligno, per 3º; e Tommaso « de Mevania », per 4º.

Il 3 Set. successivo, tra i proposti a podestà pel semestre pross. dal 1º Gen. p. v. è, in 4º luogo, Berto « de Mevania » (ivi, c. 99).

233. [PP. VI. 154 t.]. **1325, Set. 16.**

Si deputa un procuratore del C. di F. per notificare al nob. cav. Oddone « de Oddis » di P. la sua nomina a podestà di F. per 6 mesi dal 1º Gen. p. v.

234. [C. XII.a 102 t.]. **1325, Ott. 11.**

Si delibera favorevolmente « super balia et arbitrio dando d. Oddoni de Oddis de Perusio, nuper Capitaneo Guerre » del C. di F.

A c. 103, sotto detta data, si approva con 95 voti su 100 la di lui nomina. — A c. 108 t. si delibera sulla paga sua e de' suoi (Nov. 4).

235. [P. XXII. 21]. **1325, Ott. 11.**

Si delibera che il nobile Oddo degli Oddi di P. sia Capitano generale di guerra del C. di F. e Capitano e officiale sopra la guardia e fortificazione di F., dall'8 Ott. corr. sino al 31 Dec. p. v.; che abbia con sè 50 cavalieri con un cavallo da guerra (« armigero ») per ciascuno ed un ronzino per ogni due; che fra questi si scelgano due compagni per lui e 6 notari; che abbia poi 100 pedoni, di cui 50 « cum balista », i quali non dovessero però essere nè di F. nè di Lucca. Ad Oddo si assegnano 100 fior. al mese con obbligo di mantenere anche un cavallo da guerra, un palafreno, un ronzino, 2 « tubatores », un trombettiere e un bandieraio. Ai suoi 2 soci si assegnano 10 fior. al mese per uno; ai cavalieri e notai 9 fior. a testa; e ai pedoni 2 fior. La rassegna di essi dovea farsi dinanzi agli Officiali della Condotta di F. da esso Oddo, cui incombeva l'obbligo di guardare F. e i suoi territori, con ampia autorità di punire, ecc.

In C. XII.a 102 t., sotto la stessa data, è approvata la proposta « super balia et arbitrio » da darsi al suddetto. Ed ivi, a c. 103, allo stesso giorno, si ratifica, con 90 voti su [illegible], la di lui nomina; e il 4 Nov. (ivi, c. 108 t.) si discusse sulla paga sua e de' suoi.

236. [P. XXII. 33]. 1325, Nov. 4.

Si dà balìa alla Signoria di F. di stanziare quella somma che crederà a favore di Oddone degli Oddi, Capitano generale di F. ecc., malgrado egli non avesse mantenuti tutti i patti compresi nell'atto d'elezione.

237. [C. XII.ª 120]. 1325, Dec. 21.

In S. Reparata giura il nob. cav. Oddo « de Oddis » di P., nuovo podestà di F.

Il 23 successivo si delibera che Gilio da Narni, giudice e collaterale assessore del Capitano, possa « facere propositiones in Consiliis populi », ecc. (ivi). Il 21 Feb. 1325 (1326) si delibera ch'esso podestà e suoi giudici e notai delle curie civili non possano essere inquisiti per non essere stati « ad jura reddenda, et ipsa offitia non exercuerunt a die quinta presentis mensis Februarij citra ».

238. [C. XII.ª 125]. 1326*, Feb. 10.

In S. Pietro Scheraggio giura l'officio Nino........ « de Bevania ». nuovo Esecutore di F.

239. [PP. VI. 221 t.]. 1326, Ago. 4.

Si delibera il pagamento del salario di 100 fior. d'oro, pagabili a rate mensili, a favore di Tranquillo da Orvieto giurisperito, « qui pro Comuni Florentie preest et preesse debet cum duobus notariis et quatuor berovariis ad offitium Iudicis Camere et Gabelle dicti Communis » sino al 31 Dec. p. v.

240. [P. XXIII. 17]. 1326, Ott. 10.

Benedetto « d. Zacharie » d'Orvieto, eletto nell'Ago. del 1319 Vicario di F., per 2 mesi da cominciar col Gen. successivo, da Re Roberto di Sicilia, che ne aveva il potere secondo i patti corsi tra lui e il C. di F., nell'avvicinarsi con tutto il suo seguito a F., fu affrontato sul confine nel luogo detto « Lappeti, prope domum Melani et hospitalis d. Robe in via Francesca retro tramite versus Florentiam » dal Capitano della Lega di Poggibonsi con uomini armati di quella terra e de' dintorni, da cui in nome del C. di F. gli fu ordinato di non venire più oltre. Onde a dì 7 Feb. del 1320 (?) d. Guitto (?) vescovo di Orvieto,

Rettore del Patrimonio di S. Pietro « in Tuscia », nonchè di Rieti, Todi e Narni, del contado della Sabina e delle terre « Arnulphorum », e Conte e Capitano generale sopra lo spirituale e il temporale, concesse al detto Benedetto le rappresaglie contro il C. di F. per 12000 lire, di cui 6000 pel suo salario, e 6000 pei danni avutine; poi nel Mar. del 1321 il C. d'Orvieto gliele avea concesse per lire 6000. Però, volendo detto Vicario rimanere amico della Repubblica di F., si rimette alla discrezione di essa per essere indennizzato: e la Signoria gli stanzia 600 fior. d'oro a patto che gliene faccia generale quietanza.

241. [P. XXIII. 18 t.]. **1326**, Ott. 10.

Avuto riguardo ai casi occorsi in F. nel tempo dell'officio del nobile Ranieri « d. Zacharie » d'Orvieto, attuale Vicario del Duca in F., così per l'esazione della prestanza di 60000 fior. d'oro fatta dai suoi officiali, come per l'officio della Gabella e della Camera, e per la morte « d. Corradi de Mattarellis » di Modena, suo giudice sopra i malefizi, per cui s'erano dovuti addossar più offici ad un solo, si delibera che detto Vicario e suoi officiali non possano venir molestati per aver fatta od omessa qualche cosa contro gli statuti, ordinamenti e consuetudini di F., « dummodo alia iuridica non obsistant ».

242. [P. XXIII. 28]. **1326**, Nov. 26.

Si stabilisce di liberare dalle carceri, colle solite cerimonie dell'oblazione, alcuni fiorentini che, per avere aggrediti con armi e sassi i familiari del Legato Apostolico, ne erano stati da Ranieri « d. Zacherie » d'Orvieto, attuale Vicario del Duca in F., condannati ad avere mozza la mano destra, incisa la lingua e cavato un occhio: dalle quali pene tutti vengono assolti: perchè ritenute eccessive di fronte al reato; perchè non tutti erano colpevoli; perchè si era voluto colla enorme severità dar soddisfazione inadeguata al Legato, e perchè, finalmente, questi pure non voleva fossero costoro sì gravemente puniti nella persona, il che sarebbe stato indecoroso per lui stesso e per la sua dignità.

243. [P. XXIII. 39]. **1326**, Dic. 3.

Si ricordano sentenze pronunciate da ser Benincasa « Liarelli » da Foligno, già ufficiale della Mercanzia in F.; con la menzione anche d'un Berardo « de Cornio, olim Potestatis seu Vicarij civitatis Flor. », e di Monaldo « de Murro », suo collaterale e assessore.

244. [P. XXIV. 8]. 1327, Ott. 6.

Si approvano i pagamenti fatti, al tempo del Duca di Calabria, da Iacopo « Aliocti », già camerlengo di Gualfredo da Narni, ufficiale sopra la prestanza di 60000 fior. d'oro, pel salario di detti Iacopo e Gualfredo, e degli altri loro ufficiali, notari e birri.

245. [P. XXIV. 26]. 1327, Nov. 18.

Si stanzia il salario da pagarsi ad Ubaldo da Gubbio, giuri-perito, ufficiale deputato a inquisire quelli che « in novo extimo civitatis Flor. lucrum industrie personalis minime reduxerunt ».

246. [P. XXIV. 68]. 1328, Giu. 10.

Si stanziano 55 fior. d'oro al cavaliere « d. Benedicto d. Zacarie de Urbeveteri » per menda d'un cavallo mortogli nell'andar a Prato il Mar. p. p. in servizio del C. di F.

247. [P. XXV. 76]. 1329, Ott. 30.

Si decreta che il nobile Francesco « de la Serra » di Gubbio, podestà di F., non sia molestato per aver proibita fino al 1° Nov. p. v. la cattura personale de' debitori.

248. [P. XXVI. 1]. 1330*, Gen. 8.

La Signoria di F. elegge Monaldo della Serra da Gubbio, Bino « d. Lelli d. Cantis de Gabriellis », pure da Gubbio, ed altri 2 all'officio di Capitano del popolo di F. per 6 mesi da cominciare col 1° Mag. p. v., stabilendo che, se il 1° non accettasse, si offrisse la nomina al 2°, e così di seguito.

249. [P. XXVI. 1 t.]. 1330*, Gen. 12.

Si elegge un sindaco a presentare la nomina di Capitano di F., per 6 mesi da cominciar col 1° Mag. p. v., a Monaldo della Serra da Gubbio, e, dopo di lui, al nobile Bino « d. Lelli d. Cantis de Gabriellis » di Gubbio.

A marg. è detto che Monaldo rifiutò ed in vece sua accettò la carica il Gabrielli.

250. [P. XXVI. 4]. **1330*, Mar. 2.**

La Signoria elegge Corrado « de Trinciis » da Foligno, ed altri in sostituzione di lui se non accettasse, a podestà di F. per 6 mesi da cominciare col 1° Lug. p. v.

In marg. è detto che il Trinci accettò l'officio.

251. [P. XXVI. 4 t.]. **1330*, Mar. 9.**

Si elegge frà [.....] a presentare la nomina di podestà di F. per 6 mesi, da cominciare col 1° Lug. p. v., a Corrado Trinci da Foligno.

252. [P. XXVI. 6 t.]. **1330, Apr. 9.**

Si elegge Orlando Marini a sindaco del C. di F. per trattare col Legato del Papa, con Roberto di Sicilia e coi CC. di Siena, Bologna e P. la costituzione di una « tallia » di soldati a pie' e a cavallo per comune difesa.

253. [P. XXVI. 17]. **1333, Lug. 2.**

La Signoria elegge a Capitano del popolo in F. i nobili Francesco « Baglionis de Balneo Regio », Bertoldo « d. Angelutij de Reate », ed altri, in sostituzione l'uno dell'altro se rifiutassero, ecc., per 6 mesi da cominciare col 1° Nov. p. v.

254. [P. XXVI. 97]. **1333, Set. 3 e 4.**

Si delibera che messer Oddo [.....] da Cortona e messer Ubaldo [.....] da Gubbio, giudici e collaterali assessori del nobile messer Nallo de' Guelfoni da Gubbio, podestà di F., lo surroghino con pari autorità ne' Consigli, quand'ei per infermità non possa intervenirvi.

255. [K. XXII. 136]. **1333, Set. 22.**

« Appareat omnibus evidenter presens instrumentum publicum inspecturis » *etc.* che il nob. Pietro « q. d. Scellis, miles de Spoleto », spontaneamente rinunziò la nomina di podestà di F.

« Actum ante ecclesiam S. Angeli de Egio, districtus et Spoletane diocesis, presentibus ser Bartholo ser Loli de Flor. not. d. Episcopi

Spoletani, d. Stephano Thome, rectore dicte ecclesie S. Angeli, Manentuccio Massioli et Francia Marevetti de Spoleto », *etc.*

Ego Massius q. d. Lancerij de Spoleto, *etc.* scripsi et publicavi ».

« Instrumentum predictum datum est ad conservandum Camerariis Camerariorum palatij populi ».

256. [P. XXVI. 39 t.]. 1333, Set. 24 e 25.

Si convalida l'elezione (fatta da Donadeo vescovo di Siena per commissione della Signoria) di ser Pietro « Iohannis Boninsegne » d'Orvieto, notaro e ufficiale del Comune sopra l'esecuzione del divieto degli ornamenti e delle vesti, con un altro notaro e 6 famigli, per 6 mesi cominciati col 1º Lug. p. p.

257. [P. XXVI. 74 t.]. 1334*, Feb. 11-12.

Si convalida l'elezione (ch'era contestata come illegale) fatta dal nobile Francesco della Serra da Gubbio, per commissione della Signoria, sin dal Gen. p. p., e scritta da ser Manetto « Cambij de Ponturmo », in persona di ser Giovanni « filii Februarij notarij de Monte Baroncello », cittadino di Gubbio (come appare da scrittura fattane da ser Ventura « q. Masserelli » di Gubbio, notaro), ad officiale del C. di F. deputato sopra l'osservanza ed esecuzione degli ordinamenti di giustizia riguardanti il divieto degli ornamenti, vesti, spese nuziali, di conviti, funerali, ecc., da durare per 6 mesi cominciati col 1º Feb. corr.: si approva poi tutto quello che detto Giovanni avea fatto dopo la sua venuta in F. e farebbe dipoi.

258. [P. XXVI. 115]. 1334, Lug. 8.

Messer Angelo di messer Piero da Terni è eletto, in 3º luogo, Capitano del Popolo di F.

259. [P. XXVI. 123 t.]. 1334, Ago. 9 e 11.

Si dà licenza a messer Gerozzo di messer Francesco de' Bardi di accettare l'officio di Capitano della lega e « tallia » stabilita fra P., Todi, Gubbio, Foligno, Assisi e Spoleto, purchè dia la debita cauzione.

260. [P. XXVII. 105]. 1334, Nov. ...

Si approva l'elezione di ser Teo « Nuccij Salvatichi », notaio d'Or-

vieto, ad officiale del C. di F. deputato a far osservare il divieto sugli ornamenti, vesti, ecc.

261. [P. XXVII. 105]. 1334, Nov. 28.

Si trae a sorte per l'ufficio di Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia di F., per 6 mesi da cominciare il 3 Feb. p. v., il nome di Angioletto « Pepi de Vaschiensibus » d'Orvieto.

262. [P. XXVII. 119]. 1335*, Feb. 6.

Si ricorda una sentenza emanata li 25 Set. 1326 da « ser Sacho » del fu Gherardo da P., officiale de' mercanti e dell' « Universitas mercatorum » di F.

263. [P. XXVII. 16]. 1335, Nov. 22.

Si compensano al Custode della Camera delle Armi del C. di F. certe spese per lavori fatti nelle case de' figli di Pietro Benincasa, dove abitava Iacopo de' Gabrielli da Gubbio Capitano di Custodia in F.

264. [P. XXVII. 16]. 1335, Nov. 22.

Si accorda l'impunità al nobile Biagio Tornaquinci di F., che avea accettata la carica di Podestà di Gubbio per 6 mesi, col salario di 2000 lire ravennati, ed aveva pagata la relativa gabella al C. di F.

265. [P. XXVII. 20]. 1335, Dic. 5.

Ad Ugolino de' Guelfucci di Città di Castello, eletto podestà di F., si proroga fino a tutto il Dic. corr. la facoltà di venire ad assumere l'officio, che doveva cominciare 10 giorni innanzi le calende di Gennaio.

266. [P. XXVII. 25]. 1336*, Gen. 30.

Si dà al nobile Iacopo de' Gabrielli da Gubbio, Capitano di Custodia di F., piena balìa per ottenere la restituzione di denari, beni e arnesi del C. di F., detenuti da 5 anni in qua dai castellani ed ufficiali delle rocche della Repubblica.

267. [P. XXVII. 39]. 1336*, Mar. 6.

Si elegge, in 3° luogo, uno de' Bernardeschi di Norcia a podestà di F. per 6 mesi da cominciare col 1° Lug. p. v.

268. [P. XXVII. 40]. 1336*, Mar. 20.

A Iacopo « d. Cantis » de' Gabrielli da Gubbio, Capitano di Custodia di F., si dà ampia balìa per esigere i crediti del C. esistenti dal 1333 in poi.

269. [K. XXX. 117]. 1336, Apr. 1.

Coppo « Lapi d. Coppi », cittadino e sindaco del C. di F., riferisce d'aver notificata al nob. Lello « olim Dini Guillielmi de Assisio militi » la sua elezione a podestà di F. per 6 mesi dal 1° Lug. p. v., presentandogli la lettera sigillata della Signoria di F.; dopo la qual notifica, esso Lello, nella chiesa di S. Nicola d'Assisi, al cospetto di Francesco « d. Bornardi », di Gianni « d. Guidonis », di Giovanni « d. Andree » e di Giovanni « Pucci Novello (*sic*) », cavalieri d'Assisi, di Francesco « Ceccholi », di Giovanni « magistri Andree » giudice d'Assisi, di Bono « Nelli » e Francesco suo figlio, cittadini assisani, nonchè di Meo detto « Pialla, olim Vannis » di F., fece solenne rinunzia dell'offertagli carica perchè impedito da molte ragioni. « et maxime non sentiens se bene sanum, ita quod ad presens ad ipsum regimen commode venire non posset ad serviendum dicto Communi Flor., de quo multum dolet », *etc.*

« † Ego Matteo filius Signorelli civis flor. imp. auct. iud. ord. atque not. *etc.* scripsi », *etc.*

A marg.: « Originale est in armario tertio hostio ».

270. [K. XXXII. 209]. 1336, Apr. 3.

Il fior. Coppo « Lapi d. Coppi », sindaco del C. di F. deputato a notificare la nomina a podestà di F. del nob. cav. Lello « olim d. Guillielmi » d'Assisi, ha da lui un rifiuto.

Duplicato di quello registrato a c. 117 del reg. XXX.

A c. 211, sotto li 6 e 28 Mag. 1336, sono gli atti [illegible] da parte di Ranuccio di Cola di P., duplicati di quelli a cc. 118 e 12[illegible] del reg. XXX.

271. [K. XXX. 118 t.]. **1336**, Mag. 6.

Nel palazzo del Comune di Cortona, dove l'infrascritto Raniero abita per esercitarvi il suo officio (presenti Paolo « Loli d. Herici de Mevanea sotio et milite mag.ci et potentis militis d. Ranerij de Casalibus generalis et hon : domini civ. et comitatus Cortone », ser Iacopo « Ugolini » di Bevagna, notaio di custodia di detto Signor di Cortona, e ser Nicolò « Egidij de la Posta, notarij plani domini antedicti »), il fiorentino Giovanni « Cennis », famiglio della Signoria di F., presentò al nob. Ranuccio « Cole, de civitate Perugij », dottor di leggi e giudice de' malefizî del suddetto Signor di Cortona, alcune lettere della Signoria di F. sigillate con 2 sigilli, di cui l'uno grande di cera verde « in quo erat sculta quedam immago in figura Herculis tenentis in manu quemdam baculum vel ad modum cuiusdam baculi et etiam erant sculte hec lictere, *etc.* »; esaminate le quali, detto Ranuccio subito dichiarò di accettare l'offerta in quelle contenuta.

« Et Ego Gerardus Bartholelli de Tuderto imp. auct. not. et nunc not. malleficiorum memorati domini Cortonensis *etc.*, scripsi », *etc.*

A marg.: « Originale est in armario sub tertio hostio ».

272. [K. XXX. 119]. **1336**, Mag. 28.

Nel maggiore e generale Consiglio di P., adunato nel palazzo di detto C. d'ordine del podestà nob. cav. Mannello « de Marchionibus de Massa » e del Capitano del Popolo nob. cav. Testa « de Tornaquinciis » di F., Bongiovanni da Ripatransone, giudice e vicario d'esso Podestà, consenziente e presente Albertino da Cremona, giudice « et vice » di detto Capitano, propone si deliberi di non concedere rappresaglie contro il C. di F. per ragione dell'officio al « sapiens vir Ranuccius Cole de Perusio », eletto dal C. di F. « in offitialem et judicem appellationum execut. et nullitatum et sindicum et offitialem et judicem ad revidendum et examinandum et recuperandum jura, pecuniam et res et bona dicti Communis Flor. ipsi detenta et ad ipsa reduci faciendum in Comuni predicto a. .MCCCXX°. citra et que in futurum detinebunt », per 6 mesi dal 1° Lug. p. v. — Su parere di Bartuccio « Iohannelli Fomafij (?) », uno dei Consiglieri, fu approvata.

« Ego Francischus q. Niccole de Perusio *etc.* imp. auct. jud. ord. et not. predicta prout inveni scripta manu dicti Ranuzzij not. ita hic ss. et exemplavi », *etc.*

273. [P. XXVII. 60 t.]. 1336, Giu. 27.

Si costituisce un sindaco del C. di F. a trattare coll'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia e cogli altri deputati con esso a sindacare il nobile Ugolino « d. Guelfi de Guelfucciis » di Città di Castello, podestà di F. uscente di carica.

274. [P. XXVII. 69 t.]. 1336, Ago. 22.

Si dà alla Signoria di F. balìa di trattare l'accordo pel salario dovuto agli eredi di Puccerello « Macherelli » d'Assisi, già Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia in F., e del milite suo compagno, defunti, cogli eredi loro: e di spendere 69 fior. d'oro e soldi 33 per i loro funerali.

275. [P. XXVII. 75 t.]. 1336, Set. 10.

Si restituiscono fior. d'oro 579 al Camerlengo della Camera dell'Armi di F., che l'aveva pagati al procuratore degli eredi di Puccerello « Macherelli Ugololi » d'Assisi, già Esecutore in F., e di Tommaso « Dalli d. Briandi » pure d'Assisi, già milite e compagno di detto Esecutore, per saldo di salarî dovuti ad essi officiali defunti.

276. [P. XXVII. 98 t.]. 1336, Ott. 9.

Si permette al nobile Gherardo de' Foraboschi di F. d'accettare l'ufficio di podestà di Gubbio.

277. [P. XXVIII. 120 t.]. 1337*, Gen. 7.

Si eleggono per l'ufficio di Capitano del Popolo di F. per 6 mesi da cominciare col 1° Mag. p. v.: Francesco « de Brunis » di Città di Castello, in 1° luogo; Albertino « d. Pauli » da Foligno, in 2°: Pietro « d. Pieri » di Bolsena; e Giovanni di Francesco « de Manenteschis » di Trevi, in 3° e 4°.

278. [P. XXVIII. 139 t.]. 1337*, Mar. 6.

Si eleggono a Podestà di F. per 6 mesi da cominciare col 1° Lug. p. v.: Tommaso « de Rinaldis » di Bevagna, in 2° luogo: e Andrea « d. Leonardi » di Narni, in 3°.

279. [K. XXXII. 45]. **1337, Apr. 25.**

Il Consiglio del Podestà di F., adunato d'ordine del podestà nob. cav. Nicola « d. Raynuccij della Serra » di Gubbio, nomina sindaci e procuratori del C. di F. Ugone « de Lotteringhis » giurisperito e Antonio « de Albizis », per consentire a nome d'esso C. alla pace che si farebbe fra il C. di P. e suoi aderenti da una parte e il C. d'Arezzo e i nobili di Pietramala dall'altra, con ampie facoltà, ecc.

« Actum Flor. » *etc.*

Seguono i capitoli della detta pace conclusa, il penultimo Apr. 1337, in P., fra Leggerio « Niccoluccij » procuratore del C. di P. e Francesco « della Posta » proc. del Signore di Cortona da un lato, e ser Amadeo « Puccij » e Azzolino « Giani de Camaianis », procuratori del C. d'Arezzo, ecc. Duplicato d'altro identico a c. 78 del reg. XXII.

280. [P. XXVIII. 161 t.]. **1337, Apr. 29.**

Si permette a Gherardo « de Foraboschis » di F. di accettare l'officio di podestà d'Orvieto, con proibizione a lui e suoi famigliari e officiali di chieder mai le rappresaglie contro Orvieto per ragione di detto ufficio.

281. [K. XXII. 78]. **1337, Apr. 29.**

« Ad honorem pacem et unionem perpetuam et tranquillum statum Communium et populorum Civitatum Florentie, Perusij et Aretij », il perugino Leggerio « Niccoluccij », sindaco e procuratore del suo C. (come da istromento rogato da Mannolo « Pelloli », attuale notaio de' Priori di P.); Francesco « de la Posta » procuratore del mag.co cav. Raniero « de Casalibus, civitatis Cortonij domini generalis » e di quel C.; ser Amedeo « Puccij » e Azolino « Giani de Chamaianis », procuratori d' Arezzo e dei Signori di Pietramala; in presenza e di consenso di Ugone « de Lotteringhis » e d'Antonio « Landi de Albizis », sindaci del C. di F., « de guerra, briga et discordia dudum inter dictas partes habita, ad pacem et concordiam perpetuo duraturam, horis hosculo interveniente, devenerunt »; coi seguenti patti:

1.° I procuratori de' pietramalesi rinunciavano a quel del C. di P. ogni diritto, signoria, giurisdizione e vicariato su Arezzo, « a quocumque principe, domino vel barone, vel ipso Comuni » lo avessero.

2.° In Arezzo per 7 anni starebbero un Conservatore della pace, per conto del C. di P.: un perugino guelfo, giudice d'appello nel civile

e nel criminale, da nominarsi ogni 6 mesi, col salario di 500 fior. d'oro: e la seguente famiglia: 1 giudice, 1 compagno, 2 notai, 4 donzelli, 4 cavalli e 12 birri.

3.º Arezzo e i pietramalesi s' obbligavano a fare entro 8 giorni in P. o « in castro Pulicciani » pace definitiva e generale col C. di P. e suoi aderenti e seguaci, e specialmente coi CC. di Città di Castello e di Borgo S. Sepolcro, coi Conti di « Montedolio », « Bucugnanis de Burgo, Nerio de Faggiola, Comitibus de Urbino, et Ghino marchione de Civitella de Paczis, d. Episcopo Aretino et aliis Ubertinis, Guidone et Lucha et aliis de Mignano, Branchino Monaldi et dominis de Carda », colla riserva che le vertenze fra i marchesi del Monte e quei di Pietramala fossero rimesse all'arbitrato di Alessandro « Iohannis », giudice di P., e di Bonifazio « de Peruzis » di F.

4.º Tutti i perugini e loro aderenti, nella presente guerra banditi da Arezzo e da Castiglione Aretino, vi dovessero esser riammessi, cassandone tutti i processi e reintegrandoli ne' loro beni: salvo che per 8 anni non vi fossero riammessi, ma solo potesser accostarsi a 6 miglia da Arezzo, quelli eccettuati ne' patti stabiliti col C. di F.: e cioè tutti gli Ubertini, i Pazzi di Val d'Arno, i Conti di « Montedoglo », i Bochognani di Borgo S. Sepolcro, Nerio « de Fagginola » e i figli del conte Federigo « de Montefeltro »; inoltre non dovessero riammettersi per ora in Castiglione Aretino « illi de Mammi ».

5.º Così dovevano esser riammessi tutti quei della contraria parte che per la guerra fossero stati espulsi da P., Città di Castello, Cortona, S. Sepolcro, ecc.: escludendo da tale amnistìa i banditi per ragione diversa dalla presente guerra; e dalla riammissione in Borgo S. Sepolcro per 8 anni quelli « de domo Bifulcorum », e Ciuccio e Niccoloso « de Martinellis ».

6.º I perugini e loro aderenti andrebbero esenti da dazî per debiti fatti dai pietramelesi e da Arezzo per causa della guerra, ecc.

7.º Due arbitri di F. e di P. avrebber dovuto definire le vertenze tra il Vescovo d'Arezzo e Piero « de Petramala ».

8.º Per 8 anni e mezzo i castelli di Foiano, Lucignano e Monte S. Savino sarebbero governati dal C. di P.: e gli altri castelli e forti, detenuti da P. in quel d'Arezzo, e dagli aretini in quel di P., fossero restituiti a vicenda.

9.º I pietramalesi rinunzierebbero al C. di P. ogni diritto e giurisdizione su Città di Castello, Cortona, Cagli e Borgo S. Sepolcro, riservandosi però, secondo i capitoli concordati in Montepulciano, i diritti loro spettanti sui possessi particolari che avessero in quei luoghi.

10.º Arezzo avrebbe dovuto a sue spese provvedere 32 cavalli e

200 fanti ai pietramalesi, fuori d'Arezzo, per guardia de' loro fortilizî.

11.° Per 25 anni i pietramalesi non avrebber potuto, senz' il consenso del C. di P., accettare alcuna « potestariam, signoriam vel officium » nel Ducato di Spoleto, in Città di Castello, Cortona, Cagli, Todi, Orvieto e Borgo S. Sepolcro.

12.° Si scambierebbero i prigionieri di guerra d'ambe le parti.

13.° Gli aretini avrebbero avuto per amici gli amici di P., e per nemici i suoi nemici, non ricettando mai chi contr'esso C. venisse « de partibus ultramontanis, seu Lombardie, vel de alio loco », non intendendovi comprese le genti della Chiesa e di Re Roberto; — e altrettanto prometteva il C. di P.

14.° La parte che avesse mancato ai patti avrebbe dovuto pagar la pena di 10000 marche d'argento, ecc.

« Actum in civitate Perusij in platea dicte civitatis in gradibus campanilis ecclesie sancti Laurentij maioris ecclesie perusine, presentibus testibus, nobilibus viris d. Iohanne d. Rossi de Thosinghis de Florentia, honorabili potestate civ. Perusij et d. Filippo de Guazzalotis de Prato, hon: Capitaneo dicti Comunis et populi perusini, militibus; et sapienti viro d. Angelo Golli, collaterali et vicario dicti d. potestatis et d. Paulo d. Guidonis de Baglonibus, d. Ermanno d. Raynerij, d. Venciolo d. Vencioli, d. Baglone d. Gualfredutij, d. Percevallo d. Guidonis, d. Raynerio Andrutij, d. Bandino magistri Tebaldi, civibus perusinis; Matteo Pagni de Albizzis et Matteo Ricchi, civibus floren. et aliis », *etc.*

« † Ego Benedictus filius ser Iohannis Ciay de Pulicciano imp. auct. judex ord. et not. pub. floren. civis. », *etc.*

Un duplicato di questi capitoli è a c. 80 del reg. XXX della stessa serie.

282. [K. XXII. 87]. **1337**, Mag. 8.

Azzolino « Giani de Camaianis » e ser Amadeo « Puccij », sindaci e procuratori del C. d'Arezzo, col consenso d' Ugone « de Lotteringhis », dottor di leggi e di Marco « de Strozzis », cittadini di F., con ser Benedetto « Allevuccij », sindaco di Città di Castello, fanno pei rispettivi CC. pace e concordia coi patti stabiliti nella pace del 29 Apr. u. s. fra P., Arezzo, ecc.; pena 10000 marche d' argento a chi venisse meno agl' impegni col presente atto assunti, ecc.

« Actum in civitate Aretij in palatio Comunis Aretij in quo moratur d. potestas Aretij », *etc.*

« † Ego Benedictus filius ser Iohannis Ciay de Pulicciano », *etc.*

Un duplicato di questo atto, mancante dei capitoli dell'accordo per cui però v'è lo spazio in bianco, si legge a c. 71 del reg. XXX di questa serie. — Ed un'altra copia, pure incompleta, è a c. 51 t. del successivo reg. XXXII. A c. 55 poi di questo registro, e a c. 72 del reg. XXX, sotto la data delli 8 Dec. 1338, è la « promissio facta inter sindicum Flor. et sindicum Civitatis Castelli » di osservare fedelmente la pace già conclusa tra essi CC.

283. [P. XXVIII. 67 t.]. 1337, Giu. 27.

Si elegge un sindacatore del podestà Nicola « d. Raynuccij de la Serra » di Gubbio, che l'ultimo Giu. corr. scadeva dalla carica.

284. [P. XXVIII. 103]. 1337, Ott. 25.

Si nomina un sindaco a trattare pel C. di F. dinanzi all'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia e agli altri officiali deputati a sindacare Francesco « de Brunis » di Città di Castello, Capitano del popolo di F., e a richiedere da lui e suoi quanto dovessero al C. stesso.

285. [P. XXVIII. 40]. 1338*, Mar. 6.

Tra i proposti per la carica di Podestà di F., per 6 mesi da cominciare col 1° Lug. p. v., è, in 4° luogo, Pietro « d. Seelli » di Spoleto.

286. [P. XXVIII. 51]. 1338, Apr. 30.

Si eleggono due sindaci ad agire civilmente e penalmente per il C. di F. contro Nicola « d. Raynuccij de la Serra », già podestà di F., e contro i suoi ufficiali per qualunque causa, delitto, debito, ecc., per cui detto Nicola avesse incorso nelle pene stabilite dalle leggi di F., e a fare appello sino al sommo Pontefice contro la sentenza di Raimondo « de Poioliis », giudice di Spoleto, che avea concesse al detto Nicola le rappresaglie contro il C. di F.

287. [P. XXIX. 134]. 1338, Lug. 7.

Avendo Pietro « d. Seelli » di Spoleto accettata la carica di podestà di F. per 6 mesi da cominciare col 1° Lug. corr., e per la brevità del tempo non essendosi potuto presentare in F. 10 dì avanti il 1° Lug., come esigevano gli statuti, affinchè la sua elezione non sia contestata, deliberasi di considerare il suo arrivo, dentro tutto il mese di Giu.,

come avvenuto 10 giorni avanti il 1° Lug., e che egli possa legalmente esercitare il suo ufficio, pel quale i Camarlinghi della Camera sono autorizzati a pagargli i dovuti salarî a forma dello Statuto.

288. [P. XXIX. 139]. **1338, Lug. 7.**

Si eleggono alla carica di Capitano del Popolo in F., per 6 mesi da cominciare col 1° Nov. p. v.: « d. Recha d. Sinibaldi » di Rieti, in 3° luogo; e Giovanni « d. Francisci » di Trevi, in 4° luogo.

289. [P. XXIX. 142]. **1338, Lug. 17.**

Si autorizza Pietro « d. Scelli » di Spoleto, podestà di F., a surrogare altri giudici e notai ad alcuni fra i suoi giudici e notai, che si trovano infermi « propter adventum factum festinanter ad civitatem Florentie...., et propter immensitatem caloris, quam in ipso adventi sunt ».

290. [P. XXIX. 149]. **1338, Ago. 7.**

Atteso che dal C. di F. fu commessa per lettera « d. Iacobo de Gabriellibus de Eugubio, senatori alme Urbis dignissimo », la elezione dell'Officiale forestiere sopra la esecuzione degli Ordinamenti fatti dal C. di F. contro i soverchi ornamenti specialmente delle donne e sopra la riparazione e lo sgombro (« disgombratione ») delle vie della città, per 6 mesi da cominciare il 1° Ago. corr., col salario di lire 500 per lui e per la sua famiglia, ed avendo detto Iacopo nominato ser Nicola « Palelli Nicole » di Roma, ch'era venuto il 1° Ago. in F. col suo seguito, si convalida quella nomina, benchè a tenore degli Ordinamenti del C. di F. detta elezione fosse riservata ai Magistrati del C. stesso.

291. [P. XXIX. 161]. **1338, Ott. 16.**

A podestà di F., per 6 mesi da cominciare col 1° Gen. p. v., si eleggono: Lello « d. Guillielmi » di Assisi, in 2° luogo; Monaldo « de Salamonis » di Bettona, in 3°; e Angelo « de Dodateschis » di Rieti, in 4°.

292. [P. XXIX. 73]. **1338, Nov. 24.**

Si ricorda una condanna pronunziata il 4 Mar. 1337 da Angelo « de Passantis » di Città di Castello, ufficiale della Mercanzia in F.

293. [P. XXIX. 74]. 1338, Nov. 21.

Si eleggono 2 sindaci per promettere al sindaco del C. di Città di Castello che il C. di F. farà sì che i figli del fu Tarlato « de Petramala » e gli altri di quella casa e loro consorti e seguaci e le terre da loro dipendenti, specie i castelli di « Monterchi » e « Ranchi », non faranno « guerram, exercitum, tractam vel cavalcatam aut invasionem » nei castelli « Cellis, Vernine, Citerne » e nelle altre terre del Tifernate, osservando i patti sanciti nelle Riformagioni de' Consigli di Città di Castello l'8 Nov. corr.

294. [P. XXIX. 76]. 1338, Nov. 27.

Si ricorda un processo istruito da Pietro « d. Scelli » di Spoleto, podestà di F.

295. [K. XXX. 71]. 1338, Dec. 8.

Giovanni « de lo Scelto », procuratore e sindaco del C. di F., e Angelo « ser Benedicti » giurisperito, procuratore di Città di Castello, come risulta da istrumento del notaio tifernate ser Benedetto « Allevucci », allora notaio ed officiale della Camera di detto C., del 9 Nov. 1338, concordano fra loro per conto de' rispettivi CC. i seguenti capitoli:

Il procuratore di F. promette che i figli, consorti e aderenti, ecc., di quei da Pietramala non farebbero nè farebber mai fare « guerram, exercitum, tractam vel cavalcatam aut invasionem » contro i castelli di Celle Vernina o di Citerna o contro altri luoghi soggetti al C. di Città di Castello, nè offenderebbero mai in quel d'Arezzo i tifernati, ecc. E dal suo canto detto procuratore di Città di Castello promette che nè quelli del suo C., nè quelli di « Cellis Vernine » e di Citerna ed in ispecie gli abitanti di detti due luoghi non avrebbero mai occupato nè assalito, nè danneggiato i castelli di « Monterchij et Ranchij », nè altre terre e luoghi soggetti a quei di Pietramala.

Detto accordo non dovrebbe ritenersi rotto e abrogato per scambievoli offese che potesser farsi tra loro, senz'intervento de' pietramalesi, i privati di detti luoghi, delle quali offese avrebbe dovuto riservarsi la cognizione e il giudizio ai magistrati di ciascuno di quei luoghi cui appartenesse il colpevole.

E così non s'intenda rotto l'accordo se i tifernati o quei di Citerna, di Celle, ecc. « non haberent seu cessarent participationem vel conver-

sationem aut comertium cum eis de quibus mentio supra facta est aut ire non velit (*sic*) ad terras vel castra eorum vel ad forum Monterchi vel ad aliud mercatum vel forum quod haberent in locis aliquibus, aut si gentes vel homines ipsorum ad dictas terras, fora et mercata ire non sinerent vel si eos venire non sinant ad forum Umgonis (?) vel aliud quod fieret in civitate comitatu vel districtu Civitatis Castelli, *etc.*; sed firme semper remaneant et intacte leges et iura municipalia statuta ordinamenta, *etc.* Comunis Civ. Castelli », *etc.* Qualora poi alcuna delle parti non volesse proseguir in tale accordo, dovesse 2 mesi innanzi denunciare tali convenzioni per iscritto all'altra; pena 1000 fior. d'oro alla parte che violasse i patti.

Fatto nel palazzo del C. di F.

« Ego Locterius Salvi florentinus civis imp. auct. judex ord. et not. et nunc custos jurium dicti Comunis Flor. *etc.* predicta rogavi », *etc.*

296. [K. XXXIII. 94 t. e 95]. **1338**, Dec. 8.

In presenza de' Priori di F., ser Ghoro « Iohannuoli » d'Arezzo, procuratore dei nobili di Pietramala, promette per essi ad Angelo « ser Beneditti » giurisperito di Città di Castello, procuratore di questo C., che i pietramalesi avrebbero osservati i patti stabiliti col suo C., a pena di 1000 fior. d'oro, ecc.

« Actum Flor. in palatio pop. flor. », *etc.*

Segue sotto la stessa data la promessa correlativa fatta dal detto procuratore di Città di Castello, ecc.: in copia semplice. — Duplicati d'altri simili a c. 72 del reg. XXX; a c. 49 del reg. XVII, e a c. 55 del reg. XXXII.

297. [P. XXXIX. 81]. **1339***, Gen. 7.

A Capitano del Popolo di F., per 6 mesi da cominciare il 1° Mag. p. v., si eleggono: Pietro « d. Iohannis » di Spello, in 1° luogo; Piero « d. Petri » di Bolsena, in 2°; Monaldo « de Salamonis » di Bettona, in 3°; e Offreduccio « d. Armanni », pur di Bettona, in 4°.

298. [P. XXIX. 105]. **1339***, Feb. 22.

Atteso che « d. Iacobus q. d. Cantis de Gabriellibus » di Gubbio fu eletto nel Nov. p. p. Capitano generale di guerra del C. di F. per 6 mesi da cominciare il giorno in cui si presentasse a giurar l'officio, non oltre, però, il 1° Feb.: che tra i patti della sua elezione v'era che dovesse menar seco 50 cavalieri con cavalli da guerra del valore al-

meno di 30 fior. d'oro ciascuno, e un ronzino ogni 2 cavalli, da rassegnarsi e stimarsi dagli Officiali della Condotta del C. di F. entro 10 giorni dall'arrivo del Gabrielli; che questi però, venuto in fretta in F., era dovuto subito correre a guardare e governare Pescia ed altre terre di Valdinievole, senza poter osservare tutti i patti della elezione, onde se ne revocava in dubbio la validità: perciò si delibera che gli sia data la debita paga sino a tutto il Mar. p. v., malgrado la mancata rassegna de' cavalli, quale però avrebbe dovuto fare entro il detto mese: in difetto di che, si dovesse sospendere a lui e suoi il soddisfacimento del soldo dal Mar. in poi.

299. [P. XXIX. 117 t.]. 1339. Apr. 12.

Si autorizzano i Camerlenghi della Camera a pagare all'anzidetto Gabrielli e suoi il soldo dovuto loro secondo i patti di nomina, malgrado che non avessero fatta la rassegna de' cavalli, ecc.

300. [C. S. R., n. 30]. 1339. Lug. 27.

Per irregolarità nella nomina all'officio de' Gonfalonieri delle Società del Popolo di F., fatta per cedole a sorte, tal Francesco « Florentini Ranghi » di F. era stato condannato con sentenza resa il 15 Gen. 1337 (1338) da Angelo « Petri » da Bettona, notaio ed officiale del nob. Salamone « d. Monaldi » di Bettona, allora Esecutore in F. — Contro tale sentenza però opinarono, dichiarando valida e regolare quell'elezione, i 5 Savi di F. su ciò interpellati, tra cui è « Oddo de Casellis de Reate », che approva e si firma di suo pugno, apponendo il proprio sigillo.

La data del 1339 è, coi 5 sigilli in parte caduti, a tergo, nella nota di registrazione di questo *consulto*.

301. [K. XXII. 109]. 1342, Gen. 24.

Nel Consiglio Maggiore di P., presenti i nobb. cav. Bonifazio da Pistoia, capitano, e Baligario « d. Raynaldi de Esculo », podestà di P., si eleggono Colaldo « de Castronovo », Ugolino « Pelloli », Simone « Hermanni » e Leggerio « Nicolucij Andriocti » sindaci e procuratori del C. di P. a far pace, anche in nome e per conto del C. d'Arezzo, col C. di F., facendo riconoscere l'autorità e giurisdizione, con piena balìa e il mero e misto imperio, del C. di P. sulle terre di Lucignano, Monte S. Savino, Foiano e Anghiari, per tutto il tempo che il C. di F.

tenesse in sua balìa Arezzo, ecc.; a farsi promettere dal C. di F. che non s'impaccierebbe in alcun modo delle cose di Città di Castello e di Borgo S. Sepolcro, nè di quelle di Cortona; ed inoltre permetterebbe che in Arezzo si nominasse per Conservatore di pace un perugino, ecc., ecc.

Fatto nel palazzo del C. di P.

« † Franciscus q. Benevengne not. per. ».

Orig. autent. — Nel tomo XVI, parte II, pp. 510 e seg. dell'*Archivio Storico Italiano* il FABRETTI, sotto la data del 1338, pubblicò, traendola dall'Archivio delle *Riformagioni* (Cl. XI, dist. III, tom. XVIII, n. XX, c. 1) una minuta di convenzioni da stabilirsi appunto tra i CC. di F., Arezzo e P., il quale ultimo avrebbe dovuto avere il possesso e la signoria delle terre di Lucignano, Monte S. Savino, Foiano e Anghiari, per tutto il tempo che Arezzo restasse soggetta al C. di F. — Come si vede dal nostro doc. non furono che nel 1342 stipulate quelle convenzioni, a proposito delle quali il Fabretti stesso, ignorando l'atto qui messo in luce, annotava: « Non si accerta che queste convenzioni fossero stipulate; ma, come solo progetto, offrono per fermo alcune particolarità storiche sulle condizioni di certi Comuni minori della Toscana in relazione a quelli di F. e P., devoti alla Parte Guelfa ». Ivi stesso poi, togliendolo dal tomo suddetto della serie indicata, sotto la data del 1° Nov. 1339, il Fabretti pubblica due trattati di alleanza stabiliti per 10 anni tra F. e P., nel primo de' quali è compreso anche Ranieri Casali, signor di Cortona.

302. [P. XXXII. 50]. **1342**, Dic. 20.

Attesa la possibile mancanza di Ugolino Trinci di Foligno nell'ufficio di podestà di F., si provvede ai modi d'elezione d'un nuovo podestà.

303. [K. XXII. 93]. **1344**, Feb. 21.

Il Maggior Consiglio di P., adunato nel palazzo d'esso C., nella sala inferiore dove abita il Podestà colla sua famiglia, col consenso del podestà, cav. Barone « de Canosa », e del capitano, cav. Bindaccio da S. Miniato, nominò i seguenti cittadini:

« d. Ballionem d. Guidonis d. Iohannis de Balionibus, militem;

« d. Bandinum magistri Tebaldi de Tebaldis, legum doctorem;

« Legerium Niccholutij Andriocti;

« Theum d. Peronis de Nichiloctis *(sic)* et Oddonem Nini d. Iacomini », a sindaci e procuratori d'esso C. di P. per stringer lega coi CC. di F. e di Siena secondo i patti concordati tra i rispettivi ambasciatori.

« Actum in civ. Perusij, presentibus d. Iacobo Phjlippi iudice dicti d. Capitanei, ser Nuccio Aldobrandini notario reformationum Comunis

Perusij, ser Iacobo Andree notario dd. Priorum Communis Perusij, d. Taddeo Toti judice de Perusio et Tinolo Ciccoli tubatori Communis Perusij », *etc.*

« Et ego Iohannes Gioli Iohangnoli de Perusio imperiali auct. jud. ord. et not. scripsi, *etc.*

« † Ego Formatus filius Fabrini de Flor. *etc.* exemplavi, *etc.* ».

304. [K. XXII. 95]. 1344, Mar. 1.

Bindo « olim d. Bilisardi de la Tosa miles » e Iacopo « olim d. Petri Marchi » giurisperito, procuratori del C. di F.;

Griffolo « olim Iacobi » dottor di leggi e Davino « olim Menemi Vive », sindaci del C. di Siena;

e « d. Baglione olim d. Guidonis de Baglionibus miles, d. Bandinus Thebaldi legum doctor, Leggerius condam Niccoluccij Andreocti, Teus olim d. Peronis de Micheloctis et Oddo q. Nini », sindaci del C. di P., come da atto di procura rogato in Perugia il 21 Feb. 1344 [« secundum consuetudinem notariorum Perus. »] da ser Giovanni « Gioli », not. di P.,

in nome e per conto de' rispettivi CC. stabilirono e conclusero fra essi lega e confederazione per 10 anni a cominciare dal giorno della stipulazione, ai seguenti patti:

1.° I tre CC. suddetti si presterebbero aiuto a vicenda;

2.° l'uno ricetterebbe le genti a pie' ed a cavallo dell'altro;

3.° si darebber mano scambievolmente per reprimere ogni ostilità, guerra o « brigam », che in danno d'alcuno d'essi muovesse ne' rispettivi territori qualsiasi barone od altri; e così per reprimere e sedare ogni intestina discordia ed ogni civile tumulto che turbassero la pace di ciascuna delle alleate; al qual'effetto reciprocamente s'impegnavano i rispettivi governi e rettori;

4.° ognuno de' CC. alleati s'obbligava a perseguitare, cacciare e punire i banditi e ribelli dell'altro; a resistere ad ogni minaccia di nemica invasione, a brighe, ad assalti da parte di qualsiasi signore;

5.° niuno degli alleati avrebbe potuto affidar sue cariche od offici a persone agli altri sospette;

6.° di comune accordo avrebbe dovuto assumersi e proseguirsi ogni impresa;

7.° si sospenderebbero fra i 3 CC. per tutto il tempo dell'alleanza tutte le rappresaglie, contrarie a vera fratellanza ed accordo;

8.° i cittadini di ciascuno de' 3 CC. si avrebbero per cittadini dell'altro; e da ciascuno d'essi dovea procurarsi di trarre alla lega

Arezzo, dove intanto avrebbe dovuto spalleggiarsi la parte guelfa; doveva eleggersi un Capitano di comune scelta e piacimento, e dovean costringersi i Signori di Pietramala a dar in mano ai Guelfi, in garanzia dell'osservanza della pace, i castelli di Penna, Gahenna e Montanina: nonchè a rilasciare Castiglione Aretino, occupato già da Piero di Pietramala, accordando il rimpatrio a tutti gli esuli aretini trannechè ai pietramalesi;

9.º ogni anno gli ambasciatori de' 3 CC. avrebbero dovuto riunirsi in Arezzo per deliberare sugli affari comuni, ecc.

« Acta fuerunt hec omnia in palactio Comunis Aretij in quo moram trahit d. potestas civ. Aretij, *etc.*, presentibus d. Guillielmo Cennis Nardi de Flor. potestate dicte civ. Aretij, Piero Raynaldi priore et vexillifero, Angelo Pieri setaiuolo, magistro Stefano medico, Bandinuczio Ghini, Ristoro Baldini, Benci Buoni, Bernardo Alberti et ser Cione Gabriellis, Prioribus populi civ. Aretij; ser Piero Benedicti Cancellario dicti Comunis, d. Bico de Albergottis judice, d. Camaino de Camaianis judice de Aritio, testibus ».

« † Ego Iacobus q. ser Gherardi Gualberti de Flor. jud. ord. et not. rogavi et inbreviavi, *etc.*

« † Ego Formatus filius Fabrini de Flor. jud. et not. *etc.* predicta omnia et singula rogata et imbreviata per suprascriptum Iacobum *etc.* publicavi *etc.* ».

305. [K. XXII. 101 t.]. **1344**, Apr. 10.

Il Consiglio Maggiore di P. nomina sindaci e procuratori d'esso C. a far lega con Siena e F., per la difesa e mantenimento a parte guelfa d'Arezzo, il cav. Baglione « d. Guidonis de Balionibus », Bandino « magistri Tebaldi de Tebaldis » dottor di leggi, Leggerio « Niccolucej Andriocti », Teo « d. Peronis de Michiloctis » e Agnolo « Ciccoli Sinibaldi ».

« Actum in palactio Com. Perusij, presentibus Massolo Pelloli dicto Paccrano, Pellino Phylippuccij de Perusio; et Petruccio et Mone, tubatoribus dicti Com. », *etc.*

« Ego Iohannes Gioli de Perusio not.

« † Ego Formatus filius Fabrini de Flor. *etc.* exemplavi *etc.* ».

306. [K. XXII. 102]. **1344**, Mag. 11.

Attesochè l'anno passato, il 1º Mag., nella lega e alleanza tra F., P. e Siena s'era stabilito di procurare che quei d'Arezzo si pacificassero coi fuorusciti, la qual cosa non s'era potuta sin qui ottenere per

colpa di quei di Pietramala e degli altri fuorusciti aretini, onde ne restavano compromesse la quiete e la sicurezza di parte guelfa in Arezzo, così i sindaci di P. e F., convenuti in Arezzo, determinano:

che per la difesa di detta città F. e P. vi debbano tenere a loro spese fin dal 25 corr. 300 cavalli e 300 fanti, di cui almeno 200 fossero balestrieri;

che se entro l'8 Giu. p. v. il C. di Siena non avesse corrisposto agl'impegni già assunti al riguardo, ve lo si dovesse costringere dagli altri 2 CC. alleati; che si procedesse d'accordo alla nomina del Capitano d'Arezzo, ecc., ecc.

Fatto nel palazzo de' Priori d'Arezzo, ecc.

Altri esemplari di questi capitoli sono a c. 227 del reg. XXV e a c. 29 del reg. XXXIII di questa serie: nel secondo di essi è richiamato l'accordo concluso il 1° Mar. p. p.

307. [K. XXII. 101]. 1344, Mag. 28.

Il Consiglio del Podestà di F. elegge i nobili e saggi cittadini fiorentini Bindo « d. Bilisardi de la Tosa » cavaliere, Iacopo « d. Petri Marchi », giurisperito, e ser Iacopo « ser Gherardi Gualberti », notaio, a sindaci e procuratori del C. di F. per fare, « sub nomine, vocabulo, titulo et effectu partis guelfe et ad resistentiam et refrenationem illorum de Petramala », che minacciavano di toglier Arezzo ai Guelfi, lega e confederazione coi CC. di Siena, P. ed Arezzo.

308. [P. XXXIII. 15 t.]. 1344, Giu. 9.

Si delibera il pagamento del salario al nobile Paoluccio « Lelli » di P., Esecutore degli Ordinamenti di giustizia in F., nonchè al suo compagno, ai 4 donzelli, ad un notaio, ai 4 birri e per i 4 « equis armigeris » del suo seguito.

309. [P. XXXIII. 10]. 1344, Giu. 12.

Si aduna il Consiglio del Podestà e del C. di F. « de mandato nobilis militis d. Bonifatij d. Raynerij d. Zacherie de Urbeveteri », podestà di F.

310. [P. XXXIII. 32 t.]. 1344, Lug. 24.

Si stanzia la somma per il pagamento da farsi a « Bernardo Venture de Trevi, Angelo Ciuchi de Civitate Castelli » e a 2 altri, conestabili

di 25 fanti, per un mese e 23 giorni cominciati il 27 Mag. p. p., a ragione di 4 fior. d'oro per ciascuno di detti conestabili e di 2 fior. per ciascuno degli altri al mese, ossia a ragione di fior. d'oro 74 e soldi 4 all'anno.

311. [K. XVIII. 52]. **1345**, Giu. 27.

Nel Consiglio del Capitano di F., adunato d'ordine del nob. Necciolo « Lelli de Gabriellibus » di Gubbio, e il giorno successivo in quello del podestà, ch'era il nob. cav. Berallo « d. Maxei » da Narni, si delibera di assolvere da ogni bando, condanna e pena, incorsa per qualsiasi motivo, quei di Pietramala, di Bibbiena e gli altri compresi e nominati nei capitoli della pace fatta tra F., P. e loro aderenti da una parte e i pietramalesi e loro partigiani dall'altra.

312. [P. XXXIII. 77]. **1345**, Dec. 9.

Si stabilisce che Ugolino « Teghiari de Adimaribus » di F., eletto Capitano di Gubbio per 6 mesi da cominciare col 1° Genn. p. v., non possa per ragione di detto suo officio chiedere ed ottener mai alcuna licenza di rappresaglia contro il C. e i cittadini di Gubbio.

313. [P. XXXIV. 43]. **1346**, Apr. 21.

Si approva, a petizione d'un notaio fiorentino, la proposta di accordare pubblica fede e vigore giuridico alle copie di istrumenti tratte da un registro scritto da ser Gentile « q. magistri Thome de Assisio, notarius et scriba Camere d. Gualterij Athenarum Ducis », e da lui lasciato ad esso notaio istante quando si allontanò da F. dopo la cacciata del Duca: il qual libro di carta bombacina era così intitolato: « In nomine Domini amen. Hic est liber sive quaternus continens in se paces et concordias atque remissiones iniuriarum factas tempore d. excellentissimi principis et d. d. Gualterij Athenarum ducis generalis domini civitatis Florentie et jurisditionum suarum, de quibus omnibus ego Gentilis condam magistri Thome de Assisio imperiali auctoritate notarius fui rogatus, *etc.,* sub annis .mcccxlii., ind. xi, tempore d. Clementis pape VI, *etc.* ».

314. [P. XXXIV. 44]. **1346**, Apr. 22.

Si aduna il Consiglio del Podestà d'ordine del nobile Paolo « Petri d. Iohannis de Guidonibus de Interamne », podestà di F.

315. [PP. VIII. 36]. 1346. Dec. 23 e 24

Si autorizza il pagamento del salario al nob. cav. Francesco « d. Brunamontis della Serra », il cui officio di podestà di F. era finito il 30 Nov. testè scorso.

316. [P. XXXIV. 105]. 1347'. Feb. 9.

Essendo stato rimosso dalla carica di giudice ed officiale deputato a soddisfare i creditori del C. di F., volgarmente detto « iudice del Monte », Arcangelo da Terni, ne vengono affidate le mansioni e devoluto lo stipendio a Landuccio « ser Landi » di Gubbio, attuale Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, per tutto il tempo in cui coprirà quest'officio.

317. [P. XXXIV. 110]. 1347'. Feb. 10.

Si aduna il Consiglio del Podestà d'ordine del nobile cav. Guido « de Fortebraccijs » di Montone, podestà di F.

318. [P. XXXIV. 111 t. - 112]. 1347'. Feb. 19.

Si deputano due cittadini a contrarre e stipulare i capitoli, qui riferiti per disteso e letti in pubblico Consiglio, della lega stabilita per un quinquennio dagli ambasciatori di Firenze, P. e Siena nel convegno d'Arezzo tra tutti i Comuni guelfi di Toscana, e cioè: F., P., Siena, Arezzo, Pistoia, Volterra, Prato, S. Miniato, S. Gemignano e Colle Val d'Elsa. Gli oratori di P. erano: Lello « Cole » giurisperito, Leggerio « Niccoluccij » e Nino « Lelli ».

E riferita per esteso tutta questa deliberazione coi patti della [illegible] a c. 129, sotto la data del 19 Apr. successivo.

319. [P. XXXIV. 118]. 1347. Mar. 27.

Scoprendosi ogni dì nuove frodi commesse a danno del C. di F. da Arcangelo « d. Iohannis Francisci » di Terni, quand'era officiale del Monte, si conferma all'Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, Landuccio da Gubbio, per tutto il tempo che starà in tal carica, la più ampia autorità d'irquisire e punire tutti coloro che avessero in quel riguardo frodato il C. di F.

320. [P. XXXIV. 125 t.]. **1347**, Apr. 18.

È menzione d'una sentenza di condanna pronunziata il 14 Nov. p. p. dal podestà di F. Francesco « Brunamontis della Serra » da Gubbio.

321. [K. XXXII. 67 t.-69 t.]. **1347**, Apr. 22.

A onor di Dio e della Chiesa, ecc., « ad fortificationem, augmentationem et statum pacificum totius partis guelfe Italie que est ymitatrix dicte sancte Romane ecclesie », nonchè dei CC. di F., Siena, P. e Arezzo e de' loro amici ; « ad confusionem, exterminium, desolationem et mortem perpetuam inimicorum dicte sancte matris Ecclesie et supradictorum Comunium », attesi gli accordi presi fra i rispettivi ambasciatori per stringersi in lega offensiva e difensiva contr'ogni nemico e invasore paesano o straniero, i quali ambasciatori erano stati : Oddone « d. Bindi de Altovitis » giurisperito, Simone « Nerij de Antilla » e Ormannoccio « Branchi » per F.; Lello « Cole » giurisperito di P. pel C. di P. (come da istrumento di Tofano « Georgij » not. di P. del 6 Gen. 1347), Leggerio « Niccoluccij » e Nino « Lelli » ambasciatori del C. di P.; Meo « d. Locti de Salimbenis », Francesco « d. Guidonis » dottor di leggi e Pietro « Mini Vive » per Siena, e il giurisperito Bico « de Albergottis » con altri 7 colleghi per Arezzo ; si erano fra essi concordati i seguenti patti :

I CC. aderenti alla lega e taglia avrebber dovuto aiutarsi tra loro contro ogni nemico di dentro e di fuori ; all'uopo doveansi condurre 3000 soldati o cavalieri, di cui però soltanto 2000 si sarebbero presi pel momento ; e di questi 2000 cavalli, 825 ne dovea dare il C. di F., 175 P., 100 Siena e 100 Arezzo. I rimanenti per formar il contingente di 2000 cavalli dovevano fornirli Pistoia, Prato, Volterra, S. Geminiano e Colle Val d'Elsa, se fossero ammessi alla lega.

Quant'agli altri 1000, si stabilisce che dovesse tornarsi a deliberarvi un'altra volta

D'accordo comune si sarebbe eletto il Capitano della taglia, ed ognuno de' 3 CC. alleati dovea dargli per consiglieri 2 suoi cittadini esperti e valorosi nelle armi, con diritto ad ogni altro C. ch' entrasse nella lega di fornire un suo consigliere al detto Capitano. Ogni anno, od anche più spesso a piacere, dovea tenersi in Arezzo un congresso dei rappresentanti degli alleati, nel mese di Mar. Subito dovessero spedirsi oratori al Papa per invitarlo ad opporsi ad ogni discesa d'oltra-

montano signore, dimostrandogliene i pericoli per la libertà e pace di S. Chiesa e di tutti, e procurando d'aver subito da lui una risposta precisa su ciò: e gli ambasciatori dovevano essere almeno 3 per ciascuno dei 3 CC. di P., F. e Siena. Dovessero invitarsi alla lega tutti i CC. e Signori sì guelfi che ghibellini dimoranti in Italia. Durante la lega gli aderenti dovevano astenersi dal far alleanze con altri, specie con chi scendesse dall'Alpi a minacciar l'altrui libertà: vietate le concessioni di rappresaglie tra i confederati, e sospese quelle che prima si fosser per avventura concesse: nel frattempo i cittadini di ciascuno de' CC. alleati dovessero considerarsi sì nel civile come nel criminale quali cittadini degli altri.

Chi mancasse ai patti sottostarebbe alla pena di 10000 fior. d'oro.

« Acta fuerunt omnia supradicta in civ. Aretij, in ecclesia cattedrali, coram d. Baglone Novello de Baglonibus de Perusio, Cinccio magistri Bartholi et Vannuccio Crescioli de Perusio, test. », *etc.*

« Ego Locterius Salvi de Cerreto flor. *etc.* not. rogavi et scripsi *etc.*

« Ego Petrus q. ser Grifi de Pratoveteri senensis not. et tunc cancellarius Comunis Aretij *etc.* subscripsi *etc.*

« Ego Stefanus Pacis de Perusio *etc.* not. *etc.* subscripsi *etc.*

« Ego Simon q. Mey Manentis de Senis not., subscripsi », *etc.*

Un duplicato di questo atto è nel reg. XXIV, a c. 232.

322. [P. XXXIV. 160 t.]. 1347, Giu. 27.

Si stabilisce che « Bordone olim Chelis de Bordonibus » di F., eletto Capitano di Gubbio per 6 mesi da cominciare col 1° Lug. p. v., non possa chiedere nè ottenere per sè e suoi, in dipendenza di tale officio, le rappresaglie contro il C. e i cittadini di Gubbio.

323. [P. XXXIV. 170]. 1347, Lug. 13.

Si ratifica, benchè non fosse stata per mancanza d'alcuni officiali fiorentini emanata secondo tutte le forme statutarie, la sentenza assolutoria resa dai sindacatori a favore dello scaduto Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, Landuccio « ser Landi » di Gubbio e della sua famiglia, riconoscendosi la di lui probità nel disimpegno della carica e non trovandosi giusto ch'egli e suoi, per colpa degli officiali incaricati del processo di sindacato, dovessero protrarre la loro dimora in F. e vedersi ritardati i pagamenti de' salari oltre il tempo stabilito nei patti di nomina e dagli ordinamenti del C. di F.

324. [PP. VIII. 16]. [1347, Ott. 12 e 13].

Si fa menzione di un registro membranaceo dei creditori del C. di F. che, sin dal Giu. p. p., doveva essere stato consegnato ad un Camerlengo d'esso C. dal nob. Landuccio « ser Landi » da Gubbio, allora Esecutore di Giustizia di F.; registro scritto da ser Bartolo « ser Benis Bruni » e da ser Andrea « Bernardi », notai di detto Esecutore.

325. [PP. VIII. 29]. **1347**, Ott. 12 e 13.

A proposito di certi provvedimenti in materia monetaria recentemente deliberati « circa facturam, cusionem et fabricationem nove monete argentee, que vocaretur *guelfus grossus*, cuius monete quilibet grossus expenderetur et curreret et computaretur sold. quinque f. p., ac etiam monete nigre seu eree mixte ere et argento que vocaretur *quattrino*, et quod quilibet quattrinus ipsius monete expenderetur curreret et computaretur den. quattuor f. p., que monete fient et cuderentur certis liga modo forma et scultura in ipsis provisionibus contentis »: si ricorda che il C. di F. avea promesso di pagare a due sbanditi di F. 50 fior. d'oro per uno, « pro eo quod capi fecerunt et in fortiam Com. Flor. perduci de mense Iulii prox. pret. Iohannem Iacobi, alias vocatum Sessum, et Florem Iohannis de Urbeveteri, falsificatores florenorum auri et guelforum et ambrosinorum et aliarum monetarum, et quod dictas monetas falsas fabricabant et scienter expendebant in civitate et districtu Flor., et propterea condennati et combusti fuerunt »; la qual somma di denari promessa per compenso di quel procurato arresto non era mai stata pagata ai due suddetti perchè sbanditi del C. di F.

326. [P. XXXV. 60]. **1347**, Dec. 12.

Attese le benemerenze guadagnatesi nella carica di officiale « super copia grani et bladi in civitate et comitatu Florentie habenda » da ser Giovenale « Bencinecchi » di Città di Castello, nonchè da ser Cordono suo notaio e dagli altri suoi dipendenti, si delibera di ratificarne solennemente la nomina, di confermarne tutti gli atti, accrescerne i poteri e l'autorità, ed obbligare tutti i magistrati del C. di F. a prestar loro mano e favore ad ogni richiesta, specialmente contro gl'incettatori di granaglie ed altri fraudolenti e ingordi speculatori.

327. [P. XXXV. 67 t.]. 1347, Dec. 20.

È menzione d'una condanna pronunziata il 3 Ott. 1345 da Berallo da Narni, podestà di F.

328. [P. XXXV. 70 t.]. 1347, Dec. 28.

Si ricordano condanne emanate da Paoluccio « Lelli » da P., Esecutore degli Ordinamenti di giustizia in F., li 22 Mar. 1345.

329. [P. XXXV. 101 t.]. 1348°. Feb. 19.

È ricordato come podestà di F. in questo tempo il « nobilis miles d. Quirichus d. Carduli » di Narni.

330. [P. XXXV. 116]. 1348. Mar. 27.

Si accoglie l'istanza avanzata da Giannozzo « q. d. Uberti de Cavalcantibus » di F., che supplicava: di non esser punito e incriminato per avere accettata la carica di Podestà e difensore di Gubbio, cui era stato chiamato per 6 mesi da cominciare col 1° Mag. p. v.; di poter liberamente assumere quell'officio; di riportare dai Consigli di F., secondo la richiesta fattane dal C. di Gubbio, una deliberazione con cui si vietasse a lui ed a quelli del suo seguito di chiedere per ragione dell'officio rappresaglie contro il C. e i cittadini di Gubbio.

331. [PP. VIII. 3]. [1348], Mag. 26 e 27.

Si delibera di eleggere i deputati a sindacare il nob. cav. Quirico « d. Carduli de Narnia », attuale podestà di F. sino a tutto il corr. mese di Maggio.

332. [P. XXXVI. 7 t.]. 1348, Ago. 29.

I Priori, ecc. di F., atteso che il nobile « Salamon [Monaldi] de Bittonio », podestà di F., per le pestilenze che infierivano nel fiorentino e per essergli morti di peste alcuni giudici, notai, compagni, famigli e birri, non potè esercitare il suo officio come prescriveano gli statuti di F., nè aver in tempo e rassegnare tutta la sua comitiva; e dovendosi ciò attribuire più a' voleri di Dio che a colpa d'esso podestà, deliberano che sia assoluto d'ogni ommissione in cui egli e suoi fossero

caduti sino a tutto l'Ago. corr., e che non potessero mai esser perciò molestati.

333. [P. XXXVI. 8]. 1348, Set. 12.

Si aduna il Consiglio del Capitano di F. d'ordine del nob cav. Nicola « d. Raynuccij de la Serra » di Gubbio, che reggeva allora tale carica.

334. [P. XXXVI. 20 t.]. 1348, Ott. 27.

Atteso che il « nobilis et virtuosus vir Lodovicus Iovenalis d. Cardori de Narnea, noviter electus tam sua probitate quam intercessione Communis [Florentie] in potestatem civitatis Bononie pro sex mensibus secuturis incipiendis feliciter in Kal. Ian. ventur., habet necessario esse miles: et tanquam vere devotus populi florentini appetat ad militiam per ipsum populum et Comune Florentie promoveri »: si delibera che si nomini un procuratore del C. di F. per conferirgli quell'onore; e perchè il tutto si compia « cum honore convenienti » d'esso C., si stanziano 60 fior. d'oro da spendersi « in fornimentis et arredis et aliis opportunis ad ipsam militiam promovendam »; acciocchè poi detto Lodovico potesse arrivar in tempo ad assumere il nuovo officio in Bologna, gli si concede di potersi assentare da F. per circa 12 giorni sulla fine di Dec., a patto però che lasciasse i suoi giudici, notai e famigli a F. per esercitarvi l'ufficio suo, e purchè vi sostituisse per Viceesecutore degli Ordinamenti di Giustizia un suo agnato, parente o consorto, al quale si riconosce sin d'ora pari autorità.

335. [P. XXXVI. 31 t.]. 1348, Nov. 12.

È menzionato come Esecutore il nobile Lodovico da Narni.

336. [P. XXXVI. 33 t.]. 1348, Dec. 4.

Udita l'istanza fatta dal nob. cav. Bonifazio « q. d. Zaccharie » d'Orvieto, futuro podestà di F., e attesa « varietate temporis incumbentis », si delibera ch'egli, cui nei patti d'elezione s'era imposto di assumere l'officio il 2 Gen. p. v., s'intendesse assolto « ab observatione deveti suorum iudicum, sotiorum, notariorum, offitialium et familie in statutis Communis Florentie contenti », talchè potesse portar

seco anche quelli che da meno di 5 anni fossero stati a' servigi del C. di F.; e che potesse venire soltanto 5 giorni innanzi il cominciar dell'officio, anzichè 10 dì prima, com'era ne' patti; e, malgrado ciò, tutti i suoi atti fossero validi e legali, e andasse esente da ogni pena, con diritto all'intero salario per sè e suoi, ecc.

337. [P. XXXVI. 42 t. e 71 t.]. 1349*, Gen. 12.

Siccome gli atti emanati nella Curia del precedente Podestà di F., Salamone « Monaldi » da Bettona, non erano stati secondo l'uso registrati ne' libri del C. « propter mortem, infirmitatem et recessum » de' notai che ve li dovevano inserire, si ordina che vi sieno inseriti a spese di detto Podestà e suoi, trattenendone l'importo sul resto del loro salario che ancora doveano avere, senza che per questo essi potessero esserne molestati o inquisiti, e fermo restando il valore giuridico di quegli atti, malgrado il ritardo nella loro registrazione.

338. [P. XXXVI. 53 t.]. 1349*, Feb. 9.

Si dà piena autorità e balìa alla Signoria di liquidare in quella somma che credesse « provisionem seu salarium vel gagiam » al cav. Nicola « d. Raynucij » della Serra di Gubbio, podestà di F., « pro andata et mora seu residentia per eum facta in servitium populi et Communis Florentie ad terras et in terras Collis Vallelse et sancti Geminiani, et in subsidium expensarum per eum factarum occasione andate et residentie supradicte », nonchè a tutti i cittadini di F. che lo seguirono in quell'impresa.

339. [P. XXXVI. 54]. 1349*, Feb. 9.

Ad istanza di Bonifazio « q. d. Raynerij » d'Orvieto, testè eletto podestà di F. per 6 mesi cominciati il 2 Gen. p. s., si delibera di assolverlo da ogni pena e ritenuta di stipendio per essere arrivato solo 4 giorni innanzi il cominciar dell'ufficio, anzichè 5 giorni prima, come doveva, poichè egli aveva creduto in buona fede che non gli venisse addebitato quel lieve ritardo e che il giorno dell'arrivo fosse computato in quei 5; lo si assolve pure da ogni responsabilità per non avere al completo tutto il suo seguito, « propter mortalitatem et casus sinistros multos qui eidem evenerunt circa impedimenta suorum offitialium, judicum, notariorum, militum et alterius familie ».

340. [P. XXXVI. 66]. 1349*, Feb. 22.

Atteso che il nob. cav. Nicola « d. Raynucij de la Serra de Eugubio », eletto capitano di custodia, difensore delle Arti e artefici di F., per 6 mesi cominciati col 1° Feb. corr., non avea potuto fare in tempo la rassegna de' suoi officiali, cavalli, ecc., per aver dovuto sin dal 7 Gen. p. p. accorrere in servigio del C. di F. alle terre di Colle Val d'Elsa e S. Geminiano, e considerato che per tal motivo avrebbero potuto revocarsi in dubbio e sospettarsi d'illegalità gli atti emanati da lui e dai suoi giudici ed altri officiali, così si delibera che si dovesse ritenere per valido, fermo e legittimo tutto ciò ch'egli e i suoi avessero fatto dal 1° Feb. corr. sino al 1° Ago. p. v., e che si corrispondessero loro i debiti salarî, ecc., come se effettivamente avessero fatto a' dovuti tempi le rassegne e prestato il giuramento.

341. [P. XXXVI. 77]. 1349, Apr. 20.

Avendo il Legato apostolico Anibaldo richiesto il C. di F. che volesse licenziare e congedare prima del termine del suo officio, cioè innanzi del 1° d'Ago., il nobile cav. Nicola « d. Raynucij de la Serra » di Gubbio, Capitano di F., che esso Legato desiderava d'urgenza d'avere presso di sè per crearlo Senatore di Roma, si delibera di compiacere al Legato permettendo a detto Nicola di dimettere l'officio avanti la scadenza del termine pattuito, a condizione però che a lui e suoi si corrispondesse il salario in ragione del tempo in cui avevano servito, e che innanzi di partirsene dovessero sottostare al solito sindacato.

342. [P. XXXVI. 124]. 1349, Giu. 22.

Essendo stato eletto per Capitano di custodia di F., per 6 mesi da cominciare col 1° Ago. p. v., il nob. cav. Bonifazio « d. Ranerij », attuale podestà di F., coll'obbligo ch'egli e tutti i suoi dipendenti dovessero essere sindacati soltanto al termine di questo secondo officio di Capitano, la qual condizione era gravosissima, « cum eidem [Bonifatio] difficile ac impossibile esset tam fragilitate humane nature quam aliis variis et diversis causis tot et tantum numerum offitialium tempore dicti sindicatus representare coram sindicis eligendis »: si delibera che possano essere sindacati, come di consueto, al termine dell'officio della potesteria tutti i suoi dipendenti, eccetto quelli che rimanessero al suo servizio durante il nuovo officio, i quali avrebbero dovuto essere sindacati insieme a lui soltanto dopo terminato l'ufficio di Capitano.

343. [P. XXXVI. 141]. 1349. Lug. 30.

Considerati gl' « immensa facinora » commessi da quei della Casa degli Ubaldini e dai loro complici e seguaci, se ne delibera la persecuzione colle armi e l'esterminio; pena 1000 fior. d'oro al Podestà, Capitano, ecc., se entro un anno non avessero attuata tale deliberazione.

344. [K. XXVII. 5]. 1349. Ott. 5.

« Etsi deceat fraterna dilectione coniunctis in unum vires colligere statumque suum valida provisione munire, ferventior tamen cura sollicitat plenis effectibus hec disponi cum obstinationis precipitis iniquorum sentiuntur incursus bellici preparari: proinde infrascripta Comunia infrascriptique domini, sicut se altrinsecus caritatis nectare amplectuntur, volentes viritus se unire ut potenter reprimant perniciosos impetus inique compagne que in partibus Apulie fertur esse creata ». e che sarebbe certo venuta ai danni de' CC. alleati, avevano stabilito i seguenti capitoli, per mezzo degl'infrascritti oratori: cav. Arnaldo « de Altovitis », Nicolò da Signa giurisperito e Giovanni « de Raffacanis » pel C. di F.; cav. Jacopo « de Oddis » e il dott. di legge Ufreduccio « d. Petri » pel C. di P.; Brandalisio « d. Gabrielli de Piccolominibus », per Iacopo e Giovanni signori di Bologna; e Cione « Mini de Malavoltis » e Francesco « d. Bini Acherisii » pel C. di Siena:

1.° la presente lega si farebbe per un anno collo scopo di resistere alla « maligna » Compagnia che si stava creando in Puglia per muovere a' danni di Bologna o di Toscana; e contr'ogni altra accozzaglia di venturieri;

2.° all'uopo dovea farsi una taglia di 2000 cavalli, di cui 1000 subito e 1000 in seguito a nuova deliberazione;

3.° di questi, un terzo dovevano darne i Signori di Bologna, e ²/₃ i CC. di F., P. e Siena, secondo i patti della lega ch'era già tra loro;

4.° quant'al comando di detti contingenti di truppe, ciascuno degli alleati dovea eleggersi un Capitano per le milizie sue, il quale avrebbe assunto nome e grado di generale di tutte le forze alleate quando si fosse dovuto combattere nel territorio spettante a chi le aveva condotto; chè se la guerra si fosse dovuta portare fuori delle terre degli alleati, come per es: in quel di Roma, o nella Marca d'Ancona, allora ciascuno de' quattro Capitani, 8 giorni per uno, avrebbe

funzionato da Capitano principale della lega, avendo gli altri per suoi consiglieri; e ciò s' intendeva pei territori di Toscana e del Ducato di Spoleto; quand' invece la guerra si combattesse nella Romagna, nella Marca o in Lombardia, se vi fosse presente uno de' Signori di Bologna, questi avrebbe dovuto essere il Capitano generale e tener gli altri 4 per suoi consiglieri.

Fatto in Siena nel palazzo del C. avanti al Consiglio Generale, alla presenza di Tebaldo « Coli » da Bettona ed altri.

« † Ego Iacobus Magini de Puppio — not. Reformationum Com. Sen. », *etc.*

345. [P. XXXVII. 18 t.]. **1349, Ott. 14.**

Si accoglie l' istanza fatta dal Capitano di F., Bonifazio « d. Ranerij Zaccherie » d'Orvieto, per ottenere il rimborso del prezzo d'un cavallo, mortogli estenuato dalla fatica nella terra di Scarperia, nell'occasione che detto Capitano lo avea mandato con un suo compagno ed alcuni famigli nel Mugello per arrestare alcune spie degli Ubaldini, che infatti furono raggiunte e prese e condannate a morte.

346. [K. XXVII. 9]. **1349, Ott. 15.**

In P. nel palazzo del C., alla presenza di ser Franceschino « ser Gilj », Pietro « Bartutij », Giovanni « Baldoli » e d'altri, il Consiglio Maggiore, convocato d'ordine de' nobb. cav. Antonio da Fermo, podestà di P., e Nicolò da Volterra, capitano, assistendo alla seduta pure Benamato da Prato, giudice e vicario del Capitano, e Ranaldo, giudice e vicario del podestà, nomina Guiduccio « Franceschini » da P. sindaco del C. per firmare e concludere la lega tra F., P., Siena e i Signori di Bologna, secondo i capitoli, qui accennati, già stabiliti il 5 corr. in Siena dai rispettivi delegati.

« † Et ego Ermannus d. Ranaldoli de Perusio porte S. Angeli et par. S. Fortunati imp. auct. jud et not. rog. », *etc.*

347. [K. XXVII. 11]. **1349, Ott. 21.**

Attesi i patti già concordati in Siena li 5 corr. tra gli ambasciatori dei CC. di F., Siena e P. e dei fratelli Iacopo e Giovanni « de Peppolis » signori di Bologna (« generaliter et universaliter vices, auctoritatem et potestatem in omnibus gerentium Comunis universitatis et populi civ. Bononie »), per far lega contro la Compagnia che

s'andava accozzando « in partibus Apulee », i rispettivi loro delegati, tra cui Guiduccio « Franceschini » pel C. di P., firmano e concludono l'alleanza secondo i patti già riferiti; pena 20 mila fior. d'oro a chi avesse mancato agl' impegni.

Fatto in Monte S. Savino, castello del contado di P.

« † Ego Puccinus q. ser Lapi de Signa not. flor. scripsi, *etc.*

« † Ego Tuccius not. olim ser Cini Tuccij not. sen. me subscripsi, *etc.*

« † Et ego Hermannus q. Ranaldoli de Perusio not. me subscripsi », *etc.*

348. [P. XXXVII. 32]. 1349, Ott. 26.

Si ratificano alcune sentenze emanate dal nob. cav. Bonifazio « Zaccherie » d'Orvieto, Capitano di F., sulla cui validità avrebbe potuto dubitarsi, e specialmente una colla quale si condannava il fiorentino Domenico « Guidalotti » a restituire alla Camera del C. di F. 4425 fior. d'oro da lui percetti come Camerlengo d'esso C. « tempore dampnande memorie tirannidis Ducis Athenarum », e presso di sè trattenuti.

349. [P. XXXVIII. 17]. 1350, Apr. 7.

Si ricorda una sentenza emanata da Giovanni « d. Thomasij » di Trevi, Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia in F., del 23 Luglio 1345.

350. [P. XXXVIII. 73 t.]. 1350, Giu. 21

Si concede al nob. cav. Nicolò « Noffi de Bondelmontibus » di F. di poter accettare l'officio di Capitano del Popolo in P. per 6 mesi da cominciar col 1° Lug. p. v.

Si consente altresì al nob. Nerio « Cipriani de Tornaquincis » di poter accettare l'officio di Podestà di Foligno per 6 mesi da cominciare col 22 Lug. p. v.

351. [P. XXXVIII. 83 t.]. 1350, Lug. 15.

Si eleggono i sindacatori per sindacare « probum virum Guadagnum ser Landi » di Gubbio, Esecutore degli Ordin. di Giust. in F., che scadeva dall'officio, e quelli della sua famiglia.

352. [P. XXXVIII. 98 t.]. **1350**, Ago. 12.

Si ricorda una sentenza emanata da Giovanni marchese del Monte S. Maria, podestà di F., e scritta da Sentacco « ser Vannis » di Città di Castello, notaio d'esso podestà, del 6 Mag. 1344.

353. [P. XXXVIII. 149]. **1350**, Dec. 17.

Attesi i termini troppo ristretti assegnati al nob. cav. Angelo « de Dieodateschis de Reate » per venir ad assumere l'officio di podestà di F. per 6 mesi da cominciare col 1° Feb. p. v., gli si concede di poter venire quando gli piaccia entro il mese di Gen., entrando in carica subito appena arrivato, perchè non vacasse l'officio del podestà per tutto il mese di Gen.

354. [P. XXXVIII. 158 t.]. **1350**, Dec. 23.

Si ricorda una sentenza emanata da Quirico « d. Cardoli » di Narni, podestà di F., del Gen. 1347.

355. [P. XXXVIII. 188]. **1351***, Feb. 25.

Si ratificano i pagamenti fatti dai Camerlenghi della Camera del C. di F. a ser Nuto [*spazio in bianco*] da Città di Castello.

356. [P. XXXVIII. 198]. **1351**, Apr. 5.

Si aduna il Consiglio del Capitano e del Popolo d'ordine del nob. cav. Todino « d. Bernardini de Berardinis » di Città di Castello, Capitano del Popolo di F.

357. [P. XXXVIII. 136]. **1351**, Giu. 21.

Si ricorda una sentenza emanata da Pietro da Spello, podestà di F. nel 1349.

358. [P. XXXIX. 8 t.]. **1351**, Ago. 17.

Atteso che Angelo « de Deotadischis » di Rieti, podestà di F. pei 6 mesi compiuti il 31 Lug. p. p., « se turpiter absentavit » senza sod-

disfare del loro salario i suoi giudici, notai, ecc., onde fu nel sindacato condannato a pagare 500 fior. d'oro, si delibera di soddisfare con il resto del salario spettante ad esso podestà, e da lui non ancora percetto, quegli officiali di cui i seguenti erano umbri:

« d. Nicolaus Puccetti de Fulgineo », creditore di 2 fior. d'oro e sol. 25; e di altri 14 fior.;

« ser Bettuccio da le bande de Interamne », creditore di fior. 12, lir. 1, sol. 3;

« ser Vannes Loli de Bettonio », per fior. 8 e mezzo;

« ser Pierus Pietri de Torciano », per fior. 9, lir. 1, sol. 2;

« ser Angelus Martini de Perusio », per fior. 10, sol. 10.

359. [P. XXXIX. 11]. 1351, Ago. 18.

È menzionato come podestà di F. il nob. cav. Andrea « d. Filippi de Pasano » di Foligno.

360. [K. XXVII. 19]. 1351, Set. 26.

In Siena « in consistorio palatij dd. Novem », innanzi a ser Angelo « Puccij » da P. e ser Raniero « Naldi » da Siena, notai.

Atteso che il 22 Apr. 1347 s'era fatta tra F., P., Siena ed Arezzo una lega difensiva e offensiva, come risultava da documento pubblico rogato da ser Simone « Mei Manentis », notaio sanese, e da altri notai:

ed essendo ora accaduto che le genti dell'arcivescovo di Milano « hostiliter et more tyrannico » erano entrate in Toscana minacciando tutto e tutti per sottomettere i liberi CC., cercando « more vipereo » chi divorare, come già avevano ridotto sotto il giogo della schiavitù Bologna e molte città di Lombardia;

perciò il dottor di leggi Ugolino « Pelloli » e « Balglone Maffuccij » (sindaci del C. di P. come da procura rogata da Angelo « Puccij » di P. il 10 Set. corr.), gli ambasciatori di F., nonchè i Nove, i 3 Savi, i 3 Capitani di Parte, i 4 Consoli di Mercanzia e i 4 di Biccherna di Siena qui nominati, deliberano che anche il C. di Siena entrerebbe a far parte della ricordata lega, coll'obbligo di contribuire con 450 cavalli alla taglia di 2000 cavalli oltramontani ordinata a comune difesa e con tutti gli altri patti stabiliti fra i menzionati CC., e registrati nell'atto sopra descritto del 22 Apr. 1347; alle quali convenzioni si aggiunge ora soltanto il permesso al C. di P. di comporsi liberamente col C. di Gubbio; del resto, i 3 CC. di F., Siena e P. dovevano in tutto agire d'amore e d'accordo in guisa che essi « in dicta liga tienda

censeantur unum corpus »; pena 10000 fior. d'oro a chi violasse i patti, ecc.

« Et ego Riccardus Cini Tani flor. not. *etc.* scripsi *etc.* ».

361. [P. XXXIX. 47]. **1351**, Nov. 9.

Avendo dovuto il nob. cav. Andrea « de Pasano », podestà di F., assentarsi col permesso della Signoria per andare nel Mugello a riporvi la calma, si delibera di ratificare la nomina a suo vicario con ampia autorità, da lui fatta nella persona di Giovanni « Masi » di Foligno, suo giudice collaterale.

362. [P. XXXIX. 47]. **1351**, Nov. 9.

Si stanziano i seguenti pagamenti agl' infrascritti conestabili umbri al soldo di F.:

Donato « Iacobi » di Rieti, per sè e suoi lire 64, sol. 3 e den. 4 di f. p.

Vanni di Passignano, per sè e suoi lire 24, sol. 4 e den. 5 di f. p.

363. [K. XXVII. 31]. **1351**, Dec. 14 (stile senese).

Essendosi tra i CC. di F., P., Siena e Arezzo e loro amici e aderenti conclusa una lega difensiva e offensiva, da cominciar ad avere effetto il 22 Apr. p. v., come da istromento a rogito del not. senese ser Simone « Mei Manentis », « cumque propter novitates noxias factas presertim hiis temporibus per gentes et milites d. Archiepiscopi Mediolanensis hostiliter et more tirannico in partes Tuscie pro occupando civitates predictas earumque curias et districtus fratrum aliorum etiam et amicorom, querentes etiam more vipereo quem devorent et extinguere guelfum nomen ut ipsa experientia magistra rerum omnium demonstravit et presenter demonstrat », detti 4 CC. avessero stabilito di fare una taglia di 2000 cavalli e mille balestrieri da condursi il 22 Apr. p. v., come risulta da pubblico istrumento rogato da ser Raynerio « olim Naldi » not. senese;

perciò gl' infrascritti: Tommaso « de Corsinis » dottor di leggi, sindaco del C. di F., i Nove, gli Ordini (cioè i 3 Capitani di Parte Guelfa, i 4 Consoli di Mercanzia e i 4 Provveditori di Biccherna), gli Esecutori della Gabella Generale e i Savi di Siena, gli ambasciatori d'Arezzo, nonchè il dott. di leggi Ugolino « Pelloli » e Baglione « q. Maffucci », sindaci del C. di P., a prevenire ogni assalto, occupazione

e aggressione che contro detti loro CC. potessero tentarsi da oggi al 22 Apr., giorno dell'inizio della lega e della taglia, specialmente da parte dell'Arcivescovo milanese, dichiarano sin d'ora ratificati, approvati e confermati pienamente tutti i patti della lega già concordati, da aver effetto col 22 Apr. p. v. e da durare due anni, e cioè alle condizioni seguenti:

1.° che de' 3000 cavalli concordati, « de ultramontanis partibus », dovessero aversene 2000 pronti ed in armi il 22 Apr. stesso, agli ordini del Capitano Generale e de' Consiglieri a lui dati dagli alleati: de' quali 2000 il C. di F. dovea conferirne 1040, il C. di P. 585, il C. di Siena 375; oltre questi, Arezzo dovea darne 100 da rimaner sempre a guardia di essa città;

2.° che i 1000 balestrieri o sagittari dovessero conferirsi dagli alleati nella stessa proporzione de' cavalli;

3.° che questi contingenti stessero sempre agli ordini del Capitano generale eletto di comune accordo ed assistito sempre da uno o due consiglieri assegnatigli da ciascuno degli alleati;

4.° che di queste truppe dovessero farsi le debite mostre e rassegne, ecc.;

5.° che, durante la lega, niuno degli alleati potesse fare alleanze con altri o darsi in altrui balìa senza il consenso de' collegati;

6.° si sospenderebbero nel frattempo le rappresaglie fra gli alleati;

7.° ogni 6 mesi dovessero radunarsi in luogo da destinarsi gli ambasciatori degli alleati, ecc., ecc.

pena 10000 fior. d'oro, ecc.

Fatto in Siena nel Concistoro de' Nove, ecc.

« † Ego Puccinus olim ser Lapi Puccini de Signa flor. not. rog. scripsi », *etc.*

364. [K. XXVII. 27]. **1351**, Dec. 14 (stile senese).

Attesochè fra i CC. di P., Siena, F. e Arezzo, già più alleanze e leghe s'erano fatte per difesa della comune libertà, e premendo molto ai detti 3 CC. di F., P. e Siena che Arezzo restasse a stato libero e guelfo, dopo essersene molto discusso tra i rappresentanti di esse città, i Nove e gli altri rettori di Siena (di cui qui sono i nomi), gli ambasciatori di F., e il dott. di leggi Ugolino « Pelloli » e « Baglione Maffucci », ambasciatori di P. come da procura rogata da ser Angelo « Puccij » di P. li 10 Dec. 1351, promisero agli ambasciatori di Arezzo:

1.° che gli alleati terrebbero in Arezzo, per la difesa d'essa città, oltre quelli che vi dovevano esser per conto del C. aretino, 200 cavalieri oltramontani e 300 fanti; de' primi F. dovea darne 105, P. 65 e Siena 30; e de' fanti nella stessa proporzione;

2.° che le truppe che Arezzo dovea conferire alla taglia della lega dovessero intendersi destinate alla sua guardia, e non se ne potessero mai rimuovere;

3.° gli ambasciatori di P. per conto del loro C. s'impegnavano a cacciare dalle terre e dai dintorni d'Arezzo i nobili « de domo de Bustolis » o « Bustolenses », la cui vicinanza era causa « discordie et dissensionis popularium civ. Aretij »;

4.° l'impegno assunto dagli alleati di mantenere sempre Arezzo a stato libero e guelfo non riguardava nè comprometteva il possesso di quei castelli e ville che F. e P. avevano occupato nel territorio di Arezzo, come non comprometteva i diritti che su que' luoghi Arezzo potesse vantare;

pena 10.000 fior. d'oro a chi mancasse ai patti, ecc.

Fatto nel « consistorio » de' Nove di Siena, ecc.

« † Ego Puccinus olim ser Lapi de Signa flor. *etc.* not. *etc.* scripsi, *etc.* ».

365. [P. XXXIX. 72 t.]. 1351, Dec. 22.

Atteso che « tanto melior est civitas quanto splendet habundantia civium meliorum », attesa la probità, scienza e virtù di Giovanni « Masci » da Foligno, e udita l'istanza fatta da alcuni cittadini perchè si desse al suddetto la cittadinanza per far sì che potesse essere eletto statutario del C. di F., si delibera che esso Giovanni e suoi figli e discendenti per linea mascolina siano dal 31 Gen. p. v. in poi considerati come veri cittadini e popolari di F., con tutti i diritti e privilegi spettanti ai veri cittadini originarî di F.; e che, dopo ciò, detto Giovanni, come vero cittadino di F., possa essere eletto per 6 mesi officiale del C. di F. « pro reducendo et ad reducendum statuta, ordinamenta, provisiones et reformationes populi et Comunis Florentie, que pro generalibus legibus debeant observari... ad concordantiam, reiectis contrarietatibus », ecc., e con ogni altra facoltà secondo la provvisione fatta nel Consiglio del Podestà il 14 Mar. 1350, che comincia: « ... Considerantes multitudinem statutorum », ecc.

366. [P. XXXIX. II. 2 t.]. 1352*, Feb. 3.

Si delibera un compenso di 100 fior. d'oro per lui e suoi al nob.

Andrea [illegible] de Pasano, hactenus potestati Flor. [illegible], per essere stato 20 giorni, d'ordine della Signoria, con molti del suo seguito nel Mugello e per avervi tenuto uno « ex suis sotiis militibus » 27 giorni con certi famigli e cavalli.

Il presente registro è composto di 2 parti con 2 numerazioni distinte, di cui la seconda indicata con (II) comincia col 1° Feb. [illegible]

367. [P. XXXIX II. 5 t.]. 1352*, Feb. 3.

Si permette a Guelfo « Simonis de Pugliensibus » di Prato di accettare la carica di Conservatore della città di P. per 6 mesi da cominciare col 1° Mar. p. v.

368. [P. XXXIX. 18]. 1352, Mag. 30.

Si ratificano le condotte di conestabili oltramontani, con soldati a cavallo da destinarsi dal C. di F. in servizio del C. di P., pattuite nel Feb. p. s. da Rosso « Bonaccursi », uno degli officiali della condotta di F. appositamente inviato a P. e da Marco di Rosso Strozzi.

369. [P. XXXIX. 65 t.]. 1352, Giu. 9.

Si ricorda una sentenza del cav. Beraldo « d. Massey » di Narni, podestà di F., del Nov. 1345.

370. [P. XXXIX. 95]. 1352, Ago. 16.

Si autorizzano il cav. Arnolfo « de Altovitis » e Giovanni « Gherardi Lanfredini », di F. « in partibus perusinis personaliter existentes », a poter condurre al soldo del C. di F. 300 cavalieri oltramontani coi rispettivi conestabili.

371. [P. XXXIX. 98 t.]. 1352, Ago. 16.

Si ricorre contro una sentenza resa da Francesco « q. d. Raputetij » di Città di Castello, giudice e officiale della Mercanzia e de' mercanti in F.

372. [P. XL. 11]. 1352, Ott. 29

Siccome nella concessione della cittadinanza fiorentina a Giovanni « Masci » da Foligno s'era posta la condizione ch'egli dal 1° d'Ago-

sto 1348 in poi dovesse dare una certa cauzione e adempiere altri obblighi, cui non avea soddisfatto, così per favorirlo si delibera che detta condizione s'abbia come non apposta, ed abbia pieno vigore la concessione di cittadinanza a lui fatta, talchè potesse legalmente essere eletto officiale del C. di F. a rivedere gli statuti, ecc., col salario di 50 fior. d'oro al mese.

373. [P. XL. 12]. **1352**, Ott. 29.

Ad istanza degli Officiali della Mercanzia di F., e atteso che al detto officio di mercanzia abbisognava un esperto magistrato, quale era difficile « propter caristiam hominum et victualium » trovare e far venire, si delibera che possa essere confermato in quell' officio Francesco « Cardarelli » da Spoleto, che in quella carica appunto di officiale forestiero dell' università dei mercanti e della mercanzia di F. aveva fatta sinora ottima prova.

374. [K. XXV. 132 t.]. **1352**, Dec. 29.

Il Consiglio Generale di P., adunato d'ordine del Capitano, nob. cav. Bartolomeo di Giovanni da S. Miniato, e del podestà, nob. cav. Nicolò « Panochini » da Volterra, presente Matteo « Vanni » da Norcia, giudice e vicario d'esso podestà, nomina Betto « Andreuccij Ninij » giurisperito, Leggeri « Niccoluccij Andrioeti » e Bettolo « Peri de Pelacanibus » sindaci e ambasciatori del C. di P. per concludere la pace coll'Arcivescovo di Milano, ecc.

Nel palazzo del C. di P., presenti: Ceccolino « d. Peronis Micchelecti », Gilio « Martij » Crescimbeni, Biancolo « Andreuccij Nini », Angelo « Leggieri Niccholuccij », ser « Micchelle Ghucci de Loro », cancelliere del C. di P. e ser Cino « Vannoli Perusinelli », testi, ecc.

« Martinus Ceccoli de Perusio de P. S. P. et par. s. Stephani not. rog. », *etc.*

Copia semplice.

375. [P. XL. 52]. **1353***, Gen. 28.

Si ricorda una condanna pronunziata il 3 Nov. 1351 da Agnoluccio da Terni, allora Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia in F. ed un'altra del podestà d'allora, Angelo da Rieti.

376. [P. XL. 54]. **1353***, Gen. 28.

Si autorizza Arnaldo « olim Palmerij de Altovitis » di F., eletto podestà di P., ad accettare tale officio col patto di non chiedere mai le rappresaglie contro il C. di P., ecc.

377. [P. XL. 59 t.]. **1353***, Feb. 14.

Si delibera che nel Consiglio del Podestà venga eletto « Otto magistri Andree de Sapitis », fiorentino, a sindaco e procuratore del C. di F. per garantire a nome del C. stesso l'osservanza da parte del C. di P. della pace stabilita fra esso C. di P. e il Signore di Cortona, impegnando il C. di F. come mallevadore pel C. di P.

378. [P. XL. 61 t.]. **1353***, Feb. 19.

Si ricorda una sentenza del nob. Ercolano « d. Petri de Munaldis » di P., attuale Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia in F.

379. [P. XL. 62 t.]. **1353***, Feb. 19.

Si ricorda una sentenza resa per « d. Raynerium ser They » di Orvieto, giudice, vicario, collaterale e luogotenente dell'attuale podestà di F. Paolo « Vaiani » di Roma.

380. [P. XL. 81 t.]. **1353***, Mar. 16.

Si accorda piena balìa, sino al ritorno del Podestà che s'era assentato da F., al suo giudice, collaterale, vicario e luogotenente, Raniero « ser They » di Orvieto, dando a lui e suoi una gratificazione, oltre il debito stipendio, da prelevarsi sul salario dell'assente Podestà.

381. [K. XXV. 97]. **1353**, Mar. 28.

« Quoniam discordie plurime et scandala de presenti vigebant, et maiora discrimina sperabantur necessario eventura » tra Giovanni Visconti arcivescovo di Milano e i seguaci della Chiesa, considerato « non solum parva set et maxima guerrarum asperitate in ruinam converti et pacis vinculo minima magnificári in statum et maiora suis meritis et laboribus gaudere, et in statum alias fundari volubilem », e che « suadente caritatis virtute ut carnem redimeret carnis Creator carnem

adsumpsit et lege solutus sub lege carnis se posuit et homo factus condidit testamentum in quo amatores pacis sui regni heredes instituit exheredando ut male meritos qui scandala et sismata seminabunt ut inimici humani generis »; perciò si addiviene a pace e concordia fra le infrascritte parti: cav. march. Guglielmo Pallavicino e Protagio « de Chaynis », ambasciatori e procuratori del detto arcivescovo e tutti gli aderenti di lui, cioè: Ildebrandino marchese d'Este e suoi fratelli; Buoso vescovo d'Arezzo con gli altri di casa Ubertini; Bartolomeo Casali, signor di Cortona; Nolfo conte di Montefeltro; Pietro « Saccone » da Pietramala e suoi; Nerio « de Fagiola » e suoi; conti Ricciardo e Galeotto di Modigliana, ecc., ecc.; Contuccio « de Vinciolis » da P. e suoi; Nicolò « d. Bartholi alias dictus d. Mattelde » di P.; il C. di Gubbio e Giovanni « Cantuccij » co' loro seguaci; tutti i « Claravalenses » di Todi e loro seguaci; e Nicolò « Spaglie de Podio Manentis » di P., ecc., ecc., da una parte; e dall'altra parte gli ambasciatori del C. di F. e de' suoi aderenti; Betto « Andreuccij Nini », giurisperito, Legerio « Niccoluccij Andreotti », e Bettolo « Peri de Pelacanibus », tutti di P., ambasciatori e procuratori del loro C., come da istromento del 29 Dec. 1352, rogato dal not. perug. Martino « Ciecholi », e rappresentanti anche degli aderenti e seguaci d'esso C. di P., e cioè: delle città di Spoleto, Foligno, Assisi, Nocera, Gualdo di Nocera, Cannara, Sassoferrato, e i signori Ungaro e Luigi e loro consorti di detta terra, Spello, Trevi, Montefalco, Mevania, i distrettuali di Bettona, Cerreto, Città di Castello, il vescovo e la città e C. di Todi, Chiusi, « terra Castri plebis S. Cervasij », il conte Raniero da Sarteano e detta terra, « castrum Percarie », Roccacontrada, Foiano, Lucignano, Monte S. Savino, « terra Castillionis olim Aretini », « castrum Monticuli Visponum », i marchesi del Monte S. Maria, Castel Durante, S. Angelo in Vado, « castrum Sassi Corbarj et castrum Turris Abbatis et terra S. Giemini », nonchè di tutte quelle terre che il C. di P. avea sotto la sua protezione « in provincia Masse Trebarie et in comitatu olim Orbini », oltre ai signori guelfi della Marca d'Ancona; la quale pace e concordia si stabilisce ai seguenti patti:

che Siena s'intendesse compresa in detta pace;

. . . .

che Arezzo seguitasse a reggersi come al presente e vi avessero libero adito, con piena assoluzione e restituzione di diritti, gli Ubertini e gli altri ghibellini del contorno, loro aderenti, come certi « Brodaccha, Franciscus et Accorsuccius de Bevagnia »;

. . . .

che Pietro « Sacconis » da Pietramala dovesse pagare al C. di P.

4000 fior. d'oro nel modo che stabilirebbe Francesco « Gambaccurte »: qual somma si supponeva che detto Pietro avesse già ricevuto dal C. di P. come prezzo della valle « de Caprese » e della torre o tortilizio di Terraciano; che se non avesse pagato ne' modi stabiliti dal Gambacorti, dovesse subito rilasciare que' luoghi al C. di P.;

che il C. di Gubbio e Giovanni Cantucci e loro, come seguaci dell'arcivescovo, s'intendano compresi nella presente pace, coi patti d'accordo già stabiliti col C. di P. sin dal 20 Ago. p. p.; e ad essi il C. di P. dovesse rendere quanto avesse tolto od usurpato da quel tempo in poi;

che il C. di Gubbio e il Cantucci dovessero rimettere in libertà tutti quei di casa de' Gabrielli e gli altri che avean messi in prigione a causa della presente guerra;

che il vescovo, il C. e gl'intrinseci di Todi dovessero far pace coi Claravallensi e gli altri fuorusciti di Todi, rimettendosi all'arbitrato del C. o dei Priori di P.; con incarico al C. di P. di condurre colla forza la parte riluttante a concordia e di far rispettare in avvenire detta pace;

che i Claravallensi e loro seguaci di Todi dovessero essere dal C. di P. assolti d'ogni bando e condanna avuta dal 1350 in poi, con obbligo agli officiali dell'Armario del C. di P. di cancellarne le relative sentenze dagli appositi registri;

che Nerio « de Fagiola » e consorti dovessero venire assolti da' bandi e pene in cui fossero incorsi per parte de' CC. di F., P., Siena, Arezzo, Pistoia, Città di Castello, ecc.;

che il C. di P. dovesse procurare che Brancaleone da Castel Durante, sotto pena d'esclusione dalla pace, restituisse a detto Nerio « Castrum Plebis et castrum s. Martini », da lui occupatigli;

che Paoletto « Iacobuccij de Cornis » di Spoleto fosse dal C. di P. ribandito e assolto da ogni condanna, ecc., per l'occupazione del castello di Bettona e per ogni altra ragione; con divieto però d'entrare in Spoleto senza consenso di quei Priori;

che Contuccio « Tigli de Venciolis » di P. dovesse vendere a giusta stima al C. di P. i beni che possedeva al tempo della sua condanna; e la stima, in caso di discordia de' primi arbitri eletti, dovesse farla Francesco « de Gambaccurtis » di Pisa;

che il C. di P. rendesse quanto ancora deteneva ingiustamente ai figli ed eredi dei fu Cecchino e Lodovico « d. Vencioli » e a Filippo figlio di detto Cecchino, e che non fosse stato ancora venduto per soddisfacimento de' creditori d'essi Cecchino e Lodovico;

che il procuratore del C. di F. otterrebbe dal C. di P. il ribandi-

mento e assoluzione, entro 6 mesi, del già nominato Contuccio Vincioli, a patto che non dovesse più metter piede ne' territori del C. di P.;

che Città di Castello dovesse continuare a reggersi come al presente;

che P. e Città di Castello rimettessero ogni condanna inflitta contro gli Ubaldini e Ghino marchese di Civitella e loro aderenti, consorti, ecc.;

che ad essi Ubaldini e Ghino fossero restituiti tutti gli averi e beni, ecc.;

che si annullassero tutti i processi e sentenze fatti in P. e in Città di Castello dal 1351 ad oggi contro coloro che fossero contemplati nella presente pace;

che i suddetti fossero assoluti dal debito che per dazî e imposte avessero verso il C. di Città di Castello, e che potessero essere riammessi con tutti gli onori in essa città, eccetto il marchese Ghino e gli infrascritti Ubaldini: Cacciadino « d. Caccie », Francesco e Lodovico figli di Luca « Guidarelli », Nerio « ser Petri Barfutij », Francesco « Naldi de Siliche », Guido « d. Luce Niuti », ed altri sette, ai quali fosse vietato di accostarsi, per 3 miglia al primo, e per un miglio ai rimanenti, alla detta città;

che il C. di P. restituisse tutti i suoi beni a donna Lippa figlia ed erede del fu Berardino « de Marsciano » e moglie di Tannuccio « Geri de Ubaldinis »;

che venissero ribanditi e assoluti dai CC. di P., di Arezzo e Città di Castello Giovanni figlio del conte Berardino da Marsciano e Matteo « Vannis Nerij », da Borgo S. Sepolcro;

che restassero fermi e validi i patti antecedentemente conclusi fra gli Ubaldini e il C. di P.;

che il castello di Citerna per 10 anni dovesse restare in balìa degli abitanti di esso; e, dopo, dovesse passare sotto la giurisdizione di Città di Castello;

che i luoghi e castelli del territorio tifernate, nella presente guerra occupati dagli Ubaldini, e quelli da essi di nuovo fabbricati dovessero restare sotto la loro protezione e governo, senza che il C. di Città di Castello potesse molestarne gli abitanti per le imposte di cui fosse rimasto creditore;

che Ghino, marchese « de Civitellis sive de Petriuolo », dovesse considerarsi compreso nella presente pace con tutti i suoi discendenti, ecc., come aderente dell'arcivescovo, e che quindi restassero fermi e validi tutti gli accordi per l'addietro da lui e suoi conclusi coi CC. di P. e di Città di Castello; e che esso e suo figlio Uguccione

fossero assoluti da ogni condanna e pena per parte di detti CC., insieme a 19 loro famigli, qui espressamente nominati, ed agli abitanti degl' infrascritti luoghi, loro aderenti: « homines castri et curie Castri Civitelle Marchion., homines de castro curie Collis Marchion., homines castri et curie Caspignani, homines de Varnia comitatus Castelli, homines de Castro et curia Petriuoli et homines de Monte Albano comitatus Castelli »;

che i CC. di F. e P. dovessero rimettere le condanne e i bandi, le rappresaglie, ecc., contro Alberghetto, Giovanni e Crescenzio « d. Tome de Clavellis de Fabriano », Gentile da Mogliano, ed altri seguaci dell'arcivescovo, e far pagare ad essi secondo giustizia quanto dovessero avere da quei di F. e P.;

che la città di Cagli « sive S. Angeli Papalis » dovesse continuar a prestare il solito pallio di seta al C. di P., il quale dovea amnistiarne tutti i banditi e condannati per ragione della presente guerra;

che l'arcivescovo restituirebbe alla sua autonomia la terra di Borgo S. Sepolcro, la quale però non avrebbe mai dovuto ricettare genti nemiche o sospette a lui e al C. di P.;

che tra le parti belligeranti si restituissero scambievolmente i prigionieri di guerra, si riattivassero i commerci, ecc.;

che il C. di P., a sollecitazione e sotto la garanzia del C. di F., assolverebbe da ogni pena e bando contro loro sanciti da 2 anni a questa parte Nicolò « d. Bartoli », detto Nicolò « d. Mathelde, comitem de Colcello », e Antonio « Tinoli » da P.;

che l'arcivescovo e suoi non si sarebbero impacciati delle cose di Toscana o del Ducato di Spoleto, « excepto quod in Patrimonio beati Petri posito in Tuscia et in dicto Ducatu Spoletano possint se impedire auxiliando, favorem prestando et alia faciendo, requisiti a Summo Pontifice et Romana Ecclesia, de qua requisitione debeat per scripturam constare legiptimam in casu in quo dicto Summo Pontifici vel Romane Ecclesie non prestaretur debita obedientia per aliquem locum vel terram positam in dicto Spoletano ducatu vel patrimonio; excepto quod dictus d. Archiepiscopus et alij de domo sua ecclesiastica beneficia dari solita in dictis partibus possint libere acceptare; et si contra factum fuerit, intelligatur et sit pax rupta »;

che esso arcivescovo non s'intrometterebbe negli affari de' luoghi soggetti ai CC. di F., P. e Siena, nè brigherebbe per sovvertire gli stati loro e de' loro aderenti;

che da una parte e dall'altra si sospendano le rappresaglie;

che sieno ribanditi e reintegrati ne' loro beni i fuorusciti d'ambe le parti, specialmente gli « adherentes Guelfi Marchie Anconitane pro

parte Comunis Perusij », e cioè: Gentile da Camerino, Rodolfo da Camerino ed altri suoi nepoti con loro città e terre, Smiduccio da S. Severino e suoi figli e consorti, Frede da Macerata e consorti, Bartolo « d. Pagnonis » di Cingoli e consorti, Filippuccio « Tani » da Jesi, i figli « d. Magnaldi de Staffulo » e consorti, e in genere tutti i fuorusciti di Fermo, Fabriano e Matelica; nonchè quelli di altri luoghi della Marca che si detenessero pel C. di P. e pe' suoi aderenti, come quelli di Camerino, S. Ginesio, Tolentino, Monte « Mulonis », Monticolo, Staffolo, Macerata, S. Anatolia, Serra de' Conti, Currinalto, Monte Uovo, Rocca Contrada, Montesanto e S. Severino;

che le cancellazioni de' bandi e condanne de' fuorusciti respettivamente dovessero farsi dai seguenti notai: da ser Martino « Ceccholi » in P., da ser Cola « de Gettatis » in Città di Castello, ecc.;

che il C. di P. e ogni altri dovesse restituire i beni tolti a quei da Pietramala, aderenti dell'arcivescovo;

che Angelo « Legerij Andreocti » da P., eletto prima dell'invasione del Borgo a S. Sepolcro, podestà di quella terra, per cui aveva fatte molte spese pei preparativi, non essendovi più potuto andare per la dedizione che quei del Borgo di sè avevano fatta all'arcivescovo, e avendone ottenute le rappresaglie pel suo salario contro i Biturgiensi; ora tutte le rappresaglie essendo sospese, si stabilisce che debba compromettere ogni controversia al riguardo in Bartolomeo « de Casalibus », signor di Cortona;

che la presente pace s'intenderebbe rotta se l'arcivescovo o suoi occupassero le terre di F., P., Siena, ecc., o facessero brighe per ribellarne i sudditi, o favorissero i loro nemici, ecc.;

che ne' casi in cui sorgessero dubbi circa la presente pace si dovesse starsene al giudizio di Francesco « Gambaccurte »;

che per correggere gli errori in cui, data la ristrettezza del tempo e la molteplicità de' rapporti regolati, si fosse incorsi nella redazione del presente atto di pace, si deputassero da una parte Protasio « de Chaynis », procuratore dell'arcivescovo, e dall'altra Leggerio « Andreocti » da P.; e in caso di dissenso fra loro, dovessero rimettersene al Gambacorti suddetto;

che il C. di P. ribandisse e assolvesse gl'infrascritti aderenti di Contuccio « Tilli de Venciolis », e cioè: « Vannes Bonus de Coppolis, Petrinus Felicionis, ser Antonius, Iohannes Ciccholi, Vannes dictus Merghagliane, Iohannes grassus, Megliolus, Dominichus ét Santuccius Nine »;

che s'intenderebbe non pregiudicare affatto ai diritti della S. Sede le dichiarazioni fatte respettivamente dall'arcivescovo e dal C. di P.

circa la qualifica di loro aderenti attribuita a vari nobili del Ducato di Spoleto e della Marca d'Ancona, ecc.;

che la parte contravvenente al disposto del presente atto dovesse sborsare all'altra la pena di 100000. fior. d'oro;

che detta pace dovesse venire ratificata dai Consigli delle città e da tutti gli altri interessati (seguono infatti le copie degl'istromenti di procura e di ratifica fatti da parte dell'arcivescovo, del C. di F., di P., ecc.).

Fatto in Sarzana, l'ultimo di Mar. 1353.

« Ego Ventura Niccholi », *etc.*

382. [P. XL. 86]. 1353. Apr. 2.

Considerando « quod propter offitialium, servitialium, et victualium caristiam Rectores et offitiales populi et Communis Florentie nequirent ex convenctis salariis commissa sibi offitia exercere, et quod qui altari servit de altari vivere debet », si assegna un'indennità straordinaria, oltre il pattuito salario, al Podestà; un'altra di 80 lire « ob habiliorem substentationem caristie » a ser Franceschino « ser Salvij » di Città di Castello, capitano de' birri o famigli de' Priori; un'altra a lui stesso di lire 72 da distribuirsi fra i suoi 6 « preceptores », e un'altra di lire 72 al mese, per 4 mesi dall'Apr. al Lug., da distribuirsi in ragione di 16 soldi mensili a testa, ai 90 birri dipendenti da esso capitano.

383. [P. XL. 86 t.]. 1353. Apr. 2.

Attesa la deliberazione presa nel Consiglio del Podestà e del Comune il 14 Mar. 1350 dai Priori circa la necessità di riordinare e rivedere gli statuti di F., e confidando che all'uopo sarebbe stato opportunissimo delegarvi Tommaso « ser Puccij » di Gubbio, dottor di leggi, così lo creano cittadino di F. a cominciare dal 1° Ago. p. v. con tutti i diritti e l'eleggibilità agli offici del C. salvi quelli di Priore dell'Arti, di Vessillifero di Giustizia, di Gonfaloniere delle Società del Popolo e de' 12 buoni uomini del C. di F., ed in pari tempo lo nominano revisore e correttore degli statuti per 8 mesi, colle condizioni già stabilite nella ricordata deliberazione de' Priori.

384. [K. XXV. 145]. 1353, Mag. 19.

I nobili « Chiaravalle Pauletti » e Nino « Guerrisci de Chiaravallensibus » di Todi, avuta notizia della pace conclusa tra l'arcive-

scovo di Milano e i CC. guelfi, ecc., la ratificano e approvano pienamente, ecc.

Fatto in Gubbio, nella piazza avanti il palazzo del Popolo, presenti il rev. frà Pietro « olim d. Bini de Gabriellis », abate del monastero di S. Donato di Gualdo, il nob. Ghisello « olim Ugholini de Ubaldinis », Baldo « q. d. Armanni de Guelfonibus », Bartolomeo « q. d. Manni » da Gubbio e ser Iacopo « Buiamontis » da Lucca, officiale della Gabella della città di Gubbio.

« Ego Gregorius olim d. Angeli de Corbecis de Aretio not. rog. », *etc.*

Copia semplice.

385. [P. XL. 13]. **1353**, Mag. 20.

Si conferma per un anno, da cominciare col 1° Dec. p. v., nella carica di Capitano de' birri e famigli de' Priori di F. ser Franceschino « ser Salvij » di Città di Castello, alle stesse condizioni di prima.

386. [P. XL. 18 t.]. **1353**, Giu. 12.

Si ricordano sentenze rese da Todino da Città di Castello, Capitano del popolo di F., del 20 Ago. 1351.

387. [P. XL. 19 t.]. **1353**, Giu. 12.

Si permette a Gherardo « q. Ghini de Vicedominis » di F. d'accettare la carica di Giudice degli Appelli e Maggior Sindaco di Città di Castello, per 6 mesi da cominciare col 15 Giu. p. v.

388. [P. XL. 20 t.]. **1353**, Giu. 12.

Il C. d'Arezzo chiede la ratifica dei patti, che lo riguardano, compresi nel contratto di pace stabilito fra i CC. di F., Siena e P. da una parte, e Giovanni arcivescovo di Milano dall'altra.

389. [K. XXV. 146 t.]. **1353**, Giu. 24.

Il nob. Contuccio « filij d. Vencoli (*sic*) de Venciolis » di P., a nome suo e de' suoi consorti e aderenti, ratifica la pace conclusa tra l'arcivescovo di Milano ed i CC. guelfi, ecc.

Fatto in Gubbio nel palazzo del Popolo, presenti il nob. Simone

« d. Bosonis Novelli d. Bosonis », e « Lodovicho et Silvestro Andrucholi Mercati », che dichiararono al notaio rogante di conoscere esso detto Contuccio, ecc.

« Et ego Matheus q. Vannis Ciampoli de Eugubio not. rog. », *etc.*

Copia semplice.

390. [P. XL. 47 t.]. 1353, Ago 7.

Si accetta la commissione fatta dal C. di Narni al C. di F. per l'elezione d'un podestà fiorentino a quel C., commissione presentata dai sindaci del C. di Narni Vannozzo « Benedicti » e Festino « Contelli », con istromento di procura rogato da Gentiluzzo « Celli » notaio di Narni.

391. [P. XL. 55 t.]. 1353, Set. 18.

Si delibera un sussidio di 6 lire mensili a favore di Bitozzio « ser Petri » di Orvieto, cui gli Ubertini aveano fatto strappar gli occhi e tagliar le mani, perchè avea partecipato alla cattura di Gualtiero « Bustaccij de Ubertinis », acciocchè egli e sua moglie non fossero costretti ad andar mendicando l'elemosina per la città di F.

392. [P. XL. 69]. 1353, Ott. 25.

Considerando « gravedinem expensarum occurrentium Rectoribus et offitialibus Comunis Flor. ex inoppinata supervenientia caristie », si delibera il pagamento di un'indennità straordinaria, non oltre però le 500 lire, a favore di « Benedictutio d. Beralli de Berallis » di Spoleto, Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia di F., oltre il salario pattuito.

393. [P. XL. 79 t.]. 1353, Nov. 20.

Si autorizza, « in substentationem caristie presentis », il pagamento a ser Franceschino « ser Salvij » di Città di Castello, Capitano della famiglia ossia de' birri de' Priori di F., di 20 lib. di fior. picc. al mese, oltre il salario dovutogli, dal 1° Dec. p. v. in poi; nonchè di lib. 18 a lui stesso da distribuirsi in parti eguali « inter sex suos preceptores »; e di lib. 72 al mese da repartirsi in ragione di 16 soldi mensili a testa, « pro habiliori substentatione dicte caristie », ai 90 « berrovarijs seu famulis » dipendenti da esso Franceschino.

394. [P. XL. 85]. **1353, Dec. 12.**

Atteso che il « magnificus miles Iacobus de Gabriellibus » di Gubbio, eletto Capitano di guerra di F. per 6 mesi, da cominciare col 1° Dec. corr., coll'obbligo di presentarsi l'ultimo di Nov., aveva ritardato sino all'8 Dec., si delibera che malgrado ciò l'elezione di lui fatta sia valida, e si computi il suo servizio da quel giorno 8 Dec. sino al 7 Giu. p. v., a patto però che se entro 10 giorni dall'arrivo non avesse fatta la debita rassegna della sua comitiva, gli si facesse una corrispondente detrazione sul suo salario.

395. [P. XL. 107 t.]. **1353, Dec. 24.**

Si autorizza il pagamento di 90 fior. d'oro a Contuccio « Tilli de Venzolis » di P.; e di altri 100 fior. d'oro « pro hedificio fiendo pro habitatione leonis ».

396. [P. XL. 108]. **1353, Dec. 24.**

Si ricordano come famigli del Podestà di F. un Giovanni « Baldi di Gubbio e un Ceccherello di Foligno.

397. [P. XL. 124]. **1354*, Feb. 12.**

Si consente al cav. Iacopo « olim Caroccij de Albertis » di F., eletto Podestà di P. per 6 mesi da cominciare col 1° Mar. p. v., di poter assumere l'officio già accettato coll'obbligo di non chiedere mai rappresaglie per sè e suoi a causa di detto officio contro il C. di P., giusta il disposto delle leggi di F. in proposito.

398. [K. XXVII. 35]. **1354, Feb. 15.**

« Exultent magnifica et potentia Comunia Florentie, Perusij et Senarum ceterique alij ipsorum comfratres et amici statum guelfum et liberum prosequentes, diu salutari perseverantia incolumem et sincerum in ipsorum confratrum tenacissimo vinculo perduratum, ut sicut vicissim fraterna dilectione prefata Comunia mutuo se habuerunt, sic virium unione denuo solidentur, quum amicitia simul iunta magis prevalet et virtus unita fortius operatur, hinc est », *etc.*, che, a mezzo degl'infrascritti ambasciatori e sindaci respettivi, e cioè:

cav. Guelfo « q. d. Iohannis de Gherardinis de Montiscio » e
cav. Paolo « olim Bocchuccij de Vettorijs » pel C. di F.;

nob. Massolo « olim Petri » di porta S. Susanna di P. pel suo C., come da atto di procura rogato dal not. perugino Cola ... Salvoli ... il 7 Feb. corr.;

cav. Pietro « q. d. Salamonis de Piccolominibus » e Giovanni « Niccholini de Bencijs » pel C. di Siena;

i 3 CC. suddetti stabiliscono e concludono lega e alleanza fra loro per 3 anni dal 22 Apr. p. v. ai seguenti patti:

1.° a difesa della comune libertà, de' rispettivi territorî, ecc., s'intenda fatta una « nova liga et sotietas generalis per triennium duratura inter Communia guelfa de Tuscia, videlicet Flor., Perusij et Senarum », la qual lega sia contro ogni Compagnia o straniero invasore, ecc.;

2.° si faccia una « tallia » di 3 mila cavalieri oltramontani e di 1000 balestrieri, de' quali cavalieri 2000, da condursi subito il 22 Apr. p. v., il C. di F. dovea darne 1040, il C. di P. 585 e il C. di Siena 375; e de' balestrieri « sive sagittarij » ciascun C. dovea conferirne in detta proporzione;

3.° di comune accordo doveva scegliersi il Capitano della taglia, ai cui fianchi ciascuno degli alleati dovea mettere 2 suoi fidi ed esperti consiglieri;

4.° niuno degli alleati poteva durante la lega far nuove alleanze con estranei o perseverare nelle antiche senza averlo prima notificato per iscritto ed ottenutone l'assenso dagli altri due;

5.° a tutela della libertà e a difesa dello stato dei detti 3 CC. doveansi, subito dopo conclusa la presente alleanza, convocare e invitare ad entrar nella lega: la Chiesa ed il Papa, l'« inclito » Re Luigi, il Legato della S. Sede, il signor Malatesta e gli altri di Romagna « in quantum sint in benivolentia et concordia cum Ecclesia sancta Dei », i conti Roberto e Guido « de Battifolle », il C. di Volterra e gli altri signori, baroni e terre amici dei 3 CC. alleati;

6.° per ogni nuova ammissione nella lega occorrerebbe il consenso di tutti e 3 gli alleati;

7.° niuno d'essi avrebbe potuto sottomettersi o darsi in braccio ad alcuno senza il consenso degli altri;

8.° si sospenderebbero, durante la lega, tutte le rappresaglie fra gli alleati;

9.° i cittadini dell'uno stato si considererebbero e tratterebbero in tutto e per tutto come veri cittadini dell'altro;

10.° ognuno degli alleati aiuterebbe con tutte le sue forze gli altri, così a difesa, come ad offesa, nonchè per recuperarsi a vicenda quel che da' nemici fosse ad alcun d'essi per avventura occupato;

11. a richiesta di qualunque di loro dovessero ogni 6 mesi adunarsi i rispettivi ambasciatori per discutere sugli affari comuni;

12. per la presente lega nulla s'intendesse disposto e si potesse fare contro il Papa e il Re de' Romani o Imperatore;

pena 20000 fior. d'oro a chi degli alleati mancasse agl'impegni, ecc.

Fatto nella chiesa di S. Donato, cattedrale d'Arezzo, ecc.

† Ego Phylippus q. ser Albizi flor. not. rog., *etc.*

† Ego Durante q. Iohannis Durantis Orlandi flor. not. in publicam formam redegi », *etc.*

399. [P. XL. 127]. **1354***, Mar. 4.

Atteso che Tommaso « ser Puccij » di Gubbio, dottor di leggi, eletto dal C. di F. a correggere e riordinare gli statuti, non avea potuto ancora esaurire il suo cómpito, si delibera di confermarlo in quella carica per altri 6 mesi, con 2 notai, 2 donzelli e 2 famigli, e col salario di 64 fior. d'oro al mese.

400. [P. XLI. 1]. **1354**, Mar. 26.

Si propongono per l'ufficio di Podestà di F.: Paolo « Argenti », conte di Campello di Spoleto, per primo; Quirico [« d. Cardoli »] di Narni per 3°, e Giannozzo « Enrici de Corna (*sic,* pro Cornia) », per 4.°

401. [P. XLI. 2]. **1354**, Mar. 26.

Dietro sua richiesta, si autorizza Francesco « Martini » perugino, Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia in F., a giudicare certi ladroni arrestati dai suoi dipendenti, e sui delitti de' quali non sarebbe stato di sua competenza procedere; e in pari tempo si delibera di dare a lui e suoi giudici, ecc., « merum et mixtum imperium et omnem jurisdictionem ac gladij potestatem procedendi, inquirendi, investigandi et puniendi omnes et contra omnes et singulos fures, latrones, receptatores furium vel furtorum ac omnes et singulos qui emerent scienter de rebus furatis », ecc.

402. [P. XLI. 2]. **1354**, Mar. 26.

Si accoglie un'istanza diretta ai Priori da Francesco « Martini » d. P., Esecutore in F., in cui narrava « quod modicitate salarij non

inspecta, sed eligentium affectione pensata, et sub spe copie et habundantie victualium que esse dicebatur in civitate Flor., *etc.*, prelibatum offitium liberaliter acceptavit: quam victualium copiam non invenit, sed caristiam; et ne dicta caristia durius prosiliret, emi fecit tempore acceptationis omnia ad victum necessaria et opportuna, maxime granum .XLV. sol. starium, ordeum XXV sol., vinum IX et X flor. modium: adeo quod nuperrima habundantia eum non relevat in expensis et sibi consuetum salarium constitutum non sufficit pro expensis quattuor mensium offitij antedicti »; onde chiede gli si dia un indennità straordinaria di 300 fior. d'oro, « considerata ipsius fidelitate et ne de dicto offitio tam maximum dapnum valeat reportare, nec suis sumptibus laborare, sed ad suam civitatem Perusij sine dapno redire, quia qualis ibi existit, quod semper fuit, talis semper est et erit perpetuo ad omnia que in exaltationem Comunis Florentie valeant redundare ». In vista di che, gli si accorda detto sussidio, e lo si assolve anche da ogni responsabilità per avere ospitati « in palatio seu domo habitationis sue » i propri figli Lodovico e Martino.

403. [P. XLI. 4]. 1354. Mar. 26.

Si delibera che non saranno mai dal C. di F. concesse rappresaglie contro il C. di Narni al nob. cav. Nicolò « Noffi de Bondelmontibus » di F., ch'era stato Podestà di Narni pei 6 mesi scorsi cominciati il 30 Ago. p. p.

404. [P. XLI. 22 t.]. 1354. Mag. 29.

Ser Franceschino « ser Salvij » di Città di Castello viene confermato per un anno, da cominciare col 1° Dec. p. v., nella carica di Capitano de' birri e della famiglia de' Priori di F., ecc.

405. [P. XLI. 29]. 1354. Giu. 5.

Si consente a « Bectone Mannelli », fiorentino, d'accettare l'officio di Podestà di Foligno per 6 mesi da cominciar col 22 Lug. p. v.

406. [P. XLI. 38]. 1354. Giu. 29.

Si legge la seguente proposta: « Pro bono reipublice civitatis Flor. reverenter exponitur *etc.* quod, prout vobis est notum, civitas florentina habet defectum unius boni medici et experti circa curandas egritudines

oculorum, quod tanto Comuni redundat in dedecus et civibus in iacturam; et quod ad presens est in civitate Flor. quidam medicus de Cortonio nomine magister Beltramus magistri Nerij, homo quidem magne scientie experientie et virtutis in scientia medicine et presertim egritudinum predictarum, prout per manifestam experientiam per ipsum his diebus factam in curis infirmorum multorum in civitate Flor. notum fuit: et quod ipse magister Beltramus, licet diu fuerit et sit salariatus in civitate Perusij salario centum aureorum annuorum, nihilominus speratur quod haberi posset in civitate Flor. propter excessum magnitudinis civitatis pro salario competenti »: onde si fa istanza ai Priori, ecc., perchè si tratti col detto medico per condurlo ad esercitare in F. con un congruo stipendio, e perchè a lui e suoi discendenti mascolini si dia la cittadinanza di F. con tutti i diritti, privilegî, ecc.; si approvano, con 141 voti favorevoli e 31 contrari nel Consiglio del Capitano e del popolo, e con 89 voti favorevoli e 15 contrarî nel Consiglio del Podestà e del Comune, le dette istanze relative alla condotta di maestro Beltramo, non ostanti: 1.° un capitolo del 4° libro dello Statuto del Podestà e del C. di F., posto sotto la rubrica « De non alienandis rebus alicui qui non subeat factiones, *etc.* »; 2.° un capitolo del quinto libro dello Statuto del Capitano del Popolo, posto sotto la rubrica « Quod nullus possit esse consul sue artis nisi sit oriundus, *etc.* »; 3.° una riformanza dell'Ottobre 1346 che stabiliva « quod forenses ad offitia Comunis Florentie non admictantur », ecc.

407. [P. XLI. 60]. **1354**, Ago. 21.

Si ricorda una sentenza emanata da Antonio « Contuccij » di P., notaio e officiale di Francesco « Martini » di P., Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia in F., del 4 Apr. corr.

408. [P. XLI. 81 t.]. **1354**, Ott. 14.

Confermando l'elezione fattane il 5 Mar. p. p. nel Consiglio del Podestà, si rielegge, per 6 mesi da computarsi col 1° Ott. corr., nell'officio di revisore, correttore e coordinatore degli statuti del C. di F. Tommaso « ser Puccij » di Gubbio, cittadino di F., col salario di 50 fior. d'oro al mese.

409. [P. XLI. 88 t.]. **1354**, Ott. 14.

Si ricorda una sentenza resa nel Feb. 1346 da Guido « de Fortebracchijs » di Montone, già Podestà di F.

410. [P. XLI. 90]. 1354, Ott. 14.

Si fa menzione di condanne pronunziate dal nob. Guadagno « ser Landi Biccij » di Gubbio, Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia in F.

411. [P. XLI. 114]. 1354. Dec. 17.

Si autorizzano i Camerlenghi della Camera del C. di F. a pagare lire 16 a Tessina vedova del fu Chiarozzo « de la Mora » di F. per residuo di fitto dovutole dal C. di F. per la casa già abitata da Tommaso da Gubbio correttore degli Statuti.

412. [P. XLII. 11]. 1355. Feb. 15.

Si autorizza, previa denegazione delle rappresaglie, Rosso « de la Tosa » di F. ad assumere per 6 mesi, da cominciare col 1° Apr. p. v., il già accettato officio di Capitano del C. di P.

413. [P. XLII. 42 t.]. 1355. Apr. 10.

Affinché potesse l' « inchoatum opus reformationis statutorum et ordinamentorum Comunis Flor. ad finem concupitum laudabiliter pervenire », si conferma colle stesse condizioni per altri 6 mesi nella carica di revisore, ecc., Tommaso da Gubbio, con patto però che il salario degli ultimi 3 mesi gli venga trattenuto finchè non abbia consegnato il lavoro compiuto.

414. [P. XLII. 52 t.]. 1355. Mag. 28.

Si conferma, per un anno da cominciare col 1° Dec. p. v., nella carica di Capitano de' birri della Signoria ser Franceschino « ser Salvij » da Città di Castello, agli stessi patti che nella prima elezione.

415. [P. XLII. 134 t.]. 1355. Set. 11.

Si conferma e ratifica dal C. di F. l'obbligazione di non chiedere mai le rappresaglie contro il C. di P., assunta da Andrea « q. Gualterij de Bardis » di F. eletto, col consenso del suo C., Podestà di P. per 6 mesi da cominciare col 1° Nov. p. v.

116. [P. XLII. 125 t.]. **1355**, Set. 11.

Si fa menzione d'un Matteo da Narni, vicario del ven. padre Francesco vescovo di F.

117. [P. XLIII. 6]. **1356***, Gen. 15.

Si autorizza il pagamento del salario a ser Franceschino da Città di Castello, Capitano de' famigli de' Priori.

118. [P. XLIII. 25]. **1356***, Feb. 11.

Si propone che il Consiglio del Podestà elegga Nicola « Lapi », giurisperito, e « Uguiccione olim Ricciardi de Riccijs » di F. sindaci e procuratori del C. di F. per far lega con Pistoia, S. Miniato del Tedesco ed altri luoghi, nonchè con P., Pisa, ecc.: con amplissime facoltà a detti ambasciatori.

Tale proposta fu accettata nel Consiglio del Podestà li 17 feb. successivo.

119. [K. XXVII. 39]. **1356**, Feb. 18.

« Quoniam amicitia simul iuncta magis prevalet et virtus unita fortius operatur, hinc est quod potentia Comunia » di F., Pisa, P., Volterra, Pistoia e S. Miniato « del Tedescho », a difesa della comune libertà e del loro pacifico stato, in seguito ai patti concordati tra gli infrascritti loro ambasciatori:

Nicola « q. Lapi » giurisperito e Uguiccione « q. Ricciardi de Riccijs », sindaci di F., Pistoia e di S. Miniato;

Piero « d. Albisi de Vico », giurisperito, e Lorenzo « Rosselmini », sindaci di Pisa:

Giusto « q. Cennis », sindaco di Volterra; e

Ugolino « Pelloli », giurisperito, e Nino « Lelli d. Guidalotti », sindaci di P., come da procura de' 5 Gen. 1356, rogata da ser Blasio « Francisci » di Porta Eburnea e della parrocchia di S. Iacopo di P.;

fanno lega per 2 anni dal 18 Feb. corr. alle seguenti condizioni:

1.° la presente lega s' intenda esser fatta a difesa di tutti gli alleati e loro amici contro chiunque li minacciasse, e specialmente contro le Compagnie di ventura e i favoreggiatori e ricettatori di queste:

2.° qualora le Compagnie stessero per transitare pel territorio d'uno degli alleati, questi dovevano darsene reciproco avviso e contrastarne il passo e osteggiarle in ogni modo;

3.º doveva farsi una « tallia » di 1800 cavalli « armigerorum ad bella et in actu militie vel armorum bene expertorum », e di 900 buoni balestrieri; metà di detti cavalli si dovessero condurre entro il Mar. p. v., e metà entro il 15 Apr., con obbligo a ciascuno degli alleati di partecipare agli altri per iscritto i nomi e prenomi de' cavalieri che assoldasse; e di questi il C. di F. dovea darne 800 cavalli, Pisa 550, P. 450; ciascuno d'essi 3 CC. dovea dare 2 suoi consiglieri al Capitano della taglia da tener sempre presso di sè: di tali contingenti dovevano farsi le mostre e rassegne ogni 2 mesi innanzi a 3 commissarî reciprocamente scambiati; consimile distribuzione dovea farsi de' balestrieri, in proporzione de' rispettivi contingenti di cavalli;

4.º ad ogni occorrenza gli alleati dovean inviarsi dette truppe, dietro richiesta scritta di quello che si trovasse in pericolo, esprimente i motivi della dimanda, l'urgenza e l'entità del pericolo, ecc.;

5.º nessuno dei collegati dovesse far alleanza con altri prima di averlo notificato ai collegati ed ottenutone l'assenso per iscritto;

6.º nessuno d'essi avrebbe potuto sottomettersi e darsi in braccio ad alcun signore, senza il consenso degli altri;

7.º contro i collegati non dovessero da alcuno d'essi concedersi rappresaglie di sorta;

8.º gli alleati si restituirebbero a vicenda le terre respettive che potessero venire recuperate;

9.º ogni 8 mesi dovessero adunarsi a parlamento gli ambasciatori dei collegati, e cioè la 1ª volta a F., la 2ª a Pisa e la 3ª a P.;

10.º ciascuno degli alleati potesse eleggersi un suo Capitano pei suoi contingenti di truppe e per quelle de' suoi aderenti, e così Pisa se lo eleggesse per sè e « etiam in et pro civitate Luce et eius fortia districtu et territorio, quod possidetur vel quasi seu custoditur per Comune Pisarum vel per Comune Luce ad presens »; F. per sè, per Pistoia e S. Miniato; e P. per sè, e per Città di Castello, Spoleto, Assisi, Nocera, Gualdo e Cannara, con piena autorità e giurisdizione militare sui rispettivi territori;

11.º il C. di Siena dovesse accogliersi nella lega purchè contribuisse per tanti soldati quanti ne avea conferiti nell'ultima alleanza conclusa tra esso, F. e P.;

12.º così dovesse accettarsi il C. d'Arezzo agli stessi patti di quel di Volterra;

13.º si dovessero inviare al Papa lettere pressanti di tutti e 3 i CC. perchè volesse scomunicare le Compagnie e loro fautori e ricettatori e contro esse « processus facere et Crucem bannire »;

14.º ciascuno degli alleati dovea porre al bando delle sue terre

le Compagnie: e non fare accordi con esse senz' il consenso degli altri:

15.° tutto ciò non s' intenda rapporto e contro la Chiesa e l' Impero:

16.° malgrado i patti della presente lega, si intendano fermi e mantenuti i capitoli concordati nella pace di Sarzana fra l' arcivescovo di Milano e i CC. di Toscana;

17.° i cittadini di ciascuno dei CC. alleati dovessero ritenersi e trattarsi in tutto come cittadini dell' altro, ecc.; pena di 10000 fior. d'oro a chi mancasse ai patti, ecc.

Fatto in Montevarchi nella chiesa di S. Lorenzo.

« † Ego Bartholus q. ser Chormonteri ser Bartoli de S. Cassiano ad Decimum flor. not. scripsi », *etc.*

420. [P. XLIII. 29 t.]. **1356***, Feb. 23.

Tra i liberati dalle carceri, offerti all'altare di S. Gio: Batta di F., nel dì del Natale 25 Dec. p. p., è ricordato un Nicolò « Pieri » di P., stipendiario del C. di F. « et de banderia Pucciatti de Ascisio », conestabile del C. di F.

421. [P. XLIII. 45]. **1356***, Mar. 22.

Si autorizza a favore del nob. Leggerio « Niccoluccij de Andreottis » di P. il pagamento di 1000 fior. d'oro puro e di buon peso, a lui dovuti « de annuo censu seu tributo quattuor millium flor. auri debitorum regali sive imperiali Camere nomine pensionis annue de anno et mense presenti per populum et Comune Flor. debitos et solvendos ex benefitio et gratia sibi Leggerio concessis per serenissimum principem et d. d. Karolum tunc Dei gratia Romanorum regem semper augustum et Boemie regem et per eius patentes litteras datas Senis anno D.ni .MCCCLV. ind. VIII, VI kal. Apr., Regnorum suorum anno IX »; da soddisfarsi senz'alcuna ritenuta di gabella od altro, con dichiarazione da farsi da detto Leggerio all'atto della riscossione per cui s'obbligasse a restituire detta somma qualora all' Imperatore piacesse disporne altrimenti od a favore d'altra persona.

422. [P. XLIII. 102]. **1356**, Giu. 21.

Ser Franceschino « ser Salvi » di Città di Castello viene confermato per un anno, da decorrere col 1° Dec. p. v., nell'officio di Capi-

tano de' birri de' Signori, da cui scadeva coll'ultimo di Nov. p. v., ai soliti patti.

423. [P. XLIII. 102]. 1356, Giu. 21.

Il nob. cav. Guido « d. Filippi de Cornia », di P., eletto per 6 mesi da cominciare col 1° Ago. p. v. Podestà di F., alla partecipazione della sua nomina aveva risposto di non poter essere all'ordine entro termini sì ristretti; onde si delibera che la sua nomina decorra dal quinto giorno dopo il suo arrivo in F., purchè sia prima del 1° Set. p. v.

424. [P. XLIII. 161 t.]. 1356, Ott. 17.

Si consente a Rosso « Ricciardi de Riccijs » di F., eletto Capitano in Todi, per 6 mesi da cominciare il 13 Nov. p. v., di assumere liberamente detto officio.

425. [P. XLIV. 73]. 1357*, Feb. 22.

Atteso che Massiolo « Rustichi » di Spoleto, eletto Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia in F., era stato prima dal C. di Spoleto, per commissione avutane da quel di F., nominato all'ufficio del guardianato di F., ed avea accettato tale ufficio, onde potea dubitarsi se potesse legittimamente assumere dopo ciò l'ufficio di Esecutore; considerato anche che il Podestà Guido della Cornia scadeva il 4 Mar. p. v., quando ancora non sarebbe arrivato il suo successore che avea chiesta una proroga al venire: — si consente a detto Massiolo che possa rinunciare al guardianato e legalmente assumere l'officio di Esecutore.

426. [P. XLIV. 75 t.]. 1357*, Feb. 22.

Si stanziano 24 fior. d'oro a favore del nob. cav. Guido « de Cornia » di P., Podestà di F., per indennizzo d'un cavallo mortogli mentre d'ordine de' Priori lo avea prestato ad un loro famiglio per scortare Giovanni Manfredi di Faenza.

427. [P. XLIV. 86]. 1357*, Mar. 13.

Si stabilisce che Rosso « Ricciardi de Riccijs » di F., eletto Capitano di guerra del C. di Todi, per 6 mesi da cominciare il 3 Mag. p. v., non possa chiedere mai per ragione del suo ufficio le rappresaglie contro quei di Todi.

128. [P. XLIV. 91]. 1357, Mar. 28.

Si stanziano 160 fior. d'oro e 2/3 di fiorino a favore di Giovanni vescovo di Spoleto, cui l'Imperatore Carlo avea largito un censo di 250 fior. d'oro annui sui 4000 fior. d'oro che ogni anno a lui dovea dare il C. di F. per tutta la vita d'esso Imperatore.

129. [K. XLIII. 3]. 1357, Mar. ult.

In presenza della Signoria di F., Enrico detto « Poleyni », prete prebendato della Chiesa di Spoleto, procuratore di Giovanni vescovo di Spoleto (come da procura rogata da Francesco « Petri de Gualdo Captanorum », notaio della diocesi spoletana), mostrò a detti Signori « privilegium et licteras Imperiales », del seguente tenore: « Karolus quartus, *etc.* — Attendentes grata et utilia ven: Iohannis episcopi Spoletani principis et devoti nostri dilecti servitia », *etc.;* e muniti « sigillo pendenti cereo, habente ex una sua parte per girum scriptas et caracteres continentie infrascripte videlicet: † Karolus quartus divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus et Boemie rex; et intra girum in dextra sceptrum et in sinistra quid rotundum cum cruce super illud et in capite coronam, ex uno latere scutum cum aquila intus sculta, et ex alio latere scutum cum leone habente duas caudes intus sculto et etiam habente ex ipso una parte intra girum duas aves et alia intus sculta; ex alia vero parte dicti sigilli habente per girum scultas licteras et caracteres infrasciptas videlicet: † Iuste judicate filii hominum; et intra ipsum girum habente sculptam quamdam aquilam »; nel qual privilegio si diceva che l'Imperatore, attesi i servigî resigli da Giovanni vescovo di Spoleto, gli assegnava 250 fior. d'oro del censo annuo dovuto alla Camera Imperiale dal C. di F., da riscuotere ogni anno in suo nome nel mese di Mar., sua vita natural durante. — Dato a Pietrasanta .XVIIJ. kal. Iulij, 1355; 9° anno di regno, e 1° dell'impero.

E fatta la detta presentazione di codesto documento, esso procuratore chiedeva la somma suindicata, facendone rogar pubblico atto dal notaio stesso della Signoria di F.

130. [P. XLIV. 145]. 1357, Giu. 20.

Si delibera una gratificazione in denaro a favore dei precettori, birri e mazzieri della Signoria, ch'erano sotto il comando del Capitano testè scaduto, ser Franceschino di Città di Castello, perchè avevano prestato servizio per altri 7 giorni dopo terminata la loro ferma.

431. [P. XLV. 24 t.]. 1357, Ago. 9.

Si concede, a loro richiesta, la cittadinanza fiorentina a Matteo « decretorum doctori » e a ser Angelo, fratelli e figli di Bartolomeo da Narni, nonchè ai loro discendenti, promettendo detto Matteo di acquistare entro 8 mesi per 500 fior. d'oro di beni in quel d. F. e di sostenerne tutti gli oneri, ecc.

432. [P. XLV. 50 t.]. 1357, Set. 12.

Si delibera che non si concederanno mai dal C. di F. rappresaglie contro il C. e i cittadini di P. per ragione d'alcuna condanna od altro a carico del nob. cav. Pino « d. Iohannis de Rubeis » di F., eletto Capitano di P. per 6 mesi da cominciare col 1° Ott. p. v.

E altrettanto si delibera riguardo al C. di Todi che avea eletto il fiorentino nob. Giovanni « Gherardi de Lanfredinis » a suo Capitano di Guerra per 6 mesi da cominciare il 13 Nov. p. v.

433. [P. XLV. 64]. 1357, Ott. 9.

Si ricorda una sentenza resa li 2 Set. p. p. da ser Bartolino « ser Raynerij » da Todi, notaio, Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia in F.

434. [P. XLV. 64]. 1357, Ott. 9.

È menzione di condanne pronunciate da Pietro « d. Iohannis » di Spello, Podestà di F., il 12 Ago. 1349.

435. [P. XLV. 71]. 1357, Ott. 17.

Si delibera di assolvere da ogni responsabilità e pena il nob. cav. Guido « de Montone », perchè dovendo assumere l'officio di Podestà di F. l'8 Ott., era invece venuto soltanto il 9: a patto però ch'egli entro il 20 corr. avesse all'ordine tutti quelli del seguito che dovea seco tenere a forma de' patti d'elezione.

436. [P. XLV. 74 t.]. 1357, Ott. 17.

Si ricorda una sentenza resa li 18 Feb. 1351 da Giovanni « d. Amati de Bocalatis » di P., dottor di leggi, giudice, collaterale, vicario e luogotenente di Luigi da Sassoferrato Podestà di F.

437. [P. XLV. 117]. 1358*, Gen. 15.

Essendosi il fiorentino Giovanni « q. Gherardi Lanfredini » recato in Todi ad esercitarvi l'ufficio di Capitano cui era stato eletto per 6 mesi da cominciare col Nov. p. p., si revoca la sua nomina, fatta già sin dal Mag. p. p., ad uno dei dieci officiali del C. di F. « super securo conductu mercatorum, mercantiarum et rerum civium seu comitatinorum vel districtualium civitatis Flor. », detti volgarmente gli *Officiali del Mare*.

438. [P. XLV (II). 7 t. e 8]. 1358*, Feb. 12.

Si permette a Domenico « olim magistri Laurentij », fiorentino, d'accettare la carica di Giudice di giustizia e degli appelli del C. di P. per 6 mesi da cominciare col 1° Mar. p. v.

439. [P. XLV (II). 42]. 1358, Apr. 14.

Essendo stato eletto Podestà di P. per 6 mesi da cominciare col 1° Mag. p. v. il nob. Uberto figlio del nob. cav. Giannozzo de' Cavalcanti, si delibera che non gli verranno mai concesse rappresaglie contro il C. di P. (condizione che detto C. richiedeva per la validità dell'elezione); e per concessione specialissima, in vista de' meriti e delle virtù di lui e di suo padre, gli si permette di poter condurre al suo seguito due giudici, tra cui un Piero da Cagli, e un notaio che avevano allora pubblici officî in F.; e ciò « propter penuriam » di ufficiali.

440. [P. XLV. 34 t.]. 1358, Apr. 14.

Il Consiglio del Podestà si aduna d'ordine del nob. cav. Guido « de Fortebracchijs de Montone », podestà di F.

441. [P. XLVI. 134]. 1359, Apr. 24.

Atteso che ser Gregorio « Ghighi », ser Donato « Picchôli », ser Bartolo « Ciani » e ser Bartolo « Raynerij », notai di Città di Castello, eletti dal C. di F. per 6 mesi da cominciare col 29 corr. a scrivere gli atti criminali nella curia del Podestà di F., non potevano per l'avvenuta morte del Cancelliere del C. di Città di Castello « fidem facere de commissione per Comune dicte Civitatis Castelli facta in Priores populi civitatis eiusdem circa ipsorum notariorum nominationem »,

onde poteva dubitarsi della legalità della loro elezione, si delibera, a rimuovere ogni dubbio, di considerare quella nomina perfettamente regolare « ac si de ipsa commissione plenissime constaret per publicum instrumentum ».

142. [P. XLVI. 134]. 1359, Apr. 24.

È menzione di sentenze rese nel Dec. 1348 dal nob. Iacopo « Conventutij [de Conventinis] » di Gubbio, Esecutore in F.

143. [P. XLVI. 137]. 1359, Apr. 24.

Si ricordano condanne pronunziate il 18 Feb. 1351 da Giovanni d. Amati de Bocchalaris » di P., giudice, collaterale, vicario e luogotenente del Podestà di F.

144. [P. XLVI. 155]. 1359, Giu. 6.

Gerio « d. Francisci de Pazzis » di F., eletto per 6 mesi da cominciare col 1º Gen. p. p. maggior sindaco, sindacatore degli officiali ed utile conservatore del C. di P., vi s'era recato e per 3 mesi avea energicamente esercitata la carica e pronunziate varie condanne, per cui dovea ricevere una percentuale dal C. di P.; ma tra i processati essendovi Leggerio « Andreotti » e Fidenzino « Iannis », cittadini di P., il C. di P. con apposita riformagione gl'impedì di continuarne i processi. Egli allora vedendo di non poter esercitare il suo ufficio, deliberò tornare con onore a F., anzichè restare « cum verecundia et dedecore » in P., dove lasciò le sue cose e i suoi « arnensia », che furono da quel C. fatti sequestrare: nè erano valse lettere, nè ambascerie per ottenerne la restituzione. Onde egli affacciava contro il C. di P. i seguenti crediti: 333 fior. e un terzo di fior. per una 3ª parte non riscossa del suo salario: 543 fior. per percentuale di condanne: 800 per stima delle sue cose ed arnesi sequestrati a lui e al suo giudice, nonchè per menda d'un cavallo mortogli in servizio del C. di P. Per la qual somma di 1676 fior. chiedeva le rappresaglie contro i cittadini e il C. di P., atteso che quei torti gli erano stati fatti per aver bene e virilmente esercitato l'officio a lui commesso e non per alcuna sua colpa: con questa riserva che, se il C. di P. restituisse spontaneamente le cose sequestrate, il credito s'intendesse ridotto di 800 fior., e che comunque dette rappresaglie non potessero esercitarsi se non 2 mesi dopo che l'istanza ne fosse stata accolta ne' Consigli del Podestà e del Comune:

e ciò malgrado ogni contraria disposizione degli Statuti, ecc. La qual proposta ed istanza fu approvata ed accolta nel Consiglio del Capitano e del Popolo con 168 voti favorevoli e 15 contrarî; e il giorno dopo nel Consiglio del Podestà e del Comune, con 93 voti favorevoli e 18 contrarî.

445. [P. XLVII. 30]. 1359, Ago. 23.

Si delibera di non concedere rappresaglie contro il C. di Todi al nob. Scolaio « Rossi de Cavalcantibus », che v' era stato eletto Podestà per 6 mesi da cominciare col 6 Sett. p. v.

446. [P. XLVII. 33 t.]. 1359, Ago. 23.

Mastro Beltramo da Cortona, figlio « olim magistri Nerij », « medicus cirusicus, presertim circa curam oculorum, egregius », già medico del C. di P., è condotto per un anno in F. col salario annuo di 50 fior. d'oro da pagarsi in 2 rate, l'una a Dec., l'altra a Giu.; e coll'obbligo di curare gratuitamente tutti gl'infermi di F. e del contado e distretto « qui paterentur passionem aliquam oculorum ».

447. [PP. VIII. 179]. [1359?], Set. 26.

Ser Matteo « Chele », ser Cecco « d. Uguitionis » e ser Vanni « Venturelle Raynerij » di Gubbio, notai « forenses » ed officiali del C. di F., deputati a registrare le deposizioni de' testimoni nella Curia criminale del Podestà, chiedono un supplemento di stipendio non superiore nel complesso a lire 50 di f. p., pel fatto che i viveri che si davano a bassissimo prezzo al tempo del loro arrivo in F., eran poi cresciuti enormemente di valore « propter adventum maledicte sotietatis et alia occurrentia »; onde non potevano più provvedere al sostentamento proprio e de' loro 4 famigli, considerata anche la brevità del tempo per cui erano stati nominati, e cioè per 4 mesi e 11 giorni.

448. [PP. VIII. 191]. [1359], Set. 26.

Si ricordano sentenze rese li 14 Gen. 1353-1354 da ser Santi notaio « q. ser Ciucchij de Civitate Castelli », notaio ed officiale del C. di F. deputato da Capitone « Gemini de Sancto Gemino », allora Esecutore di Giustizia in F., a rivedere le consegne de' Capitani, castellani e Vicari de' luoghi e fortezze del Dominio fiorentino.

449. [P. XLVII. 43 t.]. 1359, Set. 30.

È menzione di Uffreduccio « Puccij d. Alberici » di Todi, Esecutore in F. a questo tempo.

450. [P. XLVII. 44]. 1359, Set. 30.

Atteso che ser Checcho « Mercantini », ser Matteo « Chele », ser Ceccho « d. Uguiccionis » e ser Vanni « Venturelle Raynerii » di Gubbio, notai forestieri destinati a ricevere le deposizioni de' testi nella curia del criminale del Podestà di F., avevano trovato al loro arrivo i viveri a buon mercato, ma poi, sopravvenuta la carestia « propter adventum maledicte sotietatis », non riuscivano più a sostentare sè e le loro famiglie per l'enorme rincaro de' generi, si delibera che i Priori dieno loro un sussidio straordinario ad arbitrio, purchè non oltrepassi in tutto i 70 fior.

451. [P. XLVII. 47 t.]. 1359, Set. 30.

È menzione d'un ser Sante notaio, « q. ser Ciucchi de Civitate Castelli not. », officiale dell'Esecutore di F., Capitone « Gemini de Sancto Gemino », in data del 14 Gen. 1353.

452. [P. XLVII. 53]. 1359, Ott. 9.

Il nob. cav. Ciappa « de Ciappis » di Narni, eletto Podestà di F. per 6 mesi da cominciare col 30 corr., col salario di 13000 lire, avea dichiarato di rifiutare l'elezione se non gli si prorogasse il tempo utile a venire sino al 7 Nov. e l'inizio dell'ufficio all'8 di detto mese: si delibera quindi di annuire alla sua richiesta.

453. [P. XLVII. 57 r.]. 1359, Ott. 9.

I Priori, ecc. di F., « advertentes tanto esse clariorem civitatem quanto pluribus et laudabilioribus civibus relucescit », concedono al « magne sapientie vir » Baldo « magistri Francisci » [degli Ubaldi] da P. ed ai suoi figli e discendenti maschi la cittadinanza fiorentina, con tutti i privilegî e diritti spettanti ai cittadini originarî di F., tranne la eleggibilità per 25 anni agli ufficî di priore, vessillifero, gonfaloniere delle Società del popolo, ecc., del C. di F.

454. [PP. VIII. 218]. [1359], Dec. 5.

Si ricorda una sentenza pronunciata da Francesco da Montone, Podestà di F. nel 1344, per un omicidio commesso 20 anni innanzi sulla persona d'un mercante fiorentino, il quale mentre una sera tornava con altri « ab appotecis » per rincasare, « nulla causa nullaque ratione precedente et nulla suadente inimicitia », fu ucciso « per quosdam qui, ut dicebatur, ludo cum sotiijs eorum inito iurasse de interficiendo primum hominem qui eis obviam occurreret ».

455. [P. XLVII. 82]. 1359, Dec. 6.

Si autorizza il nob. cav. Ciappa « de Ciappis » di Narni, Podestà di F. a stare nel campo fiorentino contro il castello di Bibbiena nel Casentino quale Capitano dell'esercito di F., tenendo seco 2 de' suoi notari, 6 donzelli, 31 famigli o birri ed 8 cavalli, per tutto il tempo che durerà quell'impresa e con ampi poteri; e a lasciare in sua vecé per vicario e luogotenente in F. con pieni poteri uno de' suoi giudici collaterali; si delibera a favore di lui un'indennità straordinaria non superiore a 20 lire al giorno; si stabilisce che non s'intendano per ciò indette ferie di sorte nel civile e nel criminale.

456. [PP. VIII. 202]. [1359], Dec. 6.

Si dà facoltà al nob. cav. Ciappa [da Narni] Podestà di F. di poter recarsi con 2 suoi notai, 6 donzelli e 31 famigli ad assumere il comando delle milizie di F. che stavano all'assedio di Bibbiena nel Casentino, finchè non ne fosse richiamato dalla Signoria, malgrado che detto esescito si trovasse fuori della giurisdizione di F.; e gli si attribuiscono ampi poteri discrezionali in que' luoghi e su tutti, nonchè si rimette a lui la scelta d'un vicario da lasciare in F. per esercitare l'ufficio in sua vece durante il tempo della sua assenza.

457. [P. XLVII. 99 r.]. 1359, Dec. 23.

Si menziona Giovanni da Gualdo vicario del cav. Ciappa « de Ciappis » di Narni, Podestà di F.

458. [P. XLVII. 102 t.]. 1360*, Gen. 20.

Tra i prigionieri presi nel cassero di Bibbiena, che si teneva per

quei di Pietramala contro il C. di F., e detenuti nel carcere delle Stinche, sono i seguenti soldati:

« Mazza Vive de la Fratta, Guerrinus Tini de Castello, Massius Pauli de Perusio ».

459. [P. XLVII. 121]. 1360*, Gen. 30.

Richiamando una deliberazione precedente, si stanzia un' indennità non superiore ai 350 fior. d'oro a favore del Podestà Ciappa da Narni per i molti servigî da lui resi come capitano « felicis exercitus » di F. contro il castello di Bibbiena.

460. [P. XLVII. 126 t.]. 1360*, Gen. 30.

Si delibera di non concedere rappresaglie contro il C. di Todi a ser Bernardo « ser Taddei Bernardi de Carchellis », notaio di F. eletto, a mezzo di Cecchino « Mazzerij » di Todi, procuratore del suo C., Officiale maggiore delle gabelle in detta città, come risultava da istrumento rogato da ser Giovanni « q. Angeli Andree de Ceneiis » d'Arezzo, notaio delle Riformagioni e cancelliere del C. di Todi.

461. [PP. VIII. 256]. [1360?], Apr. 20.

Si ricorda una sentenza resa da Tebaldo « de Castronovo » di P., « tunc potestas civ. Flor. sub anno .MCCCXXVIII. ».

Invece, detto Tebaldo fu Podestà nel 1313; ma qui è detto chiaro quanto sopra: si ricorda che a tempo di lui era giudice de' malefici nel sesto di Borgo un tal Gherardo

462. [P. XLVII. 182]. 1360, Apr. 29.

Si delibera di non concedere rappresaglie al nob. fiorentino Scolaio « Rossi de Cavalcantibus », eletto per 6 mesi Capitano di Todi.

463. [P. XLVII. 187]. 1360, Apr. 29.

Tra gli stipendiari del C. di F. per l'impresa di Bibbiena sono:

« Giovannino Rinaldi di Nociera che fu caporale sotto Bonaccio Beneivenni, d'Arezzo, di 6 pedoni, contata sua persona, per lui e detti pedoni per 14 dì di provvisione cominciati a dì 21 di Dic. p. p., in somma fior. 8 d'oro et soldi 8 a oro »:

Bartolomeo Ghinacci di Cascia che fu conestabile di 4 pedoni, ec., per 4 dì di provvisione cominciati a dì 22 Dic. p. p., in somma lire 5, sol. 12 ».

464. [P. XLVII. 206]. **1360**, Giu. 23.

Si conferma per un anno dal 29 Nov. p. v. la condotta del medico maestro Beltramo di Cortona, già medico in P.

465. [P. XLVII. 219]. **1360**, Lug. 18.

Si ricordano condanne pronunziate li 11 corr. da Pietro « de Corrimbonis » di Gubbio, attuale Podestà di F.

466. [P. XLVIII. 17 t.]. **1360**, Ago. 27.

Si fa menzione di Bertoldo « Aquilotti » di Narni, Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia in F., sotto l'11 Apr. 1358.

467. [P. XLVIII. 21 t.]. **1360**, Ago. 28.

È adunato il Consiglio del Capitano d'ordine del nob. cav. Pietro « de Accorimbonis » di Gubbio, Podestà di F.

468. [P. XLVIII. 43]. **1360**, Ott. 21.

A Podestà di F. era stato eletto il nob. cav. Lodovico « Iuvenalis » da Narni, cui per errore nell'atto di nomina s'era attribuito il « prenomen » di Lodovico « d. Berardi » da Narni; malgrado ciò, se ne conferma l'elezione per 6 mesi da aver effetto col giorno 8 Nov. p. v., col salario di 13000 lire, e con facoltà, data la ristrettezza de' termini assegnatigli, di fare la rassegna del suo seguito entro 15 giorni dall'8 Nov.

469. [P. XLVIII. 75]. **1360**, Nov. 13.

Si ammette che il nuovo Podestà Lodovico « Iuvenalis » di Narni, che per la ristrettezza del tempo non era potuto giungere il giorno [illegible] 8 Nov., possa venir quando voglia ad assumere l'officio, purché però entro 15 dì dal detto giorno.

470. [P. XLVIII. 95]. 1360, Dec. 11

Si sostituiscono con altri ne' rispettivi uffici Giovanni « d. Petri d' Amelia, dottor di leggi, collaterale di Giovenale da Narni, attuale Podestà di F., e Nicola da Montone giudice de' malefici di detto Podestà, per infermità « satis ardua » loro sopravvenuta.

471. [P. XLVIII. 105 t.]. 1360, Dec. 11.

Si ricordano sentenze rese il 22 Ott. di quest' anno da Ubaldo « Procuturis de Montanarijs » di Gubbio, vicario del nob. cav. Gaddo « de Accorimbonis » di Gubbio, Podestà di F.; ed altre pronunciate il 4 Apr. 1359 da ser Pietro « q. Petri Lotti » d' Orvieto, notaio e officiale di Lotto « de Maghalottis » di Orvieto, allora Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia in F.

472. [P. XLVIII. 136]. 1361*, Feb. 4.

Si assegnano compensi per percentuali su condanne ad Andreotto « Iohannetti » di Spoleto bargello del C. di F. al tempo di Gaddo Accorimboni da Gubbio Podestà di F.: e a Beltramo « d. Betti » da Città di Castello, pure bargello del C. di F., per l' arresto d' una tale Agnolina « Nerij » d' Orvieto, condannata alla multa di 1400 lire o al taglio della mano, la quale veramente si chiamava Agnola « Ugolini » ed era concubina di Pietro « de Sassettis » di F.

473. [P. XLVIII. 143 t.]. 1361*, Feb. 19.

Si ricordano sentenze rese dal nob. cav.: Angelo « d. Bartolomei » da Rieti, Podestà di F.

474. [P. XLVIII. 171 t.]. 1361*, Mar. 23.

Si menzionano sentenze rese da Massinolo « Rustichi » di Spoleto, Esecutore in F., dell' Ott. 1357; e di Bertoldo « Aquilotti » da Narni, Esecutore, dell' 11 Apr. 1358.

475. [P. XLVIII. 195 t.]. 1361, Mag. 21.

Si convalida l'elezione a Podestà di F. di Ormanno « tunc Manno d. Berardi de Munaldensibus » d' Orvieto, malgrado il suo ritardo nell' assumere e giurare l' officio.

476. [P. XLIX. 25]. **1361**, Set. 30.

Si ricordano sentenze rese il 6 Mar. 1360 da Lodovico « Andreieti de Pontanis » di Spoleto, allora Esecutore in F.

477. [P. XLIX. 39]. **1361**, Ott. 29.

Il nob. cav. Quirico « d. Cardoli » di Narni, eletto Podestà di F. per 6 mesi da cominciare il 16 Nov. p. v., non poteva per la ristrettezza del termine assumere l'officio e venire in F. 10 giorni innanzi a quello stabilito nella nomina, come volevano gli statuti ed i patti d'elezione; onde si delibera di non tener conto di quel termine, purchè giungesse prima del 16 di detto mese.

478. [P. XLIX. 40 t.]. **1361**, Ott. 29.

Si elegge un successore a Iacopo « Landuccij » di Gubbio, uno de' bargelli di F., che scadeva da detto officio.

479. [P. XLIX. 84 t.]. **1361**, Dec. 21.

Si ricordano sentenze rese da Landuccio « ser Landi » da Gubbio, attuale Esecutore in F.

480. [P. XLIX. 87]. **1361**, Dec. 21.

È menzionato come bargello di F., sotto il 5 Ago. 1361, Tommaso Pieri da Foligno.

481. [P. XLIX. 93]. **1362***, Feb. 12.

Si ricordano condanne pronunziate da Bertoldo « d. Massei » da Narni, Podestà di F., del 13 Lug. 1345.

482. [P. XLIX. 124]. **1362**, Apr. 19.

Si delibera che non si concederanno rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. e i cittadini di P. al nob. cav. Luca « olim Totti de Firidolfis de Panzano » di F., che era stato eletto Podestà di P. per 6 mesi da cominciare col 1° Mag. p. v.

483. [P. XLIX. 183 t.]. 1362, Giu. 18.

Si delibera di non far carico a Sinibaldo « Mucij » di Città di Castello, eletto Giudice degli Appelli, delle nullità e del sindacato in F., per 6 mesi da cominciare il 28 Apr. p. p., perchè aveva assunto l'officio con un giorno di ritardo.

484. [P. XLIX. 212]. 1362, Lug. 13.

Si stanziano i seguenti pagamenti a favore degli infrascritti stipendiari del C. di F.:

a Piero « Bambacario » da Foligno, conestabile di 26 fanti, per 10 giorni di servizio prestato nel Giu. scorso, lire 71, sol. 9, den. 4;

ad Angelo « Guidarelli » da Foligno, conestabile di 26 fanti, per 10 giorni, lire 61, sol. 9, den. 8;

a Giliuzzo da Montefalco, conestabile di 28 fanti, per 10 giorni, lire 76, sol. 14, den. 8;

a Giliuccio « Nerij » di Bevagna, conestabile di 26 fanti, per 10 giorni, lire 71, sol. 9, den. 4.

485. [P. XLIX. 214 t.]. 1362, Ago 3.

Si delibera di condurre al soldo di F. molti conestabili ungheri, qui nominati, e insieme con essi Lodovico « Franceschini » di Bevagna, conestabile di 26 fanti, con un cavallo per lui, per un mese cominciato il 2 Ago. corr.

486. [P. L. 5 t.]. 1362, Ago. 26.

Si stanziano somme per paghe a varî condottieri al soldo di F., tra cui ad un Simone « d. Tommasi » di Spoleto, condotto per conestabile per 4 mesi cominciati il 31 Lug., « cum quindecim postis ».

487. [P. L. 7]. 1362, Ago. 26.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio al nob. cav. Dego « d. Blasij de Tornaquincis » di F., eletto Capitano di Guerra di Todi per 6 mesi.

488. [P. L. 23 e 24 t.]. 1362, [illegible] 15.

Tra i pagamenti deliberati a favore di alcuni stipendiari del C. di F. si leggono quelli per:

Agnolo « Guidarelli » di Foligno, conestabile di 26 fanti; Pietro « Bambacaio » o « Bambachino » pure da Foligno, conestabile di 26 fanti; e [illegible] « Tilli » da Montefalco, conestabile di 28 fanti.

489. [P. L. 48 t. e 49]. **1362**, Nov. 8.

Si stanziano somme per paghe a molti stipendiari del C. di F., tra cui sono:

Gianotto « Nini » da P., conestabile di 4 fanti, fra cui « unus ragazzinus », per 20 giorni dal 6 Ott.; in tutto lire 18, sol. 9, den. 4;

Nardo « Luce » di Bettona, conestabile di 3 fanti, per 20 giorni dal 6 Ott., lire 15 e sol. 16;

Aparecchiato « Monetti de la Fratta », come il precedente;

Casalieta « Peccij » di Spoleto, conestabile di 4 fanti, tra cui un ragazzino, per giorni 21 dal 5 Ott. p. p.; lire 19, sol. 7 e den. 9;

Cappuccio « Pieri » di P., conestabile di 5 fanti, per giorni 21, dal 5 Ott. p. p., lire 27 e sol. 13;

Puccio o Fuccio « Agnoluccij » d'Amelia, conestabile di 10 fanti, fra cui un ragazzino, per 29 giorni dal 7 Ott. p. p., lire 47, sol. 11 e den. 4;

Benedetto « Bartolomei » detto « Capo », di Città di Castello, conestabile di 16 fanti, tra cui 2 ragazzini, per 15 giorni, lire 59, sol. 6;

Ercolano « Stefani » da Bettona, conestabile di 8 fanti, tra cui un ragazzino, per 10 dì, lire 19, sol. 18, den. 8;

Stefano « Pietri » da Narni, conestabile di 3 fanti, per 8 giorni, lire 6, sol. 6;

e Francesco « Johannis » di P., caporale con una cavalla, per 4 mesi, lire 108, sol. 16.

490. [P. L. 57 t.]. **1362**, Dec. 1.

Si delibera di non concedere rappresaglie al nob. cav. Andrea « Gualterii de Bardis » di F., eletto Capitano di Guerra di Todi per 6 mesi dal 17 Genn. p. v.

491. [P. L. 63 t.]. **1362**, Dec. 1.

Si stanziano le paghe di molti stipendiari del C. di F., tra cui sono:

Bartoluccio « d. Jacobi » di Spello, conestabile di 15 cavalli, per [illegible] 5 giorni, lire 429, sol. 6, den. 8; Ugolino « de Munalde-

schis » di Trevi, conestabile di 15 cavalli, per 1 mese e 8 giorni, lire 603, sol. 18, den. 8; Cola « Mascij » da Cascia, conestabile di 4 fanti, tra cui un fantaccino, per 16 giorni, lire 10, sol. 10, den. 8; Verzerio « Muccerelli » di Città di Castello, conestabile di 4 fanti, tra cui un ragazzino, per 15 giorni, lire 13, sol. 17; e Picchio « Jacobi » da Todi, conestabile di 3 fanti, tra cui un ragazzino, per 11 giorni, lire 7 e sol. 5.

492. [P. L. 73]. 1362. Dec. 19.

Si stanziano le paghe, tra gli altri, ai seguenti stipendiari del C. di F.:

Alberigo « Brecchi » d'Orvieto, conestabile di 16 fanti;

Giovanni « Petruccij » di Gubbio, conestabile di 11 fanti e 1 cavallo;

Giannino « Rinaldi » di Nocera, conestabile di 10 fanti;

Piero « Bambacaio » da Foligno, conestabile di 26 fanti e un cavallo;

Giliuzzo da Montefalco, conestabile di 28 fanti e un cavallo;

Giliuzzo « Neri » da Bevagna, conestabile di 26 fanti;

Angelo « Guidarelli » da Foligno, conestabile di 26 fanti;

e Paolino « Andreuccij » da P., conestabile di 8 fanti.

493. [P. L. 87 t.]. 1362. Dec. 23.

Si ricordano sentenze rese da Francesco « Martini » di P., Esecutore in F., sotto il 17 Febb. 1353 (1354).

494. [P. L. 112 t.]. 1363 (?). Feb. 27.

Si ricordano sentenze rese l'8 Giu. 1351 dal nob. cav. Todino « Bernardini de Bernardinis » di Città di Castello, allora Capitano del popolo in F.

495. [P. LI. 3]. 1363, Ago. 5.

Si conferma l'elezione ad Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, per 6 mesi, da cominciare il giorno in cui assumerà l'officio, di Ghigho « Bettini de Meglioratis » di Città di Castello, fatta dalla Signoria il 29 Lug. p. p.

496. [P. LI. 8]. **1363, Ago. 21.**

Si menzionano sentenze eseguite da Tommaso « Pieri » da Foligno, bargello di F. nel Set. 1362.

497. [P. LI. 48]. **1363, Nov. 4.**

Si proroga sino al 1° Dec. p. v. il termine utile per assumere l'officio « defensorie civitatis Flor. » a Baldo « d. Cambij de Magaloctis » di Città di Castello.

498. [P. LI. 71 t.]. **1363, Dec. 2.**

Si delibera di non concedere rappresaglie contro il C. di P. a Dego « d. Blasij de Tornaquincis », nob. cav. fiorentino, ch'era stato eletto Podestà di P. per 6 mesi dal 1° Dec. corr.

499. [P. LI. 88]. **1363, Dec. 20.**

Si delibera di non concedere rappresaglie a Migliore « Verij de Guadagnis » di F., eletto Capitano di Guerra di Todi per 6 mesi dal Gen. p. v.

500. [P. LI. 157]. **1364, Giu. 20.**

Si conferma l'elezione a Capitano de' birri o famigli della Signoria, per 6 mesi dal 19 corr., di Angelo « Vannis » di Città di Castello, coi soliti patti.

501. [P. LI. 157 t.]. **1364, Giu. 20.**

Si stanziano 159 fior. d'oro e lire 300 a favore di Pino « Gayte » di Gubbio, giurisperito, per spese fatte da lui e suoi pel C. di F. (non vi si dice per che cosa).

502. [P. LI. 167 t.]. **1364, Lug. 12.**

Si delibera di non concedere rappresaglie al nob. cav. Gerio « q. d. [illegible] de Pazis » di F., eletto Capitano di Guerra di Todi per 6 mesi dal 17 Lug. corr.

503. [P. LII. 4 t.]. 1364, Ago. 20.

Si ricordano sentenze rese il 3 Ott. 1355 da Piergiovanni da Montefalco allora Podestà di F.

504. [P. LII. 30]. 1364, Ott. 1.

Si autorizza il pagamento di 300 lire al mese per sè e sua comitiva a Pino « Gaite » da Gubbio pei servizî da lui resi al C. di P. (non è detto quali fossero stati codesti servizî).

505. [P. LII. 31]. 1364, Ott. 4.

Si delibera, in omaggio all'accordo fatto coi CC. di Pisa e Lucca dal C. di F., di rilasciare moltissimi prigionieri di guerra, tra cui sono:

Pietro « Cecchi » di Città di Castello;

Massus « Cecchi » di Spoleto;

Lorenzo « Guidonis » di Città di Castello;

Giovanni « Paggi » e Nicolò « Iacobuccij », ambedue d'Amelia.

506. [P. LII. 48]. 1364, Ott. 15.

Si delibera di non concedere rappresaglie contro il C. di P. al nob. cav. Bindo d'Andrea « de Bardis » di F., eletto Podestà di quel C. per 6 mesi da cominciare col 1º Dec. p. v.

507. [P. LII. 87]. 1364, Dec. 21.

Si ricordano sentenze, del 18 Ago. 1361, rese da Ermanno d'Orvieto, allora Podestà di F.

508. [P. LII. 111]. 1365*. Feb. 11.

Premesso che « popularitas hominum virtute prestantium civitatis confert augmento et reipublice claritati », si delibera che ser Nicolò e ser Iacopo, figli « olim ser Pieri » di Città di Castello, e i loro figli e discendenti per linea mascolina sieno ritenuti come veri cittadini popolari di F., con tutti i diritti e privilegi, salvo che per 30 anni non possano avere ufficî del C., e a patto ch'entro un anno comprino in F. o suo distretto una casa od altri immobili del valore di almeno 1000 fior. d'oro, ecc.

509. [P. LII. 138 t.]. 1365, Apr. 23.

Si delibera di rilasciare dal carcere, offrendolo all'altare di S. Gio: Battista nel dì della festa di detto Santo, Ranchino « Iacobi Gerij » di Città di Castello, detenuto nel carcere delle Stinche dal 22 Lug. dell'anno innanzi per ferimento con coltello, in seguito a condanna pronunziata da Maffuccio « Baglionis » di P., allora Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia di F., che gli avea applicata la multa di lire 300 da commutarsi col taglio della mano.

510. [P. LII. 148]. 1365, Mag. 30.

Considerando essere « multitudinem bonorum civium veluti comunitati et reipublice fructuosam », si concede, colle solite condizioni, la cittadinanza fiorentina a mastro Lodovico « olim Bartoli, medicus cirusicus teoricus praticus et expertus » di Gubbio, dimorante in F., nonchè ai suoi figli, ecc.; ed a Giovanni « Comuccij » di Todi, sarto in F., e suoi, coll'eccezione dell'ineleggibilità agli offici del C. per 15 anni.

511. [P. LIII. 36 t.]. 1365, Set. 24.

Si delibera di non concedere rappresaglie al nob. cav. Lotto « Vannis » di F., eletto Capitano di P. per 6 mesi dal 1° Nov. p. v.

512. [P. LIII. 61]. 1365, Ott. 21.

Si ricorda una sentenza di Iacopo « Conventuccij » di Gubbio, Esecutore in F., del 1° Ott. 1358.

513. [P. LIII. 101 t.]. 1365, Dec. 19.

Si dà la cittadinanza fiorentina a Nicolò « olim ser Vannis, reveditor » di Bettona, che da più di 12 anni dimorava in F. pagandovi le imposte, e vi aveva sposata una tal Salvestra « olim Nerij » fiorentina.

514. [P. LIII. 103 t.]. 1365, Dec. 19.

Si ricordano sentenze di Baldo da Città di Castello, Difensore in F. nell'Apr. 1361; ed altre di Nicolò di Foligno, Esecutore in F., del 2 Dec. 1361.

515. [P. LIII, 110 t.]. **1366***, Gen. 22.

Si approva solennemente la nuova riforma compilata da Tommaso « ser Puccij » giurisperito di Gubbio, a ciò eletto nell'Apr. del 1353, degli Statuti di F. ridotti in 2 volumi, detti l'uno *Statuto del Podestà* e l'altro *Statuto del Capitano*.

516. [P. LIII. 113]. **1366***, Gen. 22.

Si delibera di non concedere rappresaglie al nob. Cipriano « Giachinocchi de Tornaquincijs » di F., eletto maggior Sindaco, ecc., in P. per 6 mesi dal 1° Apr. p. v.

517. [P. LIII. 124]. **1366***, Mar. 12.

Si stanziano paghe a diversi stipendiari del C. di F., tra cui 10 lire a favore d'Angelo « Pieri » d'Orvieto.

518. [P. LIII. 153]. **1366**, Apr. 24.

Si dà la cittadinanza di F. a Lodovico « olim Bartoli » di Città di Castello e suoi, coi soliti patti.

519. [P. LIII. 160]. **1366**, Mag. 21.

Si ricordano sentenze di Ghigo « Bictini » di Città di Castello, Esecutore in F., del 27 Set. 1363.

520. [P. LIV. 15]. **1366**, Giu. 27.

Si ricorda una sentenza resa da Accorsino « Genoli d. Simonis de Coccianardis » di Gubbio, allora Esecutore in F.

521. [P. LIV. 21]. **1366**, Ago. 5.

Si proroga sino al 10 corr. il termine accordato per assumere l'officio al cav. Paolo « Argenti di Campello, comes », eletto Podestà di F. per 6 mesi cominciati il 2 Ago. corr.

522. [P. LIV. 35]. **1366**, Ago. 20.

Si delibera intorno alla garanzia prestata da alcuni privati per Alberto « q. Angeli » di Città di Castello, che aveva venduto ai gover-

natori della gabella del sale del C. di F. una quantità di sale, ritirandone anche il prezzo, senza poi consegnare tutta la merce pattuita.

Il 19 Set. di quest'anno, fu stipulato in F. l'atto della Lega italiana contro le Compagnie di ventura tra Urbano V, Bologna, F., Siena, Urbino, Rieti, Spoleto, la Marca d'Ancona, ecc.; edito per intero nei suoi *Documenti per la storia della milizia italiana* (Archivio Stor. Ital., tom. XV, pp. 89-118) dal CANESTRINI, che lo trasse dal tom. XI, clas. XI, dist. II, delle Riformagioni: un altro originale ne è pure nell'Archivio di Stato di Siena.

523. [P. LIV. 71 t.]. **1366**, Nov. 19.

Si accoglie l'istanza, fatta per essere soddisfatto del suo salario di Podestà, da Paolo « Argenti de comitibus de Campello de Spoleto », attuale Podestà, ad onta che egli e Cante da Parma, dottor di leggi, non potessero far fede, « per privilegium seu aliud instrumentum », del dottorato d'esso Cante, che altra volta, come doveva essere ben noto a F., era stato collaterale del Podestà della Repubblica fiorentina, ma che allora non poteva « propter accidentiam casuum privilegium sui doctoratus sive instrumentum ostendere ».

524. [P. LIV. 88 t.]. **1366**, Dec. 12.

Si delibera di soddisfare Giovanni « d. Bartolomei de Mangiadoribus » di S. Miniato, che faceva istanza per essere pagato de' 27 giorni in cui, dal 5 Mag. 1366, era stato Capitano delle truppe di F. mandate a P.

525. [P. LIV. 99 t.]. **1366**, Dec. 29.

Si stanziano 70 fior. d'oro « pro honorando d. Abatem Marsiliensem et certos ambaxiatores perusinos et vulterranos ».

526. [P. LIV. 110]. **1367***, Gen. 21.

Si ricorda una sentenza civile resa il 15 Giu. 1361 da Iacopo « Niccole » di Gubbio, allora giudice ed officiale della università de' mercanti e della mercanzia di F., a favore di mastro Beltramo « magistri Nerii » di Cortona, già medico in P.

527. [P. LIV. 111 t.]. **1367***, Gen. 21.

Si ricorda una sentenza resa il 2 Dec. 1364 da Nicolò « magistri [illegible] » di Foligno, allora Esecutore in F., contro Matteo « Balza-

nelli » detto « Balzanello », pittore, del popolo di S. Stefano di F., condannato per ferimento con coltello alla multa di 1200 lire o al taglio della mano destra, o, in mancanza di questa, della sinistra: sentenza scritta da Francesco « magistri Dietesalvi » di Foligno, notaio e ufficiale di detto Esecutore.

528. [P. LIV. 143 t.]. 1367, Apr. 1.

Si ricorda che nel Mag. 1364 Maffuccio « de Baglionibus » di P., allora Esecutore di F., aveva fatti impiccare alcuni banditi e grassatori arrestati sulle cime delle Alpi del C. di S. Gaudenzio.

529. [P. LIV. 161 t.]. 1367, Apr. 23.

I fiorentini Lapo di Filippo e Landuccio « Dini », minacciati di morte da Iacopo « magistri Michelis » di Carmignano e da Domenico « de Pinzo de monte » del distretto di Prato, banditi di F., s'erano rifugiati in P. dove esercitavano per vivere « artem zonarum et scarsellarum et aliarum mercium »; colà furono raggiunti dai loro nemici, che per compiere il loro proposito fingevano d'esercitare anch'essi la mercatura: allora i due perseguitati ricorsero al Capitano di P., che era il fiorentino « d. Loctus », il quale procurò di far pace tra loro. Ma, ad onta di ciò, nell'Apr. scorso i 2 banditi, armati di falcioni ed altre armi, assalirono nella loro bottega Lapo e Landuccio e li ferirono; onde difendendosi essi, Iacopo ne restò morto. Di che ne sorse gran rumore tra i perugini, e fattosi il processo dal Capitano di P., Giovanni da Fermo, i due aggrediti furono prosciolti, e Domenico condannato. Siccome però, malgrado l'assoluzione, temeano d'essere perseguitati con accuse, molestie, ecc., da parte dei loro nemici per mezzo di procuratori ed avvocati, e tormentati colla necessità di far spese, così chiedono ed ottengono che venga solennemente e per sempre dichiarata estinta ogni azione penale contro di loro per quell'omicidio commesso per legittima difesa.

530. [P. LIV. 169]. 1367, Mag. 10.

« Fraternis precibus Comunis civitatis Perusij presentibus affectibus annuentes », si delibera un mutuo di 5000 fior. d'oro a favore del C. di P., previa cauzione di restituzione entro un anno di detta somma.

531. [P. LIV. 174]. 1367, Mag. 28.

Si stanziano 38 fior. d'oro per pagare Orlando « q. d. Andree de

Salamoncellis » di Lucca, stato per 38 giorni Capitano delle milizie spedite da F. in servizio del C. di P.

532. [P. LV. 36 t.]. 1367, Lug. 21.

Si delibera di non concedere le rappresaglie contro il C. di P. al nob. Nicolò « Ugolini de Adimaribus » di F., eletto maggior sindaco e conservator di giustizia del C. di P. per 6 mesi dal 1° Ott. p. v.

533. [P. LV. 58 t.]. 1367, Ott. 4.

Si ratificano le nomine, fatte per commissione del C. di F., ad officiali e bargelli d'esso C. dal C. di Foligno nella persona del folignate ser Iacopo « Angeli » e dal C. di Città di Castello nella persona del tifernate ser Giovanni « d. Angeli »; e ciò malgrado che, per errore, nelle nomine fosse detto che si elèggevano a Difensori del contado di F.

534. [P. LV. 115 t.]. 1367, Dec. 23.

Si ricorda una sentenza resa li 12 Giu. 1365 da Napoleone « Vannecti » di Spoleto, allora Esecutore in F.

535. [P. LV. 117 t.]. 1367, Dec. 23.

Si ricorda una sentenza resa li 3 Dec. 1365 da Lippo [« Mei de Albericis » d'Orvieto], allora Esecutore di F., e scritta dal suo notaio Giovanni « q. Petri » di Orvieto.

536. [P. LV. 161 t.]. 1368, Apr. 5.

Si ricorda che li 14 Ago. p. p. « ser Sancti » da Città di Castello, sindaco ed officiale del C. di F. per sindacare il Podestà e suoi dipendenti, condannò ser Giovanni di ser Simone da Parma notaio del podestà a 1500 fior. e ad essere dipinto nel palazzo del C. di F. come barattiere e corruttore, con sentenza scritta da Luca « q. Angeli Guidarelli » di Città di Castello, notaio d'esso sindaco.

537. [P. LV. 163]. 1368, Apr. 5.

Si ricorda una sentenza di condanna pronunziata il 16 Ott. 1344 dal Podestà Bonifazio d'Orvieto contro un tale che avea assaliti e per-

cossi i birri del Podestà, tra cui era un Vannuccio « ser Sensi » d'Orvieto.

538. [P. LV. 170 t. e 171 t.]. 1368, Apr. 28.

Si ricordano sentenze rese 2 dì innanzi da Filippo « Neroli » de' Gabrielli, da Gubbio, Difensore di F.

539. [P. LVI. 3]. 1368, Giu. 15.

Si proroga di 6 giorni il tempo utile per assumere l'officio al nob. cav. Feltrano « de Accorimbonis » di Gubbio, eletto per 6 mesi Capitano di F.

540. [P. LVI. 7]. 1368, Giu. 13.

Ser Iacopo « Angeli » da Foligno, eletto all'officio « bargelli, defensoris seu offitialis » del C. di F. per 6 mesi da cominciare col giorno del suo arrivo, purchè non più tardi del 1° Ott. p. p., avea assunto l'officio il 1° Ott. stesso e l'avea tenuto sino al 31 Mar. dell'anno corr.; nel processo di sindacato era stato assoluto, ma i sindacatori per errore avevano computato l'officio dal 1° Apr.; e siccome ciò poteva produrgli difficoltà alla percezione del suo salario, così si delibera di considerare come non avvenuto quello sbaglio.

541. [P. LVI. 16]. 1368, Giu. 21.

Si concede la cittadinanza fiorentina a ser Nicolò e Giacomo figli « ser Pictoj » di Città di Castello, e ai loro figli, ecc., mercanti in F., ch'erano disposti a comprare beni nel C. di F. per 1000 fior.

542. [P. LVI. 25]. 1368, Giu. 28.

Si menzionano sentenze rese nel Giu. corr. da Filippo de' Gabrielli da Gubbio, attuale Difensore del contado di F.

543. [P. LVI. 28 t.]. 1368, Lug. 14.

Si consente a Feltrano « d. Petri de Accorimbonis » da Gubbio, eletto Capitano di F., di poter prorogare l'assunzione dell'ufficio sino ai 7 del corr.; e gli si permette di poter tenere come suo giudice e

collaterale per 2 mesi dall'8 Lug. corr. in poi Roberto d'Amelia, sebbene questi non fosse addottorato « in jure civili », come avrebbe dovuto.

544. [P. LVI. 34 t.]. 1368, Lug. 29.

Il futuro Podestà di F. pei 6 mesi da cominciare col 2 Ago. p. v., Guido « de Fortebracchijs » cavaliere di Montone, sarebbe stato obbligato a condurre seco 2 dottori di legge e di esibire i loro diplomi dottorali al tempo della prima paga; a causa però delle « pestifere mortalitates » de' tempi passati, non si trovavano più dottori che volessero « discurrere per offitia », malgrado ogni offerta di cospicuo salario: di quelli poi che avrebbero accettato, era per varie ragioni fatto divieto di eleggerli dagli statuti di F., ond'esso Guido « discuti fecit per diversas et varias partes mundi, ut dictos doctores posset ad unguem secundum formam sue electionis invenire »; e ad onta di ciò non avendone trovato che uno, avea condotto per suo secondo collaterale Antonio da Fermo, eccellente legista, maturo per pratica, senno ed età, ch'era veramente dottor di leggi, e licenziato in seguito a privato esame sostenuto nello Studio di Padova, mancandogli solo la pompa di ricevere pubblicamente le insegne del dottorato, « que conceduntur nulla alia experientia de scientia habita »; ed anche questa solennità formale di ricevere pubblicamente l'investitura e le insegne del grado avea giurato di adempiere dinanzi al vescovo di Padova: onde chiede ed ottiene di poterlo assumere nell'officio come se avesse già compiuta tale formalità.

545. [P. LVI. 35]. 1368, Lug. 29.

Si ricorda una sentenza di Monaldo d'Orvieto, attuale Esecutore in F., resa il 27 del mese corr.

546. [P. LVI. 56]. 1368, Ago. 30.

L'attuale Capitano di F., avendo invano cercato un dottor di legge per suo giudice, propone ed ottiene di poter tenere a quel posto Uberto d'Amelia, pratico ed esperto di leggi, sebbene non fosse addottorato; e ciò in omaggio all'obbligo che gli correva di avere tra i suoi giudici un dottore in legge.

547. [P. LVI. 75 t.]. 1368, Ott. 5.

Attesa la grave malattia di Guido « de Fortebracchijs de Montone », Podestà di F., gli si consente di poter eleggere a suo vicario con ampi poteri uno de' suoi giudici e collaterali, a sua scelta.

548. [P. LVI. 76]. 1368, Ott. 5.

« Fraternis affectis requisitioni Comuni Perusij applaudentes », deliberano a favore d'esso C. un mutuo di 5000 fior. d'oro, da restituirsi entro un anno, garantendoli coi beni tutti d'esso C.

549. [P. LVI. 78]. 1368, Ott. 5.

Nofrio « Angeli Cioncoli » di Città di Castello era stato per 6 mesi dal 29 Mar. p. p. officiale dei CC. di F. e di Siena « ad persequendum, fugandum et capiendum quosdam exbapnitos dictorum Communium »; fornito con lode l'officio, s'era presentato co' suoi ai Dodici di Governo di Siena per farsi sindacare, ma « propter tumultum et novitatem ibidem existentes », non avea potuto essere sindacato: e congedato di là, venne a sindacato in F., e ne fu assoluto; onde chiede e gli si ammette di poter riscuotere tutto il salario come se fosse stato sindacato regolarmente in ambedue le città.

550. [P. LVI. 79]. 1368, Ott. 5.

Si ricordano sentenze rese il 3 corr. dal nob. Bertoldo « d. Tomme » di Spoleto, attuale Esecutore in F.

551. [P. LVI. 133]. 1369*, Gen. 11.

Francesco « ser Ghaj » d'Orvieto era stato eletto officiale e bargello dei CC. di F. e di Siena per 6 mesi dal 1° Ott. p. p.: assunto e disimpegnato con lode per 3 mesi l'officio, e ricevutane dal C. di F. la paga di 2 mesi, s'era visto rifiutare la carica e lo stipendio dal C. di Siena « propter mutationes et noxias novitates » che là v'erano; onde egli, riflettendo che il C. di F. non era tenuto a pagarlo che per la metà del tempo, avea, col beneplacito della Signoria di F., licenziato quei del suo seguito: onde chiede che, siccome non dipendeva da colpa sua il non aver potuto finire il servizio, gli venga pagato il 3° mese di salario, e gli si consenta di stare a sindacato solo per 3 giorni. Si delibera di accogliere tali giuste dimande.

552. [P. LVI. 135]. **1369***, Feb. 7.

Malgrado che Guido « de Fortebracchijs » di Montone, Podestà di F., fosse morto durante l'officio, si ammettono i suoi eredi a rappresentarlo nel processo di sindacato, come s'ei fosse vivo, e a ritirarne, qualora fosse assoluto, l'intero salario come se avesse servito per tutto il tempo dell'officio.

Si autorizza la spesa di 100 fiorini per i funerali da farglisi a conto del C. di F.

553. [P. LVI. 137 t. e 138 r.]. **1369***, Feb. 7.

Si conferma il pagamento del salario in lire 560, oltre la percentuale sulle condanne, a favore di Francesco « ser Gaj » di Città di Castello, eletto officiale e bargello de' CC. di F. e Siena per 6 mesi cominciati col 1° Ott. p. p.; pagamento già deliberato nel Gen. p. p., ma contrastato dai Camerlenghi della Camera, perchè dicevano che nella provvisione all'uopo fatta non si esponevano i fatti con esattezza, mentre invece nella parte sostanziale v'erano narrati con fedeltà rigorosa.

554. [P. LVI. 195]. **1369**, Apr. 20.

Si ratifica la commissione affidata al C. d'Orvieto d'eleggere pel C. di F. 2 bargelli, l'uno da entrare in officio il 1° Apr. e l'altro il 1° Mag.: commissione ch'era stata adempiuta.

555. [P. LVI. 207 r. e 207 t.]. **1369**, Apr. 20.

Si ricordano sentenze rese il 10 Feb. p. p. dal Difensore del contado di F., Francesco « d. Petri » da Gubbio.

556. [P. LVI. 200 r. e 200 t.]. **1369**, Apr. 20.

Si ricordano sentenze rese li 16 Set. 1357 da Massiolo da Spoleto, allora Esecutore in F.; ed altre rese li 10 Apr. corr. da Cantuccio « de Salamon. » da Bettona, Difensore del contado e distretto di F., scritte da Francesco « Vagnuccij Lilli » di Spoleto, suo notaio.

A c. 207, questo notaio è chiamato Francesco « Vagnuzzij Lilli de Spello ».

557. [P. LVII. 91 t.]. 1369, Ott. 22.

« Non verentes suos errores corrigere », i Signori propongono ed il Consiglio delibera di annullare la remozione dall'ufficio di ser « Bernabeo Marcheselli » di Narni, cavaliere compagno dell'attuale Esecutore di F., restituendolo alla sua carica senz'alcuna lesione de' suoi diritti.

558. [P. LVII. 125 t. e 127]. 1369, Nov. 24.

Sono ricordate sentenze dell'attuale Difensore del contado di F., Jacopo « Landuccij de Beccijs » di Gubbio; e di Accorsino « Meroli d. Simonis [de Coccianardis] » di Gubbio, Esecutore di F., del 20 Mag. 1366.

559. [P. LVII. 151 t.]. 1370*, Gen. 25.

Si ricordano atti rogati da Antonio « ser Cipte » d'Orvieto, notaio ed officiale del Podestà di F. Guido de' Fortebracci da Montone, nel Gen. 1368 [1369].

560. [P. LVII. 189]. 1370*, Mar. 12.

Si menziona come notaio e officiale dell'attuale Difensore del contado di F., Jacopo « Landuccij » da Gubbio, un ser Luca « q. Venture » da Gubbio.

561. [P. LVII. 201]. 1370*, Mar. 21.

Attesochè per cattive informazioni, risultate poi calunniose e false, era stato rimosso dall'ufficio, circa 3 mesi prima che scadesse, il nobile Fustino « Andreutij » d'Orvieto, Difensore del contado di F., si delibera, per indennizzarlo dei danni morali e materiali sofferti, di pagargli tutto il salario dei 6 mesi per cui era stato eletto.

562. [P. LVII. 208]. 1370, Apr. 6.

Si ricorda che un ser Bernardo « Venture », notaio di P., rogò i capitoli fatti tra i CC. di F. e Bologna circa l'esazione de' pedaggi.

563. [P. LVIII. 14 t.]. **1370**, Giu. 7.

Si conferma l'elezione dai Priori fatta del nob. cav. Francesco « Spalla de comitibus de Campello » di Spoleto « ad officium capitaneatus populi, defensorie artium et artificum et conservatorie pacis civitatis comitatus et districtus Florentie », per 6 mesi dal 9 Ago. p. v., malgrado che la nomina fosse illegale, poichè egli nel frattempo reggeva uguale ufficio in Arezzo, confinante col contado di F.

564. [P. LVIII. 15]. **1370**, Giu. 21.

Si concede, colle solite clausole, la cittadinanza fiorentina a Dolfo di Vanni « Tarlatini » di Città di Castello, che ne aveva fatta domanda.

565. [P. LVIII. 38 t.]. **1370**, Giu. 26.

Si ricorda la condanna riportata da un birro dell'Esecutore di F. per aver ferito con una spada, in una rissa, un tal Giovanni, detto « Cocus », figlio « q. Salvi » d'Orvieto, abitante in F.

566. [P. LIII. 79 t.]. **1370**, Ago. 28.

Si ricordano sentenze rese li 22 Dec. 1369 da Paolo « Andrielli » di Narni, allora Esecutore di F.

567. [P. LVIII. 87]. **1370**, Set. 27.

Si concede al nob. Francesco « Spalla de comitibus de Campello » di Spoleto, eletto Capitano del popolo di F. per 6 mesi dal 9 Ago. p. p., di poter assumere l'officio il 27 Set. corr.

568. [P. LVIII. 153]. **1370**, Dec. 23.

« Fraternis Perusinorum precibus promptis affectibus annuentes », i Signori di F. consentono al nob. cav. Venanzio di Giovanni « de Montonis » di S. Geminiano di poter accettare l'officio di Podestà di P. per 6 mesi cominciati il 1° Mag. scorso, e poi di riassumerlo per altri 6 mesi cominciati il 1° Nov. p. p., malgrado che non avesse chiesta la dovuta autorizzazione: ed altrettanto concedono a ser Giovanni [*spazio bianco*] da S. Geminiano, eletto Officiale della Guardia del C. di P. per 6 mesi cominciati nell'Ott. p. p.

569. [L. VIII. 158 t.]. 1370, Dec. 23.

Tra i moltissimi detenuti liberati per amor di Dio è un tal Antonio « ser Petri » da Napoli, famoso ribaldo, colpevole d'infiniti furti e altri delitti, tra cui quello d'aver prostituita una sua sorella carnale, di nome Masella, prima in F., nel lupanare o bordello « sive chiasso Malacucine sito in civitate Florentie », e poi nei postriboli di P., Todi, Pisa, Lucca, ecc., traendone turpe guadagno.

570. [P. LVIII. 162]. 1371*, Gen. 15.

Si delibera che il C. di F. sia fideiussore pel C. di P. nel contratto d'appalto per 4 anni dei redditi e proventi del lago di P. e della gabella del pesce di detto lago, fatto tra il C. di P. e i fiorentini Angelo « Uberti de Albizis » e Ardingo « Corsi de Ricciis ».

571. [P. LVIII. 175]. 1371*, Feb. 7.

Si ricordano sentenze rese li 26 Ott. 1367 dal nob. Giovanni « Pauli de Accorimbonis » di Gubbio, Esecutore di F.

572. [P. LIX. 8]. 1371, Apr. 1.

Si ricordano sentenze rese il 25 Feb. 1368 (69) da Franceschino « d. Petri » di Gubbio, allora Difensore del contado e distretto di F.

573. [P. LIX. 27 t.]. 1371, Mag. 23.

Si delibera di non concedere rappresaglie contro il C. di P. a Nicolò « Populeschi », figlio « q. Ghini de Tornaquincis » di F., eletto maggior sindaco, conservatore e capitano di custodia del C. di P. per 8 mesi da cominciare il 1° Giu. p. v.

574. [P. LIX. 42]. 1371, Giu. 21.

Considerato « quod eo magis potest esse Civitas gloriosa quanto pluribus claris et virtuosis civibus illustratur », si conferma la cittadinanza fiorentina al cav. Trincia e Corrado, figli « q. d. Ugholini de Trinciis », di Foligno.

575. [P. LIX. 43 t.]. **1371**, Giu. 21.

Si ricordano sentenze rese il 22 Feb. p. p. da Francesco da Spoleto, Capitano del popolo di F.

576. [P. LVIII. 27 t.]. **1371**, Giu. 21.

Il cav. Trincia e Corrado, figli « q. d. Ugolini de Trincijs » di Foligno, « quamquam ipsi diutius fuerint et sint et esse intendunt perpetuo amatores et servitores dicti populi et Comunis et Civium civitatis Flor.: et se quamplures viderint ab ipso populo et Comuni multipliciter honorari; ex quibus omnem gratiam speraverunt et sperant posse ab ipso Comuni tamquam quicumque eius cives et subditi impetrare: nihilominus ad maiorem certitudinis ipsorum fidei claritatem », chiedono ed ottengono per sè e loro la cittadinanza fiorentina, con tutti i diritti, tranne l'eleggibilità agli uffici del C., e colla dispensa di sopportare gli oneri degli altri cittadini, ma coll'obbligo di pagare le gabelle per gli affari che facessero nel territorio di F., e con divieto di acquistare crediti dei Monti del C. di F.; ed a patto che entro un anno comprassero beni nel fiorentino per almeno mille fiorini d'oro.

Il quaderno da cui sono estratti questo e il seguente documento è probabilmente fuori posto; ma la data dell'anno è certo quella del 1371, poichè l'indizione è la 9.ª

577. [P. LVIII. 28 t.]. **1371**, Giu. 21.

Si ricordano sentenze rese il 31 Gen. 1366 '67 da Guido della Cornia allora Podestà di F.; e da Monaldo « Andrutij » d'Orvieto, Esecutore nel Mar. 1366; nonchè una condanna subìta da Barnaba, detto « Caroso », « Bartolini » da Città di Castello per avere aiutati nel Gen. 1369 quei di S. Miniato nella ribellione contro il C. di F.

578. [P. LIX. 71 t.]. **1371**, Ago. 6.

Atteso che ser Giovanni da Cascia, già bargello del C. di F. e di Siena, non potè alla fine dell'officio essere sindacato in Siena « propter rumores et turbationes » ivi occorsi, onde si poteva dubitare se fosse lecito sindacarlo a F., si delibera che lo si possa come se a Siena fosse già stato regolarmente sindacato.

579. [P. LIX. 78 t.]. **1371**, Ago. 21.

Il nob. cav. Francesco « olim alterius d. Francisci de Fortebracchijs » di Montone, Capitano del Popolo di F., chiede ed ottiene di non essere tenuto responsabile e punito perchè un fiorentino, condannato per omicidio il 5 Giu. 1361 da Ermanno « d. Berardi de Munaldensibus » d'Orvieto, allora Podestà di F., al taglio della testa, era fuggito dalla prigione, ch'era nel palazzo d'abitazione d'esso Capitano, lasciandosi cadere da una finestra sopra il tetto della casa de' leoni, senza colpa o dolo del Capitano suddetto.

580. [P. LIX. 91]. **1371**, Ago. 26.

Atteso che ser Barnaba « Marchiselli » di Narni, già sozio di Paolo da Narni, allora Esecutore in F., era stato al tempo della guerra fatto prigioniero in servizio del C. di P., ed occorreva molto denaro per riscattarlo, si delibera di dare all'uopo 50 fior. d'oro, senz'alcuna ritenuta, a Paolo « Andrielli » da Narni o a chiunque altro si fosse adoperato pel riscatto di lui.

581. [P. LIX. 100]. **1371**, Set. 6.

Essendovi incertezza sull'epoca precisa da cui doveva datare l'elezione del nob. cav. Francesco « q. alterius d. Francisci de Montone » a Capitano del popolo, Difensore dell'Arti e conservatore della pace di F., poichè alcuni dicevano quell'elezione non essersi mai fatta, altri che si fosse fatta per 6 mesi dal 27 Mar. p. p., ed altri (tra cui lo stesso Fortebracci) che si fosse fatta dal 27 Mar. inclusive a tutto Nov. p. v., acciocchè i suoi atti non potessero tacciarsi di nullità, si commette al giudice degli appelli e delle nullità del C. di F. di fare all'uopo una inchiesta per trovare e proclamare la verità de' fatti.

582. [P. LIX. 109]. **1371**, Set. 30.

Si dispensa da ogni ritenuta di salario, che potesse fargliſi per aver ritardato la rassegna del suo seguito nell'assumere l'officio, Guadagno « Landi » di Gubbio, attuale Difensore del C. di F., cui si era fatta premura perchè accelerasse la sua venuta.

583. [P. LIX. 220]. **1372***, Feb. 19.

Atteso che il nob. Landuccio « Landi de Becchis » di Gubbio, eletto Podestà di F. per 6 mesi p.^i v.^i, non fosse ancora cavaliere, e

quindi non potesse legalmente assumere l'officio, si delibera che il C. di F. elegga un suo sindaco « ad promovendum ipsum Landuccium ad militiam et militie dignitatem et accingendum ipsum cingulo militari », spendendo all'uopo 100 fior. d'oro, acciocchè il suddetto Podestà potesse legalmente assumere l'officio; gli si dà tempo poi un mese, a cominciare dal 5 Mar. p. f., giorno in cui comincerebbe il suo ufficio, per completare il suo seguito, purchè intanto presentasse 6 giudici, « omnes sotios milites » e almeno 14 notai; assolvendolo da ogni ritenuta e pena per l'avvenuto ritardo.

584. [P. LIX. 238]. 1372*, Feb. 23.

Si ricorda una sentenza penale scritta da Donato « Niccoli » da Città di Castello, notaio e officiale di Giovanni marchese del Monte S. Maria, Podestà di F., li 13 Dec. 1343.

585. [P. LIX. 247]. 1372*, Mar. 12.

Atteso che il nob. cav. Lando « olim Landi de Becchis » di Gubbio, eletto Podestà di F., per la brevità del tempo concessogli a venire, non potè ancora provvedersi che di 4 giudici, gli si dà tempo sino al 1° Apr. p. v. per provvedersi dei due rimanenti, consentendogli intanto di poter tener seco nel suo palazzo uno o più dei suoi figli, essendo molte le cose che doveva disbrigare stante la lunga vacanza che c'era stata nell'officio del Podestà di F., ed occorrendo ad esso Lando di aver seco alcuno di suo fiducia « cui posset commictere regimen sue familie ».

586. [P. LIX. 248]. 1372*, Mar. 12.

Guido marchese del Monte S. Maria, Capitano di F., chiede e ottiene di non essere tenuto responsabile perchè il 4 Dec. scorso, mentre andava per F. « rimando pro armis vetitis », aveva arrestato un Giovanni « Baldoli » di P., famiglio « d. Marsilij de Carraria », ch'era allora in F., perchè portava un « cultello feritorio »; ma poi lo aveva rilasciato in seguito ad un bollettino della Signoria di F., che vietava di arrestare per porto d'armi abusivo i famigli d'esso Marsilio.

587. [P. LIX. 250]. 1372*, Mar. 12.

Si ricorda una sentenza resa il 26 Giu. 1368 da Filippo « Neroli de Gabriellibus » di Gubbio, allora Difensore della città, contado e di-

stretto di F.; e scritta da Bartolomeo « Petruccij » di Foligno, notaio e officiale d'esso Gabrielli.

588. [P. LIX. 264]. **1372***, Mar. 23

È ricordato Bernabeo « Palatij » di Narni, Esecutore di F. nel Gen. scorso.

589. [P. LX. 7]. **1372**, Apr. 29.

Si delibera, a sua richiesta, di non ritenere responsabile il nobile Francesco « Iohannis » di Todi, attuale Esecutore di F., perchè aveva rilasciato senz'alcuna pena un tal Gerozzo « Pieri » da Città di Castello, arrestato dai suoi famigli perchè trovato in possesso d'un « cultellinum acutum », vietato dagli statuti di F., e ch'egli aveva rimandato libero, malgrado ciò, pel fatto che costui era « forensis et viandante ».

590. [P. LX. 17 t.]. **1372**, Mag. 29.

Si ricordano sentenze rese da « Azo Ghigij de Miglioratis » di Città di Castello, attuale Difensore della città, contado e distretto di F.

591. [P. LX. 23]. **1372**, Giu. 8.

Si ratifica l'elezione d'Andrea « Gualteruccij de Gualterottis » da Città di Castello all'ufficio degli appelli, nullità e sindacato del C. di F. e della grascia « seu platee S. Michaelis in Orto ».

592. [P. LX. 41 t.]. **1372**, Giu. 21.

Si ricordano sentenze rese il 13 Nov. 1369 da Paolo « Andrielli » da Narni, Esecutore di F., e scritte dal suo notaio e officiale ser Pietro « ser Francisci » da Terni.

593. [P. LX. 52]. **1372**, Lug. 31.

Si approva un'istanza dell'attuale Podestà di F., Lando « de Biccis » di Gubbio, che chiedeva di potere, finito il suo officio in F., accettare quello di Capitano d'Arezzo, cui testè era stato eletto, malgrado che una provvisione del C. di F., che cominciava « Ambitiosis mori-

bus, *etc.*, proibisse a qualsiasi officiale del C. di F. di accettare durante l'officio o dentro 6 mesi dalla scadenza altra carica in luogo confinante col territorio fiorentino.

594. [P. LX. 53]. **1372**, Lug. 31.

Nicoluccio « olim Ventorini » da Città di Castello, da più anni esercente l'arte del fabbro nel Mugello, contado di F., s'era vista da un tal Dino « Tini » suddito di F. portar via la moglie, che costui si teneva « inhoneste, indebite et iniuste », profittando ch'esso Nicoluccio era forestiero, debole e poco potente; oltre di che esso Dino lo avea accusato come vagabondo, « et hominem desperatum et male conditionis, conversationis et fame », riuscendo a farlo condannare per aggressione e rapina alla forca con sentenza dell'attuale Podestà scritta da Iacopo « Sabatini » da Gubbio, notaio e officiale del Podestà; onde egli essendo di tutto innocente, chiede ed ottiene che il giudice degli appelli riveda e cassi detti processo e sentenza.

595. [P. LX. 54]. **1372**, Lug. 31.

Si consente al nob. cav. Oddone « q. d. Guidonis de Montone », eletto per 6 mesi dal 1° Dec. p. v. a Capitano del popolo di F., di poter tenere seco come collaterale, benchè non fosse addottorato, Merlino [*spazio bianco*] da Terni, di cui si sapeva per esperienza essere « homo magne scientie et virtutis », e adattissimo a quell'ufficio.

596. [P. LV. 94 t.]. **1372**, Nov. 5.

Essendo lo scorso Ott. morto ser Giovanni « Tribaldi » d'Orvieto, uno de' 5 notai de' maleficî del C. di F., che scadeva al 1° Dec. p. v., si delibera, data la povertà de' suoi eredi, che si paghi loro tutto il salario dovuto al defunto come se avesse servito per tutto il tempo, e che intanto le mansioni di lui sieno disimpegnate dagli altri 4 colleghi.

597. [P. LX. 112]. **1372**, Nov. 19.

Ser Gilio o Egidio « magistri Iohannis » di Gubbio, ch'era stato uno dei notai del Podestà pel criminale per 6 mesi dal 15 Nov. 1362, mentre, finito l'officio, stava a sindacato, andò una sera a bagnarsi in Arno e vi si annegò; onde nè a lui nè ad altri il C. di F. avea

mai pagato il suo salario dell' ultimo mese di servizio che importava fiorini 8 e 1/4 di fiorino: onde, avuta notizia delle disagiate condizioni finanziarie di Petruccia figlia del defunto, cui non sarebbe tornato conto a produrre per sì esigua somma gli istromenti che dimostrassero lei essere erede universale di detto ser Gilio, si delibera di sborsar quella somma ad essa Petruccia senz'alcuna formalità e ritenuta.

598. [P. LX. 127 t.]. 1372, Dec. 22.

Si ricordano sentenze rese il 3 Lug. 1372 da ser Pietro « q. Piccioli Nuccij », notaio e officiale di Francesco « Iohannis Matheoli » da Todi, allora Esecutore di F.

599. [P. LX. 165 t.]. 1373*, Feb. 14.

Si ricordano sentenze rese il 5 Gen. 1352 1353 da Francesco « Carderelli » di Spoleto, allora giudice ed officiale della Mercanzia di F.

600. [P. LXI. 15]. 1373, Apr. 12.

Al nob. cav. Tommaso [de' Manenteschi] da Trevi, eletto Capitano del popolo, Difensore delle Arti, ecc., di F. per 6 mesi dal 1° Giu. p. v., si accorda una proroga ad assumere l' officio sino al 15 Giu.

601. [P. LXI. 29]. 1373, Apr. 12

Si ricordano sentenze rese il 28 Giu. 1348 da « Salamone d. Munalli » da Bettona, allora Podestà di F.; una condanna a 500 lire di multa riportata da Antonio « Angeli » detto « Mezarso », di P., per concubinato con una fiorentina maritata, che fu multata pure in 500 lire e frustata e condotta per F. « exuta seu expoliata ab imbellico super », nel Dec. 1370; un'altra sentenza resa il 29 Ago. 1355 da Piergiovanni « q. Nerij de Pernigiis » di Montefalco, allora Podestà di F.; nonchè la cattura d' un Antonio « Masij » di P., dimorante in F., per porto abusivo di coltello, avvenuta nel Gen. 1373.

602. [P. LXI. 75]. 1373, Giu. 21

A Tommaso « d. Iohannis de Manenteschis » da Trevi, Capitano del popolo di F., si concede di poter tenere seco nella casa di sua abitazione, oltre il seguito ordinario, il nepote Gioacchino, minore di 10

anni, figlio di Francesca figlia d'esso Tommaso maritata ad un Simone da Trevi.

603. [P. LXI. 115]. **1373**, Ago. 20.

Si ricordano sentenze rese nel Giu. 1365 da Napoleone « Vannecti » da Spoleto, allora Esecutore di F.

604. [P. LXI. 125]. **1373**, Set. 13.

Si accorda ad « Udirighello de Accorimbonis » di Gubbio, attuale Esecutore di F., di poter tenere seco il proprio figlio Paolo di 7 anni.

605. [P. LXI. 144 t.]. **1373**, Ott. 10.

Si convalida l'elezione, per 6 mesi fatta all'ufficio di Giudice degli Appelli, ecc., del C. di F., di Nicolò « Donadei » da Todi, giurisperito, ad onta che al tempo dell'elezione egli o qualche suo congiunto avessero qualche officio del C. di F.

606. [P. LXI. 143 t.]. **1373**, Ott. 10.

Si accordano certe esenzioni a quelli che abitavano nelle Alpi degli Ubaldini, ora chiamate Alpi de' Fiorentini, e in un podere già detto « el podere di pagani » ed ora detto de' Fiorentini; tra costoro sono nominati:

Rossellino e Nicoletto da Gubbio; un Francesco di Castiglione di S. Bartolo della diocesi di Cagli, e varî di Castello.

607. [P. LXI. 157 t.]. **1373**, Ott. 19.

Tra molti conestabili ricondotti al soldo del C. di F. è Farolfo « Vannis » di P., conestabile di 18 fanti.

608. [P. LXI. 182 t.]. **1373**, Nov. 28.

Si stanziano gli stipendi a varî conestabili al soldo del C. di F. tra cui sono: « Feus Petri » di P., conestabile di 18 fanti, e Matteo « ser Angeli » di P., conestabile di 18 fanti.

609. [P. LXI. 245 t.]. 1374*, Feb. 21.

Si ricordano sentenze di Nicola « d. Ranuccij de la Serra » di Gubbio, Capitano di custodia e Conservatore del popolo e del C. di F. nel Dec. 1348.

610. [P. LXII. 13]. 1374, Mar. 28.

Si ricordano sentenze di Pietro « d. Pauli de Campello », Capitano del popolo, del 23 Dec. 1373.

611. [P. LXII. 29]. 1374, Apr. 20.

Si concede al nob. cav. Intio da Terni, Podestà di F., di poter tenere seco nel palazzo di sua abitazione Cipriano suo nipote, figlio di Giovanni « d. Angeli » da Terni.

612. [P. LXII. 80]. 1374, Giu. 22.

Si ricordano sentenze rese il 7 Mag. 1372 da Lando da Gubbio, allora Podestà di F.; e da Pietro conte « de Campello », Capitano del popolo nel Mag. 1374.

613. [P. LXII. 101]. 1374, Lug. 12.

Si provvede alla sostituzione del nob. cav. Inzio da Terni, Podestà di F., morto durante l'officio l'8 Lug. corr.; si stanziano 64 fior. d'oro e 40 sol. per i di lui funerali.

614. [P. LXII. 114 t.]. 1374, Lug. 12.

Si ricordano sentenze rese il 30 Lug. 1373 da ser Prancazio « q. Lutij » d'Orvieto, ufficiale maggiore delle gabelle del C. di F.

Si nominano i sindacatori di ser Michele « Andrutij » da P., che era stato sin'allora « maior officialis forensis » delle gabelle del C. di F.

615. [P. LXII. 198 t.]. 1374, Nov. 29.

Attesa la carestia, si delibera un aumento di salario ai notai forestieri deputati ai maleficî, tra cui è un ser Giovanni « Intij » d'Orvieto.

616. [P. LXII. 220 t.]. **1374**, Dec. 14.

Si ricordano sentenze rese da Cantino « de Salamonibus » da Bettona, Difensore del contado di F., del 17 Mar. 1379; ed altre scritte da Francesco « Vagnuzij Lilli de Spello », notaio di detto officiale.

617. [P. LXII. 280]. **1375***, Feb. 12.

Si ricordano sentenze rese il 20 Mar. 1373 (1374) da ser Michele « Andreuzij » da P., allora officiale maggiore delle gabelle del C. di F.

618. [P. LXII. 282]. **1375***, Feb. 12.

Si ricorda una condanna per lesioni personali riportata da Francesco « Nosi de Aritio seu de Perusio », dimorante in F., li 5 Dec. 1374 p. p.

619. [P. LXIII. 27]. **1375**, Apr. 18.

Si ricordano sentenze rese li 22 Gen. 1372 (1373) da Cianarello « Ciani de Varcancionibus » di Foligno, Esecutore di F.; ed altre del 27 Giu. 1360 rese da Pietro « d. Gaddi de Accorimbonis » di Gubbio.

620. [P. LXIII. 118]. **1375**, Set. 26.

Si conferma l'elezione di Contuccio « Arletutij » di P. a Difensore del contado di F., non ostante ch' egli non avesse ancora presentato per sè e per la sua comitiva, com' era tenuto a fare pei patti di nomina, l' « instrumentum de represaliis non petendis » contro il C. di F. rilasciatogli dal suo C. d' origine.

621. [P. LXIII. 122 t.]. **1375**, Set. 26.

Lello « q. Vannuccij » di Bettona, dimorante in F. nel popolo di S. Apollinare, chiede ed ottiene di poter promuovere la vendita dei beni d' un fiorentino suo debitore.

622. [P. LXIV. 22 t.]. **1376**, Apr. 22.

Si ricorda che, contro gli Statuti di F. ecc., li 28 Mar. 1366 un fiorentino, fuggito poi a Bologna, fu da Accorsino « Menoli q. d. Si-

monis » di Gubbio, allora Esecutore in F., condannato « quod mitriaretur et mitriatus duceretur ad locum iustitie consuetum et ibi vivus mieteretur in quadam cappanna et igne cremeretur et combureretur ita et taliter quod penitus moriretur », nonchè alla confisca de' beni; come risultava dalla sentenza scrittane da Betto « q. Ubaldi » da Gubbio, notaio dell'Esecutore. Questa sentenza, su ricorso dell'interessato, fu dai Consigli di F. cassata.

623. [P. LXIV. 64 t.]. 1376, Giu. 21.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di P. al nob. cav. fiorentino Palla « q. d. Francisci de Strozis » che n'era stato eletto Capitano del popolo per 6 mesi dal 1° Ago. p. v.; ed al fiorentino Priore « de Baldovinettis », eletto « in maiorem sindicum, utilem conservatorem, iudicem iustitie, appellationum et nullitatum et reductionum ad arbitrium boni viri, Capitaneum generalem custodie civitatis et burgorum Perusij, offitialem dampnorum datorum, necnon exactorem gabellarum et aliorum debitorum eiusdem, et etiam offitialem arediorum, fontium, pontium et viarum » di detto C. di P., per 6 mesi dal 1° Lug. p. v.

624. [P. LXIV. 77]. 1376, Giu. 21.

Si ricordano condanne subite il 23 Feb. di quest'anno da Gregorio « Dinucij », detto « Cotto », da Todi, per furti di bestiame, ecc.

625. [P. LXIV. 184]. 1376, Ott. 29.

Atteso che « exigit fraternitatis et amicitie vinculum eas coditie vicissim mutuis favoribus non tantum conservari per amicos ac fratres, verum, in quantum facultas patitur, ampliari », ed atteso che fra il C. di F. e quel di P. « ab antiquo viguit et viget vera fraternitas ac perfecta amicitia, et quod per contenta in provisione presenti eadem commodius conservabit, ac prestante deo libertas ipsorum populorum et Comunium perfectius corrobata durabit », si delibera che i sudditi del C. di P. sieno così nel civile come nel criminale e in tutto il resto trattati quali veri cittadini di F., con tutti i diritti, privilegi, ecc., a questi spettanti; tranne che detti perugini non possano nè direttamente nè indirettamente « acquirere vel se ullatenus intromictere in aliquo Monte et seu assignamento facto vel fiendo de pecunia Communis Florentie civibus comitatinis seu districtualibus Civitatis Flor. per dictum

populum et Comune Flor. vel eius offitiales »: a condizione poi che detta concessione non pregiudicasse ne' suoi diritti per ragione di nomine avute ad uffici del C. di P. Nicolò « de Popoleschis condam Ghini de Tornaquinciis » di F., od altri che come lui potessero avanzar pretese contro detto C. di P.; e salva sempre l'esclusione de' perugini dagli offici del C. di F. riservati ai veri cittadini di esso.

626. [P. LXIV. 187 t.]. **1376**, Ott. 29.

Ad istanza degli Otto deputati « ad ligas et talias et guerram Communis Flor. », e attesi i meriti preclarissimi di Guglielmo « Celloli » di P., si concede a lui e suoi discendenti maschi la cittadinanza fiorentina, con tutti i diritti, ecc.; ed inoltre gli si ammette di poter essere iscritto senz'alcuno sborso di denaro nella matricola dell'arte de' giudici e notai di F., e così il suo figlio Sallustio; pena al proconsolo e consoli di detta arte se a ciò si rifiutassero dopo passato un anno da questa deliberazione; colla solita riserva dell'esclusione per 20 anni dagli uffici del C. di F.

In calce si legge un'annotazione scritta l'11 Set. 1431 da Filippo « ser Ugolini Peruzii », cancelliere delle Riformagioni di quel tempo, da cui si rileva che il Collegio de' Giudici e Notai il 26 Mag. 1431 aveva messo in esecuzione quel deliberato.

627. [P. LXIV. 207]. **1376**, Nov. 26.

Attesa la morte, avvenuta durante l'officio, di un famiglio e donzello della Signoria di F., si elegge a quel posto Bartolomeo « Ambrogii » di Città di Castello, benchè non constasse « de citadinantia » di esso.

628. [P. LXIV. 268 t. e 269]. **1377***, Mar. 6.

Atteso che tra il C. di P. e il C. di Assisi, per mezzo di Guglielmo « d. Karoli » d'Assisi, gonfaloniere di questo C., si fossero stabiliti certi patti di cui nell'istrumento rogatone da ser Filippo « Villani », notaio fiorentino e cancelliere del C. di P., colla clausola « quod Commune Perusij debeat sic facere et curare quod Florentini seu Comune Flor. per suum procuratorem et sindicum promictent » di far osservare le convenzioni dal C. di P., e di difendere il C. di Assisi da P. quando questa volesse opprimerlo »; ed instando ora il C. di P. perchè il C. di F. adempiesse ciò, si deputano i fiorentini Cipriano « Duccij de Albertis » e Giovanni « Amerigi Del Bene » a rappresentare il C. di F.

e ad obbligarsi per esso all'esecuzione di quei patti per parte del C. di P.

629. [P. LXIV. 287]. 1377. Mar. 23.

Si delibera di non accordare rappresaglie contro il C. di P. per ragione dell'officio al fiorentino Rosso « de Ricciis », eletto Capitano del popolo di P. per 6 mesi dal 1º Feb. p. p.

630. [P. LXV. 80]. 1377. Giu. 22.

Si ricordano sentenze rese li 6 Dec. 1376 da Odorigo « de Migliorratis » di Città di Castello, allora Podestà di F.

631. [P. LXV. 88]. 1377. Giu. 27.

La Signoria, benchè già da tempo i Consigli Opportuni di F. avessero sancito « quod nullus de Baglionibus de Perusio possit ad aliquod offitium populi seu Comunis Flor. eligi vel assumi; nihilominus quare secundum varietatem temporum et morum emendationem decet humanas deliberationes etiam commutare », e considerando « bonos gestus et mores dictorum virorum nobilium de progenie seu de domo de Baglionibus », abroga e annulla « dictum devetum seu prohibitionem dictorum de Baglionibus seu reformationem circa id factam ».

632. [P. LXV. 108]. 1377, Lug. 29.

Si delibera di non concedere mai rappresaglie contro il C. di Città di Castello a Filippo « q. d. Alamanni » di F., che n'era stato eletto Podestà per 6 mesi cominciati il 16 Feb. p. p.

633. [P. LXV. 109]. 1377, Lug. 29.

Ad istanza di vari creditori fiorentini, si nominano 8 curatori e liquidatori degli averi di Giovanni « Tangherini » e compagni, cittadini e mercanti perugini, a cui carico s'erano prese già altre cautele nell'Ott. del 1372, nel 1373 e nel 1375.

634. [P. LXV. 147]. 1377. Ago. 26.

Si ricordano sentenze di Francesco « Petruccij » di Gubbio, Esecutore in F., del 31 Gen. 1375 (1376).

635. [P. LXV. 161]. **1377**, Set. 12.

Si assolvono da una ingiusta condanna di 500 lire a testa, loro inflitta li 14 Ago. 1354 dai propri sindacatori, Pietro marchese del Monte S. Maria, già Podestà di F., Luca « magistri Bartoli » da Gubbio e Migliorato « Bartoli » da Trevi, suoi officiali.

636. [P. LXV. 201 t.]. **1377**, Ott. 29.

Si delibera di non accordare rappresaglie contro il C. e gli uomini di Città di Castello a Lorenzo « Guinizelli de Fracassinis » di Poggibonsi, elettovi Capitano di Custodia per 6 mesi da cominciare il 1° Dec. p. v.

637. [P. LXV. 207]. **1377**, Ott. 29.

Si ricordano sentenze rese da Giovanni « de Coppolis » di P., Capitano di F., de' 4 Ott. p. p.

638. [P. LXV. 264]. **1378***, Gen. 29.

Si concede colle solite condizioni la cittadinanza di F. a mastro Filippo « Stefani Lomi de Bucharellis de Montesicchо, diocesis Fossisinfronij, provincie Marchie Anconitane, seu comitatus Eugubij », dottore d'arti liberali e di medicina, che per più anni abitò in F. ed ivi « legit libros artis medicine »; nonchè ai suoi figli, ecc.

639. [P. LXV. 265 t.]. **1378***, Gen. 29.

Si delibera di non concedere rappresaglie contro il C. di P. al fiorentino Lodovico « Naddi de Covonibus », elettovi Maggior Sindaco per 6 mesi dal 1° Gen. corrente.

640. [P. LXVII. 103]. **1378**, Dec. 9.

Si delibera di non accordar rappresaglie contro il C. di P. a Giorgio « q. d. Francisci de Schalis » di F., eletto Capitano di P. per 6 mesi da cominciare il 1° Feb. p. v.

641. [P. LXVII. 112 t.]. **1378**, Dec. 23.

Volendo per la pace e quiete della città e del contado provvedersi un buon Capitano di Custodia, e « considerantes nobilitatem et pru-

dentiam egregij militis d. Cantis q. d. Jacobi de Gabriellibus de Eugubio et celebrem memoriam dicti q. d. Jacobi in hac civitate decente experientia pluries comprobatam », i Signori di F. eleggono detto Cante a Capitano di Custodia di F. con ampi poteri, ecc.

642. [P. LXVII. 126 r. e t.]. 1379*, Gen. 29.

Si stanziano le paghe di varî condottieri, tra cui:

Giovanni « Francisci » di P., conestabile di 18 fanti, per 6 mesi dal 1° Ago. p. p.; fior. 2091 d'oro, sol. 45; e

Petruccio « Ceccherelli » d'Orvieto, conestabile o caporale di 3 lancie contata la sua, per 4 mesi dal 4 Ott. p. p.; fior. 216 d'oro.

643. [P. LXVII. 151]. 1379*, Feb. 24.

Si delibera di non accordare rappresaglie contro il C. di Città di Castello ad Alessandro « d. Ricchardi de Bardis » di F., eletto per 6 mesi Podestà di quel C., dal 16 Feb. corr.

644. [P. LXVIII. 19]. 1379, Apr. 27.

Si stanziano paghe agli stipendiari del C. di F., tra cui:

Berto « Vannis « di P., con 8 fanti, per sua provvisione per 8 giorni dal 2 Apr. corr., a ragione di lire 72, sol. 4 al mese, deve avere in tutto lire 21, sol. 12 e den. 9.

Giovanni « Laurentij » di P., conestabile di 10 fanti balestrieri, per 28 giorni dall'11 Gen. p. p., a ragione di lire 100, sol. 7 al mese, deve avere lire 100, sol. 1, den. 1.

645. [P. LXVIII. 21 t.]. 1379, Apr. 27.

Si ricordano sentenze rese li 26 Gen. p. p. da Fino da P., allora Esecutore del C. di F.

646. [P. LXVIII. 43]. 1379, Mag. 23.

Si consente al nob. cav. Cante « de Gabriellibus » di Gubbio, attuale Capitano di F., di poter tenere seco nel palazzo di sua abitazione il proprio figlio Giovanni.

647. [P. LXVIII. 62 t.]. 1379, Giu. 22.

Attesa « legalitate, fide et amore ac continua solertia », con cui Andrea « de Gualterottis » di Città di Castello aveva per 6 mesi retta

la carica di ufficiale dell'università della Mercanzia e de' mercanti di F., sì da far desiderare pel bene d'essi mercanti ch'ei fosse stato eletto non per soli 6 mesi, ma bensì per 6 anni, ad istanza d'essa università si delibera di confermarlo per un anno.

648. [P. LXVIII. 81]. 1379, Giu. 27.

Si consente al nob. Simone d'Orvieto, attuale Esecutore di F., di potere tener seco nel suo palazzo d'abitazione, « non tamen in numero sue familie », il proprio figlio naturale Domenico.

649. [P. LXVIII. 85]. 1379, Lug. 5.

Attese le benemerenze e le virtù del nob. ed egregio cav. Cante « d. Jacobi de Gabriellibus » di Gubbio, attuale Capitano di Custodia di F., e poichè « sapientis non est extra querere quod quis intus habet », a richiesta anche di molti cittadini mercanti, artefici, de' Capitani di parte guelfa, de' Consoli di Mercanzia e delle Arti, ecc., lo si conferma in carica per altri 6 mesi.

650. [P. LXVIII. 91]. 1379, Ago. 4.

Si stanziano le paghe a molti stipendiari tedeschi e italiani, e tra questi a:

« Andree Johannis de Tosi » e « Johanni Francisci » da P., conestabili di 18 lancie, per 2 mesi di servizio prestato dal 7 Feb. p. p. « ad provisionem absque conducta », a ragione di 18 fior. d'oro per lancia, e di fior. 12 di « provisione seu paga mortua »; in tutto 697 fior. d'oro, sol. 4; ed a

« Petruccio Ceccharelli » d'Orvieto, conestabile o caporale di 3 lancie, compresa la sua, per 2 mesi dal 4 Feb.; in tutto 108 fior. d'oro.

651. [P. LXVIII. 94]. 1379, Ago. 4.

Si stanziano tra gli altri i seguenti pagamenti:

a Spinello « Luce Alberti » e a ser Benedetto « ser Landi » di F., mandati verso Cortona, Città di Castello e P., nell'Apr. p. p. per trattare la pace tra il C. di Bologna e la Compagnia inglese e tedesca, fior. 22 d'oro, lir. 1, sol. 3;

ai suddetti e a Guglielmo « Rimbalduccij » mazziere, spediti a P. e a Foligno per detta cagione, per 41 giorni, fior. d'oro 138;

a Leonardo « Lippi », mazziere, spedito nell'Apr. p. p. a Spoleto presso la Compagnia italiana per recuperare lettere, denari ed altre cose rubate ad un cappellano del Re d'Ungheria: per 12 giorni, fior. 45 d'oro.

652. [P. LXVIII. 95]. 1379, Ago. 1.

Per compensare i meriti del nob. Simone « de dominis de Sancto Cassiano » d'Orvieto, che già da un semestre era Esecutore in F., si delibera di farlo cavaliere, colle armi ed insegne del Popolo di F., e si stanziano 10 fior. d'oro per una « lancea et pennoncello, targia et una barbuta » da regalargli.

653. [P. LXVIII. 111 t.]. 1379, Ago. 17.

Si stanziano 500 fior. d'oro per rimborsare le spese fatte « pro honorando et convivando » gli ambasciatori di Bologna, Siena, P., Pisa, Lucca, Arezzo e dell'Imperatore, alloggiati all'albergo della Corona, ecc.

654. [K. XXXV. 245]. 1379, Ott. 11.

« Quoniam in rerum publicarum dirigendo regimine non sufficit ordinare presentia nisi vel ex preteritorum exemplo vel maxime providentie diligentia futuris eventibus consulatur, et quia quod nostro cum omnium Ytalicorum dolore debet necnon ingenti cum verecundia recenseri longis retro temporibus ultra populorum latini sanguinis motus et pene continua bella, quamvis pacis interveniant federa non tamen potest a bello cessari, convenientibus in totius patrie exitium gentibus armorum que quotidie sub sotietatum titulo congregantur, si tamen sotietas possit aut debeat appellari sceleratorum hominum et latronum iniqua congeries ad predas, rapinas, incendia, violentias, oppressiones et cedes, sine humanitate in gentes innocuas committendas; quod, cum hactenus consueverit, nunc tamen adunari propensius dignoscuntur: oportunissimum visum est horum perfidorum hominum conatibus obviare, ut sicut contra omnes illi in sua iniquitate consentiunt ad offensam, ita populi quorum interest in pace vivere et suos subditos ab omnibus iniuriis defensare, contra grassatores huiusmodi ad defensionem publicam uniantur; et quia etiam conversatio ista mortalium multis est subiecta periculis cum potentiores per fas et nefas suos augere satagant dominatus, et plerunque hac spe insultent [illegible] in finibus vicinorum, tractatus secretos teneant, conspirationes molian-

tur et modis omnibus conentur statum subvertere proximorum, quo facilius ipsorum pravis consiliis et ambitiosis voluntatibus prefatisque sotietatibus osbistatur »: i magnifici CC. di F., Bologna e P., per riparare e provvedere a tutto ciò, a lode ecc., volendo ributtare ogni possibile attacco e « terribilem vultum ostendere in potenti brachio » cont'ogni assalitore, avuto tra loro maturo colloquio a mezzo dei rispettivi ambasciatori, ch'erano per P. Francesco « Nolfi de Michelo-etis e Andrea « Guidarelli », e rappresentavano anche Castel della Pieve, Nocera, Gualdo di Nocera, Spello, ecc., fanno tra loro lega difensiva ed offensiva contro tutti e specialmente contro le pestifere Compagnie, ch'erano in gran quantità in Italia, ecc., coi seguenti patti:

1.° la presente lega duri 5 anni dal giorno della celebrazione di questo contratto;

2.° si faccia una taglia di 1600 lancie di cavalli d'armi, intendendo che ogni lancia comprenda un buon caporale ben armato, con un buon compagno armato, un paggio, 2 cavalli e un ronzino: e di questi 1600, 200 possan essere Ungheri o arcieri, con un cavallo e « cum arcis et frizis et armati modo usitato », computando 3 Ungari od arcieri per una lancia; non possano esser ammessi a detta taglia se non quelli il cui luogo d'origine e di dimora disti almeno 50 miglia dal territorio di chi li assoldi;

3.° di queste 1600 lancie il C. di F. per sè e per quelli che rappresenta ne conferisca 533; Bologna 347; P. 220; Siena e Pisa, se vogliono entrar nella lega, 208 per ciascuna, e Lucca 100;

4.° entro 15 giorni dal presente contratto i collegati debbano condurre solo 3 parti di dette lancie, in modo da averne in tutto pel primo anno 1200; negli altri 4 anni basterebbero 1000, ove però le urgenze non le reclamassero tutte 1600;

5.° ognuno de' collegati abbia tempo 15 giorni ad allestire il suo contingente;

6.° ciascuno degli alleati debba dare i nomi de' militi assoldati per iscritto e in forma autentica;

7.° l'un altro debbano dopo un mese scambiarsi un delegato a rivedere le rispettive mostre;

8. debbansi supplire con altri i militi che si licenziassero entro 5 anni;

9.° in caso di pericolo d'uno de' collegati, gli altri sulla sua richiesta scritta debbano subito spedirgli tutti gli aiuti che possano;

10.° se 2 d'essi fossero contemporaneamente assaliti, debba soccorrersi quello che più pericolasse;

11.º se fosse occorso che il C. di Bologna dovesse mandare rinforzi ad altro de' collegati, e nel tempo istesso ne fosse richiesto da Nicolò ed Alberto marchesi d'Este, sia tenuto a mandare metà delle sue genti in aiuto della lega e metà agli Estensi;

12.º Capitano generale della lega sarebbe il Capitano delle genti di quello de' CC. alleati nel cui territorio fosse la guerra;

13.º se le genti della lega fossero mandate in altrui territorio, s'intenderebbe Capitano generale il capitano delle milizie di quel C. nel cui territorio aprì le ostilità colui contro il quale s'inviassero le dette truppe;

14.º il Capitano generale debba giurare fedeltà, ecc.;

15.º finito l'officio, debba stare a sindacato, entro 6 giorni;

16.º durante la lega ciascuno degli alleati possa fare paci, tregue o leghe per conto suo senz' il consenso degli altri;

17.º la presente lega non s'intenda sciolta se alcuno dei collegati non assoldi il contingente assegnatogli; ma chi mancasse dovesse pagare di pena per ogni lancia di meno e per ogni mese 25 fior. d'oro, per ogni Ungaro o arciero fior. 10, e per ogni caporale di lancia fior. 3; se poi alcuno avesse in meno un terzo del contingente spettantegli, dovesse oltre le dette pene pagare 15000 fior. d'oro;

18.º ogni collegato debba far giurare a chiunque con gente armata passasse pe' suoi territori di non offender gli altri alleati;

19.º comuni sarebbero state le spese per bastite, esploratori, nunzi, ecc., d'interesse collettivo;

20.º a comune profitto andrebbero tutti gli acquisti che si facessero dalle genti della lega, da ripartirsi giusta la rata della taglia;

21.º durante la lega niuno degli alleati possa senza il consenso degli altri muover guerra ad alcuno per qualsiasi motivo;

22.º nessuno degli alleati possa darsi in signoria ad alcuno o riconoscere l'altrui supremazia senza il consenso dei collegati;

23.º i collegati si sarebbero dati reciproca mano per la persecuzione de' banditi e condannati respettivi « pro incendio, assassinatu, proditione, rebellione, vetatione possessionis, tallie sive pecunie impositione, aut perturbatione status », ecc.;

24.º ogni collegato debba ritenere e trattare come suoi nemici i nemici ed assalitori dell'altro;

25.º i rispettivi rettori e magistrati debbano giurare d'osservare e far osservare i patti della presente lega;

26.º ogni 6 mesi debbano convocarsi i rispettivi ambasciatori per trattare delle cose comuni, a richiesta di ciascun d'essi, e con questo ordine di preferenza pel diritto di convocazione: prima Bologna, poi

P., poi Siena, indi F., Pisa, Lucca, ecc., se queste, s' intende, aderissero alla lega;

27.° ogni dubbio e vertenza dovesse risolversi dai rispettivi delegati;

28.° Pisa, Siena e Lucca avrebbero potuto accedere alla lega, garantendone con pubblici istrumenti l'osservanza de' patti;

29.° così Arezzo e Città di Castello, conferendo la prima 50 lancie, la seconda 25;

30.° la presente lega non s' intenda mai fatta contro il Papa e la Chiesa, nè contro le alleanze da alcuno dei collegati sancite verso Bernabò Visconti e i Marchesi d' Este.

Chi manchi ai patti sottostia alla pena di 50000 fior. d'oro, ecc.

Fatto in F. nel palazzo del popolo, residenza della Signoria, l' 11 Ott. 1379, indizione 3ª all' uso di F., e 2ª all' uso di P. e Bologna, presenti, ecc.

« † Ego Vivianus Nerij Viviani de Sambuco civ. flor. et not. et scriba reformationum Consiliorum Flor. una cum Colucio not. et cancellario rogatus interfui, et causa imbreviature posui et, aliis occupatus, in formam publicam redigenda commisi, una cum dicto prudenti Cancellario, Venture notario, ideoque me subscripsi », *etc.*

655. [P. LVIII. 142 t.]. **1379**, Ott. 20.

Si stanziano paghe a stipendiarî, fra cui a: Giovanni « Laurentij » da P., conestabile di 6 fanti balestrieri, lui compreso, per 4 mesi lire 321 e sol. 12 in tutto, colla solita ritenuta della gabella; e a Giovanni « Vannis » di Città di Castello, conestabile d' 8 fanti, per 4 mesi, lire 300 e sol. 16, tolta la ritenuta.

Si trovano nuovi pagamenti loro fatti poi per un altro mese e 14 giorni di servizio, cogli stessi soldati, sotto il 1º Feb. 1379 (1380). — Sotto questa data, a c. 65 del reg. XIII (XVII, con costola rossa, di cc. 237) della serie *Protocolli di Capitoli*, è un fascicolo in pergamena portante « nomina et cognomina stipendiariorum equitum Comunis Perusij reductorum in scriptis manu circumspectorum virorum Francisci Nolfoli, Ugolini Lippi et Stephani Venture, civium honorabilium perusinorum, Conservatorum monete et averis Comunis Perusij secundum formam capitulorum lige facte et nuper celebrate inter magnifica Comunia Florentie, Bononie et Perusij, qui servire debent dicte lige », *etc.* Segue poscia l' elenco dei cavalieri colla descrizione delle loro cavalcature; anzitutto son registrati gli « Anglici », con a capo Giovanni « Farol » caporale di 48 lancie, rappresentate da 144 uomini, fra cui 35 arcieri; indi Giovanni « Coliman » capitano di 31 lancie, costituite di 90 uomini, fra cui 21 arcieri: Alberto « Iohannis de Ungaria » caporale o conestabile di 7 lancie di 35 uomini; poscia i « Teothonici » sotto « Ancse Posen teothonicus caporalis sive conestabilis Comunis Perusij », in numero di 22 lancie di 66 uomini; Benedetto « Actem-

ber », caporale di 13 lancie tedesche di 39 uomini; « Her de Kisciache » caporale di 20 lancie tedesche di 59 uomini; « miles nobilis et egregius d. Corradus Faumbergh » caporale di 20 lancie tedesche di 62 uomini.

« ✠ Ego Iacobus ser Butij de Perusio porte S. Angeli par. S. Christofori Imp. auct. not. et judex ord. », ecc.

656. [P. LXVIII. 197 t.]. 1379, Dec. 13.

Atteso che Alessandro « d. Riccardi de Bardis » di F. era stato per 6 mesi dal 16 Feb. p. p. Podestà di Città di Castello, e benchè assolto dal sindacato non aveva ancora potuto riscuotere, malgrado lettere e ambascerie di sollecitazione, 400 fior. d'oro di residuo del suo salario e di percentuale d'esazioni fatte, gli si concedono le rappresaglie contro detto C. per l'esazione di tale somma.

657. [P. LXVIII. 218]. 1380*, Feb. 1.

Si consente al nob. cav. Giovanni « d. Quirici de Coppis » di Narni, attuale Podestà di F., di poter assumere come giudice della sua curia pei maleficî Lodovico « de Palatio de Cesena », ad onta che questi da meno di 5 anni avesse avuto officî del C. di F.

658. [P. LXVIII. 242]. 1380*, Feb. 13.

Si esentano dal pagare l'estimo al C. di F. i famigli della Signoria, tra cui Sciarra « ser Mactioli » da Gubbio « in vexillo Currus », per sol. 1, den. 8 « ad aurum »; e Stagio « Gnuoli » di Città di Castello, abitante in detto « vexillo Currus », per 1 soldo « ad aurum ».

659. [P. LXVIII. 272]. 1380*, Mar. 10.

Si proroga a tutto questo giorno 10 Mar. corr. il termine utile per assumere l'officio e giurarlo nella maggior chiesa di F. al nob. cav. Alberto « de Guidaloctis » di P., eletto Capitano del popolo di F. per 6 mesi cominciati l'8 corr., che in viaggio era stato impedito sì da non poter arrivare il 28 Feb., come avrebbe dovuto.

660. [P. LXIX. 15 t.]. 1380, Apr. 24.

Tra gli stipendiarî del C. di F. figura Agostino « ser Riccardi » da Spoleto, caporale di 2 lancie di 3 uomini e 3 cavalli ciascuna.

È ricondotto per 4 mesi, sotto il 18 Lug. di detto anno, con dette

2 lancie, compresa la sua persona e lancia, colla paga di 20 fior. d'oro al mese per ogni lancia.

661. [P. LXIX. 30]. **1380**, Mag. 16.

Tra gli stipendiarî del C. di F. è Antonio « Martini » di Todi, caporale di 6 fanti, sotto la condotta di Farolfo « Vannis » da P., colla paga di lire 11, sol. 8, per lui, e di 9 lire per ciascuno de' suoi fanti, per un mese.

662. [P. LXIX. 71]. **1380**, Giu. 22.

Tra gli stipendiari del C. di F. sono:

Berto « Vannis » di P., conestabile d'11 fanti, lui compreso, tra cui Farolfo « Vannis » di P. e Andrea « Vannis » di Gubbio, con altri 2 caporali, per 4 mesi dal 9 Giu. corr., col soldo di lire 13, sol. 8 di f. p. per la persona del conestabile, di lire 9 per ciascuno di detti caporali e soldati, al mese;

Duccio di Giovanni, detto « Chera »,di Città di Castello, caporale di 4 fanti, lui compreso, condotto al soldo di F. dal 28 Ott. p. p. colla paga di lire 9 al mese per lui e per ciascuno de' suoi;

Farolfo « Vannis » di P., conestabile di 9 fanti, lui compreso, dal 3 Nov. p. p., colla paga di lire 12 e sol. 12 per lui, e di lire 9 per ciascuno de' suoi, al mese.

663. [P. LXIX. 148]. **1380**, Ott. 11.

Si delibera di non accordare rappresaglie per ragione dell'ufficio, contro il C. di Foligno, a Vanni « q. Jacobi de Vecchiettis », fiorentino, ch'era stato eletto Podestà di quel C. per 6 mesi dal 1° Set. p. p.

664. [P. LXIX. 183]. **1380**, Dec. 7.

Si autorizzano i soprastanti delle Stinche a rilasciare, senz'obbligo d'alcun pagamento, Nicolò « Pieri » di P., « qui alias vocatus dicitur Potavanza de Alamania », arrestato perchè trovato che girava per F. con una spada.

665. [P. LXIX. 194]. **1380**, Dec. 13.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di P. al cav. fiorentino Bettino « q. d. Covonis de Covo-

nibus », che nel Nov. p. p. n'era stato eletto Podestà per 6 mesi dal 1° Gen. p. v.

666. [P. LXIX. 206 t.]. 1380, Dec. 22.

Si rilascia per amor di Dio dalle carceri di F. « dompnus Johannes Francisci de Spoleto », arrestato dall'officiale della Grascia perchè trovato il 22 Sett. p. p. con un coltello.

667. [P. LXIX. 228]. 1381*, Gen. 24.

Si condona il ritardo nell'assumere l'officio, cui erano stati eletti sin dal Dec. scorso e che avevano assunto solo il 3 Gen. corr., ai 5 notai perugini infrascritti, eletti per 6 mesi a notai de' malefici in F.:
Ser Pietro « Bartolini »,
Ser Lorenzo « Maxij »,
Ser Andrea « Mattioli »,
Ser Agostino « magistri Tinti » e
Ser Francesco « Petri Bartoli ».

668. [P. LXIX. 231]. 1381*, Gen. 24.

Si concedono le rappresaglie contro il marchese del Monte S. Maria e gli abitanti del castello di « Lamole » suoi soggetti, al cittadino e mercante fiorentino Scarlatto « Nuti Scarlattini », il quale nel Mag. p. p., andando da P. in Romagna per ragioni del suo commercio, fu preso sulla pubblica via presso detto castello « per quosdam Saccardum, Paulum de Zinborgo et alios eorum sotios mascalzones et malandrinos », che venivano ricettati da quei che per il detto marchese reggevano quel castello, e spartivano con loro le prede: al qual Nuto avevano tolto 38 fior. d'oro, « unum par chaligarum », una spada del valore di 2 fior., facendogli inoltre pagare pel suo riscatto 250 ducati d'oro e 10 braccia di panno, cioè 5 « de cupo » e altri 5 di « scarlattino pro decem paribus chaligarum », del valore di 13 fior. d'oro. Le rappresaglie son concesse oltre che per detto valore, anche per altri 26 fior. d'oro, spesi da Nuto pel cambio di detti ducati e per lettere, corrieri e altre scritture giudiziali contro detto marchese.

669. [P. LXIX. 258]. 1381*, Mar. 12.

Si concede al nob. cav. Giovanni « de Accorimbonis » di Gubbio, attuale Capitano del popolo in F., di poter tener seco nel suo palazzo

Accorimbono suo figlio, a patto però che questi non dovesse computarsi « in numero familie seu comitive » di detto Capitano.

670. [P. LXX. 22]. **1381**, Apr. 4.

Tra le paghe a varî stipendiarî del C. di F. vi è lo stanziamento di lire 72, sol. 18, den. 8 di f. p. a favore di Antonio « Martini » da Todi caporale di 6 fanti, lui compreso, al soldo del C. di F., sotto il comando di Farolfo « Vannis » di P., conestabile del C. di F., per un mese e 8 giorni, dal 4 Apr. p. p. all'11 Mag. p. p.

671. [P. LXX. 89]. **1381**, Ago. 22.

Atteso che la nomina dell'Esecutore di F. si faceva estraendo a sorte una città a cui si affidava la scelta d' un suo cittadino per tale ufficio, e che per la volta prossima passata era toccata la sorte al C. di Spoleto e per la presente al C. di P., il primo de' quali elesse il nob. Lodovico « Puccij de Rachanis » di detto luogo, e l'altro designò il nob. Giovanni « Andreuccioli » di P., ch'era infatti attualmente Esecutore; e siccome si obbiettava che le designazioni di essi due erano state fatte dai rispettivi Collegi de' Priori, anzichè dai competenti Consigli cittadini, e quindi se ne metteva in dubbio la validità dell' elezione, e se ne contrastava il pagamento degli stipendi, così si delibera che debbano ritenersi legittime e pienamente valide dette elezioni, « non obstante contra quod de auctoritate vel potestate eligentium non doceatur seu non appareat ».

Al detto Giovanni « Andreuccioli » si consente poi di poter tener seco nel suo palazzo un suo nepotino di 8 anni, di nome Roberto.

672. [P. LXX. 117 t.]. **1381**, Ott. 30.

Si stanziano 350 fior. d'oro per le spese incontrate dal C. di F. « pro cibo et potu et conviviis factis oratoribus d. Regis Karoli et Comunis Bononie, et Perusij et aliorum Comunium ».

673. [P. LXXI. 6]. **1382**, Apr. 12.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell' officio al cav. Nicolò « Alexi Baldovinetti » di F., eletto Podestà di Città di Castello per 6 mesi dal 16 Mag. p. v.

674. [P. LXXI. 11]. 1382. Apr. 12.

Essendo morto nel Gen. p. p., durante l'ufficio che aveva di Capitano de' famigli della Signoria di F. ser Anselmo da Città di Castello, e non essendosi potuto fargli pe' tumulti ch'erano allora in F. funerali convenienti, si delibera « quod funus et sepultura corporis dicti olim ser Anselmi Capitanei inter alia honoretur et honorari possit et debeat signis armorum populi florentini, ipsaque signa pro tali causa concedi possint », spendendo per quell'insegne e pel resto sino a 25 fior. d'oro.

675. [P. LXXI. 19]. 1382. Apr. 24.

Tra gli stanziamenti a varî stipendiari del C. di F. figura quello a favore di Agostino « ser Riccardi » da Spoleto, conestabile di 2 lancie, computata la sua, per 6 mesi.

676. [P. LXX. 74]. 1382. Giu. 26.

Si delibera di compensare adeguatamente i fiorentini Fino « Taddei Fini », ser Verdiano « Arrigi » notaio, e ser Agostino « ser Riccardi da Spoleto », che nell'Apr. p. p. erano stati 25 giorni in viaggio per presentare la nomina al nob. cav. Cante « de Gabriellibus » di Gubbio, eletto Capitano del popolo e di custodia di F.

677. [P. LXXI. 99]. 1382, Ago. 12.

Si consente a Cante de' Gabrielli da Gubbio, futuro Capitano di F., di poter portare per suo collaterale in detto officio Antonio « Bessaccionis » di Cingoli, dottor di leggi, benchè questi avesse coperta da poco tempo altra carica del C. di F.

678. [P. LXXI. 108]. 1382, Ago. 25.

Si condona la pena a ser Antonio « Poncelli de Sanpetrignano comitatus Spoleti », ch'era stato arrestato dall'Esecutore di F. perchè trovato ad andare in giro di notte dopo il terzo suono della campana e con un coltello proibito.

679. [P. LXXI. 132]. 1382, Ott. 2.

Si concede a Cante de' Gabrielli da Gubbio, Capitano di Custodia

di F., di potere tener seco gli infrascritti per suoi officiali, benchè ne avessero divieto perchè da meno di 5 anni avevano avuto officî in F.:

« Ser Traversus Paulelli de Eugubio sotius miles »;

« Ser Johannes Francisci de Eugubio » e « ser Quiricus Tofi », notari, ed altri 2 notai.

680. [P. LXXI. 145 t.]. 1382, Ott. 21.

Si delibera di non concedere le rappresaglie contro il C. di P. al nob. cav. Giovanni « q. d. Francisci de Riccinis » di F., eletto Capitano del popolo di P. per 6 mesi dal 1° Ott. corr.; e ad Andrea « d. Francisci de Salviatis » di F. contro il C. di Città di Castello, di cui era stato eletto Podestà per 6 mesi dal 16 Nov. p. v.

681. [P. LXXI. 165 t.]. 1382, Nov. 22.

« Quia que prudenti et virtuosa experientia se ostendunt commendatione non indigent, ut ius canit, ideo absque prefatione aliqua transeundo », la Signoria e i Consigli di F. confermano il cav. Cante de' Gabrielli da Gubbio nell'officio di Capitano di F. per altri 6 mesi dall'8 Mar. p. v.

682. [P. LXXI. 219 t.]. 1383*, Feb. 4.

Atteso che il C. di P. era debitore di 12300 fior. d'oro « ex certis causis », e perciò certi perugini erano arrestati nel carcere delle Stinche, onde gli ambasciatori del C. di P. aveano concordato, specialmente cogli officiali « bonorum rebellium » del C. di F., di estinguere a certi tempi e modi detto debito, così essendo necessario di eleggere un sindaco o mandatario per liberare e assolvere il C. di P. da quel debito, si dà facoltà alla Signoria di deputare a ciò uno o più cittadini a sua scelta.

683. [P. LXXI. 248 t.]. 1383*, Feb. 25.

Udito dagli officiali sui beni de' ribelli « quod promissiones et alia opportuna facta sunt pro solutione quantitatis ad quam Comune Perusij obligatum extitit Comuni Florentie; et quod ex sex perusinis qui detenti erant in carceribus Stincarum quactuor relaxari possunt absque nova reformatione, duo autem infrascripti inde dimicti non possunt nisi per Consilia reformetur et maxime quia fuerunt recomendati ex

parte offitij grassie Civitatis Florentie quod offitium ad presens offitiali vacat »: perciò, volendosi liberarli dal carcere, si delibera dai Consigli che possano esser rimessi in libertà dai soprastanti delle Stinche « Agnolus Iacomuccij et Michelinus Simonis de Perusio, qui recomendati fuerunt die quartodecimo mensis septem. prox. pret. in carceribus Stincarum ex parte d. Niccolini offitialis grassie ad petitionem rationeriorum ordinariorum pro florenis decem millibus auri: et qui etiam recomendati fuerunt in dictis carceribus die XV dicti mensis septem. ex parte dicti offitialis ad petitionem dictorum rationeriorum pro florenis duobus millibus trecentis auri », *etc.*

684. [P. LXXI. 274]. 1383, Mar. 17

Si delibera di non concedere le rappresaglie contro il C. di Città di Castello a Vanni « Iacobi de Vecchiettis » di F., eletto Podestà di quel C. per 6 mesi dal 16 Mag. p. v.

685. [P. LXXII. 70 t.]. 1383, Giug. 12.

Atteso che l'attuale Esecutore di F., il nob. Antonio « q. d. Andree de Narni », era stato prima eletto Capitano di Ascoli, e che tale officio dovea cominciare innanzi ch'egli scadesse da quello che reggeva in F., avendolo egli accettato perchè gli s'era fatta sperare dai precedenti Signori di F. una benigna dispensa per l'abbreviazione del termine; così « libenter virtuosis rectoribus complacentes », deliberano ch'egli e suoi possano essere sindacati anche durante l'ufficio, « dum tamen talis sindicatus incipere non possit ante decimam diem mensis Iulij prox. sequturi et duret octo diebus, ut dicunt ordinamenta Communis Florentie ».

686. [P. LXXII. 104 t.]. 1383, Giu. 26.

Si delibera di non concedere rappresaglie contro il C. di Todi al fiorentino Leonardo « Iohannis de Raffacanibus », che n'era stato eletto Podestà per 6 mesi dalla Signoria di F. per commissione avutane da quel C.

687. [P. LXXII. 125]. 1383, Ago. 22.

Atteso che il nob. cav. Simone « d. Tommasi de Spoleto », attuale Podestà di F., per una grave infermità « exivit palatium sue habitatio-

nis occasione recreationis et strepitus evitandi, ivit et moravit in loco fratrum omnium Sanctorum », mentr' invece pel disbrigo di molte cose era necessaria la sua presenza, gli si consente di poter senz' altra giustificazione o scusa sostituire un suo vicario scelto fra i suoi giudici e collaterali con poteri eguali a quelli di cui egli era investito.

688. [P. LXXII. 128 t.]. **1383**, Ago. 22.

Si delibera di non concedere rappresaglie contro il C. di Todi al fiorentino Bono « Taddei Strade », che dai Signori di F., per commissione avutane da quel C., n' era stato eletto Podestà per 6 mesi.

689. [P. LXXII. 130 t.]. **1383**, Ago. 22.

Aderendo volentieri alle richieste de' virtuosi magistrati, si deputa un sindaco che a nome del popolo di F. « promoveat nobilem virum Simonem Manectelli de Trevio, futurum potestatem civ. Flor. ad militiam et ipsum accingat cingulo militari ».

In marg.: « non extensa quia promotus erat ad statum militie tempore eius adventus ».

690. [P. LXXII. 130 t.]. **1383**, Ago. 22.

Conoscendosi per prova le virtù del nob. cav. Simone « d. Tome de Spoleto », attuale Podestà di F., e dovendosi rifare il Capitano del popolo, si delibera di affidare a lui tale carica, ad onta d' ogni divieto, per 6 mesi dal 10 Ott. p. v., coi soliti patti e coll' obbligo speciale per lui e suoi di stare a sindacato dopo la fine del 2° officio per 15 giorni per rispondere in tal modo della gestione così di quello come del primo.

691. [P. LXXII. 155]. **1383**, Ott. 21.

Si stanziano, fra altri, i seguenti pagamenti:

a Farolfo « Vannis » di P., conestabile di 10 fanti lui compreso, per soldo di 28 giorni dal 26 Mar. p. p., del servizio prestato in Firenzuola; in tutto lire 97, sol. 1, den. 4 di f. p.;

a Sante « Nannis » di Città di Castello, conestabile di 17 fanti, lui compreso, per 29 giorni dal 25 Mar. p. p. di servizio prestato in Susinana, in tutto lire 100, sol. 10, den. 18 di f. p.; e a loro stessi, come conestabili di 10 fanti per ciascuno, al 1° per 18 giorni dal 24 Ago. p. p. lire 62, sol. 8; e al 2° per 28 giorni dal 24 Ago. p. p. lire 97.

692. [P. LXXII. 174]. 1383, Ott. 27.

Atteso che il nob. Antonio « d. Andree » da Narni, già Esecutore di F., ebbe dalla Camera del C. certi denari a mutuo « pro parte salarij ultimorum duorum mensium, videlicet quinti et sexti mensis offitij ipsius d. Executoris, et pro parte stipendij debiti eidem executori per Iohannem Pieri de Viterbio olim conestabilem dicti d. Executoris », e che d'altronde egli aveva molti debiti con diversi, mentre per morte di varî notai del C. non erano state registrate diverse partite relative a detto Esecutore, si delibera che si regolino i conti con lui, pagandogli ciò che debba ancora avere, detratto quanto da lui dovessero ricevere i suoi creditori.

693. [P. LXXII. 175 t.]. 1383, Ott. 27.

Si delibera che al nob. cav. Simone da Spoleto, già Podestà di F., possano pagarsi gli ultimi 2 mesi di salario, non ostante che nella sua elezione si dicesse che prima dovesse esser prosciolto nel sindacato.

694. [P. LXXII. 176]. 1383, Ott. 27.

Si delibera di non concedere rappresaglie contro il C. di Città di Castello al nob. cav. di F. Palmerio « d. Raynaldi de Altovitis », che n'era stato eletto Podestà per 6 mesi dal 16 Nov. p. v.

695. [P. LXXII. 201 t.]. 1383, Dec. 23.

Si delibera di non concedere rappresaglie contro il C. di Foligno al nob. fiorentino Tommaso « Raynerij de Cavalcantibus », che n'era stato eletto Podestà per 6 mesi dal 22 Gen. p. v.

696. [P. LXXII. 208]. 1384*, Feb. 1.

Ad istanza dei creditori di Cante « d. Jacobi de Gabriellibus » di Gubbio, già Capitano di Custodia di F., si autorizzano i Camerlenghi del C. a pagare il resto del salario dovuto ad esso Cante e da lui appositamente destinato al soddisfacimento dei debiti che lasciava in F., in mano del fiorentino Tommaso « ser Manetti », ch'esso Cante aveva all'uopo nominato suo procuratore; e ciò malgrado che detto istrumento di procura fosse stato fatto in F., mentre a seconda degli Statuti, per esser valido di diritto, avrebbe dovuto essere rogato fuori del dominio fiorentino.

697. [P. LXXII. 239 t.]. **1384*, Feb. 26.**

Si delibera di non concedere rappresaglie contro il C. di Todi per ragione dell'officio di Podestà che v'andava ad assumere per 6 mesi, in seguito ad elezione di lui fatta dal C. di F. per commissione del C. di Todi, al fiorentino Nicolò « d. Lotterij de Filicaria ».

698. [P. LXXII. 250]. **1384*, Mar. 18.**

Atteso che gli offici degli attuali Podestà e Capitano scadevano lo stesso giorno dell'Apr. p. v., e per quell'epoca si sapeva che non sarebbero potuti arrivare i loro successori, « ne interim possit occurrere aliquod inconveniens propter vacationem offitij supradicti », si delibera di prorogare l'officio del nob. cav. Simone « de Trevio », attuale Podestà, per un altro mese, colle stesse facoltà, in modo « quod sextus mensis prime electionis in omnibus et quoad omnia habeatur et sit pro penultimo mense temporis offitij antedicti », e coll'obbligo di stare a sindacato subito dopo scaduto il detto mese di proroga.

699. [P. LXXIII. 2 t.]. **1384, Mar. 30.**

Si stabilisce che la proroga dell'officio dell'attuale Podestà, il nob. cav. Simone « Manentelli » da Trevi, per un mese oltre il solito semestre, non nuoccia al beneficio dagli Statuti concesso di poter esimersi dal pagare le condanne per intero, sborsando solo 3 den. per lira, a quelli da lui condannati nell'ultimo mese d'officio e che avessero fatta la pace cogli offesi.

700. [P. LXXIII. 21]. **1384, Apr. 22.**

Si delibera di non concedere per ragione dell'officio le rappresaglie contro il C. di Città di Castello al nob. fiorentino Lorenzo « Filippi de Machiavellis », che ne era stato eletto Podestà per 6 mesi dal 16 Mag. p. v.

701. [P. LXXIII. 41 t.]. **1384, Mag. 27.**

Il cav. Venanzio « d. Johannis » da S. Gemignano era stato per un semestre Podestà di Gubbio, ed era stato poi assolto nel sindacato; ma, con tutto ciò, il C. di Gubbio non gli aveva ancora pagato il resto del suo salario in 155 fior. d'oro; onde per questo e per altri ritardi

nei pagamenti egli aveva sofferto un danno d'altri 150 fior. e più. Invano i precedenti Signori di F. avevano per lui sollecitato gli eugubini a saldare quel debito, poichè null'altro ne avevano ottenuto « nisi verba ». Siccome poi non era attendibile che quel C. si trovasse, come allegava, nell' impossibilità di soddisfarlo, e d'altronde non riconoscendo detta città alcun superiore cui egli creditore potesse ricorrere per aver giustizia, chiede ed ottiene le rappresaglie contro il C. e gli uomini di Gubbio per 605 fior. d'oro, ammontare del suo credito e delle spese fatte e da fare per esigerlo.

702. [P. LXXIII. 68]. 1384, Lug. 27.

Si delibera di non concedere per ragione dell'ufficio le rappresaglie contro il C. di Todi al nob. Bonifazio « d. Ormanni de Cortigianis » di F., eletto dalla Signoria, per commissione avutane da quel C., Podestà di esso per 6 mesi.

703. [P. LXXIII. 75 t.]. 1384, Ago. 2.

Si delibera di eleggere alcuni cittadini a sindaci e procuratori del C. per trattare e concludere lega coi CC. di P., Bologna, Pisa, Siena e Lucca, offrendo soccorsi d'armi contro ogni nemico ed a sicurezza e giovamento di ciascuno dei confederati.

704. [P. LXXIII. 78 t.]. 1384, Ago. 12.

Atteso che molti CC. avevano rifiutata la commissione loro affidata dal C. di F. di eleggere a questo un Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, si delibera di commettere tale nomina al C. di Foligno, con facoltà di proporre un solo candidato, purchè d'età non inferiore ai 40 anni.

705. [P. LXXIII. 110 t. e 111]. 1384, Ott. 7.

Si delibera di non concedere per ragione dell'officio le rappresaglie contro il C. di Città di Castello al nob. Ghino « d. Uberti de Bisdominis » di F., che dalla Signoria, per commissione avutane da quel C., n'era stato eletto Podestà per 6 mesi dal 16 Nov. p. v.

706. [P. LXXIII. 127]. 1384, Ott. 12.

Attesa la probità e saggezza dell'attuale officiale della Mercanzia, Manno da Todi, l'Università de' Mercanti di F., dopo averlo deliberato

nella sua assemblea, chiede ed ottiene come grazia specialissima di poterlo confermare per altri 3 mesi nell'officio.

In margine è notato che questa proposta fu « non obtenta in primo Consilio Comunis, set in secundo ».

707. [P. LXXIII. 135]. **1384, Ott. 19.**

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di P. al fiorentino nob. cav. Francesco « d. Andree de Oricellarijs », ch'era stato eletto Capitano di quel C. per 6 mesi.

708. [P. LXXIII. 198 t.]. **1385*, Feb. 21.**

Si delibera di non concedere le rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Todi al fiorentino Ubaldino « Bindi de Guasconibus », che dalla Signoria di F., per commissione avutane da quel C., n'era stato eletto Podestà per 6 mesi dal 1° Apr. p. v.

709. [P. LXXIII. 201 t.]. **1385*, Feb. 21.**

Atteso che Buccio « Jordani de Ursinis, generalis gubernator » di Todi, e il C. stesso di Todi, con istromento rogato da ser Nofrio « Nofri », avevano commessa per 10 anni l'elezione del loro Podestà al C. di F., ed il medesimo avevano fatto detto Buccio e suoi nepoti per la nomina del Difensore di Narni, per estendere al maggior numero possibile di cittadini fiorentini i beneficî di tali cariche, si delibera che la Signoria e i Collegi facciano « unum scruptinium pro supradictis offitiis » ed i necessari ordinamenti circa l'imborsazione, l'estrazione, i divieti, ecc., formandone 2 borse, l'una pel Podestà di Todi, l'altra pel Difensore di Narni.

710. [P. LXXIV. 102]. **1385, Ago. 8.**

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di P. al nob. cav. fiorentino Francesco « d. Andree de Oricellariis », eletto per 4 mesi prossimi futuri Podestà di quel C.

711. [P. LXXIV. 136 t.]. **1385, Set. 23.**

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Todi al nob. fiorentino Alessio « Francisci de Baldovinectis », eletto Podestà di quel C. per 6 mesi dal 1° Ott. p. v.

712. [P. LXXIV. 175 t.]. 1385, Ott. 27.

Si delibera di non concedere le rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al nob. fior. Leonardo « Niccolaj de Frescobaldis », eletto Podestà di quel C. per 6 mesi dal 16 Nov. p. v.

713. [P. LXXIV. 189]. 1385, Ott. 27.

Si accorda a sua richiesta la cittadinanza fiorentina per sè e suoi discendenti maschi al folignate Ciovanni « q. Ceccharelli », mercante, col solito divieto dagli officî del C. di F. e coll'obbligo di comprare entro 2 anni in quel di F. beni pel valore di 2000 fior. d'oro e di farvisi entro un anno una casa del valore almeno di 100 fior.

714. [P. LXXIV. 192 t. e 193]. 1385, Ott. 30.

« Cum inter magnifica Comunia Florentie, Bononie, Perusie, Senarum, Pisarum et Luce et alios agentes pro dictis Comunibus fuerunt multa et varia tractata et collocuta super exterminio dissolutione et offensione Companearum et sotietatum et contra iniquas congeries gentium armorum que sepissime ad offensam cuiuscumque in partibus Ytalie insurgunt et adunantur: et maxime de faciendo hac de causa ad invicem unionem, confederationem et ligam cum partibus *(sic)* et capitulis opportunis, et cum super hiis et aliis pluribus dicatur in ratiociniis iam fere fuisse conclusum »; quindi ad effettuare ciò, si delibera che la Signoria e Collegi nominino uno o più deputati per stringere detta lega e taglia « contra Companeas et seu sotietates aut congeries quascunque gentium armorum aut latronum », impegnando all'uopo la fede del C. di F., ecc.

Atteso poi che nella lega stabilita nell'Ott. dell'anno decorso fra F., P., Pisa e Lucca si conteneva fra l'altro che il C. di Siena potesse essere ammesso alla lega entro un dato termine, ch'era inutilmente trascorso, mentre ora sembrava disposto ad entrare nella lega stessa, al che era d'uopo anche il consenso degli altri alleati, i quali però si diceva che intendessero accettarvelo, si delibera di nominare alcuni sindaci perchè insieme con quelli dei collegati ricevano il C. di Siena nella taglia, stipulando con esso i necessarî accordi.

Si stabilisce poi che il castello e la terra di Licignano, colle loro terre, uomini, pertinenze, ecc., per cui pendeva un compromesso fra F. e Siena, non s'intendessero compresi nella lega, ed anzi che rispetto ad essi e alle questioni che ne dipendevano si avesse per non

conclusa la lega tra F. e Siena, ma tutto per quel riguardo restasse come prima della conclusione della presente alleanza.

715. [P. LXXIV. 236]. **1386***, Gen. 25.

Si delibera, perchè non resti più oltre vacante l'officio del Capitano del Popolo, il quale precipuamente è inteso alla conservazione della libertà e della pace, che il magnifico cav. Francesco « de Gabriellibus », eletto a Capitano del Popolo e Conservatore della pace, ecc., del C. di F., possa cominciare il suo ufficio subito il giorno dopo quello in cui questa provvisione sarà sanzionata nel Consiglio del C., malgrado che pe' patti di nomina dovesse incominciare più tardi.

716. [P. LXXIV. 239 t.]. **1386***, Gen. 25.

Si stanziano 50 fior. d'oro per rimborsare le spese fatte « in subito transitu hiis diebus facto per civitatem Florentie per d. Cardinalem Nucerie in ensenio sibi facto de cera et confectionibus et blado et vino ».

717. [P. LXXV. 1]. **1386**, Apr. 3.

Atteso che nella lega conclusa nel Nov. p. p. tra i CC. di F., Bologna, P., Siena, Pisa e Lucca, contro le Compagnie « et pestiferas gentium congeries », si stabiliva che dovesse eleggersi un Capitano generale, il quale era obbligato ad aver sempre seco « pro dicto capitaneatus offitio exercendo lanceas triginta vivas et cavalcantes, que quantum ad colligatos computari debent in numero taxe lige; et sex famulos pedites pro curreriis et duos bonos et expertos notarios in offitio cancellariatus, duos trombectas, tres pifferos et unum naccherinum, tres paggios, et pro sua persona unum destrerium, duos curserios et unum palafrenum ad minus; et pro dictiis notariis, trombectis, pifferis et naccherino equos ad eorum usum sufficientes », col salario per lui e suoi, « exceptis lanceis et curreriis », di 500 fior. d'oro al mese, da pagarsi da detti CC. « prout unicuique tangit pro rata secundum taxam et talliam gentium quas conferre debet in dicta liga »; si approva la nomina per un anno, già concordata tra i collegati, del magnifico cav. Bartolomeo « Smeducci » di S. Severino, coi patti già espressi nell'atto di nomina, tra cui quello che ogni « lancea » s'intendesse composta di « uno bono et sufficienti caporale et bene armato, et uno bono sotio seu cavalcatore armato, ut moris est, et uno paggio, duobus equis et uno ronzino », ecc.

718. [P. LXXV. 7]. 1386, Apr. 3.

Si delibera di non accordare le rappresaglie per ragione dell'officio che andavano ad assumere, contro i rispettivi CC., al nob. cav. Nicolò « Alexi de Baldovinectis » di F., eletto per 6 mesi Podestà di P.; ed al nob. fiorentino Nicolò « Jacobi de Vecchiectis », eletto per 6 mesi Podestà di Città di Castello.

719. [P. LXXV. 23]. 1386, Apr. 17.

« Benemeritos libenter honoribus prosequentes », deliberano di concedere al nob. Trincia conte « de Trincijs » di Foligno, attuale Podestà di F., « signum armorum populi Flor. in targia et pennoncello ac etiam una barbuta seu baccinectus honoris », spendendo perciò 50 fior. d'oro, netti da ogni ritenuta; e si autorizzano pure i Capitani di parte guelfa di F. a concedere al suddetto « signum armorum dicte partis in targia et pennoncello ».

720. [PC. I. 210]. 1386, Ago. 7.

Atteso che il nob. cav. Gaddo « de Accorimbonis » di Gubbio, che fu sempre come Pietro suo padre e tutti i suoi progenitori devotissimo del C. di F., aveva sempre tenuto e posseduto nel contado di Gubbio « castrum et fortilitiam Sivoli et castrum et fortilitiam Ane » colle loro Curie, esercitandovi ampia e piena giurisdizione, e non potendo omai goderne più il libero possesso senza un valido appoggio, onde aveva chiesto d'esser accettato « sub accomandigia » del C. di F. con tutti i suoi possessi e sudditi, si delibera dai Signori di F. che la sua richiesta sia accolta per tutto il tempo della sua vita ai seguenti patti:

che esso Gaddo trattasse ed avesse per suoi amici gli amici di F. e per nemici gli avversari di essa;

che ne' suoi castelli e fortilizi accettasse presidii di milizie fiorentine, fornendo loro i viveri a giusto prezzo;

ch'ei non facesse pace, guerra, alleanza, ecc., con alcuno senza il permesso del C. di F.;

che ne' suoi territori non esigerebbe pedaggi o gabelle sulle merci fiorentine;

che egli potesse sulle sue rocche e castella inalberar le insegne del C. di F. « pro signo sue defensionis » ed a terrore de' suoi emuli;

ch'ei dovesse far esercito e cavalcata in servizio di F. tutte le volte che gli fosse ordinato;

che a lui restasse intera la giurisdizione sui suoi dominî come per l'innanzi;

che in segno di sudditanza dovesse ogni anno mandare a mezzo d'un suo uomo a cavallo per la natività di S. Giovanni a F. un pallio di seta del valore almeno di 5 fiorini d'oro;

che tutto ciò non s'intendesse fatto contro i patti stabiliti nel luglio p. p. fra il C. di F. ed il magnifico conte Antonio da Montefeltro.

Fatto in F. nel palazzo del C.

Copia semplice.

721. [P. LXXV. 137 t.]. **1386, Ott. 22.**

Si delibera di non accordare le rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al nob. cav. Francesco « d. Andree de Oricellarijs » di F., eletto per 6 mesi Podestà di quel C.

722. [P. LXXVI. 29]. **1387, Apr. 23.**

Si stanziano 35 fior. d'oro, lire 2 e sol. 3 di f. p. per rimborsare le spese fatte in cera e confetti dal C. di F. per onorare il cardinal di Nocera che nel mese corrente era passato per F.

723. [P. LXXVI. 105 t. e 106]. **1387, Ago. 28.**

Il fiorentino Serotino « Silvestri de Branchacciis » nell'Ago. del 1375 — a richiesta e per conto di Gilio « Niccolai Hermilij », di Stefano fratello di questi, di Costantino « Pini Berarduccij », Martino « Angelelli Berarduccij », ser Tommaso « Mattioli Fatioli » e Matteo « Johannelli Ceccholi », tutti di P. e soci « emptores gabelle contractuum » della città e del contado di P. — aveva sborsato alla Camera apostolica di P. fior. d'oro 5581 e 20 bolognini d'argento, prezzo di detta gabella per un anno; il giorno stesso del pagamento il Massaro della Camera Apostolica fece quietanza di detta somma a Gilio e soci, sebbene effettivamente l'avesse sborsata esso Serotino; vero è che per pubblico istrumento detti soci gli si dichiararono quel giorno stesso debitori di tale somma, di cui gli avevano restituiti solo 1600 fior. Per il resto della somma mutuata invano si rivolse al C. di P. e ai superiori di esso; chè anzi in danno di lui il C. di P. « fecit in predictis plures reformationes et decreta iniusta et maxime quia in exactione dicte quantitatis imposuit per unam reformationem ferias et postea contra per aliam reformationem statuit quod dictus Serotinus per re-

gimina dicte civitatis cogeretur finire dictas summas et obligationes; quin ymo etiam per persone capturam et detentionem et cibi et potu denegationem coegerunt ipsum » a fare un compromesso a modo loro, in forza del quale si dicevano prosciolti da ogni debito; mentre esso, perchè estorto « per vim et metum », non poteva ritenersi valido, anche perchè contrario ad ogni statuto, ecc. D'altro canto i magistrati del C. e i « superiores dicte Comunitatis » erano rimasti sordi alle istanze fatte dal C. di F. perchè si rendesse giustizia al Brancacci; chè anzi, il Consiglio di P. aveva fatto un decreto vietando a tutti i rettori della città di far giustizia a lui; onde, disperando di veder riconosciuto il suo diritto in via giudiziale, chiede ed ottiene le rappresaglie contro il C. di P. per il residuo del suo credito in 3981 fior. d'oro e 20 bolognini, e per le spese fatte e da fare. Quali rappresaglie, d'altronde, avrebbero cessato di valere, semprechè il C. di P. avesse abrogato tutte le disposizioni emanate contro il Brancacci, e si fosse obbligato giuridicamente a rimettere la questione ad uno o più arbitri.

724. [P. LXXVI. 135]. 1387, Ott. 22.

Si delibera di non concedere le rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al nob. fiorentino Bindo « Nastaxij de Altovitis », che n' era stato eletto Podestà per 6 mesi.

725. [P. LXXVII. 73]. 1388, Giu. 12.

Si delibera di non concedere le rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello a Michele « Vannis Uberti de Albizis » di F., che i Signori di F., per commissione avutane da quel C., avevano nominato Podestà di esso.

726. [P. LXXVII. 114 t.]. 1388, Ago. 7.

Si consente a Monaldo da Orvieto, dottor di leggi, e a ser Giovanni « Stefani » d'Amelia, e a 2 altri, attualmente officiali del C. di F., di potere, non ostante qualsiasi divieto, accettare di far parte della famiglia del nob. cav. Guelfo « de Pugliensibus » di Prato, prossimo Podestà di Bologna, e di poter avere officio nella sua curia.

Poco appresso è detto che il nominato Giovanni d'Amelia era notaio dell'officiale della Grascia in F.

727. [P. LXXVII. 161 t.]. 1388, Ott. 21.

Si assolve da ogni pena e si delibera di rilasciare dalle Stinche Giovanni « Andree » d'Orvieto, abitante nel popolo di S. Pietro Sche-

raggio di F., arrestato dalla famiglia del bargello di F. l'8 corr. perchè mentr' egli « cum domina Lucia eius uxore ibat tempestive de mane ad indulgentiam ad plebem sancte Marie de Impruneta, et dum ipsa d. Lucia iret per civitatem Florentie ut perveniret simul cum dicto ejus viro ad portam, sibi domine data fuit per quemdam civem florentinum una spata sive falcione ut extra portam portaretur; et demum pervenientibus ambo ad portam, illa nondum aperta erat, et in expectatione supervenit familia presentis barigelli et reperiens dictum Johannem cum dicta ejus uxore sedere, videns ipsam habere dictam spatam sive falcionem », tradusse il marito alle Stinche per porto d'armi abusivo.

728. [P. LXXVII. 166 t.]. 1388, Ott. 21.

Si delibera di non concedere le rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al nob. fiorentino Bardo « Tinghi de Mancinis », eletto a Podestà di quel C.

729. [P. LXXVII. 175]. 1388, Ott. 21.

Nicolò « Francisci Amadoris », detto « Coccho », di F., trovandosi nell'Apr. scorso a caccia in quel di Città di Castello con certi nobili di quelle parti, fu mandato a chiamare dai fiorentini Andrea « Nerij Vectori » e Guido « Filippi Fagni », 2 dei Dieci di Balìa di F. che si trovavano in Città di Castello per la guerra che F. aveva allora contro Antonio conte di Montefeltro; e pregato da loro ad andare con essi e con Boldrino allora stipendiario di F. a porre il campo in quel di Gubbio, egli « ut zelator honoris » del C. di F. ubbidì, e v' andò e vi stette con un servo e 2 cavalli del suo e col Boldrino, senz'alcuna paga, ma sempre a sue spese; quivi arrestato dai nemici, fu portato in prigione a Gubbio dove, bastonato e ingiuriato, stette 40 giorni coi ferri ai piedi, finchè Guido « Fagni » lo riscattò per 160 fior.; avendo egli perdute tutte le vesti, un ronzino e 26 fior., oltre tutti i danni e disagi sofferti: perciò chiede ed ottiene d' essere nominato a qualche podesteria delle minori del contado o distretto per un anno, come compenso.

730. [P. LXXVII. 192 t. e 193]. 1388, Ott. 27.

Circa 40 anni addietro il C. di F. aveva esclusi per sempre dalle sue cariche ed offici quei di Norcia, perchè un tal Simone suddito di esso C. s'era trovato in F. al servizio del duca d'Atene; ma ora, essendo morto costui ed estinta tutta la sua razza, nè parendo giusto

che per colpa d'uno si perpetuasse in tutti i suoi concittadini quella esclusione ed infamia, mentre i norcini in tutti gli incontri avevano dimostrato la più grande simpatia e affezione pei fiorentini di passaggio di là, si delibera di togliere quel divieto e di cancellarlo dagli statuti, a patto che ne fossero esclusi i parenti maschi del fu Simone, già « iudex appellationum, grassie et rationum » in F. al tempo della tirannide del duca d'Atene, ed a patto che il C. di Norcia togliesse a sua volta ogni divieto pei fiorentini.

Infatti il 31 Dec. Gentiluzzo « q. alterius Gentilutij de Nursia », nunzio e cursore de' Consoli della sua terra e a nome di essi, presentò ai Signori di F. un pubblico istrumento da cui resultava che il 21 Dec. 1388 e il 22 successivo i Consigli di Norcia, udito il referto di Passarino « Janis » di Norcia spedito all'uopo ambasciatore a F., ed a proposta di Cola « Nardi Pucciarelli », uno del Consiglio de' 16 Savi di Norcia, nonchè di Jacopo « Cicchi de Actonibus » di Norcia, uno del Consiglio de' 200, avevano deliberato di togliere ogni divieto pei fiorentini relativamente all'eleggibilità agli offici d'esso C. di Norcia.

L'atto, che è qui riprodotto integralmente, è a rogito d'Antonio « ser Lucolo de Jacobutij » di Rieti, cancelliere del C. di Norcia.

731. [P. LXXVII. 286 t.]. 1389², Feb. 9.

Essendo stata commessa dal C. di Norcia al C. di F. « electio ac missio unius famosi viri civis florentini » per Podestà di detta terra per 6 mesi dall'8 Giu. p. f., se ne affida la nomina ai Signori e Collegi ad arbitrio.

732. [P. LXXVII. 315]. 1389², Feb. 19.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Norcia al nob. Paolo « Cini de Nobilibus » di F., che i Signori e Collegi di F. per commissione avutane dal C. di Norcia avevano eletto Podestà di esso per 6 mesi dall'8 Giu. p. v.

733. [P. LXXVIII. 49]. 1389, Apr. 12.

A richiesta degli ambasciatori di P., si delibera di cassare e revocare la condanna capitale pronunciata dal conte Bisaccione Podestà di F. li 5 Dec. 1388 contro Luca « Fiorucci » calzettaio e ser Egidio « Petri », ambedue da P., perchè accusati di essere vagabondi e senza fisso domicilio in quel di F., e d'avere insieme con altri tramato d'uc-

cidere il nob. Michelotto « de Micheloctis » di P., allora dimorante in F., « in preiudicium pacifici et tranquilli status civitatis Flor. » ; di avere esso ser Egidio commessa a Luca ed agli altri soci l'uccisione del suddetto, appostandolo, armati di coltelli e bergamasche, in via S. Martino posta nel popolo di S. Stefano dell'Abbazia di F., per la quale dovea passare; ora risultando falso tutto quanto si conteneva in quella condanna, scritta da Nicolò « Poncelli » da Spoleto, notaio di detto Podestà, e constando non essere gli accusati vagabondi, ma buoni cittadini dimoranti sempre nelle loro case in P. ed essendosi pronunziata la condanna a loro insaputa, il C. di P. avea chiesta per essi la cassazione di quella.

734. [P. LXXVIII. 64]. **1389**, Apr. 23.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al nob. Angelo « Neri de Vectoris » di F., eletto per 6 mesi dal 1° Lug. p. v. Podestà di quel C.

735. [P. LXXVIII. 99]. **1389**, Giu. 2.

Il fiorentino Riccardo « Pieri de Bardis », eletto da un procuratore del magnifico Antonio conte di Montefeltro, Governatore di Gubbio, a Podestà di quel C. per 6 mesi dal 20 Set. 1387, col salario di 850 fior. d'oro, era stato confermato per volontà d'esso conte per altri 2 mesi in quella carica, e poi prosciolto con tutti i suoi nel sindacato; della sua paga però non gli era riuscito avere che 272 fior., e del resto s'era reso garante il detto conte. Intanto esso Riccardo per sostentare sè e suoi avea dovuto contrarre debiti, e di più far spese per ottenere d'esser pagato: sicchè restava ad avere in tutto 1098 fior., lire 13 e soldi 14, e anche più. Onde, riuscite vane le sollecitazioni fatte da lui e dai Dieci di Balìa di F. al conte e al C. di Gubbio, non riconoscendo costoro alcun superiore cui ricorrere, chiede ed ottiene contr'essi per detta somma licenza di rappresaglie da cominciare il 1° Ott. p. p. per dar modo nel frattempo a chi volesse fare opposizione, ecc., di avanzare la sue ragioni dinanzi al competente tribunale de' 6 Consiglieri di Mercanzia di F.

736. [P. LXXVIII. 131]. **1389**, Ago. 13.

Si delibera di rilasciare dalle Stinche: Giovanni « Pucci » di Val di Nocera, arrestato perchè trovato in possesso d'una lancia mentre

da Bologna passava per F., diretto al castello di Colle Valdelsa « ad faciendum cartas bambacinas, quia illam artem solitus est exercere pro nutriendo eius familiam quam magnam habet et in maxima constitutus est paupertate »:

nonchè un Aniso « Alberti de Alamannia » dimorante in F. e famiglio « d. Iacobi de Perusio », arrestato l'11 Lug. p. p. presso la porta di S. Nicolò di F. perchè, mentre in servigio del suo padrone andava a P., era stato trovato avere « quendam lancioctum et duos panes cintole applicatos », quale lanciotto ei credeva non fosse proibito.

737. [P. LXXVIII. 205 e seg.]. 1389, Ott. 6.

I Signori e Collegi di F. propongono e i Consigli approvano la nomina dei fiorentini « d. Stoldus d. Bindi de Altovitis miles, d. Filippus d. Tome de Corsinis legum doctor et Guido d. Tommasi » a sindaci e deputati del C. di F. a fare, con ampie facoltà e poteri, lega, confederazione e alleanza tra il C. di F. e suoi aderenti e seguaci e l'« illustre principe et excelso » signore Giangaleazzo Visconti conte di Virtù e di Milano, ecc., Vicario generale imperiale, e i CC. di Bologna, Pisa, P., Siena e Lucca, e Alberto marchese d'Este, e chiunque altro avessero creduto utile ed opportuno nell'interesse della quiete, libertà e sicurezza de' confederati.

738. [Misc. Strozz. 391, 179]. 1389, Ott. 10.

« Quoniam in rerum publicarum dirigendo regimine non sufficit ordinare presentia, nisi ex preteritorum exemplo vel maxime providentie diligentia futuris eventibus consulatur: et quia quod maxime cum omnium ytalicorum dolore debet, necnon ingenti cum verecundia, recenseri longis retro temporibus ultra populorum latini sanguinis metus et pene continua bella, quamvis pacis interveniant federa, non tamen potest a bello cessari, convenientibus in totius patrie exitium gentibus armorum que quotidie sub sotietatis titulo congregantur, si tamen sotietas possit aut debeat appellari sceleratorum hominum et latronum iniqua congeries, ad predas, rapinas, incendia, violentias, offensionem et cedes sine humanitate in gentes innocuas committendo: quod cum hactenus consueverit, nunc tamen adhunari propensius dignoscuntur: oportunissimum visum est horum perfidorum hominum conatibus obviare: ut sicut contra omnes illi in sua iniquitate consentiunt ad offensam, ita populi quorum interest in pace vivere et suos subditos ab

omnibus iniuriis defensare, contra crassatores huiusmodi ad defensionem publicam uniantur: et quia etiam conversatio ista numero talium multis est subietta periculis: cum potentiores per fas et nephas suos augere satagant dominatus: et plerumque hac spe insultent bellaciter in finibus vicinorum, tractatus secretos teneant, conspirationes moliantur et modis omnibus conentur statum subvertere proximorum: quo facilius ipsorum pravis consiliis et ambitiosis voluptatibus prefatisque sotietatibus obsistantur », i magnifici ed eccelsi CC. di F., Bologna, P., Siena, Lucca e Città di Castello, volendo non solo rintuzzar l'altrui offese, « sed terribilem vultum ostendere in potenti bracchio » a tutti i possibili nemici, ad onore di papa Urbano VI, di re Venceslao e della regina Maria d'Ungheria e di Polonia, per mezzo dei rispettivi procuratori, ch'erano per P. il magnifico cav. Bartolomeo « de Hermannis » e il dottor di leggi Onofrio Bartolini, fanno lega e confederazione tra loro, a difesa ed offesa; e poichè « patet evidenter quod guerre et disensiones inter Ytalicos orte fuerunt et in futurum esse possent causa et incentivum eventus extranearum gentium ad partes Ytalicas et creationis et cohadunationis sotietatis et predonum ex rapina dumtaxat vivere satagentium qui tam predictos colligatos quam alias provincias circumstantes dampnis inextimabilibus afflixerunt et plures civitates et terras ytalicas horribili prede quasi ultimo exterminio subiecerunt », stabiliscono di troncare il male alla radice, impegnandosi a procurar pace e amicizia tra tutti i potentati e Comuni d'Italia, inviando in ciascun luogo appositi ambasciatori;

detta lega durerebbe 3 anni;

a servizio d'essa il C. di F. condurrebbe 374 lancie, Bologna 225, P. 125, Siena 138, Lucca 25 e Pisa 120, con 150 balestrieri;

seguono altri numerosi capitoli simili a quelli soliti a stabilirsi in siffatti trattati di alleanza.

Fatto in Pisa nel palazzo del mag.co cav. Pietro « de Gambacurtis », ecc.

« ✠ Ego Cola Bartolini de Perusio porte heburnee not. », *etc.*

739. [P. LXXVIII. 267 t.]. **1389**, Nov. 4.

Si delibera di non concedere le rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello e suoi al fiorentino nob. Bardo « Tinghi de Mancinis », che era stato eletto Podestà di quel C. per 6 mesi dal 1° Gen. p. v.

740. [P. LXXIX. 22]. 1390, Mar. 29.

Si ricorda la condanna di un tal Tommaso « Antonij » da Todi, abitante in F. nel popolo di S. Salvatore, per avere il 6 Ott. p. p. ferito uno con una pala di ferro.

741. [P. LXXIX. 192]. 1390, Ago. 26.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio, contro il C. di Città di Castello, al nob. fiorentino Piero « Nerij de Pictis », che n' era stato eletto Podestà per 6 mesi dal 25 Ago.

742. [P. LXXIX. 228 t.]. 1390, Ott. 19.

Attesa la morte, avvenuta durante l'officio, di Guasparre da P., Giudice degli Appelli e Officiale della Grascia in F., onde non vacasse la carica, si delibera di chiamarvi, prima del tempo stabilito, il successore di lui, Giovanni « Cecchi » da Orte, dottor di leggi.

743. [P. LXXIX. 243]. 1390, Ott. 26.

Si cassa una condanna alle forche pronunziata per omicidio e rapina contro due dell' Impruneta e Filippo « Cecchi » da P., ivi dimorante, perchè s'era appurato che il delitto era stato invece commesso da un tal Villano da P., in quel di Cortona all' « Orsaia ».

744. [P. LXXIX. 305]. 1390, Dec. 21.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al fiorentino ser Cola « Nerij de Boscolis », elettone Officiale maggiore delle gabelle per 6 mesi dal 1° Gen. p. v.

745. [P. LXXIX. 328]. 1391*, Gen. 30.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al nob. fiorentino Lorenzo « Filippi de Machiavellis », eletto Podestà di quel C. per 6 mesi dal 25 Feb. p. v.

la carica di ufficiale dell'università della Mercanzia e de' mercanti di F., sì da far desiderare pel bene d'essi mercanti ch'ei fosse stato eletto non per soli 6 mesi, ma bensì per 6 anni, ad istanza d'essa università si delibera di confermarlo per un anno.

648. [P. LXVIII. 81]. 1379, Giu. 27.

Si consente al nob. Simone d'Orvieto, attuale Esecutore di F., di potere tener seco nel suo palazzo d'abitazione, « non tamen in numero sue familie », il proprio figlio naturale Domenico.

649. [P. LXVIII. 85]. 1379, Lug. 5.

Attese le benemerenze e le virtù del nob. ed egregio cav. Cante « d. Jacobi de Gabriellibus » di Gubbio, attuale Capitano di Custodia di F., e poichè « sapientis non est extra querere quod quis intus habet », a richiesta anche di molti cittadini mercanti, artefici, de' Capitani di parte guelfa, de' Consoli di Mercanzia e delle Arti, ecc., lo si conferma in carica per altri 6 mesi.

650. [P. LXVIII. 91]. 1379, Ago. 4.

Si stanziano le paghe a molti stipendiari tedeschi e italiani, e tra questi a:

« Andree Johannis de Tosi » e « Johanni Francisci » da P., conestabili di 18 lancie, per 2 mesi di servizio prestato dal 7 Feb. p. p. « ad provisionem absque conducta », a ragione di 18 fior. d'oro per lancia, e di fior. 12 di « provisione seu paga mortua »; in tutto 697 fior. d'oro, sol. 4; ed a

« Petruccio Cecchareli » d'Orvieto, conestabile o caporale di 3 lancie, compresa la sua, per 2 mesi dal 4 Feb.; in tutto 108 fior. d'oro.

651. [P. LXVIII. 94]. 1379, Ago. 4.

Si stanziano tra gli altri i seguenti pagamenti:

a Spinello « Luce Alberti » e a ser Benedetto « ser Landi » di F., mandati verso Cortona, Città di Castello e P., nell'Apr. p. p. per trattare la pace tra il C. di Bologna e la Compagnia inglese e tedesca, fior. 22 d'oro, lir. 1, sol. 3;

ai suddetti e a Guglielmo « Rimbalduccij » mazziere, spediti a P. e a Foligno per detta cagione, per 11 giorni, fior. d'oro 138;

a Leonardo « Lippi », mazziere, spedito nell'Apr. p. p. a Spoleto presso la Compagnia italiana per recuperare lettere, denari ed altre cose rubate ad un cappellano del Re d'Ungheria: per 12 giorni, fior. 45 d'oro.

652. [P. LXVIII. 95]. 1379, Ago. 4.

Per compensare i meriti del nob. Simone « de dominis de Sancto Cassiano » d'Orvieto, che già da un semestre era Esecutore in F., si delibera di farlo cavaliere, colle armi ed insegne del Popolo di F., e si stanziano 10 fior. d'oro per una « lancea et pennoncello, targia et una barbuta » da regalargli.

653. [P. LXVIII. 111 t.]. 1379, Ago. 17.

Si stanziano 500 fior. d'oro per rimborsare le spese fatte « pro honorando et convivando » gli ambasciatori di Bologna, Siena, P., Pisa, Lucca, Arezzo e dell'Imperatore, alloggiati all'albergo della Corona, ecc.

654. [K. XXXV. 245]. 1379, Ott. 11.

« Quoniam in rerum publicarum dirigendo regimine non sufficit ordinare presentia nisi vel ex preteritorum exemplo vel maxime providentie diligentia futuris eventibus consulatur, et quia quod non sine cum omnium Ytalicorum dolore debet necnon ingenti cum verecundia recenseri longis retro temporibus ultra populorum latini sanguinis motus et pene continua bella, quamvis pacis interveniant federa non tamen potest a bello cessari, convenientibus in totius patrie exitium gentibus armorum que quotidie sub sotietatum titulo congregantur, si tamen sotietas possit aut debeat appellari sceleratorum hominum et latronum iniqua congeries ad predas, rapinas, incendia, violentias, offensiones et cedes, sine humanitate in gentes innocuas committendas: quod, cum hactenus consueverit, nunc tamen adunari propensius dignoscuntur: oportunissimum visum est horum perfidorum hominum conatibus obviare, ut sicut contra omnes illi in sua iniquitate consentiunt ad offensam, ita populi quorum interest in pace vivere et suos subditos ab omnibus iniuriis defensare, contra crassatores huiusmodi ad defensionem publicam uniantur; et quia etiam conversatio ista mortalium multis est subiecta periculis cum potentiores per fas et nefas suos augere satagant dominatus, et plerunque hac spe insultent hostiliter in finibus vicinorum, tractatus secretos teneant, conspirationes machin-

754. [P. LXXXI. 1]. **1392**, Apr. 9.

Si stanziano lire 180 e sol. 8 di f. p. per compensare le spese fatte nel Feb. p. p. « pro missa celebrata occasione pacis concluse in civitate Janue » fra F., il conte di Virtù, Bologna, P., ecc.

755. [P. LXXXI. 9]. **1392**, Apr. 9.

Si consente all'attuale Esecutore di F., il nob. Azzone « d. Odorici de Melioratis » di Città di Castello, di poter tenere seco nel palazzo durante l'officio Roberto suo figlio di 10 anni.

756. [P. LXXXI. 129]. **1392**, Giu. 27.

Si approva l'istanza di Jacopo « ser Petri » e de' figli di ser Nicolò « ser Petri » di Città di Castello, cittadini di F., i quali, benchè da più anni non dimorassero nè trafficassero in F., erano stati tassati nella nuova distribuzione delle prestanze, sotto il vessillo del Leon nero in F., per fior. 22 d'oro, sol. 19 e den. 8, « sub ista descriptione videlicet: heredes et bona ser Nicolai ser Petri de Civ. Castelli et Jacobus eius frater »; e pur non possedendo più beni in quel di F., avevano pagato per l'effetto a quel C. « pro prestanzone » 50 fior. d'oro e tutte le nuove prestanze sino alla 7ª quadruplicata; e poi non avevano più pagato, nè « propter guerram que viguit » avevano potuto recarsi in F. per farsi esonerare; onde chiedevano che il C. di F. riducesse il suo credito verso di loro a soli 11 fior. d'oro e sol. 10 per tutto il tempo della nuova prestanza.

757. [P. LXXXI. 143 t.]. **1392**, Lug. 8.

Si delibera di nominare i sindaci o delegati di F. per trattare lega, confederazione, unione e taglia di genti d'armi con Bologna, Lucca, Pisa, P., ecc.

758. [P. LXXXI. 198 t.]. **1392**, Ago. 30.

Si stanziano 1837 fior. d'oro per indennizzare il nob. cav. fiorentino Filippo « q. Filippi de Magaloctis », il quale, spedito dal C. di F. nel Feb. p. p. ambasciatore in Roma al papa, tornando nel Mag. p. p., malgrado ogni precauzione, al di qua di Foligno, nel territorio di P. era stato da « Guasparre de Pazzis Valligani et sua comitiva, qui more

latronum illam patriam sic discurrebant », sequestrato e tenuto per 2 mesi e mezzo coi ferri ai piedi in prigione, donde poi, per non morire, dovè riscattarsi con 1400 fior. « ungaris extra sigillum », che col cambio erano saliti a maggior somma; di più quei banditi gli avevano rubati « equos, mulos, valisias, pecuniam et arnensia » per altri 100 fior. e più, senza contare i disagi e i pericoli sofferti, di cui quindi chiedeva d'essere compensato.

759. [P. LXXXI. 218 t.]. 1392, Ott. 11.

Si delibera di non concedere le rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al nob. cav. fior. Filippo « q. Filippi de Magaloctis », che n'era stato eletto Podestà.

760. [P. LXXXI. 264]. 1392, Dec. 20.

Giovanni « q. Ceccharelli », mercante di Foligno, chiede ed ottiene per sè e suoi la cittadinanza di F., che aveva già altra volta ottenuta, ma poi per alcune formalità da lui inavvertentemente omesse, gli era stata revocata; e ciò avea chiesto perchè convinto che pe' suoi traffici gli sarebbe utile stare in quel di F. liberamente e avervi possessi, ecc.; colle solite riserve degli officî e dell'obbligo di comprare beni stabili per 2000 fior. d'oro in quel di F.

761. [P. LXXXI. 351]. 1393*, Mar. 12.

Si concedono le armi di F. e della Parte Guelfa « in targia ac pennone » al nob. conte Jacopo « Pauli de Buscoris » di Foligno, recente Podestà di F.

A c. 268, è ricordata una sentenza di detto Podestà, resa il 7 Ott. 1392, contro Angelo « Taddei Gaddi » del popolo di S. Piermaggiore di F., pittore, a 600 lire di multa per aggressione a mano armata e lesioni gravi a danno d'un altro fiorentino.

762. [P. LXXXII. 6 t.]. 1393, Mar. 26.

Si delibera di non concedere le rappresaglie contro il C. di Città di Castello per l'officio di Podestà che vi andava ad assumere, per 6 mesi dal 10 Apr. p. v., al nob. cav. fior. Guiccio « Cini Bartolini de Nobilibus ».

763. [P. LXXXII. 60]. **1393**, Mag. 23.

Avendo il C. di F. « ob dissensiones et guerras ac inimicitias » fra i cittadini di P. e i fuorusciti di essa, e a richiesta del papa che vi risiedeva colla sua Curia, spediti là come suoi ambasciatori e mediatori i nobili Guido « d. Tommasij Neri », e Andrea « Nicolai de Minerbettis », cittadini di F., ed essendosi per intromissione loro e del papa quasi conclusa la pace, di cui il C. di P. a mezzo d'un suo sindaco avea promessa l'osservanza, si delibera di mandar là uno o più sindaci a fare pubblico istromento da parte del C. di F. per rendersi mallevadore della fedele osservanza de' patti stabiliti e da stabilire tra il C. di P. e i fuorusciti, obbligando all'uopo il C. stesso di F. e i suoi beni e le persone de' suoi cittadini.

764. [P. LXXXII. 63]. **1393**, Mag. 20.

Atteso che nel mese corr. i nobili fiorentini cav. Rainaldo « de Gianfigliazzis », Andrea « d. Ugonis della Stufa » e loro colleghi dell'Officio di Custodia di F., a nome del loro C. e dei collegati, avevano concluso con Francesco « Luce » di P., procuratore « strenui viri Biordi de Micheloctis de Perusio, Capitanei etc. », alcuni patti, tra cui quello che Biordo con 300 lance dovesse stare per un anno « ad petitionem et placitum » del C. di F. e de' suoi alleati, colla provvigione di fior. d'oro 750, da pagarglisi ogni mese, come da istromento rogato dal notaio fiorentino ser Benedetto « ser Landi Fortini »; e atteso che per l'osservanza di ciò si era fatto a detto Francesco il pagamento di detta somma di 4500 fior., non ancora registrato nell'uscita della Camera del C. di F.; si delibera di ratificare quella partita e autorizzarne la registrazione.

765. [P. LXXXII. 244 t.]. **1393**, Nov. 14.

Atteso che il 23 Ott. p. p. era stato rimosso dall'officio di Podestà di F. Nicolò d'Ascoli, ed urgendo provvedere alla spedizione delle cause civili, si delibera che il nob. ed egregio cav. Francesco « de Gabriellibus », attuale Capitano del Popolo e di Custodia di F., possa per tutto il tempo del suo ufficio attendere al disbrigo di quei processi, aggiungendo ai suoi famigliari, che già aveva per l'officio di Capitano, i seguenti :

un collaterale dottor di leggi, pel civile ;
un giudice « in iure civili peritus », pe' malefizî ;

8 notari « in arte Notarie docti, pratici et experti »;
4 donzelli;
« unus miles sotius qui sit notarius »;
10 « famuli armigeri », e 2 « equi armigeri »;
con un'aggiunta di salario di lire 2000 di f. p.

766. [P. LXXXII. 248 t.]. 1393, Dec. 11.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al nob. fiorentino Bardo « Niccolai Luti Rietafe », che n'era stato eletto Podestà per 6 mesi.

767. [P. LXXXII. 269]. 1393, Dec. 29.

Attesa la deliberazione del 14 Nov. p. p. con cui si affidava al Capitano Francesco de' Gabrielli la cognizione delle cause civili spettanti al Podestà, e non bastando al disimpegno di quella funzione l'aumento di personale e di salario assegnatogli, si delibera che possa assumere altri 10 famigli e 3 buoni notai, e che il suo giudice de' maleficii, di cui nella ricordata deliberazione, dovesse esser dottor di leggi: e si delibera che l'aumento di salario sia ora portato in complesso a lire 3500 di f. p. senz'alcuna ritenuta.

768. [P. LXXXII. 270]. 1393, Dec. 29.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al fiorentino Filippo « Niccolai de Jugnis », che n'era stato eletto Podestà per 6 mesi dal 10 Ott. p. p.

769. [P. LXXXIII. 1]. 1394, Mar. 26.

Atteso che i nobili fiorentini Donato « Jacobi de Acciaiuolis », Francesco « Lapi Federighi », Francesco « Biccij de Medicis » e Giovanni « Bartoli de Bilioctis », in nome del C. di F. e de' suoi alleati, avevano, con istromento rogato dal notaio fiorentino ser Benedetto « ser Landi Fortini », concordati alcuni patti col generoso uomo Biordo « de Micheloctis » di P., Capitano « nonnullarum gentium armigerarum », tra i quali patti uno stabiliva ch'esso Biordo doveva con 300 lancie stare per un anno a disposizione del C. di F. e de' suoi alleati, ed accorrere ai loro servigi « per modum sotietatis quam stipendij ordinarij » sempre che ne fosse richiesto, colla provvigione di 1600 fior.

d'oro netti, da pagarsi da tutti i collegati, ciascuno per la sua rata, e volendo soddisfare esso condottiero così per i mesi passati che per i futuri, acciò con più zelo egli servisse il C. di F., nonchè per compensare la sua fedeltà e le sue virtuose opere, si delibera che i Camerlenghi del C. di F. gli paghino, oltre la provvigione pei 12 mesi che sarebbero cominciati col 1° Mag. p. v., anche le paghe della vecchia condotta iniziata sin dal 1° Mag. p. p., cioè le 6 paghe dei 6 ultimi mesi cominciati il 1° Nov. p. p. a ragione di 750 fior. d'oro per ogni mese, non ostante che « tempus in totum non sit finitum ».

770. [P. LXXXIII. 5]. **1394**, Mar. 26.

Atteso che la cognizione delle cause civili già affidata all'attuale Capitano, il magnifico cav. Francesco « de Gabriellibus », scadeva li 19 Apr. p. f., e intanto non s'era ancora rifatto il nuovo Podestà, si delibera che la Signoria possa rimetter la decisione di detti processi a quei magistrati forestieri che crederà, con facoltà di accrescer loro gli officiali e il salario; e ciò per tutto il mese d'Apr. p. v.

771. [P. LXXXIII. 80]. **1394**, Giu. 16.

Si delibera di assolvere e rilasciare dalle Stinche Angelo da Foligno, perchè arrestato con una spada « sive stocco », mentre tornando « a balneo » passava per F. per rimpatriare.

772. [P. LXXXIII. 101 t.]. **1394**, Giu. 26.

Atteso che il C. di Città di Castello « pro certa redentione olim facta a certa sotietate gentium » nel 1392, era rimasto debitore « pro sua rata diete solutionis facte per Comune Florentie » verso di questo per 2000 fior. d'oro, e coi suoi ambasciatori nel Set. p. p. s'era convenuto che i tifernati ne dovessero restituire solo 1000 di cui 500 da pagarsi nell'Ott. scorso, che furono effettivamente sborsati, e gli altri 500 entro 8 mesi; e poscia fu stabilito che se questa seconda rata fosse pagata entro detto termine, si dovesse cancellare tutto il debito di 2000 fior. dai libri della Camera del C. di F.; ma avendo il C. di Città di Castello chiesta una proroga a detto secondo sborso « propter impotentiam », gli si accorda una dilazione a tutto il 15 Lug. p. v.

773. [P. LXXXIII. 106 t.]. **1394**, Giu. 26.

Il Podestà di F., il cav. Giovanni da Spoleto, nel venire ad assumere l'officio, non aveva potuto « propter guerras que in partibus suis

sunt » trovare, malgrado ogni premura e spesa, un collaterale di quella scienza, pratica e saggezza che avrebbe voluto; finalmente gli era riuscito di trovare fortunatamente il dott. Manfredo « Rinalduccij » di Spoleto, uomo di grande scienza, pratica e buon senso, del quale aveva gran fiducia; siccome però contro l'assunzione di lui ostava il divieto perchè da un anno e un mese circa aveva avuta la stessa carica di collaterale in F., chiede ed ottiene di poterlo assumere malgrado ciò.

774. [P. LXXXIII. 111 t.]. 1394, Lug. 11.

Malgrado che nell'Apr. p. p. si fosse deliberato che all'officio di Capitano di F. non potessero eleggersi quelli che da meno di 2 anni avessero avuta tale carica, pure non essendosi potuto ancora provvedere a quell'officio, e attesa la virtù e saggezza dell'egregio cav. Francesco « de Gabriellibus », attuale Capitano, la sua temperanza, il suo zelo e la sua fedeltà a Parte Guelfa, si delibera di confermarlo in quell'officio di Capitano del Popolo e di Custodia della città, contado e distretto di F., « quod offitium Capitanei de balìa vulgariter appellatur », per 6 mesi dal 27 Ott. p. p., colla stessa quantità di officiali e famigliari e collo stesso salario complessivo di lire 9500 di f. p. e di lire 300 di f. p. « pro notario consignationis », come gli era stato assegnato per la prima volta il 20 Ott. p. p.

775. [P. LXXXIII. 126]. 1394, Lug. 11.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al fiorentino Angelo « ser Belcheni de Serraglis », eletto Podestà di quel C. per 6 mesi dal 10 Ott. p. v.

776. [P. LXXXIII. 215]. 1394, Dec. 10.

Attese le virtù del nob. cav. Francesco de' Gabrielli, attuale Capitano di Custodia e Balìa di F., lo si conferma, malgrado ogni divieto, per altri 6 mesi dal giorno stesso in cui scadeva la condotta precedente, con pari salario e condizioni, e con facoltà di tenere al suo seguito, non ostante gli ordinari divieti, alcuni di quelli che aveva avuto alla sua dipendenza nei precedenti offici.

777. [P. LXXXIII. 234]. 1394, Dec. 23.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio:

contro il C. di Todi al nob. cav. fiorentino Filippo « olim Filippi de Magaloctis », elettone Capitano e Conservatore della pace per 6 mesi; e

contro il C. di Norcia al nob. fiorentino Bartolomeo « Jacobi Dini de Pecoris », elettone Podestà per 6 mesi dal 6 Nov. p. p.

778. [P. LXXXIII. 261 t.]. **1394**, Dec. 29.

In premio delle sue virtù e dei servigî prestati al C. di F., si concedono all'attuale Podestà, il nob. cav. Giovanni da Spoleto, le armi ed insegne del C. di F. e di Parte Guelfa « in targia et pennone ».

779. [P. LXXXIII. 307]. **1395***, Feb. 25.

Si delibera di non concedere le rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al nob. fiorentino Octaviano « Boccaccij de Brunelleschis » elettone dalla Signoria di F., per commissione avutane da quel C., Podestà per 6 mesi.

780. [P. LXXXIV. 19]. **1395**, Apr. 7.

Si delibera di non concedere le rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Foligno al nob. Giovanni « Jannotij Nerij de Vectoris » di F., elettone Podestà per 6 mesi dal 1° Mag. p. v.

Sotto la stessa data, a c. 22 t., è ricordata una condanna pronunziata il 21 Giu. 1392 da Azone « d. Hoderici de Meglioratis » di Città di Castello, allora Esecutore in F.

781. [P. LXXXIV. 170]. **1395**, Ott. 14.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell' officio contro i CC. di Foligno e Spoleto:

al fiorentino Niccolò « Micchaelis Vannis de Castellanis », dalla Signoria di F. eletto, per commissione avutane da quel C., Podestà di Città di Castello per 6 mesi dal 10 Ott. p. v.;

ed al nob. fiorentino Soldo « d. Mactei », come sopra eletto Podestà di Spoleto per 6 mesi.

782. [P. LXXXIV. 298 t.]. **1396***, Feb. 26.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell' officio contro il C. di Città di Castello al nob. fiorentino Loisio « Pieri de Canigianis », eletto Podestà di quel C. dal 10 Apr. p. v.

783. [P. LXXXIV. 309]. 1396*, Mar. 23.

Ad istanza del magnifico Iacopo conte « de Buscoris » di Fuligno, eletto Capitano di Custodia e Balìa del C. di F. per 6 mesi dal Mag. p. v., gli si consente, malgrado ogni divieto o proibizione in contrario, di poter condurre e tenere al suo seguito quelli od alcuni di quelli che ebbe già per suoi officiali e dipendenti quando resse l'officio di Podestà di F.

784. [P. LXXXV. 31]. 1396, Apr. 14.

All'egregio cav. Francesco « Nerioli de Gabriellibus de Eugubio » ed a suo figlio Giovanni si concede di poter sempre portare armi da difesa ed offesa, e così a 6 famigli del primo ed a 4 del secondo, finchè stessero in quel di F.

Altrettanto si concede a ser Traverso « Paulelli » da Gubbio ed a Paolo, detto « Vito », suo figlio.

785. [P. LXXXV. 59 t.]. 1396, Apr. 28.

Si concedono le armi del C. di F. e di Parte Guelfa all'egregio cav. Francesco de' Gabrielli da Gubbio, che per 30 mesi era stato Capitano del Popolo, di Custodia e Balìa del C. di F.

786. [P. LXXXV. 142]. 1396, Ago. 16.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio :

al fiorentino Bardo « Niccolaj Luti Rietafe » contro il C. di Norcia, di cui era stato dalla Signoria di F., per commissione di quel C., eletto Podestà per 6 mesi dal 1° Ago. corr.;

e al nob. fiorentino Verio « d. Peri de Boccaccinis », eletto come sopra Podestà di Città di Castello per 6 mesi dal 10 Ott. p. v.

787. [P. LXXXV. 282]. 1396, Dec. 23.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Spoleto al nob. fiorentino Giovanni « Giannozzi de Vectoris », elettone Podestà per 6 mesi.

788. [P. LXXXVI. 12]. 1397, Apr. 12.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al nob. fiorentino Simone « Boccaccij

de Bruneleschis », elettone Podestà per 6 mesi dal 10 Apr. corr., per scelta fattane d' incarico di quel C. dalla Signoria di F.

789. [P. LXXXVI. 79 t.]. **1397**, Giu. 6.

Ser Amerigo « Andree » da Foligno, eletto a sua domanda Officiale dell'attuale giudice degli Appelli e della Grascia di F., avea cominciato ad esercitare la carica non sapendo che a ciò ostavano i divieti stabiliti dalle leggi di F. perch' ei da meno di 5 anni avea avute cariche dal detto C.; onde ne chiede ed ottiene ampia dispensa, anche in vista dell'essere lui di Foligno, città « recomendata et devota » al C. di F.

790. [P. LXXXVI. 98]. **1397**, Giu. 26.

Andrea « de Comitibus » di Foligno, dottor di leggi, attuale giudice degli appelli ed officiale della Grascia di F., attesochè egli e quelli di sua casa erano stati sempre fedelissimi servitori di F. « et amatores verissimi catholice partis guelfe », e desiderando egli avere officî piuttosto in F. che altrove per dimostrare ad essa città la sua devozione; ma, « quia obstat devetum offitij in quo est, hoc adimplere non potest: sed quia est de civitate Fulginei recomendata Comuni Florentie, et eius cives dictum Comune reverentia magna colunt », chiede ed ottiene la dispensa dal divieto per ogni officio presente e futuro del C. di F., come ogni altro qualsiasi officiale forestiero « qui nullum devetum haberet ».

791. [P. LXXXVI. 145]. **1397**, Ago. 22.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell' officio contro il C. di Città di Castello al fiorentino not. Aghinolfo « Niccolai Ghini de Populeschis », eletto dalla Signoria di F., per commissione avutane da quel C., Podestà di esso per 6 mesi dal 10 Ott. p. v.

792. [P. LXXXVI. 250 t.]. **1397**, Ott. 30.

Ser Americo notaio, figlio d'Andrea da Foligno, notaio e officiale di Andrea, attuale giudice della Grascia di F., si era dimostrato nell'officio fedelissimo, pratico e adatto; ed ora che detto Andrea giudice era stato eletto per 6 mesi « in offitialem forensem mercantie et universitatis mercatorum » di F., avrebbe voluto continuar ad avere per suo notaio ed officiale detto Americo: ma, siccome contro l'assunzione

di lui al nuovo officio ostavano i divieti del C. di F., così esso Americo chiede ed ottiene la dispensa dai divieti medesimi.

793. [P. LXXXVII. 13]. 1398, Mar. 29.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al fiorentino Manente « Ghini d. Manentis de Bondelmontibus », dalla Signoria di F., per commissione avutane da quel C., elettone Podestà per 6 mesi dal 10 Apr. p. v.

794. [P. LXXXVII. 103 t.]. 1398, Giu. 63.

Non essendosi rifatto in tempo l'Esecutore in F., nè potendo il nuovo venire entro il termine legale, atteso il buon servizio prestato in tal carica dall'uscente nobile Raimondo da Todi, lo si conferma per 2 mesi, colle stesse condizioni e con quegli officiali che a lui parrà di ritenere.

795. [P. LXXXVII. 193 t.]. 1398, Ago. 21.

Si desidera di non concedere rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al nob. fiorentino Rainaldo, figlio « magnifici militis d. Masij de Albizis », per commissione avutane da quel C., eletto dalla Signoria di F. a Podestà di esso C. per 6 mesi.

796. [P. LXXXVIII. 3 t.]. 1399, Mar. 26.

Si delibera di non concedere le rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al nob. fiorentino Giovanni « Jannozzi de Vectoris », dalla Signoria di F., per commissione di quel C., elettone Podestà per 6 mesi dal 10 Apr. p. v.

797. [P. LXXXVIII. 7]. 1399, Apr. 6.

Non ostante che ser Paolo « ser Niccolai » di P. avesse avuto altra volta officio in F., ad istanza di Carlo « Marcelli », attuale Capitano del popolo in F., si delibera che detto ser Paolo, malgrado il divieto, possa essere eletto « miles sotius » del Capitano stesso.

798. [P. LXXXVIII. 11]. 1399, Apr. 6.

Bartolomeo « Ambroxij » di Città di Castello, già « preceptor familie » della Signoria di F., era stato il 13 Ott. 1398 condannato alla

pena del confino per 5 anni e della relegazione fuor del territorio di F. e de' luoghi ad esso C. devoti, raccomandati, ecc., alla distanza di 50 miglia, perchè « animo et intentione baracteriam faciendi et molestandi et corripiendi magnificum et excelsum et integrum Offitium dd. Priorum requisivit de baracteria unum ex Offitio dictorum dd. obtulendo sibi pecuniam et non modicam in dannum obrobrium et verecundiam » del C. di F. e di detto Officio; onde applicatagli la pena per bollettino trasmesso dalla Signoria al Podestà, e scontatane parte, chiede ed ottiene che il termine del confino gli venga ridotto a tutto l'Ott. p. v.; dopo la qual'epoca dovesse intendersi assoluto e prosciolto del tutto.

799. [P. LXXXVIII. 53]. **1399, Apr. 26.**

Ser Giovanni « Lelli » di P. notaio, il 22 Set. 1396, era stato dal conte Iacopo « de Podio de Buscoris » di Foligno, allora Capitano di Custodia e Balìa di F., condannato a 2250 lire di multa e ad essere registrato « in libro maleabiatorum » per avere con una spada di ferro gravemente ferito Antonio « Vannuctij » di Città di Castello, producendogli debilitazione permanente d'un braccio; onde arrestato, ed ottenuta la pace dall'offeso, chiedeva d'essere graziato e posto in libertà in occasione dell'oblazione di detenuti che si faceva a Dio liberandoli per amor suo nella Pasqua; siccome però di quel beneficio non poteano godere per legge quelli che fossero descritti « in libro maleabbiatorum » del C. di F., così chiede ed ottiene che la registrazione del suo nome non debba farsi o, se fatta, debba annullarsi, onde poter essere ammesso a quell'indulto.

800. [P. LXXXVIII. 60]. **1399, Mag. 16.**

Attesa la pace fatta, anche colla mediazione degli ambasciatori di F., tra papa Bonifazio IX e il C. di P., ed attese le richieste di quest'ultimo di avere in prestito 11666 fior. d'oro da pagare al papa stesso secondo i patti dell'accordo; poichè mai il C. di F. avea negato il suo aiuto ai propri vicini e fratelli, benchè estenuato ora dalle spese della guerra; riflettendo poi anche come già 4000 fior. d'oro fossero stati effettivamente dati al C. di P. senza porli all'uscita della Camera del C. di F., ond'era pur d'uopo regolare quella partita; si delibera di prestare al C. di P., dalla cassa della condotta della Camera, « hinc ad per totum mensem Octobris prox. fut. », 12366 fior. d'oro senz'alcuna ritenuta.

801. [P. LXXXVIII. 205]. 1399, Ott. 27.

Rainaldo « Filippi de Rondinellis » era stato ambasciatore del C. di F. a Genova 13 giorni, e poi 53 giorni a P.: per le quali ambascerie doveva avere dal suo C. complessivamente la somma di 528 lire, di cui chiede ed ottiene si stanzi il pagamento a suo favore.

802. [P. LXXXVIII. 235 t.]. 1399. Nov. 27.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'ofticio contro il C. di Foligno al nob. fiorentino Alamanno « Francisci de Castellanis », elettone dalla Signoria di F., per commissione di quel C., Podestà per un anno, finito il 21 Lug. 1398; ond'egli, sebbene assoluto nel sindacato, aveva sollecitata siffatta deliberazione per mantenere le promesse già fatte.

803. [P. LXXXVIII. 273 t.]. 1399. Dec. 30.

Si delibera di non concedere rappresaglie per ragione dell'ofticio contro il C. di Città di Castello al fiorentino nob. Bardo « olim Niccolaj Rittafe », dalla Signoria di F., per commissione di quel C., elettone Podestà per 6 mesi.

804. [P. LXXXIX. 72 t.]. 1400. Mag. 18.

« Quia iuste offitia sua exercentes semper honoravit Respublica florentina », si delibera di concedere le armi del C. « pro honore perpetuo ipsius », « in targia et pennone » al nob. Bonuccio da Orvieto, testè Esecutore in F.

805. [P. LXXXIX. 74]. 1400, Mag. 18.

Si consente al nob. Milianuccio da Norcia, attuale Esecutore in F., di potere tener seco nel palazzo di sua residenza il proprio figlio Benedetto, di 15 anni.

806. [P. LXXXIX. 112 t.]. 1400, Ago. 23.

Atteso che il cav. Giovanni « d. Cantis de Gabriellibus » di Gubbio, Capitano di F., era morto in ufficio il 1° Ago. corr., avendo servito 4 mesi e 5 giorni dal 28 Mar. p. p., ed aveva prese per sè e per

altri « a Capserio Camere » del C. di F. parecchie somme di denari, che non potevano porsi regolarmente all'uscita della Camera senza apposita autorizzazione, si delibera che possano quelle venir registrate e ratificate, e che col resto del salario a lui spettante si paghino gli officiali del suo seguito ed i suoi creditori.

807. [P. LXXXIX. 132 t.]. **1400**, Ott. 7.

Si delibera di non concedere le rappresaglie per ragione dell'officio contro il C. di Città di Castello al nob. Simone « ser Pieri de la Fioraia » di F., dalla Signoria di F., per commissione di quel C., elettone Podestà per 6 mesi dal 17 Ott. corr.

808. [P. LXXXIX. 214 t.]. **1400**, Dec. 23.

Si menziona una condanna pronunziata il 14 Lug. p. p. da ser Antonio « Balduccij » di Gubbio, allora notaio delle consegne de' castellani del C. di F., a ciò delegato da Giovanni « d. Cantis de Eugubio », Capitano di Balìa di F.; ed altra del 31 Lug. p. p. pronunziata da ser Antonio d'Amelia, successore del suddetto in quell'officio.

APPENDICE

SERIE CRONOLOGICA DEGLI UMBRI

GIUDICI E NOTAI DEL PODESTÀ IN FIRENZE

DAL 1343 A TUTTO IL 1400

AVVERTENZA

Come al primo volume di queste *Relazioni* ho fatto seguire la serie cronologica degli Umbri che tennero in Firenze i maggiori ufficî di governo e giudiziarî, così al secondo volume ho creduto opportuno aggiungere la serie degli Umbri che nella dominante toscana vennero al seguito de' magistrati maggiori, come loro giudici e notai.

Queste notizie son tolte dalle filze e registri originali di processi ed atti giudiziari che si conservano in gran copia nel R. Archivio di Stato di Firenze *(Arch. del Podestà e del Capitano)*.

La serie comincia soltanto dal 1343 perchè le scritture giudiziali anteriori furono miseramente distrutte nel tumulto popolare a tempo della cacciata del Duca d'Atene.

I numeri che ho posti in nota fra parentesi quadra rimandano ai docc. corrispondenti accennati nei due volumi di questo lavoro: e, cioè, il numero romano indica il volume, quello arabico il documento.

GIUDICI E NOTAI UMBRI IN FIRENZE

DAL 1343 A TUTTO IL 1400

809. — 1343-44.

Iohannes march. Montis S. Marie.

Crim. — Iacobus ser Francisci de Civitate Castelli, iud.
Sentachius ser Vannis de Civ.te Castelli, not.
Dominighus q. d. Amati de Perusio, not.
Bernardus ser Benvenuti de Civ Castelli, iud.
Andreas Angiolelli Lanzaroni de Tuderto, not.
Santi ser Ciucchi de Civ.te Castelli, not.
Petrus ser Ugolini de Civ. Cast., not.
Nicola Gratie de Civ. Cast., not.
Franciscus d. Lapucij de Civ. Cast., iud.
Alexus Pacis de Civ. Cast., not.
Franciscus ser Alderotti Carlutij de Civ. Castelli, not.
Donatus Piccoli de Civ. Cast., not.
Cecchus magistri Guidutij de Civ. Cast., not.
Paulus Brunamontis de Eugubio, not.
Franciscus Petri de Tuderto, not.
Vannes Petri de Fracta filiorum Uberti, not.
Civ. — Albertus d. Luce de Civ. Castelli, iud.
Bartolus q. Clari de Civ. Cast., not.
Cionus Nutij Gualdi de Montone, not.
Nichola Pacioli de Perusio, not.
Laurentius q. ser Angeli de Civ. Castelli, not.
Matteus Vannis de Civ. Castelli, not.

Cam. et Gab. — Paulus Dini Benvenuti de Civ. Cast., not.
Ceus d. Petri de Urbeveteri, iud.

810. — 1343-44.

Bonifatius d. Rainerij Zacchariae de Urbeveteri (1).

Crim. — Iohannes de Amelia, iud.
Luca magistri Bartoli de Eugubio, iud.
Teus Petri de Urbeveteri, iud.
Martinus magistri Bartolomei de Amelia, iud.
Franciscus Massei de Eugubio, iud.
Putius q. Poli de Bictonio, not.
Iohannes Loli de Bictonio, not.
Petrus q. mag.i Symonis de Amelia, not.
Stephanus mag.i Bartholomei de Amelia, not.
Civ. — Alamannus ser Iacobi de Amelia, not.
Nicholaus Tatdeoli de Bictonio, not.
Niccholaus Angeli Ranutij de Monteflascone, not.

811. — 1344-45.

Franciscus de Fortebrachiis de Montone (2).

Crim. — Michael de Bictonio, iud.
Angelus Vannelli de Capograssis de Narnia, id.
Vannes ser Cecchi de Eugubio, not.
Floridus ser Cambij de Civ. Castelli, not.
Paulus q. ser Cini de Perusio, not.
Guido Nerij de Montone, not.
Crescentius q. Nicoli de Civ. Castelli, not.
Civ. — Angelus Vannelli de Nargni (*sic*), iud.
Iohannes Ghettoli de Montone, not.
Cam. et Gab. — Crescentius q. Nicoli de Civ. Castelli, not.

(1) Prima ch' ei fosse eletto all' ufficio, venne determinato per legge (Provv. 13 feb.) come e quando e da chi dovesse farsi indi a poi la scelta del podestà; e il 26 marzo 1344 con altra provv. si deputarono 16 cittadini ad eleggerlo. Li 29 marzo fu egli invitato a venire, anche con lettera speciale della Signoria, e tenne l'ufficio dal 1° giugno sino al 30 novembre 1344.

(2) Con lettera 12 febbraio 1344 la Signoria gli notifica la di lui nomina all' ufficio pel semestre da cominciare il 1° dicembre prossimo.

812 e 813. — 1345.

Berardus d. Massei de Narni (1).

Crim. — Franciscus Bartholomei de Narnia, iud.
Iohannes mag.i Angeli de Gualdo, iud.
Dominicus Massei de Narni, not.
Oddrisius Iohannis Agnelutij de Narni, not.
Iuvenalis Vannelli de Narni, not.
Petrus Lutij de Narni, not.
Egidius Nicole de Narni, not.
Egidius Iacobi de Narni, not.
Angelus Bartholomey de Narni, not.
Ugolinus olim Iohannis de Tuderto, not.
Petrus Berardi de Monteleone, not.
Cola magistri Bartholi de Tuderto, not.
Civ. — Petrus Tutij de Cerreto, iud.
Stephanus Puccij de Mugnano, not.
Cam et Gab. — Petrus d. Percivallis de Cassia, iud.

814. — 1345-46.

Paulus Petri d. Iohannis de Guidonibus de Interamne (2).

Crim. — Odorisius Nicole Cittadini de Interamne, iud.
Paulus Francisci de Interamne, iud.
Merlinus Philippi de Interamne, not.
Petrus Massei Iohannis de Interamne, not.
Marinus Leonardi Deodati de Interamne, not.
Andreas Martini Rogerij de Interamne, not.
Franciscus Anestasij Lucaroni de Interamne, not.
Angelus Petruccij Iohannis de Interamne, not.
Iohannes Nicole Herici de Interamne, not.
Ciccolus Rubei de Interamne, not.
Franciscus Francisci Paulini de Interamne, not.
Matheus Allegutij de Montefalco, not.

---

(1) Mancano di lui quasi tutti i processi criminali e civili. dai pochi rimasti appare ch' egli era già in ufficio il 1° giugno 1345.

(2) Una provv. del 20 dicembre gli condonava il ritardo della sua venuta perchè « propter immensam pluviam quam de mense Novem. pluit. vie et strate fuerint quamplurimum devastate »; ma dai libri del suo ufficio risulta che sin dal 1° dicembre avea già assunto regolarmente l' officio.

Civ. — Franciscus Petri de Interamne, iud.
Iohannes d. Iocusti de Interamne, iud.
Lucas Ceccoli de Trevio, not.

815. — 1346.

Franciscus d. Brunamontis de la Serra de Eugubio (1).

Crim. — Franciscus Cioli de Narnia, iud.
Lellus Andree de Bictonio, iud.
Ubaldus Gilij de Eugubio, not.
Iohannes Macthioli de Gualdo, not.
Larius Martini de Bictonio, not.
Bartholus Vannis de Colle de Eugubio, not.
Ubaldus ser Francisci ser Ubaldi de Eugubio, not.
Philippus q. Baldelli de Eugubio, not.
Baldus Tosti de Eugubio, not.
Petrus q. mag.i Mercati de Eugubio, not.
Lemosina q. Ceccholi de Eugubio, not.
Vannes q. Iohannoli de Eugubio, not.
Civ. — Taddeus de Bictonio, iud.

816. — 1346-47.

Guido de Fortebrachiis de Montone.

Crim. — Andreas Christofori de Perusio, iud.
Guido Venturelli de Cornia, not.
Civ. — Vannes Ciuti de Perusio, not.
Iacobus Mactioli de Gualdo, not.

---

(1) Quando il 1° giugno egli entrò in carica, andò in vigore una provv. dell' 11 aprile 1346 in cui, atteso che il Proconsolo e Consoli dell'Arte de' Notari avean riferito e protestato che « iudices mallefitiorum contra iuris equitatisque rationem, mallefitiorum questiones a tormentis incipiunt, et per consequens plures inique quolibet anno condemnant et ad mortem iudicant, qui proprius dici possent interfici quam iudicari, ac processum quemlibet criminalem ad sententiam condemnatoriam vel absolutoriam, prout malunt, perdunt: quod tyrampnicum est, iuri et equitati contrarium »; si stabilì che i 12 notai criminali si eleggessero dalla Signoria, ecc. (*Ammirato*, stor., lib. X); si dettero norme per la registrazione de' processi penali, ordinando che ogni notaro avesse « duos libros bambaginos bene cupertos de carta membrana, bene ligatos, etc. »; un de' quali dovea contener i deposti de' testi prodotti sì a difesa che contro, l'altro gli atti di accusa sia per denunzia che per inquisizione. Soprattutto poi si raccomandò che non si estorcessero i deposti non solo coi tormenti, ma neppure col timore dei medesimi.

817. — 1347.

Vivienus d. Ermanni de Guidonibus de Sextino.

Crim. — Iacobus Gualterij de Monterubiano, iud.
Angelus Bartolutij de Fulgineo, iud.
Anselmus q. Nuccij de Bictonio, iud.
Paulus Bartali de Bictonio, iud.
Franciscus de Mevania, iud.
Ermannus Iohannis de Fulgineo, not.
Franciscus Baruntij de Mevania, not.
Thomas Raynerij de Montefalco, not.
Andreas magistri Francisci de Canario, not.
Gostantius Nutij de Bictonio, not.
Andreas mag.i Iohannis Angeli de Fulgineo, not.
Franciscus Vannutij de Bictonio, not.
Franciscus Andree de Bonaionte de Mevania, not.
Iacobus Lilli de Fulgineo, not.
Franciscus Iohannis Bonaionte de Fulgineo, not.
Nicchola mag.i Petri de Bictonio, not.
Civ. — Bartholus mag.i Phylippi de Fulgineo, iud.
Angelus Geminelli de S. Gemino, iud.
Mattheus Francisci de Fulgineo, iud.
Christianus Iohannis de Fulgineo, iud.
Lellus q. ser Vannis de Fulgineo, not.
Iacobus Guidonis Luce de Mevania, not.
Banciarellus Lapi de Bictonio, not.
Iohannes q. Alberici de Bictonio, not.
Bartholomeus ser Gori de Civ. Castelli, not.
Iacobus q. ser Iohannis d. Andree de Perusio, not.
Bartholomeus Nutij de Gualdo, not.
Andreas Vangnoli de Bictonio, not.
Ciolus q. Manentis de Cassia, not.
Franciscus Mascelli de Mevania, not.
Ciuccius Cole Palmerucij de Mevania, not.
Iacobus q. ser Iacobi ser Avelardi de Avelardis de Fulgineo, not.
Cam. et Gab. — Franciscus Tomasi de Mevanea, iud.
Anselmus Nuccij de Bettona, iud.
Andreas Cicchoni de Fulgineo, not.
Iohannes q. Pucciarelli de Bictonio, not.
Iohannes d. Alberici de Bictonio, not.

818. — 1347-48.

Quiricus d. Carduli de Narnia (1).

Crim. — Iohannes Raynuccij de Amelia, not.
Bartholus Cicchini de Fulgineo, not.
Bartholus Ciccholi de Gualdo, not.
Lellus ser Nicchole de Gualdo, not.
Marinus q. Celli de Amelia, not.
David magistri Iohannis de Gualdo, not.
Mantia Phylippi de Gualdo, not.
Mactheus q. Carvecti de Gualdo, not.
Philippus Raynaldi de Gualdo, not.
Giorius Riccomandi d. Egidij de Narnia, not.
Hermannus magistri Thodini de Fulgineo, not.
Philippus magistri Thebaldi d. Phylippi de Fulgineo, not.
Iohannes d. Salvati de Amelia, not.
Civ. — Niccholaus Cecchi magistri Iacobi de Bictonio, not.
Niccola magistri Andree de Spello, iud.
Niccola ser Bartoli de Gualdo, not.
Petrus magistri Nicole de castro Montiscastrilli comitatus Tuderti, not.
Venantius Corradutij de Gualdo, not.
Fatius Andree Petri de Avigliano comitatus Tuderti, not.
Iacobus Cecchi magistri Iacobi de Bictonio, not.
Butius Ciccholi de Gualdo, not.
Angelus Massij o Mascij Andree de Fulgineo, iud.
Petrus q. Iohannis de Fulgineo, not.
Petrus Tuccini de Amelia, not.
Raynaldus magistri Guilielmi Menghi de Bictonio, not.
Lapus Francisci de Fulgineo, iud.
Cam. et Gab. — Bonguadagnus Ioli de Fulgineo, iud.

(1) Mentr' ei era in officio, con provv. del 10 gennaio si stabilì che, spirato il semestre di lui col 1° giugno 1348, dovesse chi subentrava rimanervi a tutto dicembre e che per i podestà successivi il termine legale dell' ufficio fosse al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. Richiamando così in vigore l' antica pratica fissata dagli Statuti, si rimossero le molte « intricationes et dubietates que, propter mutationem factam de initijs dictorum officiorum, exorte sunte et parantur exoriri non solum in damnum singularum personarum, set etiam Comunis Florentie »; ed anche si provvide « quod cessent precamina de refirmando vel de novo eligendo aliquem officialem forensem ».

819. — 1348.

Salamon d. Monaldi d. Petri de Salamonibus de Bictonio (1).

Crim. — Iacobus Cioli de Cassia not.
Iacobus Francisci de Bevagna, iud.
Niccolaus Pucciarelli de Bictonio, not.
Petrus Barthutij Iohannis de Fulgineo, not.
Bartholomeus Masti de Urbeveteri, iud
Petrus Mascicti de Interamne, iud.
Lodovicus ser Vannis de Civ. Castelli, not.
Angnielus Francisci de Mevania, not.
Hermannus Pucciarelli Celloli de Mevania. not.
Thomas Lupelli de Cannario, not.
Cecchus Bertulgle de Bictonio, not.

Civ. — Smiraldus Lapi de Bictonio, not.
Andreas q. Pucij Petri de Camino, not.
Blaxius Vannutij de Perusio, not.
Martinus Mannilli de Bictonio, not.
Vannes Ellezzi de Cassia, not.
Nicholaus q. Vannis de Betona, not.
Laurentius Marchi de Mevania, not.

Cam. et Gab. — Tobaldus Loli de Bictonio, iud.
Iacobus d. Francisci de Monaldesibus de Mevania, iud.
Lolus Vagnocchori de Bictonio, not.

---

(1) La terribile pestilenza del 1348 colpiva anche la famiglia del podest[illegible] sicchè « plerique ex suis iudicibus, sotiis, notariis familiarijs et berrovarijs [illegible]serunt ». La provv. de' 29 agosto, che in tal modo si esprime [illegible] divino iudicio » che a colpa umana se non fu esattamente [illegible] l'obbligo suo, assolveva i superstiti dalle pene incorse per [illegible]sto; rimetteva ne' Priori e Collegi l'assegnare al Podestà, pel tratt[illegible] anche un minor numero di giudici, soci, notari e familiari; [illegible] notari potessero « scribere et publicare omnia et singula acta et scripturas [illegible] seu alios ex ipsis notariis ..... spectantia », autorizzandoli così a supplirsi fra loro, « non obstantibus deputationibus factis seu ordinatis de ipsis notariis ad [illegible]scos seu officia exercenda ». Ma tali provvidenze non bastarono a far sì che gli atti di quella potesteria venissero registrati tutti nel tempo debito; e perciò nei Consigli del 19 gennaio e del 6 aprile 1349 si diè balìa a' Priori e a' XII [illegible] provvedere: 1º in che modo gli atti del podestà Salamoni [illegible] chi dovessero esser sottoscritti e perciò pubblicati i libri che così se ne erano formati, e come questi libri avessero a depositarsi nella camera [illegible] Priori deputarono una parte dei notai di [illegible] subito dopo il Salamoni [II, 332].

820. — 1348-49.

Bonifacius d. Rainerij d. Zaccarie de Urbeveteri (1).

Crim. — Robertus Angeli de Amelia, iud.
Martinus magistri Bartholomey de Amelia, iud.
Stefanus ser Francisci Philippi de Castroplebis, not.
Franciscus ser Angeli Francisci de Mevania, not.
Andreas ser Francisci Filippi de Castroplebis, not.
Civ. — Gellus Cole Lilli de Mevania, not.
Lippus q. Raynaldi de Mevania, not.
Laurentius Marchi de Mevania, not.
Iohannes Angeli de Bictonio, not.
Niccholaus q. Vannis Cole de Bictonio, not.
Paulus Herculani de Cerqueto, not.
Bartholomeus Vannis Andree de Castroplebis, not.

821. — 1349.

Petrus d. Iohannis de Spello.

Crim. — D. Angelus d. Iohannis de S. Genesio, iud.
Olimpiades magistri Mascij seu Massey de Amelia, iud.
Petrus Bartholini de Fulgineo, not.
Nicholaus Nardi de Fulgineo, not.
Iohannes q. Puccipti de Fulgineo, not.
Franciscus Uctinelli de Mevania, not.
Angelus Nalli Finutij de Mevania, not.
Civ. — Angnelus Poli de Bictonio, not.
Symon q. magistri Cangni de Fulgineo, not.
Gherardus Vieri de Trevio, not.

822. — 1350.

Bonifacius q. d. Cinelli de Savignano de Mutina.

Civ. — Stephanus Ioli de Cannario, not.
Stephanus q. magistri Iohannis de Camerinis, de Urbeveteri, not.

(1) [II, 336, 389 e 342].

823. — 1350-51.

Angelus d. Bartholomei de Deodateschis de Reate (1).

Crim. — Iacobus Transij de Amatrice, iud.
Marcus d. Mathei de Narnia, iud.
Petrus Thome Iohannis de Mevania, not.
Petrus Angelutij de Interamne, not.
Petrus Petri de Torsiano, not.
Iohannes Loli de Bictonio, not.
Iohannes d. Iacobi de Reate, not.
Angelus Martini Iacobi de Perusio, not.
Matheus Pauli de Reate, not.
Ceccus ser Cioli Francisci Matachioni de Interapne, not.
Victucius Alibrandi de Interapne, not.
Petrus Marnicti de Interapne, not.
Civ. — Nicholaus Puccipti Benencase de Fulgineo, iud.
Iohannes Lotherij de Reate, not.
Petrus magistri Francisci de Fulgineo, not.
Gervinus Andree de Interapne, not.
Petrus Thome Iohannis de Mevania, not.
Alexander Montanarij Caparsicij de Interapne, not.
Cam. et Gab. — Paulus q. magistri Valentini Pauli Angeli de Fulgineo, not.

---

(1) Per rinuncia de' primi chiamati all'ufficio il C. dovè approvar l'elezione suppletoria di lui, sebbene non fatta con tutte le formalità, e dargli licenza di poter « ad dictum regimen exercendum accedere quandocumque voluerit de mense Ian. venturo » (provv. 17 decembre 1350). In effetto i libri de' suoi atti non vanno più indietro del 22 gennaio. Durante tal vacanza (poichè il predecessore cessava coi primi di detto mese) ordinava « quod satisdationes recipi possint per Executorem et suos iudices, sotios et notarios » (provv. 14 gennaio). Quant'all'elezioni da farsi in appresso, fu pensato ad un nuovo modo di procedervi, minutamente spiegato nella provv. del 28 giugno successivo; mentre, annullandosi le elezioni state fatte nel febbraio, dalle quali fu detto esser utile « discedere, causa rationabili suadente », si era data una nuova commissione per la nomina del successore (provv. 5 aprile). Fatto stà che il Deodateschi, elevato, diremo quasi, per compenso, all'onorevole ufficio, lo abbandonava poi turpemente insieme con messer Francesco da Teramo suo giudice. Talchè i sindacatori di essi li condannarono a 500 lire di multa ciascuno; e la provv. de' 17 agosto dichiarò che colla ritenzione del salario del Podestà si pagasser certi suoi creditori, dopochè fossero stati saldati delle debite mercedi certi suoi familiari [II, 353 e 358].

824. — 1351.

Andreas d. Plilippi de Pasano (1).

Crim. — Valente d. Iacobi de Trevio, iud.
Iohannes Gualterij de Tuderto, iud.
Iacobus Iacobi de Mevania, not.
Forte mag.i Francisci de Fulgineo, not.
Iabobus ser Martini de Mevania, not.
Petrus d. Francisci de Mevania, not.
Petrus Iacobucij de Mevania, not.
Civ. — Hermannus Puczarelli de Mevania, iud.

825. — 1351-52.

Aloisius q. d. Caroli de Actis de Saxoferrato.

Crim. — Antonius Futij de Civ. Castelli, iud.
Alexander Maffutij de Castro Perusino, iud.
Iohannes d. Amati de Bocchalatis de Perusio, iud.
Iacobus Nicchole de Foscardis de Eugubio, iud.
Andreas q. Baronis Ugolini de Civ. Castelli, not.
Cecchus ser Lelli de Mevania, not.
Franciscus Nicchulutij de Gualdo, not.
Civ. — Iacopus d. Putij mag.i Iacopi de Castroplebis, iud.
Iacopus ser Ieronimi de Civ. Castelli, not.
Cam. et Gab. — Franciscus Nicolay de Mevania, iud.

826. — 1352.

Robertus Nerij Roberti de Robertenghis de Orto.

Crim. — Lodovicus Cicchoni d. Simonis de Spoleto, iud.
Iohannes Nichole de Interamne, iud.
Odorigius Nichole de Cittadenis, iud.
Iacopacius olim Ghini de Perusio, not.
Antonius Alentij de Eugubio, not.
Santorus Cole mag. Raynutij de Trevio, not.
Civ. — Petrus Petrioli de Fulgineo, iud.
Petrus Todini de Tuderto, not.
Baldus Cechi de Eugubio, not.

---

(1) II. 361.

827. — 1352-53.

Paulus d. Petri de Vaianis de Urbe (1).

Crim. — Benedictus Schagni de Spoleto, iud.
Bernardus ser They de Salvaticis de Urbeveteri, iud.
Franciscus Allevoli de Perusio, iud.
Franciscus Ugarelli de Civ. Castelli, not.
Tomutius olim Cataluti de Urbeveteri, not.
Civ. — Raynerius de Urbeveteri, iud.
Iacobus de Spoleto, iud.

828. — 1353.

Iannoctus d. Adovardi de Camponischis de Aquila.

Crim. — Exbarra Angeli de Cassia, iud.
Iohannes d. Germani de Cassia, iud.
Franciscus de Interapne, iud.
Angelus q. Petruccij Iohannis de Interapne, not.
Laurentius Marchi de Mevania, not.
Marinus magistri Francisci Iacobi de Fulgineo, not.
Manens Francisci de Cascia, not.
Martinus Pellegrini de Narnia, not.
Macthiutius Salvatelli de Narnia, not.

829. — 1353-54.

Petrus q. Guidonis de Marchionibus de Monte S. Marie.

Crim. — Lucas mag.i Bartholi de Eugubio, iud.
Iacobus d. Francisci de Mevania, iud.
Paulus ser Iohannis de Montone, iud.
Archileus ser Guidonis de Civ. Castelli, not.
Lucas olim Cenni de Civ. Castelli, not.
Paulus q. Massatelli de Eugubio, not.
Petrus mag.i Angeli de Eugubio, not.

---

(1) Questo podestà, perchè si credette impedito nell'amministrazione della giustizia, abbandonò Firenze, dopo aver deposta la bacchetta in sul banco dei Priori; poi soddisfatto in tutte le sue richieste, il 23 marzo (era arrivato in Firenze il 27 gennaio) tornò; e nella sua assenza, « ne malleficia remanerent impunita », fu dal C. deputato in suo vicario il collaterale « Raynerius de Urbeveteri » (Provv. de 28 gennaio; 13 e 16 marzo 1352 e 2 aprile 1353 (I, 398 e 384).

Offitium Extraordinariorum. — Melioratus q. Bartholi de Trevio, iud.
Symon olim Vannis de Civ. Castelli, not.
Paulus q. Lelli Iunte de Eugubio, not.

830. — 1354.

Paulus Argenti comes de Campello de Spoleto (1).

Crim. — Martinus mag.i Bartholomei de Amelia, iud.
Andreas d. Massei de Cassia, iud.
Mattheus Massei de Amelia, iud.
Petrus Raynaldi de Nucerio, not.
Cola Celli de Amelia, not.
Salvonus Iohannoni de Cassia, not.
Laurentius Dominici de Mungnana, not.
Bartholomeus Andrutij de Ynsula Maiori, comitatus Perusij, not.
Barnabucius Ninarelli de Amelia, not.
Fustinus ser Iacobi de Amelia, not.
Civ. — Philippus Iohannoni de Castro Rigonitum [comitatus Spoleti], iud.
Ciolus Blasij de Cassia, iud.
Santutius Cioli de Cassia, not.
Herigus Nardi de Trevio, not.
Iohannes d. Matei de Cassia, not.
Saladinus mag.i Lelli de Bictonio, not.

831. — 1355.

Pieriohannis d. Nerij de Pernigris de Montefalco (2).

Crim. — Petrus Angeli de Tuderto, iud.
Andreas Iohannis de Bittonio, iud.
Franciscus Antonij Nicole de Interapne, not.
Iohannes Nicole Herici de Interapne, not.

(1) [II, 402].

(2) Durante l'officio suo, che fu dall'agosto al gennaio 1355, si decretò una particolare riforma sul modo d'elegger i rettori forestieri del C., non escluso il Podestà. E in luogo d'approvarli sulla proposta delle persone deputate a ciò, si volle che indi in poi li designasse la sorte. Le particolarità per altro di questa riforma non appariscono dai libri de' Consigli Maggiori, perchè ai Priori e Collegi era stata data a' 30 luglio piena balìa di provveder in proposito; ma le loro deliberazioni di quel tempo ci mancano, e solo abbiamo di tal cambiamento un breve ma sicuro accenno nelle successive deliberazioni.

Mactheus Cicholi de Interapne, not.
Petrus q. Marinutij de Interapne, not.
Franciscus q. Tudinutij Raynaldi d. Urbani de Tuderto, not.
Petrus q. Piczoli Nucij de Tuderto, not.
Iohannes ser Nicole de Perusio, not.
Nerius Barthelli de Bictonio, not.
Raynaldus q. mag.i Cangini de Fulgineo, not.
Civ. — Angelus Peructij de Fuligno, iud.
Brancha Rustichuccij de Interapne, not.
Natus Benedicti de Castronovo comitatus Tuderti, not.
Offitium Extraordinariorum. — Thanus Iohannis de Spoleto, iud.
Vivianus q. d. Cioli de Tuderto, not.
Lemosina q. d. Ceccholi de Eugubio, not.
Iacobus Galganucci, alias dictus Vicarellus, de Interapne, not.

832. — 1356.

Guido d. Philippi de Cornia de Perusio (1).

Crim. — Nicholaus Puccetti de Fulgineo, iud.
Iohannes Gualfredutij de Tuderto, iud.
Nicholaus Lutij de Perusio, not.
Petrus Luderij Saraceni de Tuderto, not.
Franciscus q. d. Venturelle de Bictonio, not.
Donatus olim Iohannis de Civ. Castelli, not.
Andreas q. Polti de Cannario, not.
Blaxius Angelutij de Perusio, not.
Cecchus q. ser Petri de Perusio, not.
Bernardus Martini de castro Montalis comitatus Perusii, not.
Iohannes q. Tudini de Tuderto, not.
Luchas q. Mannis Roberti de Tuderto, not.

833. — 1357.

Iohannes d. Riccoboni de Gonfaloneriis de Brixia.

Crim. — Nichola ser Marchi de Eugubio, not.
Ioachim ser Butij de Eugubio, not.
Lellus Bencevennis de Eugubio, not.
Paulus ser Iacobi de Eugubio, not.

---

(1) [II, 423].

834. — 1357-58.

Guido de Fortebrachiis de Montone (1).

Crim. — Petrus Pauli de Callio, iud.
Martinus Orlandi de Perusio, not.
Andreas q. Bartolomei de Bictonio, not.
Petrus q. ser Gaudij de Eugubio, not.
Iohannes Rossçij de Eugubio, not.
Ceccaldudum (*sic*) ser Andree de Montone, not.
Franciscus olim ser Francisci Raynaldelli de Castroplebis, not.
Tadeus Vannis de Eugubio, not.
Civ. — Olimpiades ser Massei de Amelia, iud.
Antonius Cofani de Nucerio, not.
Partutius Baldelli de Eugubio, not.
Paulus mag.i Aiuti medici de Callio, not.
Iacobus Cole de Eugubio, not.
Marchus q. ser Nuti de Montono, not.

835. — 1358.

Catalanus de Captaneis de la Sala de Bononia.

Crim. — Franciscus q. ser Damiani de Tuderto, not.
Brocardus de Tartarinis de Civ. Castelli, not.

836. — 1358-59.

Tedicius de Flisco de Ianua.

[*primum regimen*]

Crim. — Bartolus Ranerij olim Iohannis de Civitate Castelli, not.
Bartolus q. Ciani Gratiani de Civitate Castelli, not.

---

(1) Il semestre del suo ufficio fu prolungato di 11 giorni, cioè a tutto aprile '58, fin da quando si pensò alla nomina di lui. Intanto, perchè era già spirato il semestre de' 4 notai eletti « ad scribendum litium contestationes », nè si potea a forma degli statuti eleggerli che per quel giorno in cui sarebbe venuto il nuovo podestà (che per la dilazione concessa al predecessore erasi protratto al 19 ottobre), fu ai 28 luglio deliberato che la elezione di detti notai si facesse per questa volta ad un tempo maggiore, e in tal modo che l' ufficio loro spirasse insieme con quello del Fortebracci. E in quella stessa deliberazione fu dichiarato che indi in poi ciascun podestà dovesse, oltre la famiglia a cui lo statuto obbligavalo, condure « unum bonum notarium sufficientem et duos berrovarios » forestieri « pro regimine Communis et terre Signe »; e questo notaro, pagato da quel C., dovea star colà per tutto il tempo pel quale il Podestà era stato condotto; e come notaro e ufficiale del C. medesimo avervi « omne et totum officium et iurisdictionem, cohertionem et potestatem, tam in civilibus quam in damnis datis et aliis criminalibus ».

Gregorius olim Ghighi de Civitate Castelli, not.
Donatus Piccholi de Civitate Castelli, not.

Offitium Extraordinariorum. — Iohannes d. Ranerij de Civitate Castelli, not.

— 1359.

[*secundum regimen*]

Crim. — Ludovicus Iohannis de Narnia, iud.
Monte Francisci de Castellione, iud.
Cecchus Mercatutij de Eugubio, not.
Vannes Venture Ranerij de Eugubio, not.
Cecchus d. Uguitonis de Eugubio, not.
Matheus Cole de Eugubio, not.

Civ. — Matheus q. Vannis de Civ. Castelli, not.

837. — 1359-60.

Ciappus Tanti de Ciappis de Narnia (1).

Crim. — Nicolaus Ciucci de Perusio, iud.
Franciscus Deotallevi de Perusio, iud.
Iohannes q. mag.i Angeli de Gualdo, iud.
Iohannes Simonis de Narnia, not.
Angelus Colutij Iohannis de Narnia, not.
Iohannes Bartholomei de Narnia, not.
Matheus q. Vannis de Fulgineo, not.
Dominicus Donadey de Amelia, not.
Angelus Puccipti de Fulgineo, not.
Iacobus q. mag.i Francisci Iacobi de Amelia, not.
Angelus ser Symonis mag.i Iacobi de Amelia, not.

Civ. — Pollinus sive Pellinus d. Nini de Perusio, iud.
Petrus Cole de Narnia, not.

838. — 1360.

Petrus d. Gaddi de Accorimbonis de Eugubio (2).

Crim. — Luca mag. Bartholi de Eugubio, iud.
Franciscus de Perusio, iud.

(1) [II, 455, 456 e 459].

(2) Fu in ufficio per 6 mesi dal dì 8 maggio 1360. Apparisce però che a suo tempo non prendessero parte, come dovevano per legge, alla compilazione dei processi criminali i notari del Comune. Dal contesto infatti della provvisione del 20

Petrus Bartholelli de Eugubio, not.
Angelus mag.i Acactoli Donati de Eugubio, not.
Iohannes ser Marini Cambij de Eugubio, not.
Armannus Petrutij Iohannelli de Eugubio, not.
Nicholellus q. Bindi Ciarlecte de Eugubio, not.
Thomassius Massarelli de Eugubio, not.
Nichola Baldutij de Eugubio, not.
Benencasa Simonelli de Eugubio, not.

Civ. — Ugolinus Ioli de Perusio, iud.
Lellus q. Fractuccij de Eugubio, iud.
Lellus de Cafarellibus de Eugubio, iud.
Nicholaus Ondedei sive Donadei de Tuderto, iud.
Petrus de Narnio de Tuderto, iud.
Ubaldus de Monaris de Eugubio, iud.
Franciscus mag.i Angeli de castro Fracte, not.
Cecchus Vannis de Eugubio, not.
Bartolus q. Cambij de Fracta, not.
Franciscus Iohannagnoli de Eugubio, not.
Catarutius Santutij de Eugubio, not.
Nicolaus Cecchi de Eugubio, not.
Iohannes ser Ciutti de Eugubio, not.
Niccholaus Cecchi de Perusio, not.
Mainolus Lellus de Eugubio, not.

Cam. et Gab. — Paulus Massarelli de Eugubio not.
Iohannes Recali de villa Saxicollis Casalis, comitatus Eugubij, not.

839. — **1360-61.**

Ludovicus Iuvenalis d. Cardoli de Narnia (1).

Crim. — Galganus Angeli de Narnia, iud.
Nicolaus Martini de Montone, iud.
Bernardus d. Tey de Urbeveteri, iud.
Iacobus q. Nini Bonicelli alias dictus Malascarpa de Tuderto, not.
Bonaccursus Ciccholi Iohannelli Appersonij de Tuderto, not.
Manucius q. Ballucij Mannis de Tuderto, not.
Augustinus q. Pucij Bignatij de Tuderto, not.

---

maggio resulta che verificatosi il fatto che i notari « electi ad scribendum litium contestationes pro sex mensibus qui incipere debebant die ultima mensis octobris nondum venerint », autorizzavansi per questo il Potestà e i suoi giudici a procedere liberamente nelle cause criminali, non ostante l'assenza di costoro.

(1) [II, 168 e 169].

Andreas ser Francisci de Tuderto, not.
Franciscus q. Ricardi d. Tudini de Tuderto, not.
Mannes q. Tadioli Suriani de Tuderto, not.
Ninus Angelelli Iannuccioli de Tuderto, not.
Andreas ser Angeli Petrutij de Interamne, not.
Biordus Giorgij de Interamne, not.
Paulus Nicole de Interamne, not.
Vannutius Clercutij de Interamne, not.
Franciscus ser Andree de Gualdo, not.

840. — 1361.

Hermannus d. Berardi de Monaldensibus de Urbeveteri.

Crim. — Iohannes Iuvenalis de Narnea, iud.
Iacobus d. Puccij de Castroplebis, iud.
Barnabucius q. Ninarelli de Amelia, not.
Faustinus ser Iacobi de Amelia, not.
Brancha Rustichuccij de Interampne, not.
Mactheus Cicholi Iacobi de Interampne, not.
Thomas Stęphani Nicolay de Interampne, not.
Iacobus ser Luce Iacobi de Capciaguerris de Tuderto, not.
Pace Pucciarini de Urbeveteri, not.
Cam. et Gab. — Benedictus Nichole de Amelia, iud.

841. — 1361-62.

Clericus sive Quiricus d. Cardoli de Narnia (1).

Crim. — Molutius d. Florelli de Monte Rubbiano, iud.
Aretinus q. Bartholi Aretini de Civitate Castelli, not.
Iohannes olim Mutij Mancini de Civitate Castelli, not.
Archileus q. ser Guidonis Ranerij de Civitate Castelli, not.
Lodovicus q. Lapi de Civitate Castelli, not.
Iacobus Lucarelli Iucij de Tuderto, not.
Petrus q. ser Ciucchi de Tuderto, not.
Matheus Romanuccij de Amelia, not.
Thomas olim Bartholelli Hermandi de Castroveteri comitatus Tuderti, not.

(1) Scaduto lui, l'ufficio restò qualche tempo vacante: onde si [illegible] (1° giugno '62) l'Esecutore a procedere pe' delitti nel frattempo [illegible], ed a terminar anche, colla condanna de' rei, que' processi « de quibus [illegible] » detto podestà (II, 477).

Turellinus ser Donati de Tuoro, not.
Cam. et Gab. — Forte ser Francisci de Fulgineo, iud.

842. -- 1362-63.

Aloisius D. Karoli de Actis de Saxoferrato.

Crim. — Franciscus Angeli de Perusio, iud.
Rodulfus d. Petri de Cascia, iud.
Matheus q. Vannis Ciarimpoli de Eugubio, not.
Angelus Marcutij de Eugubio, not.
Putius Petruchelli de Eugubio, not.
Cicchus Petrioli de Nuceria, not.
Franciscus Pucciarelli Iacobi de Mevania, not.
Angelus Nalli de Mevania, not.
Franciscus Fortini de Nuceria, not.
Victorinus ser Petri de Nuceria, not.
Mannus Nalluccij q. Moriconi de Tuderto, not.
Civ. — Angelus ser Andree de Bictonio, not.
Bartholus mag.i Petri d. Christiani de Spello, not.
Petrus Simonis Petrioli de Spello, not.
Thomassius Monaldutij de Nuceria, not.

843. — 1363.

Andreas d. Philippi de Pasano.

Crim. — Symon d. Pauli de Cassia, iud.
Iohannes mag.i Venture de Nuceria, not.
Cola q. Mannotij de Amelia, not.
Augustinus Lelli de Bictonio, not.
Thomas Vangnutij de Spello, not.
Civ. — Martinus mag.i Bartholomey de Amelia, iud.
Egidius Martini de Narnea, iud.
Iacobus Petrutij Ugolini de Cannaria, not.

844. — 1364.

Thomasius d. Sirij de Tudinis de Ancona.

Crim. — Iohannes Simonis de Fracta, iud.
Iacobus Nalli de Montone, not.

845. — 1364-65.

Federicus d. Boschetti de Lavelungho sive de Vallelongho de Brixia.

Crim. — Bartolus q. Ciani Gratiani de Civitate Castelli, not.
Iacobus olim ser Maffei de Civitate Castelli, not.

846. — 1383-84.

Simon de Manenteschis de Trevio.

Crim. — Christoforus Barii de Interampne, iud.
Luca Vannis de Spoleto, iud.
Marcus d. Mathei de Narnea, iud.
Antonius de Sancto Petroniano, iud.
Franciscus ser Santis de Tuderto, not.
Angelus Costanzoli de Perusio, not.
Nofrius magistri Gilij Manni de Perusio, not.
Petrus Antonij de Tuderto, not.
Iohannes Leonardi Vannis de Eugubio, not.
Petrus q. ser Bentevenghe de Eugubio, not.
Lucas magistri Pauli de Castellione, not.
Iohannes Vannis Massioli de Spoleto, not.
Lictus Petroni de Trevio, not.
Angelus q. ser Iohannis de Tuderto, not.
Andreas q. ser Nuccini de Trevio, not.
Civ. — Antonius Perancelli de S. Petroniano, iud.
Petrus Paulus Iohannis de Tuderto, not.
Antonius Cole de Fulgineo, not.
Bonaventura Christofani Leonis de Tuderto, not.
Nicolaus Iohannis de Perusio, not.
Extraord. — Matheus q. Vannis Giglioli de Tuderto, not.
Nicolaus q. ser Miliani de Trevio, not.

847. — 1384.

Iacobus d. Ilarii de Sangunacciis de Padua.

Crim. — Thomas Mathei de Monte Rubiano, iud.
Dominichus Angeli de Gualdo, not.
Petrus q. ser Bentevenghe de Eugubio, not.
Iohannes Leonardi Vannis de Eugubio, not.
Vicus Vanutij de Perusio, not.

Ghelfutius ser Pauli de Gualdo, not.
Ventura Andree Nicolai de Gualdo, not.
Sancte ser Petri de Gualdo, not.

848. — 1384-85.

Petrus Aymo de Venetiis.

Crim. — Dominicus Angeli de Gualdo, not.
Nofrius q. d. Mathei de Civ. Castelli, not.
Ghelfutius ser Pauli de Gualdo, not.

849. — 1385.

Thomas de Trocchis de Fuxignano.

Crim. — Iohannes ser Guilelmi de Tuderto, iud.
Nofrius q. d. Mathei Pacini de Civ. Castelli, not.
Iohannes mag.i Cagni mag.i Iohannis de Fulgineo, not.

850. — 1385-86.

Trincia de Trinciis de Fulgineo.

Crim — Paulus Blaxii de Cerreto, iud.
Angelus d. Stephani de Fulgineo, iud.
Antonius d. Petri Nicolai Petruccij de Perusio, iud.
Laurentius d. Iohannis de Gequintis de Tuderto, not.
Iohannes mag.i Cagni mag.i Iohannis de Fulgineo, not.
Franciscus ser Angeli Francisci de Mevania, not.
Berardus Cicchi Petrutij de Mevania, not.
Angelus Petri mag.i Benvenuti de Mevania, not.
Franciscus ser Raynaldi de Fulgineo, not.
Matheus Petri de Tuderto, not.
Andreas ser Francisci Andreelli de Tuderto, not.

851. — 1386.

Paulus comes de Campello de Spoleto.

Crim. — Thomas mag.i Francisci de Spoleto, iud.
Petrus q. Piccioli Nucii de Tuderto, not.
Iohannes q. Fortini Petri de Tuderto, not.
Alperinus ser Iohannis de Interampne, not.
Iohannes ser Pauli de Interampne, not.

Iohannes ser Andree Ciccoli de Callio, not.
Iacobus Andree mag.i Iacobi de Montelione, not.
Stephanus ser Egidij de Spoleto, not.

852. — 1387.

Francischus de Ferrettis de Ancona.

Crim. Philippus q. Matheutij de Perusio, not.
Paulus Martini Futij de Perusio, not.
Lucas q. Philippi de Tuderto, not.
Civ. — Latinus Iohannis de Collestacte, not.
Franciscus Benarreche de Collestacte, not.

853. – 1387-88.

Iacobus de Azonibus de Trevisio.

Crim. — Bartholomeus d. Ormanni de Perusio, iud.
Matheus q. ser Mathei Gerardi de Podio Fulgineo, not.

854. — 1388.

Besaccionus comes de Plagnano.

Crim. — Nicolaus Poncelli de Spoleto, not.
Angelus Andreutij de Spoleto, not.

855. — 1394.

Iohannes de filiis d. Manentis de Spoleto.

Crim. — Antonius de Spoleto, iud.
Manfredus de Gilibertis de Spoleto, iud.
Marcus ser Simonis de Spoleto, not.
Stephanus ser Gilij Covicti de Spoleto, not.
Ludovicus Pauli de Spoleto, not.
Nicolaus magistri Petroni de Cassia, not.
Civ. — Iacobus Martini de Spoleto, not.
Egidius Fantis de Spoleto, not.
Salutatus Mannucij Cole de Interapne, not.
Marinus Iacoboni de Cassia, not.
Extraord. — Filippus Tomasutij de Spoleto, not.

856. — **1394-95.**

Simon de Manentischis de Trevio.

Crim. — Stephanus ser Iohannis de Urbeveteri, not.
Milianus ser Transarici de Spoleto, not.
Angelus Colutij de Macchinellis de Fulgineo, not.
Iohannes Berardelli de Eugubio, not.
Civ. Verleo Branche de Fulgineo, not.
Iohannes ser Meschati Iohannis de Tuderto, not.
Iohannes ser Iacobi ser Cecchi de Tuderto, not.
Petrus Bonnomi Petri de Tuderto, not.

857. — **1395.**

Franciscus de Doctis de Padua.

Crim. — Monaldus de Magaloctis de Urbeveteri, iud.
Latinus Benedicti ser Mannis de Tuderto, not.
Monaldus Nescii de Ubeveteri, not.
Civ. — Franciscus Pippi de Urbeveteri, not.
Guido Luce de Urbeveteri, not.
Iacobus de Urbeveteri, not.
Iannes q. Nicolai de Tuderto, not.
Nofredus Iohannis Lellutij de Tuderto, not.
Catalanus q. ser Simonis de Castro Alerone, not.

858. — **1395-96.**

Panthaleo Barbo de Venetiis.

Crim. — Matheus d. Petri de Perusio, iud.
Marinus Gratij q. Macthioni de Interampne, not.
Iohannes q. Anthonij de Interampne, not.

859. — **1396.**

Masseus d. Iohannis de Baroncellis de Nursia.

Crim. — Iohannes Puctij de Expello, iud.
Lazarus q. Blaxij Martinelli de Narnia, not.
Marinus Gratij q. Macthioni de Interamne, not.
Archangelus q. Cioli mag.i Petri de Amelia, not.
Iohannes q. Anthonij Lotij de Interamne, not.
Antonius Angelutij de Monterubiano, not.

Civ. — Bartholomeus q. mag.i Petri Cagni de Spello, not.
Detalieve mag.i Marini de Spello, not.
Iohannes q. ser Francisci q. ser Damiani de Tuderto, not.
Isiderius Andruccioli d. Petri de Perusio, not.
Extr. — Rentius Peregrini de Narnia, not
Archangelus Stefani de Amelia, not.

860. — **1396-97.**

Antonius de Nuvolonibus de Mantua.

Crim. — Gentiiis q. Manecti de Tuderto, iud.
Brunorus q. Cole Cobelli de Tuderto, iud.
Antouius q. Nerii de Tuderto, iud.
Civ. — Mannus Baldutij o Ballucij de Tuderto, iud.
Petrus Marini de Tuderto, iud.
Iacobus Francisci de Tuderto, iud.
Lucas Ambroxii de Urbeveteri, iud.

861. — **1397-98.**

Zacharia Trivisano de Venetiis.

Crim. — Corradinus de Barilis de Nucerio, iud.
Paulus mag.i Antonij de Fulgineo, not.
Petrus Iohannis de Fulgineo, not.
Lucas q. Philippi de Tuderto, not.
Raynaldus Francisci de Spello, not.
Iohannes Francisci de Interamne, not.
Civ. — Franciscus Bonore de Bonoris de Civitate Castelli, iud.
Tomasius d. Claudij de Spoleto, iud.
Mariottus Dominici de Civ. Castelli, not.
Franciscus Antonij de Nucerio, not.
Iacobus Iohannis de Tuderto, not.

862. — **1398-99.**

Monaldinus de Montevetulo d. Cantis, Comes Miralbelli.

Crim. — Paulus mag.i Anthonij de Fulgineo, not.
Petrus Iohannis de Fulgineo, not.
Extr. — Nicholaus Nofri de Eugubio, not.

863. — **1399-1400.**

Iacobus de Raduchis de Iadra.

Crim. — Antonius q. Francisci Pape-Nichole de Interampne, not.
Antonius Francisci de Amelia, not.
Civ. — Iohannes Francisci q. Mattei de Fulgineo, not.
Petrus q. Lemmi de Castellione, not.
Bartolomeus Valentini q. Lippi Angeli Cini de Tuderto, not.
Bartholomeus olim Cecchi de Perusio, not.
Alexander q. Mateoli mag.i Raynaldi de Perusio, not.

864. — **1400-01.**

Leomarius d. Ruberti de Camporinis de Exulo.

Crim. — Stefanus de Branchis de Eugubio, iud.
Iohannes Christoforus Nicole de Interamne, not.
Iohannes ser Taddei Lijcti de Spoleto, not.
Iohannes Iohannis de Interamne, not.
Martinus ser Pauli de Interamne, not.
Extr. — Petrus Fridericii de Camporeali de Interamne, iud.
Angelus olim Macthei de Interamne, not.

INDICE ANALITICO

N. B. — *I numeri richiamano a quelli con cui sono indicati i singoli documenti nel regesto.*

INDICE DEL VOLUME